



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche**

*Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006*



# Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

## Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

### *Aggiornamenti* (1):

**1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007:** Semplificazione della disciplina di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. 12 e 15; Tit. I, Cap. 2: pagg. 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 23; Tit. II – Cap. 1: pagg. 5, 6 e 53; Tit. II - Cap. 2: pagg. 8, 65 e 66; Tit. II – Cap. 3: pag. 7; Tit. II - Cap. 4: pagg. 7, 8, 14, 22 e 53; Tit. II – Cap. 5: pagg. 7 ed 8; Tit. II – Cap. 6: pag. 3; Tit. III – Cap. 1: pagg. 4 e 5; Tit. IV – Cap. 1: pag. 4; Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, 5 e 7; Indice: pagg. 2, 3, 5, 6 e 9).

**2° Aggiornamento del 17 marzo 2008:** Ristampa integrale.

**3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009:** Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi (Tit. I – Cap. 2: pagg. 19, 20 e 21; le pagine successive del Capitolo sono state rinumerate. Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 17, 23; Tit. V – Cap. 1: pag. 3; Indice: pag. 3).

**4° Aggiornamento del 13 dicembre 2010:** Modifiche alla disciplina sull'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. da 14 a 17). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di governo e gestione del rischio di liquidità (Tit. V – Cap. 2: pagg. da 1 a 22; Indice: pagg. 16 e 17).

**5° Aggiornamento del 22 dicembre 2010:** Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. da 1 a 28, da 30 a 34), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. 2, da 4 a 7, 9, 11, 12, 18, da 23 a 26, 28, 31, da 33 a 36, 40, 48, 50, 51, 53, 54, 81, 94, 95, da 101 a 104, 108, 113, da 120 a 122), tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazione (Tit. II - Cap. 2: pagg. da 3 a 5, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 26, 35, 36, 44, 45, 62, 63; le pagine della Parte Seconda sono state rinumerate), rischio di controparte (Tit. II – Cap. 3: pagg. 2, 4, da 6 a 8, 10, 19), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 2, 4, da 7 a 9, 18, 55, 74, 82, 83), rischio operativo (Tit. II – Cap. 5: pagg. 3, 5, 6, 8, 10, 11, da 15 a 17, 25, da 30 a 34, 41), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 5, 10, 24, 25; Indice: pagg. da 2 a 4, da 6 a 13).

**6° Aggiornamento del 27 dicembre 2010:** Modifiche alla disciplina su processo di controllo prudenziale (Tit. III – Cap. 1: pagg. da 1 a 5, da 8 a 12, da 14 a 21, da 23 a 29) e concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. da 1 a 18; Indice: pagg. da 15 a 17).

**7° Aggiornamento del 28 gennaio 2011:** Modifiche alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2, Parte Seconda: pagg. da 65 a 69, da 71 a 76, da 78 a 80, 82, 83, 92, da 94 a 107. Indice: pagg. 8 e 9; le pagine successive sono state rinumerate).

**8° Aggiornamento del 18 novembre 2011:** Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. 8, 19, 27), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. da 13 a 16, da 26 a 27, 36, 91, 96, 99), operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 70 a 71, da 79 a 82, da 85 a 86, da 109 a 112), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 1, da 5 a 6, da 8 a 10, 13, 16, da 18 a 19, 21, da 23 a 26, da 30 a 31, 33, da 48 a 50, 52, da 54 a 63, da 65 a 66, da 69 a 71, 79, 83, da 85 a 86, 89), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pagg. 1, da 7 a 8), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 12, da 22 a 27, da 31 a 32), concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, da 7 a 8, 16). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di obbligazioni bancarie garantite (Tit. V – Cap. 3: pagg. da 1 a 13).

**9° Aggiornamento del 12 dicembre 2011:** Modifiche alle disposizioni comuni (Tit. I – Cap. 1: pagg. 1, da 5 a 13, da 16 a 20, da 23 a 25, 31). Inserimento di due nuovi capitoli in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Tit. V – Cap. 4: pagg. da 1 a 22) e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Tit. V – Cap. 5: pagg. da 1 a 29).

**10° Aggiornamento del 21 dicembre 2011:** Ristampa integrale. Modifiche alla disciplina su operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 88 a 89), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 8, 62), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pag. 7), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 3, 6, da 29 a 30; Indice: pagg. da 1 a 11, da 16 a 20).

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate le nuove pagine recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

**11° Aggiornamento del 31 gennaio 2012:** Modifiche alla disciplina sul patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pag. 19; le pagine da 20 a 32 sono state rinumerate. Indice: pag. 3).

**12° Aggiornamento dell'8 maggio 2012:** Inserimento di un nuovo capitolo in materia di banca depositaria di OICR e fondi pensione (Tit. V – Cap. 6: pagg. da 1 a 12. Indice: pagg. 20 e 21).

**13° Aggiornamento del 29 maggio 2012:** Modifiche alla disciplina su rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. da 29 a 30, da 52 a 55), concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pag. 5), partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Tit. V – Cap. 4: pag. 16).

## INDICE



## INDICE

**TITOLO I**  
*(disposizioni comuni)*

TITOLO I - Capitolo 1: **DISPOSIZIONI COMUNI****PARTE PRIMA**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Quadro d'insieme e principi della nuova disciplina ..... | 1 |
| 2. Fonti normative .....                                    | 9 |

**PARTE  
SECONDA****AMBITO DI APPLICAZIONE**

- |                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| <i>Sezione I:</i>   | DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....                        | 13 |
|                     | 1. Premessa .....   | 13 |
|                     | 2. Definizioni .....  | 14 |
| <i>Sezione II:</i>  | DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE .....                | 16 |
|                     | 1. Banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario ..... | 16 |
|                     | 2. Banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario .....     | 16 |
|                     | 3. Succursali in Italia di banche extracomunitarie .....        | 17 |
| <i>Sezione III:</i> | DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA .....                | 19 |
|                     | 1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento .....  | 19 |
|                     | 2. Componenti del gruppo sub-consolidanti .....                 | 20 |

**PARTE TERZA****METODOLOGIE SEMPLIFICATE**

- |   |    |
|---|----|
| Rischio di credito .....                                    | 21 |
| Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) ..... | 22 |



Operazioni di cartolarizzazione.....	22
Rischio di controparte.....	23
Rischi di mercato.....	23
Rischio operativo.....	24
Processo di controllo prudenziale.....	24
Informativa al pubblico .....	25

**PARTE QUARTA**

**LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI**

1. Premessa .....	26
2. Ruolo degli organi aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi..	27
3. La gestione e il controllo dei rischi nel gruppo bancario.....	29

**PARTE QUINTA**

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	31
1. Definizioni .....	31
2. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	31
<i>Sezione II:</i> PROCEDURE AUTORIZZATIVE .....	32
1. Premessa .....	32
2. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche non controllati da un'impresa madre europea.....	32
3. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche controllati da un'impresa madre europea.....	34

**TITOLO I - Capitolo 2: PATRIMONIO DI VIGILANZA**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni .....	3
4. Destinatari della disciplina.....	5
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	5
<i>Sezione II:</i> PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE.....	7
1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale .....	7
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza.....	11

3. Capitale .....	11
4. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale.....	13
5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate.....	15
6. Riacquisto o rimborso da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) .....	18
7. Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza .....	18
8. Filtri prudenziali .....	20
9. Altri elementi negativi .....	26
10. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni .....	26
11. Deduzioni.....	27
12. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.....	30
<i>Sezione III: PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO .....</i>	<i>33</i>
1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato.....	33

**TITOLO II**  
**(requisiti patrimoniali)**

TITOLO II - Capitolo 1: **RISCHIO DI CREDITO**

**PARTE PRIMA**

**METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</i>	<i>1</i>
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni .....	4
4. Destinatari della disciplina.....	6
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	6
<i>Sezione II: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE .....</i>	<i>7</i>
1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.....	7
2. Applicazione dei rating.....	8
<i>Sezione III: PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI .....</i>	<i>11</i>
1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.....	11
2. Esposizioni verso intermediari vigilati .....	12

3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico .....	15
4. Esposizioni verso enti territoriali .....	16
5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali.....	16
6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo .....	16
7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti.....	18
8. Esposizioni al dettaglio ( <i>retail</i> ).....	18
9. Esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine .....	19
10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) .....	19
11. Posizioni verso cartolarizzazioni .....	22
<i>Sezione IV:</i> ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI .....	23
1. Regole generali .....	23
2. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali.....	24
3. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali..	25
4. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali.....	26
5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	26
<i>Sezione V:</i> ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE ( <i>COVERED BONDS</i> ) .....	28
<i>Sezione VI:</i> ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI .....	29
1. Esposizioni scadute ( <i>past due loans</i> ).....	29
2. Esposizioni ad alto rischio .....	30
3. Altre esposizioni .....	30
<i>Sezione VII:</i> OPERAZIONI FUORI BILANCIO .....	31
1. Garanzie e impegni .....	31
2. Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine .....	31
<i>Sezione VIII:</i> AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO.....	32
1. Premessa .....	32
2. Requisiti delle ECAI.....	32
3. Procedura di riconoscimento .....	35
4. <i>Mapping</i> (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio) .....	36
5. Verifica periodica .....	37

<i>Sezione IX</i> : REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO.....	38
ALLEGATO A Informazioni che le agenzie di rating devono fornire con l'istanza di riconoscimento.....	39
ALLEGATO B Classificazione delle garanzie e degli impegni.....	44

**PARTE SECONDA****METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI (IRB)**

<i>Sezione I</i> : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	47
1. Premessa .....	47
2. Fonti normative.....	49
3. Definizioni .....	51
4. Destinatari della disciplina.....	54
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	54
<i>Sezione II</i> : CLASSI DI ATTIVITA' .....	56
1. Premessa .....	56
2. Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali .....	56
3. Esposizioni creditizie verso intermediari vigilati .....	57
4. Esposizioni creditizie verso imprese.....	57
5. Esposizioni creditizie al dettaglio .....	59
6. Esposizioni in strumenti di capitale .....	60
7. Posizioni verso cartolarizzazioni .....	61
8. Altre attività .....	61
9. Crediti commerciali acquistati .....	61
<i>Sezione III</i> : REQUISITI ORGANIZZATIVI .....	65
1. Governo societario.....	65
2. Organizzazione e sistema dei controlli .....	65
3. Caratteristiche dei sistemi di rating .....	68
4. L'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale .....	72
5. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario .....	73
6. Sistemi informativi .....	74
<i>Sezione IV</i> : REQUISITI MINIMI QUANTITATIVI.....	75
1. Struttura dei sistemi di rating.....	75
2. Quantificazione dei parametri di rischio.....	76
3. Uso delle prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale .....	84
4. Convalida interna dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio.....	85
5. Uso dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale.....	86
6. Utilizzo di modelli di fornitori esterni .....	88

<i>Sezione V:</i>	REGOLE DI PONDERAZIONE .....	90
	1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese .....	90
	2. Finanziamenti specializzati.....	97
	3. Esposizioni al dettaglio.....	98
	4. Esposizioni in strumenti di capitale.....	99
	5. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) .....	102
	6. Altre attività.....	105
	7. Crediti commerciali acquistati.....	105
	8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive.....	108
<i>Sezione VI:</i>	ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE .....	110
	1. Premessa .....	110
	2. Estensione progressiva dei metodi IRB.....	110
	3. Attuazione del piano di estensione .....	112
	4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato .....	112
	ALLEGATO A Sistemi informativi .....	116
	ALLEGATO B Le funzioni di ponderazione .....	119
	ALLEGATO C Criteri regolamentari per la classificazione dei finanziamenti specializzati.....	124
	ALLEGATO D Documentazione obbligatoria per i metodi IRB.....	141
	ALLEGATO E Scheda modello.....	143

TITOLO II - Capitolo 2: **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

**PARTE PRIMA**

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
	1. Premessa .....	1
	2. Fonti normative.....	4
	3. Definizioni .....	5
	4. Destinatari della disciplina.....	8
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	8

<i>Sezione II:</i> REQUISITI GENERALI.....	10
1. Premessa .....	10
2. Certezza giuridica .....	10
3. Tempestività di realizzo.....	11
4. Requisiti organizzativi .....	11
5. Informativa al pubblico.....	12
 <i>Sezione III:</i> METODO STANDARDIZZATO.....	13
SOTTOSEZIONE 1: <i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</i> .....	13
1. Garanzie reali finanziarie.....	13
2. Accordi-quadro di compensazione .....	15
3. Compensazione delle poste in bilancio.....	16
4. Altre forme di protezione di tipo reale.....	17
SOTTOSEZIONE 2: <i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE</i> .....	20
5. Garanzie personali e contro-garanzie .....	20
6. Derivati creditizi .....	24
7. Garanzie mutualistiche di tipo personale.....	26
8. I disallineamenti di scadenza .....	27
 <i>Sezione IV:</i> METODO IRB DI BASE.....	29
1. Premessa .....	29
SOTTOSEZIONE 1: <i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE</i> .....	29
2. Garanzie immobiliari .....	29
3. Garanzie reali su altri beni materiali.....	30
4. Cessione di crediti.....	32
5. Operazioni di leasing .....	33
6. Metodi di calcolo .....	34
SOTTOSEZIONE 2: <i>LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE</i> .....	35
7. Garanzie personali e derivati creditizi .....	35
8. <i>Double default</i> .....	36
 <i>Sezione V:</i> METODO DEI RATING INTERNI AVANZATO .....	40
1. Premessa .....	40
2. Protezione del credito di tipo reale .....	40
3. Protezione del credito di tipo personale.....	40
 <i>Sezione VI:</i> MODALITA' DI IMPUTAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PROTEZIONE DEL CREDITO .....	42
 ALLEGATO A Garanzie reali finanziarie. Strumenti ammessi.....	43

ALLEGATO B	Garanzie reali finanziarie nel metodo standardizzato. Metodi di calcolo.....	45
ALLEGATO C	Accordi-quadro di compensazione. Metodi di calcolo.....	54
ALLEGATO D	Garanzie personali. Trattamento dei disallineamenti di valuta.....	58
ALLEGATO E	Disallineamenti di scadenza. Valutazione della protezione del credito	59
ALLEGATO F	Garanzie reali finanziarie nel metodo IRB. Metodo di calcolo.....	61
ALLEGATO G	Garanzie ammesse nel metodo IRB, diverse dalle garanzie reali finanziarie. Calcolo della LGD.....	62
ALLEGATO H	<i>Double default</i> . Metodo di calcolo.....	64

**PARTE SECONDA****OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	65
	1. Premessa.....	65
	2. Fonti normative.....	67
	3. Definizioni.....	68
	4. Destinatari della disciplina.....	71
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	72
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI.....	73
	1. Premessa.....	73
	2. Cartolarizzazioni tradizionali.....	73
	3. Cartolarizzazioni sintetiche.....	75
	4. Significatività del trasferimento del rischio di credito.....	76
	5. Supporto implicito.....	78
<i>Sezione III:</i>	CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	79
	1. Premessa.....	79
	2. Banche che applicano il metodo standardizzato.....	81
	3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni.....	85
	4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato.....	86
<i>Sezione IV:</i>	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	91
	1. Forme di protezione del credito ammesse.....	91

2. Modalità di calcolo .....	91
<i>Sezione V:</i> RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE.....	93
1. Rettifiche di valore.....	93
2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza.....	93
<i>Sezione VI:</i> MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE .....	95
1. Mantenimento di un interesse economico netto .....	95
2. Esenzioni.....	99
3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011 .....	99
<i>Sezione VII:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI .....	100
1. Obblighi di adeguata verifica ( <i>due diligence</i> ) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione.....	100
2. Obblighi del cedente e del promotore.....	104
3. Fattore di ponderazione aggiuntivo .....	105
4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011 .....	107
<i>Sezione VIII:</i> CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011 .....	108
ALLEGATO A Metodi di calcolo del requisito patrimoniale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le banche che applicano il metodo IRB.....	109

## TITOLO II - Capitolo 3: **RISCHIO DI CONTROPARTE**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni .....	4
4. Destinatari della disciplina.....	7
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	7
<i>Sezione II:</i> REQUISITI INDIVIDUALI .....	8
1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale.....	8
2. Categorie di transazioni .....	8
3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni .....	9
4. Regole specifiche per le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza .....	10
5. Metodo del valore corrente.....	11
6. Metodo standardizzato.....	11



7. Metodo basato sui modelli interni di tipo EPE.....	12
8. Utilizzo di modelli alternativi all'EPE.....	18
9. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM).....	19
10. Requisiti per il riconoscimento della compensazione contrattuale.....	19
<i>Sezione III: REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO.....</i>	22
ALLEGATO A Metodo del valore corrente.....	23
ALLEGATO B Metodo standardizzato.....	27
ALLEGATO C Metodo dei modelli interni di tipo EPE.....	34

## TITOLO II - Capitolo 4: **RISCHI DI MERCATO**

<b>PARTE PRIMA</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
--------------------	------------------------------

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</i>	1
1. Premessa.....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni.....	4
4. Destinatari della disciplina.....	8
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	9
<i>Sezione II: REQUISITI PATRIMONIALI.....</i>	11
1. Requisito patrimoniale individuale.....	11
2. Requisito patrimoniale consolidato.....	11

<b>PARTE SECONDA</b>	<b>METODOLOGIA STANDARDIZZATA</b>
----------------------	-----------------------------------

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</i>	12
1. Premessa.....	12
<i>Sezione II: RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....</i>	14
1. Introduzione.....	14
2. Rischio di posizione dei titoli di debito.....	15
3. Rischio di posizione su titoli di capitale.....	25
4. Rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. ....	26
5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento.....	29

<i>Sezione III:</i> RISCHIO DI REGOLAMENTO .....	30
1. Premessa .....	30
2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP .....	30
3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP .....	31
<i>Sezione IV:</i> RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA .....	33
1. Premessa .....	33
2. Calcolo del requisito patrimoniale.....	34
<i>Sezione V:</i> RISCHIO DI CAMBIO.....	36
<i>Sezione VI:</i> RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI .....	38
1. Premessa .....	38
2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato .....	38
3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza.....	38
4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato .....	39
<i>Sezione VII:</i> TRATTAMENTO DELLE OPZIONI .....	41
1. Premessa .....	41
2. Approccio semplificato.....	41
3. Metodo delta-plus .....	42
4. Approccio di scenario .....	45
<i>Sezione VIII:</i> DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE.....	47

**PARTE TERZA****METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	46
<i>Sezione II:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI .....	47
1. Governo societario.....	47
2. Organizzazione e sistema dei controlli .....	47
<i>Sezione III:</i> REQUISITI QUANTITATIVI.....	51
1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio .....	51
2. Criteri per il calcolo del VaR.....	52
<i>Sezione IV:</i> DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI.....	54
1. Premessa .....	54
2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno .....	54

3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata...	56
4. Risultati dei test retrospettivi .....	57
<i>Sezione V:</i> PROVE DI STRESS.....	59
1. Programma di prove di stress.....	59
2. Tipologia di scenari .....	59
<i>Sezione VI:</i> AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.....	61
ALLEGATO A Requisiti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza .....	62
ALLEGATO B Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito .....	67
ALLEGATO C Titoli di capitale che presentano un "elevato grado di liquidità" .....	74
ALLEGATO D Questionario sui modelli interni .....	75
ALLEGATO E Requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito .....	82
ALLEGATO F Metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di O.I.C.R. ....	85

## TITOLO II - Capitolo 5: **RISCHIO OPERATIVO**

<b>PARTE PRIMA</b>
--------------------

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	3
3. Definizioni .....	5
4. Destinatari della disciplina.....	8
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	8
<i>Sezione II:</i> GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI.....	9

<b>PARTE SECONDA</b>	<b>METODI BASE E STANDARDIZZATO</b>
----------------------	-------------------------------------

<i>Sezione I:</i>	METODO BASE.....	10
	1. Metodo di calcolo del requisito patrimoniale .....	10
<i>Sezione II:</i>	METODO STANDARDIZZATO.....	12
	1. Soglie di accesso.....	12
	2. Requisiti per l'utilizzo del metodo Standardizzato.....	12
	3. Determinazione del requisito patrimoniale.....	15
	4. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	17

<b>PARTE TERZA</b>	<b>METODI AVANZATI (AMA)</b>
--------------------	------------------------------

<i>Sezione I:</i>	SOGLIE DI ACCESSO.....	18
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI ORGANIZZATIVI .....	19
	1. Controlli interni.....	19
	2. Sistema di gestione dei rischi operativi .....	20
<i>Sezione III:</i>	REQUISITI QUANTITATIVI.....	23
	1. Sistema di misurazione dei rischi operativi - requisiti generali.....	23
	2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti .....	23
	3. Caratteristiche del modello di calcolo .....	27
<i>Sezione IV:</i>	DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE.....	30
	1. Determinazione del requisito patrimoniale.....	30
	2. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	34
<i>Sezione V:</i>	AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA .....	35

<b>PARTE QUARTA</b>	<b>USO COMBINATO E MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE</b>
---------------------	--

<i>Sezione I:</i>	USO COMBINATO DI PIU' METODI.....	36
	1. Metodo Base .....	36
	2. Metodo Standardizzato .....	36
	3. Metodi Avanzati .....	37
<i>Sezione II:</i>	MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE .....	39
	1. Modalità di calcolo in uso combinato.....	39
	2. Requisito su base individuale per le banche incluse in gruppi bancari	39

ALLEGATO A Metodo Standardizzato – schema di raccordo tra linee di <i>business</i> e attività aziendali .....	41
ALLEGATO B Metodo Standardizzato – esempio di calcolo del requisito patrimoniale .....	42
ALLEGATO C Tipologie di eventi di perdita.....	43
ALLEGATO D Documentazione obbligatoria per i metodi Avanzati .....	44
ALLEGATO E Uso combinato di metodi.....	47
ALLEGATO F Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale del metodo Standardizzato.....	48
ALLEGATO G Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale dei metodi AMA .....	49

**TITOLO II - Capitolo 6: DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i> REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO .....	4
1. Rischi di credito e di controparte.....	4
2. Rischi di mercato .....	5
3. Rischio operativo .....	5
4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti.....	6
5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale.....	6
6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA .....	6
<i>Sezione III:</i> METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA .....	8
1. Perimetro e metodi di consolidamento .....	8
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia .....	8

**TITOLO III**  
**(processo di controllo prudenziale)**

**TITOLO III - Capitolo 1: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
	1. Premessa .....	1
	2. Fonti normative.....	3
	3. Destinatari della disciplina.....	4
	4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	5
<i>Sezione II:</i>	LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) .....	6
	1. Disposizioni di carattere generale.....	6
	2. La proporzionalità nell'ICAAP .....	6
	3. Le fasi dell'ICAAP .....	7
	4. Periodicità dell'ICAAP.....	12
	5. Governo societario dell'ICAAP.....	13
	6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia .....	14
<i>Sezione III:</i>	PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP).....	16
	1. Disposizioni di carattere generale.....	16
	2. La proporzionalità nello SREP .....	17
	3. Il sistema di analisi aziendale .....	17
	4. Il confronto con le banche .....	18
	5. Gli interventi correttivi .....	19
	6. Cooperazione di vigilanza .....	20
	ALLEGATO A I rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP .....	21
	ALLEGATO B Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi.....	22
	ALLEGATO C Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario .....	26
	ALLEGATO D Schema di riferimento per il resoconto ICAAP .....	29

**TITOLO IV**  
**(informativa al pubblico)**

**TITOLO IV - Capitolo 1: INFORMATIVA AL PUBBLICO**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	1
3. Definizioni .....	3
4. Destinatari della disciplina.....	4
 <i>Sezione II:</i> REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO .....	5
1. Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi.....	5
2. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni.....	5
3. Requisiti informativi di idoneità.....	5
4. Deroghe agli obblighi di informativa.....	6
5. Modalità e frequenza della pubblicazione .....	6
6. Organizzazione e controlli.....	6
 ALLEGATO A Informazioni da pubblicare.....	8

**TITOLO V**  
**(altre disposizioni)**

**TITOLO V - Capitolo 1: CONCENTRAZIONE DEI RISCHI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2

3. Definizioni .....	3
4. Destinatari della disciplina.....	4
<i>Sezione II:</i> LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....	5
1. Limiti prudenziali .....	5
2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento.....	5
3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.....	8
4. Attività non soggette ai limiti .....	8
5. Succursali italiane di banche extracomunitarie .....	10
6. Provvedimenti della Banca d'Italia .....	10
<i>Sezione III:</i> CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO .....	11
1. Sistema delle ponderazioni .....	11
<i>Sezione IV:</i> APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA ...	13
<i>Sezione V:</i> REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI.....	14
1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi .....	14
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia .....	15
ALLEGATO A Fattori di ponderazione: classi di esposizioni .....	16

## TITOLO V - Capitolo 2: **GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	3
<i>Sezione II:</i> IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI .....	4
1. Premessa .....	4
2. Compiti degli organi aziendali.....	4
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità .....	6
<i>Sezione III:</i> PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ.....	7
1. Premessa .....	7
2. Identificazione e misurazione del rischio .....	7
3. Prove di stress .....	8
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità .....	9
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera .....	12
6. <i>Contingency Funding Plan</i> .....	13



7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari .....	14
<i>Sezione IV</i> : SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI .....	15
<i>Sezione V</i> : SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	17
1. Premessa .....	17
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni .....	17
3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità .....	17
4. Revisione interna .....	19
<i>Sezione VI</i> : INFORMATIVA PUBBLICA .....	20
<i>Sezione VII</i> : SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE .....	21
<i>Sezione VIII</i> : INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA .....	22

#### TITOLO V - Capitolo 3: **OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE**

<i>Sezione I</i> : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni .....	4
4. Destinatari della disciplina.....	5
<i>Sezione II</i> : DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE .....	6
1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti .....	6
2. Limiti alla cessione .....	6
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti .....	7
4. Trattamento prudenziale .....	8
5. Responsabilità e controlli .....	9

#### TITOLO V - Capitolo 4: **PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI**

<i>Sezione I</i> : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
1. Premessa .....	1
2. Fonti normative.....	2

	3. Definizioni .....	3
	4. Destinatari della disciplina.....	6
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	7
Sezione II	LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI .....	8
	1. Limite generale .....	8
	2. Modalità di calcolo .....	8
Sezione III	LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE.....	9
	1. Limiti prudenziali .....	9
	2. Casi di superamento.....	9
Sezione IV:	PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI .....	10
	1. Attività di collocamento e garanzia .....	10
	2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria .....	10
	3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti.....	11
Sezione V:	PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI.....	10
	1. Autorizzazioni.....	12
	2. Criteri di autorizzazione.....	12
	3. Procedimento e comunicazioni.....	13
Sezione VI:	INVESTIMENTI INDIRETTI IN <i>EQUITY</i> .....	14
	1. Premessa .....	14
	2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti .....	14
	3. Politiche aziendali.....	15
	4. Trattamento prudenziale .....	16
Sezione VII:	REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO...	18
Sezione VIII:	BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA.....	21
ALLEGATI	.....	22

**TITOLO V - Capitolo 5: ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
	1. Premessa .....	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Definizioni .....	3
	4. Destinatari della disciplina.....	7
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	8
<i>Sezione II:</i>	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO .....	9
	1. Limiti prudenziali .....	9
	2. Modalità di calcolo .....	10
	3. Casi di superamento.....	11
	4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva.....	11
<i>Sezione III:</i>	PROCEDURE DELIBERATIVE .....	13
	1. Premessa e criteri generali .....	13
	2. Iter di definizione delle procedure .....	14
	3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati..	16
<i>Sezione IV:</i>	CONTROLLI .....	21
	1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali.....	21
<i>Sezione V:</i>	COMUNICAZIONI E INTERVENTI .....	25
	1. Segnalazioni di vigilanza .....	25
	2. Censimento dei soggetti collegati.....	25
	3. Provvedimenti della Banca d'Italia.....	25
	ALLEGATO A Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati .....	27
	ALLEGATO B Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza" .....	28

**TITOLO V - Capitolo 6: BANCA DEPOSITARIA DI OICR E FONDI PENSIONE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	1
	1. Premessa .....	1
	2. Destinatari della disciplina.....	2
	3. Fonti normative.....	2
	4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi .....	3

---

<i>Sezione II:</i> AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI OICR .....	4
1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria .....	4
2. Autorizzazione.....	5
<i>Sezione III:</i> FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI FONDI PENSIONE .....	8
<i>Sezione IV:</i> AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L'INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DEGLI OICR.....	9
<i>Sezione V:</i> PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA' DELLA BANCA DEPOSITARIA.....	12

---



**TITOLO I**  
**(disposizioni comuni)**



## TITOLO I

### Capitolo 1

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**





## TITOLO I - Capitolo 1

## DISPOSIZIONI COMUNI

**PARTE PRIMA****1. Quadro d'insieme e principi della nuova disciplina**

**1.1** Il presente fascicolo contiene la nuova disciplina prudenziale per le banche e i gruppi bancari, organicamente rivista a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale (1) per tener conto dell'evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari, dei nuovi indirizzi e criteri che informano l'attività di supervisione e delle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e di operazioni con parti correlate.

La nuova struttura della regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”. Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Tale impianto normativo, basato su un rinnovato sistema di regole e incentivi, consente di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi della regolamentazione prudenziale, sanciti dall'art. 5 TUB. Esso, assicura, infatti, una misurazione accurata di un più ampio novero di rischi e una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimola le banche a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi, anche in ragione dei possibili risparmi patrimoniali; favorisce la parità concorrenziale, attraverso una maggiore estensione delle attività e delle tecniche oggetto di armonizzazione; valorizza il

---

(1) Si richiamano, in particolare, il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale*”, giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2), e le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), e successive modificazioni, relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

ruolo disciplinante del mercato con l'introduzione di specifici obblighi di informativa al pubblico.

I più elevati *standards* della regolamentazione determinano potenziali benefici anche ai soggetti su cui essa indirettamente incide (imprese, risparmiatori, investitori, clienti), in relazione ai maggiori stimoli all'efficienza e alla concorrenza nel settore bancario.

La disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, che recepisce le migliori prassi sviluppate dagli intermediari nelle metodologie di gestione dei rischi. In attuazione del principio di proporzionalità, che informa ampie parti della nuova disciplina, la regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari - in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche - dettando, per taluni ambiti, regole differenziate e sollecitando, in via più generale, un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. Ove possibile, essa tende, inoltre, a evitare un'eccessiva prescrittività, indicando solo principi di carattere generale, integrati da linee guida applicative e indicazioni su prassi accettabili, diffuse e utilizzate presso gli intermediari. La regolamentazione si ispira, infine, a un criterio di gradualità: ciascun intermediario, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di rischio, può articolare nel tempo l'accesso a metodologie e processi progressivamente più avanzati. Nel complesso, l'adesione ai suindicati principi e criteri assicura flessibilità di applicazione e contenimento degli oneri della regolamentazione.

La Parte Terza del presente Capitolo, in cui vengono compendiate le opzioni regolamentari di più semplice ed agevole applicazione, si iscrive coerentemente nell'ambito delle finalità sopra richiamate. Essa identifica, infatti, in modo trasversale le disposizioni "di base" relative ai "tre pilastri", con l'obiettivo di fornire un quadro normativo organico a cui possono far riferimento le banche - verosimilmente quelle di minore dimensione e complessità - intenzionate ad adottare le metodologie meno complesse e sofisticate per adempiere agli obblighi posti dalla regolamentazione. Tale Parte ha finalità esclusivamente ricognitive e non introduce alcun vincolo alle facoltà di scelta degli intermediari.

La disciplina rafforza il legame tra requisiti di carattere patrimoniale e profili organizzativi, valorizzandone le sinergie tanto nella gestione delle banche quanto nelle valutazioni e negli interventi di carattere prudenziale. Un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi è assegnato agli organi di governo societario. A questi si richiede, tra l'altro, di individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, verificarne nel continuo l'efficacia e l'efficienza, definire i compiti e le responsabilità delle varie funzioni e strutture aziendali, assicurare, più in generale, l'adeguato presidio di tutti i rischi a cui l'intermediario può essere esposto. Il ruolo degli organi di governo societario è trattato unitariamente nel presente Capitolo (Parte Quarta) per assicurare coerenza e organicità alla materia e accrescere il grado di coinvolgimento e consapevolezza degli esponenti bancari nella gestione e nel controllo dei rischi. Nei capitoli dedicati a ciascuna tipologia di rischio sono, invece, trattati i presidi organizzativi e di controllo di cui le banche devono dotarsi; al riguardo, infatti, assumono maggiore rilievo le specificità connesse con le singole tipologie di rischio prese in considerazione. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una

gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1). Requisiti più stringenti sono previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali (2). In tali sistemi, la richiamata integrazione tra profili patrimoniali e profili gestionali risulta ancor più pronunciata: costituisce condizione per il loro riconoscimento a fini prudenziali, l'effettivo utilizzo degli stessi nella gestionale aziendale (*use test*).

**1.2 L'ambito di applicazione** della regolamentazione (Parte Seconda del presente Capitolo), fermo il rispetto delle disposizioni per le banche non appartenenti a gruppi, è prevalentemente di tipo consolidato: sono ridotti, infatti, gli istituti prudenziali riferiti alle singole componenti del gruppo (3), in modo tale da garantire la neutralità delle norme prudenziali rispetto alle scelte organizzative degli intermediari, e sono previste riduzioni sui requisiti patrimoniali delle componenti individuali. Per tener conto dell'integrazione dei sistemi bancari operanti in più Paesi, in particolare in Europa, la disciplina comunitaria detta norme riguardanti i rapporti di cooperazione e collaborazione tra Autorità di Vigilanza (4) al fine di accrescere l'efficacia dei controlli e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati. Coerentemente con tali disposizioni e con gli indirizzi espressi in ambito internazionale, la Banca d'Italia sottoscrive accordi e collabora con le altre Autorità di vigilanza competenti nell'Unione Europea sui gruppi *cross-border* (5). Le forme di coordinamento comprendono anche la costituzione di "collegi di supervisor" per la definizione in concreto dei compiti e dei ruoli spettanti a ciascuna Autorità.

Per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni relativi a tutte le metodologie avanzate è prevista, nell'ambito della procedura disciplinata unitariamente nella Parte Quinta del presente Capitolo, una decisione congiunta da parte delle Autorità di vigilanza interessate; in caso di mancato accordo, la decisione assunta dall'Autorità di vigilanza competente a livello consolidato è vincolante per tutto il gruppo. Per il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro) le competenze restano, invece, incardinate presso le Autorità di vigilanza dei singoli Paesi le quali operano, comunque, nell'ambito delle richiamate disposizioni generali sulla cooperazione e la collaborazione tra Autorità.

Il patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività bancaria e il principale parametro di riferimento gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono; introduce più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di capitale; in linea con l'evoluzione della

---

(1) Cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati nel presente fascicolo.

(2) Si richiede, tra l'altro, la presenza di una funzione di sviluppo del sistema, un processo di convalida interna volto a valutare l'efficienza e l'efficacia dello stesso, verifiche periodiche condotte dall'*internal audit* per accertarne la rispondenza ai requisiti normativi.

(3) In forza delle modifiche apportate alla nozione di gruppo bancario contenuta nel TUB (articoli 59 e seguenti), elemento discriminante per l'applicazione della vigilanza consolidata bancaria è la presenza di almeno una banca in un gruppo al cui vertice sia una società finanziaria. Alle disposizioni di attuazione (delibere del CICR e disposizioni della Banca d'Italia) è poi rimesso il compito di definire taluni profili rilevanti ai fini della configurazione del gruppo e dell'individuazione dei soggetti che ne fanno parte, anche per evitare la coincidenza delle qualifiche di capogruppo bancaria e di impresa al vertice di un conglomerato finanziario.

(4) Cfr., in particolare, gli articoli 131 e 132 della Direttiva 2006/48/CE.

(5) Cfr., in particolare, gli articoli 7, comma 10, e 69 TUB.

normativa comunitaria, anche in materia di conglomerati finanziari, prevede la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni detenute dalle banche in imprese di assicurazione. Specifiche disposizioni (cosiddetti “filtri prudenziali”) hanno l’obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità connessa all’adozione dei nuovi principi contabili internazionali IFRS/IAS. Alcune rettifiche interessano le sole banche che adottano i sistemi IRB per il calcolo del requisito sul rischio di credito.

Per il rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1), sono previsti due metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, evoluzione del sistema derivante dall’Accordo sul Capitale del 1988, e il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. La sensibilità del metodo Standardizzato rispetto al rischio di credito è accresciuta attraverso una maggiore segmentazione dei portafogli di esposizioni e l’utilizzo dei rating espressi da agenzie di credito alle esportazioni (*Export Credit Agency*, ECA) o da agenzie specializzate (*External Credit Assessment Institution*, ECAI) a tal fine riconosciute dalle Autorità di vigilanza. Il più favorevole trattamento prudenziale riservato alle esposizioni rientranti nel portafoglio *retail*, cogliendo l’effettivo grado di rischio di tale portafoglio, è di particolare rilievo per i sistemi produttivi in cui è diffusa la presenza di imprese di piccole e medie dimensioni. La disciplina detta una definizione di esposizione scaduta che dovrebbe indurre anche a miglioramenti nelle prassi gestionali degli intermediari.

La principale novità per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è comunque rappresentata dall’introduzione dei metodi IRB, in cui le ponderazioni di rischio sono funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori (o, in taluni casi, sulle operazioni); nell’approccio avanzato la banca calcola un maggior numero di parametri di rischio. La disciplina fornisce le nozioni e i criteri essenziali a cui gli intermediari devono attenersi nell’elaborazione dei sistemi di rating (componenti di rischio, *default*, classi di attività, regole di ponderazione) e detta i requisiti organizzativi e quantitativi che gli intermediari devono rispettare per il riconoscimento dei metodi a fini prudenziali. Per i primi rilevano le regole sull’organizzazione e sui controlli, la convalida interna del sistema di rating, le caratteristiche dei sistemi di rating (es. replicabilità, integrità, univocità), il loro utilizzo nella gestione aziendale (*use test*), i sistemi informativi e il flusso di dati. I principali requisiti quantitativi attengono alla struttura dei sistemi di rating, alla determinazione dei parametri di rischio, alle prove di *stress*, all’utilizzo di modelli di fornitori esterni. L’applicazione dei metodi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.

Un’articolata e organica disciplina è dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2). Con riferimento alle prime, da un lato, risulta ampliata la possibilità di utilizzo a fini prudenziali degli strumenti di CRM (ad esempio, compensazione delle poste in bilancio), dall’altro, vengono più puntualmente indicati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio. Le disposizioni sulle tecniche di CRM si applicano a tutte le banche; quelle che adottano il metodo IRB avanzato beneficiano di una più ampia tipologia di garanzie ammesse e di una maggiore flessibilità nel calcolo della riduzione del rischio. I requisiti per l’utilizzo

sono distinti in generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie, e specifici, dettati per le singole forme di CRM.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per le banche cedenti (*originators*), soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per le banche acquirenti. Al riguardo, sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, in funzione dell'approccio che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per il calcolo del rischio di credito.

Anche per il rischio di controparte e per quelli di mercato (Titolo II, Capitoli 3 e 4) sono previsti specifici requisiti patrimoniali e una pluralità di metodi per la loro determinazione. Il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Gli intermediari possono scegliere tra il metodo del valore corrente, quello standardizzato e, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, quello dei modelli interni di tipo EPE (*Expected Positive Exposure*) per il quale sono previsti specifici requisiti organizzativi. E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento di vari tipi di compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito patrimoniale è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio della banca (rischio di cambio e di posizione su merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito. I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. I più significativi cambiamenti nella regolamentazione del rischio di mercato attengono all'individuazione di puntuali requisiti organizzativi per gestire il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, all'affinamento delle metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali – in particolare con riferimento ai rischi di natura creditizia del portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi specifici) – e al trattamento del rischio di regolamento, nell'ambito del quale si incentiva l'adozione di modalità di regolamento contestuale delle operazioni.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo (Titolo II, Capitolo 5) con l'obiettivo di fronteggiare

l'accresciuta esposizione delle banche a tale tipologia di rischio, evitare forme di disparità competitiva tra intermediari specializzati in diversi ambiti di operatività, accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti tre metodi per la determinazione del requisito. Nel metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA) esso è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione. Nel metodo Standardizzato, sono previsti coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle otto linee di business in cui è suddivisa l'attività aziendale. Nei metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach*, AMA), l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dalla banca. Soglie di accesso e specifici requisiti di idoneità sono previsti per l'utilizzo dei metodi Standardizzato e Avanzati. Per i sistemi AMA i requisiti riguardano, oltre che il sistema di gestione, anche quello di misurazione. A fronte della maggiore complessità, i metodi Avanzati ammettono la riduzione del requisito derivante dagli accantonamenti effettuati, dalla stima della correlazione, dal ricorso a tecniche di trasferimento del rischio (polizze assicurative). Tali metodi garantiscono anche i maggiori benefici gestionali in termini di prevenzione e attenuazione del rischio operativo. Il riconoscimento dei metodi AMA ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, è consentito anche l'uso combinato di più metodi.

Il requisito patrimoniale complessivo (Titolo II, Capitolo 6) si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti (cd. "building block"). A condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato, le banche appartenenti a gruppi bancari possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale (1).

La disciplina del "Secondo Pilastro" (Titolo III) richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("Primo Pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. In applicazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi che identificano, in linea generale, intermediari di diversa dimensione e complessità operativa. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario della banca.

All'Autorità di vigilanza spetta, invece, il compito di riesaminare l'ICAAP, verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo sulla banca e attivare, ove necessario, le opportune misure correttive (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP). Tale processo si svolge attraverso il confronto con gli

---

(1) Per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB e AMA, la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinate percentuali (cd. "floor") del requisito patrimoniale calcolato con le regole di cui alla Circolare 229 (Basilea 1).

intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di Vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e banche consente alla prima di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("Terzo Pilastro"), volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche da parte degli operatori di mercato (Titolo IV). Il recepimento della disciplina comunitaria è stato realizzato attraverso la predisposizione di appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri connessi con l'individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva. In base al principio di proporzionalità, le banche commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. Alcuni obblighi informativi costituiscono requisiti di idoneità per l'adozione dei metodi avanzati e per il riconoscimento delle tecniche di CRM a fini prudenziali. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Sono previsti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti di ciascuna controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo. Le innovazioni attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e alle modalità di utilizzo delle tecniche di CRM ammesse.

L'approntamento di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Titolo V, Capitolo 2) – ossia del rischio che una banca non sia in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze – assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, considerato che gli squilibri di una singola istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. È necessario che tale sistema sia integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi e includa controlli incisivi e coerenti con l'evoluzione del contesto di riferimento; per gli intermediari di notevoli dimensioni, in particolare se articolati su base internazionale, viene dato rilievo a eventuali limitazioni di carattere operativo o legale al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

Le disposizioni di vigilanza in materia di obbligazioni bancarie garantite (Titolo V, Capitolo 3) individuano i requisiti di patrimonializzazione che le banche



emittenti devono avere in relazione alle peculiarità del mercato dei *covered bonds* e al fine di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità. Per fronte alle citate esigenze di tutela, sono previsti dei limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento degli obbligazionisti garantiti. Tali limiti si applicano a livello consolidato e sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario. In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono inoltre dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte. Si prevedono specifici oneri in capo ai competenti organi sociali che devono valutare attentamente i rischi connessi ai programmi di emissione, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni. I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4) è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie nonché a promuovere la corretta gestione dei rischi e dei conflitti di interesse inerenti all'assunzione di partecipazioni. La disciplina stabilisce un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza a livello consolidato; prevede limiti specifici, pure rapportati al patrimonio di vigilanza consolidato, per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie; condiziona all'autorizzazione della Banca d'Italia le acquisizioni di partecipazioni in soggetti di natura finanziaria, se rilevanti per la stabilità dell'acquirente e per l'esercizio della vigilanza consolidata. La disciplina prudenziale è completata da principi in materia di organizzazione e controlli interni, ivi inclusa l'adozione, ove appropriato secondo il principio di proporzionalità, di soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito.

La disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti. La disciplina individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi (che nell'insieme formano il novero dei soggetti collegati); stabilisce limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti di tali soggetti collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione; disciplina apposite procedure deliberative che si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio. Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni precisano le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali nonché gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

**1.3** La disciplina è stata predisposta tenendo conto delle migliori prassi e degli *standards* affermati a livello internazionale, con particolare riguardo agli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria e dal Comitato

delle autorità europee di vigilanza bancaria (*Committee of European Banking Supervisors* - CEBS, ora Autorità bancaria europea *European Banking Authority* - EBA) nonché degli esiti di un'ampia procedura di consultazione pubblica che ha preceduto l'emanazione delle nuove disposizioni. Tale consultazione ha consentito di acquisire le osservazioni e le proposte degli operatori e degli altri soggetti interessati, accertare la coerenza e l'efficacia della disciplina, individuare soluzioni regolamentari di minore onerosità per gli intermediari.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - articolo 1, comma 2, lett. *h-quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
  - art. 53, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma *2-bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;

- art. 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- art. 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- art. 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- art. 59, il quale, ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata, definisce le nozioni di "controllo", "società finanziarie" e "società strumentali" ed equipara gli IMEL alle banche;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nella vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di dati e situazioni, nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei

mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

e inoltre:

- dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4);
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter* e 4-*quater*, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;

- le linee guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (*Committee of European Banking Supervisors* - CEBS, ora Autorità bancaria europea *European Banking Authority* - EBA) (1).

---

(1) Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione della Commissione europea 2004/5/CE del 5 novembre 2003 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 3 del 7 gennaio 2004, pag. 28-29), ora Autorità bancaria europea, istituita con Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 331 del 15 dicembre 2010, pag. 12-47).

**PARTE SECONDA****AMBITO DI APPLICAZIONE***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La disciplina prudenziale italiana prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposte le banche a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi di diversa complessità ed articolazione.

Il sistema regolamentare è orientato verso l'applicazione consolidata dei requisiti prudenziali a livello di gruppo, riducendo la numerosità delle regole che devono contemporaneamente essere rispettate a livello individuale dai soggetti inclusi nel consolidamento; sono altresì previste opzioni che permettono attenuazioni dei requisiti in relazione all'appartenenza al gruppo.

I gruppi bancari sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi; analogo regime trova applicazione nei confronti delle banche italiane non appartenenti a gruppi che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie o strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale. Il rispetto da parte dei gruppi delle regole sull'informativa al pubblico è differenziato a seconda che siano o meno controllati da un'impresa madre europea.

Le banche italiane appartenenti ai gruppi bancari devono inoltre rispettare, su base individuale, la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo e concentrazione dei rischi; tuttavia, dette banche rispettano un requisito patrimoniale complessivo ridotto di un quarto e limiti alla concentrazione dei rischi meno stringenti di quelli ordinari.

L'applicazione su base individuale delle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi è richiesta alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario. Il rispetto delle disposizioni in tema di informativa al pubblico varia, anche per questi soggetti, in presenza di situazioni di controllo da parte di un'impresa madre europea.

In armonia con la disciplina comunitaria, sono individuate nuove ipotesi di applicazione a livello consolidato delle regole prudenziali. Le banche italiane e le capogruppo che, secondo le definizioni stabilite nel par. 2, sono qualificate "imprese di riferimento" rispettano le regole prudenziali su base consolidata tenendo conto dei soggetti controllati dalla stessa società finanziaria impresa madre con sede in altro Stato comunitario.

Le regole su patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi sono rispettate, su base sub-consolidata, dalle banche e società finanziarie, diverse dalla capogruppo, che controllano banche o società finanziarie di Stati extracomunitari ("componenti del gruppo sub-consolidanti").

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie sono sottoposte allo stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario; tuttavia, le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole in tema di requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, informativa al pubblico e concentrazione dei rischi.

## 2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*capogruppo*", la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia di cui all'articolo 61 del T.U.;
- "*gruppo bancario*", il gruppo di imprese come individuato dall'articolo 60 del T.U.;
- "*ente creditizio impresa madre nell'UE*", la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da un'altra banca o da una società finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "*società di partecipazione finanziaria madre nell'UE*", una società di partecipazione finanziaria di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da una banca o da un'altra società di partecipazione finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
- "*impresa madre europea*",
  - l'ente creditizio impresa madre nell'UE che controlli una banca italiana o una capogruppo;
  - la banca controllata da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede in uno stesso Stato comunitario, ovvero detta società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, che controllino una banca italiana o una capogruppo;
  - la banca di uno Stato comunitario diverso dall'Italia, controllata direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE avente sede in altro Stato comunitario, non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, la quale controlli anche una banca italiana o una capogruppo che non siano impresa di riferimento;
- "*impresa di riferimento*", la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal

proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllate;

- "*componenti del gruppo sub-consolidanti*", le banche italiane e le società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano società bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario.

Ai fini delle presenti definizioni, le previsioni che riguardano le banche si applicano, in quanto compatibili, anche agli IMEL, così come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), TUB.



## SEZIONE II

## DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

**1. Banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario**

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2);
- l) obbligazioni bancarie garantite (cfr. Titolo V – Capitolo 3);
- m) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (cfr. Titolo V – Capitolo 4, in vigore dal 30 giugno 2012);
- n) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (cfr. Titolo V – Capitolo 5, in vigore dal 31 dicembre 2012).

Tuttavia, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che sono imprese di riferimento rispettano, su base individuale, le disposizioni elencate al par. 2.

**2. Banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario**

Le banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);

- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- i) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2);
- j) obbligazioni bancarie garantite (cfr. Titolo V – Capitolo 3);
- k) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (cfr. Titolo V – Capitolo 5, in vigore dal 31 dicembre 2012).

Le banche italiane escluse dal consolidamento ai sensi della Sezione III, par. 1, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.

### **3. Succursali in Italia di banche extracomunitarie**

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2);
- l) obbligazioni bancarie garantite (cfr. Titolo V – Capitolo 3);
- m) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (cfr. Titolo V – Capitolo 4, in vigore dal 30 giugno 2012);

- n) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (cfr. Titolo V – Capitolo 5, in vigore dal 31 dicembre 2012).

Le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia non sono sottoposte alle regole elencate alle lettere da b) a j) (1) e da m) a n).

---

(1) L'esenzione dalla regola g) non riguarda i requisiti patrimoniali previsti per gli immobili e le partecipazioni acquisiti per recupero crediti (cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 10, Sezione II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2), che restano applicabili alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

## SEZIONE III

## DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

**1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento**

Le capogruppo di gruppi bancari rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) informativa al pubblico (cfr. Titolo IV – Capitolo 1);
- j) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- k) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2);
- l) obbligazioni bancarie garantite (cfr. Titolo V – Capitolo 3);
- m) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (cfr. Titolo V – Capitolo 4, in vigore dal 30 giugno 2012);
- n) attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (cfr. Titolo V – Capitolo 5, in vigore dal 31 dicembre 2012).

Le imprese di riferimento rispettano, su base consolidata, le suddette disposizioni con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

I requisiti sopra elencati si applicano, su base consolidata, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai singoli profili di rischio, dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1 per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o della singola banca partecipante;
- 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

## **2. Componenti del gruppo sub-consolidanti**

Le componenti del gruppo sub-consolidanti rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

- a) patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo I – Capitolo 2);
- b) rischio di credito (cfr. Titolo II – Capitolo 1);
- c) tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e operazioni di cartolarizzazione (cfr. Titolo II – Capitolo 2);
- d) rischio di controparte (cfr. Titolo II – Capitolo 3);
- e) rischi di mercato (cfr. Titolo II – Capitolo 4);
- f) rischio operativo (cfr. Titolo II – Capitolo 5);
- g) determinazione del requisito patrimoniale complessivo (cfr. Titolo II – Capitolo 6);
- h) processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo III – Capitolo 1);
- i) concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V – Capitolo 1);
- j) governo e gestione del rischio di liquidità (cfr. Titolo V – Capitolo 2);
- k) partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (cfr. Titolo V – Capitolo 4, in vigore dal 30 giugno 2012).

**PARTE TERZA****METODOLOGIE SEMPLIFICATE**

Le disposizioni contenute nel presente fascicolo prevedono una pluralità di metodologie che le banche possono utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo, caratterizzate da diversi gradi di complessità, in funzione della capacità della banca di gestire i rischi.

Le banche, specie quelle che presentano dimensioni ridotte o, comunque, un'operatività non complessa, possono enucleare dalla complessiva disciplina regolamentare modalità semplificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali ricavabili dalle metodologie standardizzate in essa previste; tali modalità semplificate vengono sinteticamente illustrate nella presente Parte al solo fine di agevolarne la visione d'insieme, fermo restando che la disciplina applicabile è quella contenuta nei singoli capitoli di volta in volta richiamati.

Anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi con l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale interno nell'ambito del processo di controllo prudenziale (cd. "Secondo Pilastro") le banche possono utilizzare modalità semplificate, facendo riferimento anche a talune indicazioni metodologiche proposte dalla Banca d'Italia.

***Rischio di credito***

Le banche possono utilizzare il metodo standardizzato (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima), nell'ambito del quale è prevista la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo e l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati.

Ove le banche non intendano avvalersi delle valutazioni delle agenzie di rating riconosciute, esse applicano in via generale alle esposizioni creditizie un fattore di ponderazione del 100 per cento, fatte salve le seguenti principali fattispecie:

- le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea denominate nella valuta locale sono ponderate a zero se la corrispondente provvista è denominata nella medesima valuta (fattore di ponderazione preferenziale);
- le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi sono ponderate al 20 per cento;

- alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio (1) si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 35 per cento;
- alle esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) e a quelle derivanti da operazioni di leasing aventi ad oggetto tali tipologie di immobili si applica una ponderazione del 50 per cento;
- alla parte non garantita delle posizioni scadute si applica una ponderazione del 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore. La medesima ponderazione si applica anche alle esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*).

### ***Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)***

La disciplina di vigilanza consente il riconoscimento ai fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation – CRM*) (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima) a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo del requisito patrimoniale, sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'impatto patrimoniale.

Per le diverse tecniche di CRM sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico; essi devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa.

In particolare, le banche possono utilizzare metodi semplificati sia per le forme di protezione del credito di tipo reale, sia per quelle di tipo personale. In entrambi i casi, secondo il "principio di sostituzione", alla parte di esposizione garantita si applica la ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito o al soggetto garante (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezioni 1 e 2).

### ***Operazioni di cartolarizzazione***

Le banche calcolano l'importo ponderato per il rischio delle posizioni verso le cartolarizzazioni secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni stesse una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'agenzia di rating riconosciuta (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 2).

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore

---

(1) Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
- b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio;
- c) il totale degli importi dovuti alla banca (o al gruppo bancario) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute.

ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Alle posizioni verso cartolarizzazioni prive di rating si applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% (1), a meno che la banca non sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate. In tal caso, alle posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita la banca può applicare un fattore di ponderazione pari al prodotto tra il fattore di ponderazione medio ponderato relativo alle attività cartolarizzate e un coefficiente di concentrazione (metodo *look-through*).

### ***Rischio di controparte***

Specifiche disposizioni definiscono le metodologie per il calcolo del valore delle esposizioni soggette al rischio di controparte (2): 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT); 3) operazioni con regolamento a lungo termine (Titolo II, Capitolo 3).

Con riferimento alle esposizioni sub 1) e sub 3) le banche possono utilizzare il metodo del valore corrente (Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, par. 5), che permette di calcolare il valore di mercato del credito che sorge in favore della banca, attraverso una metodologia che approssima il costo che la stessa dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale qualora questa fosse insolvente.

Per le operazioni di pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e per i finanziamenti con margini (sub 2) possono essere utilizzate le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 1, par. 2.2).

### ***Rischi di mercato***

Relativamente ai rischi di mercato (rischi di posizione e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza; rischi di cambio, regolamento e di posizione su merci, con riferimento all'intero bilancio), le banche possono adottare una metodologia standardizzata, che permette di calcolare un requisito patrimoniale complessivo, ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei singoli rischi sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*) (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda).

Il rischio di posizione (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II) comprende due distinti elementi:

a) *rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione

---

(1) In alternativa le banche possono operare la deduzione delle suddette esposizioni dal patrimonio di vigilanza.

(2) Il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito.



del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

*b) rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti;
- i titoli di capitale e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario;
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e gli altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del valore di O.I.C.R..

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non regolate dopo la loro data di scadenza (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III).

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione, (Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza che determinano il superamento del “limite individuale di fido” previsto dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

#### ***Rischio operativo***

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo le banche possono utilizzare il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), il quale prevede che il requisito stesso sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15 per cento) ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr. Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).

#### ***Processo di controllo prudenziale***

Il processo interno di autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) deve essere condotto da tutte le banche, indipendentemente dalle metodologie utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali. I relativi adempimenti sono stati differenziati in relazione all'appartenenza a tre classi, che identificano, in linea di massima, intermediari con diversi gradi di dimensione e complessità operativa. Le banche di minori dimensioni che utilizzano metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali possono fare riferimento alle indicazioni fornite per la classe 3 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 2).

In particolare, ai fini della misurazione dei rischi e della determinazione del capitale interno a fronte di ciascuno di essi tali banche possono: fare uso delle

metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari relativi ai rischi del Primo Pilastro; utilizzare algoritmi semplificati indicati dalle disposizioni per misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario; fare riferimento alle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2).

Ai fini della conduzione degli stress test le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali vanno almeno inclusi il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Relativamente a questi ultimi due rischi, vengono previste metodologie semplificate a cui le banche possono fare riferimento (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2.1).

Per la determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari di questa classe possono adottare un approccio “building block” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari del Primo Pilastro eventuali allocazioni di capitale interno per fronteggiare gli altri rischi rilevanti (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.3).

Ferma restando la ripartizione nelle sei aree informative individuate dalla normativa (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 6) (1), la rendicontazione sul processo ICAAP può avere un’articolazione più contenuta rispetto a quella proposta in via generale dalla regolamentazione (Titolo III, Capitolo 1, allegato D).

### ***Informativa al pubblico***

Gli obblighi gravanti sulle banche che utilizzano metodologie standardizzate risultano ridotti rispetto a quelli cui sono tenute le banche che adottano i metodi avanzati: l’effettiva estensione dell’informativa al pubblico varia, infatti, in funzione dell’operatività in concreto svolta dalla banca, dell’utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle metodologie adottate per il calcolo dei requisiti patrimoniali (Titolo IV, Capitolo 1).

---

(1) 1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato; 2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l’ICAAP; 3) metodologie e criteri utilizzati per l’identificazione, la misurazione, l’aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test; 4) stima e componenti del capitale interno con riferimento alla fine dell’esercizio precedente e, in un’ottica prospettica, dell’esercizio in corso; 5) raccordo tra capitale interno e requisiti regolamentari; 6) auto-valutazione dell’ICAAP.

**PARTE QUARTA****LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI****1. Premessa**

Al fine di fronteggiare i rischi a cui possono essere esposte, le banche si dotano di idonei dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di gestione e controllo. Tali presidi si inseriscono nella più generale disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni volta ad assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza (1).

I suddetti presidi devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dalla banca.

Le banche formalizzano le politiche per il governo dei rischi, procedono al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo e vigilano sul concreto funzionamento dei processi di gestione e controllo dei rischi.

La responsabilità primaria è rimessa agli organi di governo della banca, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita; indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato (tradizionale, dualistico, monistico), le funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo sono assegnate agli organi societari in coerenza con la disciplina civilistica e con le presenti disposizioni.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. La distinzione operata nei paragrafi seguenti tiene conto delle diverse configurazioni che può assumere l'articolazione degli organi preposti alla gestione stessa e, in particolare, della possibilità che l'indirizzo strategico e la supervisione siano tenute distinte dalla gestione corrente. L'espressione "organo con funzione di supervisione strategica" si riferisce pertanto all'organo al quale - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società); l'espressione "organo con funzione di gestione" si riferisce all'organo al quale spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il

---

(1) Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11, che trovano applicazione per gli aspetti non disciplinati dalle presenti disposizioni.

collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono, nei diversi modelli, gli “organi con funzione di controllo” (1).

Nel caso dei gruppi bancari, la disciplina si applica agli organi e alle funzioni della capogruppo e, per quanto di competenza, delle singole società del gruppo. Al riguardo, vanno individuate e documentate le modalità più opportune per assicurare un adeguato grado di coinvolgimento e responsabilizzazione delle singole società del gruppo.

## 2. Ruolo degli organi aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi

### 2.1 *Organo con funzione di supervisione strategica*

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi, un ruolo fondamentale è attribuito all’organo con funzione di supervisione strategica.

In particolare, tale organo:

- individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- verifica che l’assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un’autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
- garantisce che la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo organo di supervisione; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa.

---

(1) Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica.

Riguardo ai rischi di credito, l'organo di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di supervisione strategica svolge anche i seguenti compiti:

- approva l'adozione dei suddetti sistemi. In particolare, approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo progetto in cui sono pianificate le attività connesse alla predisposizione e alla messa in opera dello stesso, individuate le responsabilità, definiti i tempi di realizzazione nonché determinati gli investimenti previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
- verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel tempo la loro validità, approvando i cambiamenti sostanziali al sistema e provvedendo alla complessiva supervisione sul corretto funzionamento dello stesso;
- vigila, con il supporto delle competenti funzioni di controllo interno, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali (*use test*) e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
- con cadenza almeno annuale, esamina la relazione annuale predisposta dalla revisione interna e i riferimenti forniti dalla funzione di convalida e assume, col parere dell'organo di controllo, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi prescelti.

## 2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli indirizzi strategici. In particolare, esso:

- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;
- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le

responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Con specifico riferimento ai rischi di credito, l'organo di gestione, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di gestione svolge anche i seguenti compiti:

- è responsabile dell'impianto e del funzionamento dei sistemi prescelti; per svolgere tale compito i componenti dell'organo possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti;
- impartisce le disposizioni necessarie affinché il sistema prescelto sia realizzato secondo le linee strategiche individuate, assegnando compiti e responsabilità alle diverse funzioni aziendali e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle fasi del processo di misurazione, gestione e controllo del rischio;
- cura che il sistema di misurazione dei rischi sia integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale (*use test*).

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'organo con funzione di gestione tiene conto delle osservazioni emerse a seguito del processo di convalida e delle verifiche condotte dalla revisione interna.

### 2.3 Organo con funzione di controllo.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno.

Nelle banche che adottino sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione e controllo del rischio – la funzionalità e l'adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

## 3. La gestione e il controllo dei rischi nel gruppo bancario

I gruppi bancari si dotano di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe essere

esposto. Detti processi devono coprire ogni aspetto dell'operatività del gruppo coerentemente con la struttura organizzativa, le dimensioni del gruppo e la complessità delle attività svolte.

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da realizzare una politica di gestione dei rischi integrata e coerente. Per il conseguimento di tale obiettivo è necessario che gli organi della capogruppo svolgano le funzioni loro affidate con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche valutando l'operatività complessiva del gruppo ed i rischi cui esso è esposto.

Per quanto riguarda le componenti del gruppo, gli organi aziendali (con funzione sia di supervisione strategica che di gestione) devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della capogruppo. Inoltre, i medesimi organi delle controllate, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della capogruppo. A tal fine è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di procedure e politiche di gestione dei rischi.

Per quanto riguarda i sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare detti sistemi e di determinarne le caratteristiche essenziali. Essa ha inoltre la responsabilità della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

<b>PARTE QUINTA</b>
---------------------

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI  
MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI  
REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI  
CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Definizioni**

Ai fini della presente disciplina, si fa riferimento alle definizioni contenute nel par. 2 della Parte Seconda.

**2. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione per i gruppi bancari e le banche non controllati da un'impresa madre europea all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi (Sezione II): Servizio Supervisione gruppi bancari e Servizio Supervisione intermediari specializzati, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.*



## SEZIONE II

## PROCEDURE AUTORIZZATIVE

**1. Premessa**

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi (cfr. Titolo II, rispettivamente Capitoli 1, 3, 4 e 5).

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

Riguardo alle caratteristiche del procedimento amministrativo, si fa rinvio, per quanto di seguito non disciplinato, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e ai relativi regolamenti di attuazione.

**2. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche non controllati da un'impresa madre europea***2.1 Presentazione della domanda.*

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia dalla banca autorizzata in Italia o dalla capogruppo quando non siano controllate da un'impresa madre europea.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata negli allegati ai capitoli relativi a ciascun tipo di rischio. La Banca d'Italia può richiedere ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza.

In considerazione dell'elevata complessità e del rilevante impatto organizzativo dei sistemi interni, le banche possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. La presentazione preliminare dei progetti non determina l'avvio del procedimento amministrativo.

*2.2 Istruttoria della Banca d'Italia*

Il procedimento autorizzativo si conclude entro il termine di sei mesi dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione

completa di tutta la documentazione.

La Banca d'Italia valuta l'istanza accertando la sussistenza dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti dalla disciplina con riferimento a ciascun sistema interno.

Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco.

### *2.3 Decisione e comunicazione del provvedimento*

La Banca d'Italia decide con provvedimento espresso e motivato da comunicarsi al soggetto istante.

L'autorizzazione può essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, sempreché non risultino inficiate la validità e l'affidabilità complessiva del sistema.

### *2.4 Verifiche successive e revoca dell'autorizzazione*

La Banca d'Italia verifica il costante rispetto dei requisiti previsti per l'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Nel caso in cui una banca intenda apportare modifiche significative ai suddetti sistemi ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Le banche forniscono, altresì, puntuali indicazioni alla Banca d'Italia in ordine all'impatto sui sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, cambiamenti normativi).

La Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinché le banche assicurino l'affidabilità e la funzionalità complessiva dei sistemi e la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

### *2.5 Cooperazione tra autorità di vigilanza*

Nel caso di gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea e che controllano banche in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia, autorità competente per l'autorizzazione, avvia una procedura di consultazione e collaborazione con le autorità di vigilanza estere interessate.

La documentazione allegata alla domanda è redatta in italiano ovvero nella lingua convenuta tra la Banca d'Italia e le autorità estere.

La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle suddette autorità. Queste ultime sono informate prontamente della presentazione dell'istanza anche nel caso di documentazione incompleta.

La Banca d'Italia e le autorità estere cooperano per raggiungere una decisione congiunta. A tal fine, esse definiscono la ripartizione dei rispettivi compiti e responsabilità, stabilendo criteri e modalità operative (1); la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo. Nel caso in cui, sulla base del programma definito dalla capogruppo, le controllate estere non adottino subito i sistemi interni, la procedura per la decisione congiunta è avviata solo successivamente. La Banca d'Italia informa, comunque, le autorità estere in ordine ai contenuti del piano di estensione dei modelli e agli stadi di avanzamento del progetto.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta della Banca d'Italia e delle autorità estere, la Banca d'Italia decide in merito all'istanza entro i trenta giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Il provvedimento della Banca d'Italia, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve delle autorità estere, è comunicato alla capogruppo ed è vincolante per tutte le componenti del gruppo. Il provvedimento è trasmesso alle autorità di vigilanza estere interessate.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche all'impresa di riferimento.

### **3. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche controllati da un'impresa madre europea**

Nel caso di gruppi bancari e di banche italiane controllati da un'impresa madre europea l'istanza di autorizzazione è presentata all'autorità estera che esercita la vigilanza su tale impresa e secondo le modalità stabilite dall'autorità estera.

Il procedimento di consultazione e collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate, inclusa la Banca d'Italia, si svolge su iniziativa e con il coordinamento dell'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea. La Banca d'Italia comunica ai gruppi bancari e alle banche italiane i profili di rilievo relativi ai criteri e alle modalità operative della collaborazione.

Qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non venga adottata una decisione congiunta tra le autorità interessate, l'autorità estera che esercita la vigilanza sull'impresa madre europea decide in merito all'istanza.

---

(1) Nell'ambito della ripartizione dei compiti, la Banca d'Italia può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte delle altre autorità, quali, ad esempio: la valutazione di sistemi sviluppati ed applicati nei rispettivi Paesi; la verifica dell'utilizzo, da parte delle controllate, di tali sistemi e di quelli elaborati in sede centralizzata; l'analisi delle basi dati e dei sistemi informativi utilizzati localmente; la verifica della funzionalità dei sistemi di controllo locali; il coordinamento di specifiche attività.

Il provvedimento, che dà conto delle eventuali osservazioni o riserve espresse dalle autorità, è comunicato dalla Banca d'Italia alla capogruppo o alle banche italiane ed è per esse vincolante.



## TITOLO I

### Capitolo 2

#### **PATRIMONIO DI VIGILANZA**



## TITOLO I - Capitolo 2

**PATRIMONIO DI VIGILANZA***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La disciplina sul patrimonio delle banche riveste un ruolo centrale nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio rappresenta infatti il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.

Il patrimonio, inoltre, costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi). Alle dimensioni patrimoniali è connessa altresì l'operatività delle banche in diversi comparti.

La presente disciplina, conformemente alla normativa comunitaria, indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Sono anche disciplinate le modalità di calcolo degli elementi patrimoniali di 3° livello, che possono essere utilizzati solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (1).

Le presenti disposizioni recepiscono altresì gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell'impatto derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sul calcolo del patrimonio di vigilanza.

In particolare, è stata concordata l'introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio di

---

(1) Esclusi il rischio di controparte e il rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.



vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili.

In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al *fair value* e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al *fair value* nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico).

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4).

Vengono, inoltre, in rilievo:
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida emanate dal CEBS in materia di:
  - strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2010 (*Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast*);
  - strumenti ibridi di capitale del 10 dicembre 2009 (*Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*società di assicurazione*”, l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa;
- “*società finanziaria*”, la società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni (2); una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

(2) Le partecipazioni devono avere le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia.

medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 59, comma 1, lettera b del TUB);

- "*partecipazione*": il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote:
  - a) nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante;
  - b) o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in società bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2);
- "*plusvalenza (minusvalenza) implicita*", differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- "*incentivi al rimborso anticipato*", clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. *call date*). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell'opzione call, alternativamente:
  - a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo "*step up*". L'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
  - b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (cd. *principal stock settlement*). I meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (*cap*) (3);
  - c) possano esercitare sull'emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale;
- "*strumenti innovativi di capitale*", gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente;

(1) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3.1.

(3) Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza, il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula:

$M = \text{valore nominale dello strumento} \times 150\% / \text{valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione.}$

- “*strumenti non innovativi di capitale*”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia (1);
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale, applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Sezione II, par. 6, Sezione III, par. 1.4)*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Sezione II, par. 7; Sezione III, par. 1.4)*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sezione II, par.*

---

(1) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

11.1): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

- *autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità (Sez. II, par 1.4)* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

## SEZIONE II

## PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

**1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale**

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

**1.1 Patrimonio di base (Tier 1)**

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- a1) il capitale versato (cfr. par. 3);
- a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 4);
- a4) l'utile del periodo (1);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le azioni proprie;
- b2) l'avviamento (2);
- b3) le immobilizzazioni immateriali (3);
- b4) le rettifiche di valore su crediti (4);
- b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;

---

(1) Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(2) La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

(3) Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

(4) Tale voce comprende gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e fine esercizio. Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano tali rettifiche di valore a quelle complessive da raffrontare con le perdite attese.

- b6) le rettifiche di valore di vigilanza su attività valutate al “*fair value*” (1);
- b7) gli altri elementi negativi;
- b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b8) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

## 1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2)

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

- a1) le riserve da valutazione (2);
- a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
- a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);
- a4) le plusvalenze nette su partecipazioni (cfr. par. 10);
- a5) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (3);
- a6) gli altri elementi positivi (4);
- a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;
- b2) gli altri elementi negativi;
- b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il "patrimonio supplementare".

---

(1) Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, le disposizioni relative ai sistemi e controlli per la valutazione delle posizioni classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza di cui al Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B si applicano anche al portafoglio bancario in quanto compatibili.

(2) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

(3) Solamente per le banche autorizzate all'uso dei sistemi IRB, nei limiti dello 0,6 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito e di controparte (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8).

(4) Si fa riferimento alle “differenze di cambio” rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.

### 1.3 *Deduzioni*

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 11 secondo le modalità ivi indicate.

### 1.4 *Limiti di computabilità*

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (1) sono computabili entro i seguenti limiti:

- a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale);
- b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);
- c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 3:
  - in via automatica qualora per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (2);
  - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente o del gruppo bancario di appartenenza.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

---

(1) Ai fini del rispetto dei limiti si tiene conto anche degli strumenti cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1.4.1.

(2) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.



Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le banche ad eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la banca presenta un'istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati.

#### *1.4.1 Disposizioni transitorie*

Qualora alla data del 31.12.2010 le banche non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 1.4, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure correttive e strategie per garantirne il rispetto entro il 31.12.2040.

La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito del processo di controllo prudenziale (Titolo III, Capitolo 1).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 3 e 4 - continuano ad essere computati nel patrimonio di base nella categoria a3) (strumenti innovativi e non innovativi di capitale) sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti:

- a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030;
- b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040.

#### *1.5 Patrimonio di 3° livello*

La quota di passività subordinate di 2° livello (cfr. par. 5.2) non computabile nel patrimonio supplementare perché eccedente il 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 e le passività subordinate di 3° livello – al netto dei relativi “filtri prudenziali negativi” – costituiscono il patrimonio di 3° livello.

Alla anzidetta quota di passività subordinate di 2° livello si applicano i medesimi criteri di computabilità previsti per la quota inclusa nel patrimonio supplementare.

Tale aggregato può essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Sono computabili ai fini di vigilanza le passività subordinate di 3° livello che soddisfano le seguenti condizioni:

- hanno durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, deve essere previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;
- sono state interamente versate;
- rispondono alle altre condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare, ad eccezione, ovviamente, di quelle concernenti la durata e la riduzione della computabilità negli anni precedenti la data di scadenza (1);
- sono soggette alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

Il patrimonio di 3° livello è ammesso entro il limite del 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2) (3).

## **2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza**

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (4).

\* \* \*

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

## **3. Capitale**

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

---

(1) Cfr. par. 5.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4.

(3) Per le banche appartenenti a gruppi bancari ai fini del rispetto del limite del 71,4 per cento si tiene conto della riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo ai sensi del Titolo II, Capitolo 6, Sezione II.

(4) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- 1) sono emessi direttamente dalla banca;
- 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- 3) sono privi di scadenza (1);
- 4) sono interamente liberati;
- 5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- 6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della banca o di riduzione del capitale sociale (2);
- 7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti “pari passu” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (3);
- 8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (4);
- 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell’ammontare del dividendo (*cap*);
- 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (5);
- 12) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (6).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale delle banche cooperative (banche popolari e di credito cooperativo) sono computabili nel capitale a condizione che il recesso del socio – nei casi diversi da quelli previsti dalla legge - sia deliberato dall’organo con funzione di supervisione strategica tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della banca. Ai fini della computabilità, eventuali limitazioni all’ammontare del dividendo (*cap*) sono ammissibili solo se sono applicabili in egual misura a tutti i titoli computabili nel capitale in modo da non creare privilegi tra diverse categorie di titoli.

---

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto.

(2) Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile.

(3) Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell’azione (ad es. 2% del valore nominale).

(4) Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38.

(5) Non sono ammessi *cap* o clausole che prevedano l’attribuzione di una quota fissa.

(6) Non devono inoltre sussistere comportamenti della banca che generino tali aspettative.

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo.

#### 4. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle banche. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci;
- b) i titoli devono essere irredimibili (1) o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (2). L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- c) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito;
- d) il contratto: i) deve prevedere la possibilità per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la banca (3) non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (4); iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano:

---

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza dei titoli coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

(2) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2039.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

(3) Nel caso di emissione indiretta la condizione è verificata rispetto alla banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente.

(4) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

- il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 3 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (*look back period*), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o un grado di subordinazione maggiore (*dividend pusher*).

Le clausole di *dividend pusher* non sono efficaci qualora:

- per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1) o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli;
  - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
  - i dividendi siano stati pagati attraverso l'attribuzione di strumenti di capitale;
- e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
- f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:
- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 3;
  - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Tier 1 (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu") (2). Finché non è ripristinato il valore nominale degli strumenti non possono essere pagati interessi sugli stessi, non è ammissibile il loro rimborso ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

---

(1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5. Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(2) L'aggregato è formato dalla somma degli elementi patrimoniali del patrimonio di base indicati ai punti a1), a2) e a3) del par. 1.1 (Patrimonio di base) della presente Sezione.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi di assorbimento delle perdite laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio;

- g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- h) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
- i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

## 5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (1) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, certificati di deposito, buoni fruttiferi e di altri titoli. Si applicano le norme previste dal Titolo V, Capitolo 3, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*. Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al *fair value* oppure siano designati come “operazioni coperte” nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell'ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 8).

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

### 5.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

---

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

## 5.2 Passività subordinate di 2° livello

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (1);
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del

---

(1) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2014.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

### 5.3 Garanzie prestate all'emissione e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che sono sottoscritti dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *on-lending*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *on-lending*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato e che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *on-lending* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.



## **6. Riacquisto o rimborso da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni)**

L'acquisto o il rimborso da parte della banca di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia (1).

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di riacquisto o di rimborso è inviata dalla società capogruppo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto o il rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute (2), a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto o il rimborso può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

## **7. Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza**

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della banca di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della banca di passività subordinate di propria emissione.

---

(1) Relativamente al rimborso di azioni per riduzione del capitale sociale resta fermo quanto previsto dalle "Istruzioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999), Titolo III, Capitolo 1.

(2) Cfr. par. 1.1, lett. b.1).

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-*bis*, lett. 1 del TUF).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1);
- b) l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità.

In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente, o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).

La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (2). In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (3).

Le quote, a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

---

(1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

(2) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della banca di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

(3) Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla banca emittente.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (1).

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

## 8. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle banche, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati (2).

### 8.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita (3)

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

---

(1) Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

(2) Per le istruzioni relative alla rilevazione dei filtri prudenziali nelle segnalazioni di vigilanza si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(3) Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali" del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° e 3° livello emesse da banche (1), società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotte dal patrimonio di vigilanza della banca stessa.

## 8.2 *Immobili*

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

## 8.3 *Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali*

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa (2) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello; di 3° livello, nel caso degli elementi patrimoniali di 3° livello) (3), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su

---

(1) Ivi inclusa, convenzionalmente, la Banca d'Italia.

(2) Ad esempio, l'acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza).

(3) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio.

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell'operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell'operazione. In particolare:

a) qualora l'impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca:

- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell'operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base;
- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è inferiore a 10 anni le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (1);
- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare;

b) qualora l'impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare o dal patrimonio di 3° livello;

c) qualora l'impegno abbia per oggetto passività subordinate di 3° livello emesse dalla banca, se la durata contrattuale dell'impegno è inferiore a 2 anni l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio di 3° livello.

In ogni caso, se la durata è "a vista" (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l'impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello; dal patrimonio di 3° livello, nel caso di passività subordinate di 2° e 3° livello.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni della specie. Relativamente a quelle stipulate prima del 31.12.2004 (inclusi gli eventuali rinnovi conclusi del corso del 2005) le banche adottano un approccio graduale, consistente nella deduzione dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare degli impegni di riacquisto a termine in quote costanti lungo la vita

---

(1) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

residua degli stessi.

#### 8.4 Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale (1)

Gli utili derivanti da operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, nell'ambito delle quali la banca cedente riprenda in locazione (2) l'immobile ceduto, sono computabili nel patrimonio di vigilanza se risultano stabili e nella piena disponibilità della banca cedente (3).

I criteri di piena disponibilità e stabilità sono verificati tenuto conto dell'operazione nel suo complesso, la quale può anche prevedere l'esistenza di contratti collegati o altri rapporti obbligatori tra la banca cedente e il cessionario (ad esempio: erogazione di finanziamenti per l'acquisto degli immobili; clausole, incluse le opzioni call e i diritti di prelazione, che consentano alla banca di riacquistare, in tutto o in parte, gli immobili ceduti; altre operazioni, quali cartolarizzazione di finanziamenti attraverso ABS o utilizzo di veicoli di investimento come gli OICR.

A tali operazioni si applica il seguente regime prudenziale:

1) L'utile riveniente dall'operazione è computabile nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto alla banca cedente (4). Tale quota è determinata in misura pari al rapporto tra: a) l'ammontare del capitale e del debito del cessionario detenuto da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente; b) il totale del capitale e del debito del cessionario (5). Nell'ammontare del capitale e del debito sono incluse eventuali posizioni in bilancio e "fuori bilancio" verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (6) (7).

---

(1) Le presenti disposizioni si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo, anche per le cessioni poste in essere da società del gruppo, nonché alle banche non appartenenti a un gruppo bancario.

(2) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

(3) Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione d'immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni – previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – che devono verificarsi affinché si abbia una *true sale* degli immobili. A tal fine rilevano i test di *derecognition* e di consolidamento che le banche/gruppi cedenti sono tenute ad effettuare e che sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la *governance* dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una *true sale*. Inoltre, la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo bancario e di vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(4) A tal fine sono considerati soggetti terzi quelli diversi dai "soggetti collegati", come definiti dall'art. 53, commi 4 e ss. TUB.

(5) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e la banca cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente "computabile" è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza di cui al successivo punto 2.

(6) Tali posizioni includono gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione, delle quote di OICR o degli immobili e ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente, fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(7) In coerenza con il trattamento previsto ai fini del patrimonio di vigilanza, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente.

2) L'ammontare dell'utile, così determinato:

- è computabile nel patrimonio di base qualora non vi siano opzioni call, diritti di prelazione (1) o clausole simili che consentano alla banca cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti, ovvero non siano esercitabili prima di 10 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario;

- è computabile nel patrimonio supplementare qualora le opzioni call, i diritti di prelazione (2) o altre clausole simili che consentono alla banca cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti siano esercitabili decorsi 5 anni dall'inizio della locazione (3);

- è oggetto di un "filtro prudenziale totale" (4) quando il contratto di vendita del bene è accompagnato da opzioni call, diritti di prelazione (5) o clausole simili esercitabili nei primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario (6).

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al punto 1), sono ammesse clausole contrattuali, diverse dalle opzioni call, che consentano al cedente o al detentore di riacquistare in qualunque momento, su iniziativa del cessionario o del detentore, gli immobili, i titoli ABS o le quote di OICR, entro il limite globale del 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (7) (8).

---

(1) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

(2) Cfr. nota 7 a pag. 23.

(3) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si applica un filtro prudenziale: a) "negativo" del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico; b) "positivo" del patrimonio supplementare per rilevare integralmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, sia l'importo del filtro prudenziale "negativo" sia quello del filtro prudenziale "positivo" vanno ridotti di un *ennesimo* (dove *n* è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

(4) Il filtro prudenziale agisce indipendentemente dalle modalità di determinazione del prezzo di riacquisto degli immobili ceduti (*fair value* o importo prefissato).

(5) Cfr. nota 7 a pag. 23.

(6) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si applica un filtro prudenziale "negativo" del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, l'importo del filtro prudenziale "negativo" va ridotto di un *ennesimo* (dove *n* è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

(7) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% dell'attivo.

(8) Il trattamento prudenziale delineato si applica anche alle operazioni per le quali l'utile derivante dalla cessione degli immobili sia stato rilevato nel bilancio della banca o del gruppo bancario cedente a partire dall'esercizio 2007 (incluso). Con riferimento agli utili da cessione rilevati in bilancio sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2009, gli intermediari possono distribuire gli effetti del filtro prudenziale in maniera omogenea lungo un arco temporale di 5 anni. Per le modalità di determinazione dei filtri prudenziali, cfr. Circolare n. 155.

#### 8.4.1 Comunicazioni alla Banca d'Italia

La decisione di cedere una quota rilevante (1) del patrimonio immobiliare ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice della banca o della capogruppo e preventivamente portata a conoscenza della Banca d'Italia.

A tal fine, le banche e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze che comportano il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

#### 8.5 Valutazione al *fair value*: variazioni del proprio merito creditizio

Gli effetti della valutazione delle “passività finanziarie valutate al *fair value*” emesse dalla banca, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della banca. In particolare:

- la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base;
- la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base.

#### 8.6 Altri filtri prudenziali

I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base:

- saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura;

- minusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”.

I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base:

---

(1) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.



- saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al fair value” ovvero siano oggetto di copertura;

- plusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione” oppure nel portafoglio “attività finanziarie valutate al *fair value*”.

## 9. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione (“*gain on sale*”) di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale (1).

Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano: a) le “differenze di cambio” rilevate in bilancio nelle “riserve da valutazione”, quando presentano segno negativo nonché le rettifiche connesse con insussistenze dell’attivo, ammanchi, rapine, ecc. , non ancora addebitate al conto economico; b) le eventuali rettifiche di valore di finanziamenti, titoli ed altre esposizioni richieste ai soli fini di vigilanza.

## 10. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair value* in bilancio, si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

---

(1) Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (“*future margin income*”) (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

## 11. Deduzioni

Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:

- a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione;
- b) le partecipazioni in società di assicurazione come definite nella Sezione I, par. 3, terzo alinea, lett. b), nonché gli strumenti patrimoniali emessi dalle medesime società, se computati dall'emittente a fini patrimoniali;
- c) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (1);
- d) le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;
- e) le posizioni verso cartolarizzazioni (2);
- f) limitatamente alle banche autorizzate all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (3); ii) le perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8);
- g) la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia (4);
- h) le esposizioni connesse al rischio di regolamento su transazioni non DVP (5).

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

---

(1) Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, né le azioni non nominative, né le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di uno specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(2) Si fa riferimento alle esposizioni ponderate al 1250%, ivi comprese quelle classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e che sarebbero state ponderate al 1250% se detenute nel portafoglio bancario, per le quali la banca opti per la deduzione dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione V, par. 2).

(3) Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

(4) La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia va dedotta per l'importo iscritto nel bilancio al 31.12.2004, oppure, al valore di acquisto se acquisita successivamente a tale data.

(5) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III, par. 3.

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* classificate in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività (1).

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti *a)*, *b)* e *d)*, sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto *b)* acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono dedotti dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare.

### 11.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Previa autorizzazione della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.

Le banche non deducono dal patrimonio:

- i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti irredimibili o subordinati verso i medesimi soggetti;
- ii. le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (2);
- iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.
- iv. gli strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria (azioni o quote, strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati di 2° e

(1) La medesima impostazione va seguita con riferimento alle “riserve da differenze di cambio”.

(2) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

3° livello) allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1) ove siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la banca opera in qualità di market maker (2), su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su:
  - i) strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria, ovvero
  - ii) strumenti derivati alla cui copertura sono destinati gli strumenti finanziari di cui al punto i).

Nel caso sub ii) l'esonero dall'obbligo di deduzione si applica limitatamente all'ammontare degli strumenti finanziari destinati alla copertura dei contratti derivati (3);

b) la banca

1) è stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte III). La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni;

2) se non autorizzata all'uso di modelli interni, dispone comunque di adeguati meccanismi di gestione e controllo dei rischi connessi con l'operatività in questione. La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca, sentito l'organo con funzione di controllo (4). Essa è basata su un'attenta valutazione circa l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi; i metodi, contenuti ed esiti di tale valutazione devono trovare compiuto riscontro nella delibera. L'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi è assicurata nel continuo e deve essere verificata almeno una volta l'anno da parte della funzione di revisione interna: i risultati della verifica sono portati formalmente a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca e dell'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

---

(1) In proposito si richiamano i criteri previsti per l'allocazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1).

(2) Ai fini della presente disciplina per market maker si intende la banca che, operando su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua si propone come disposta a negoziare strumenti finanziari in contropartita diretta acquistando e vendendo ai prezzi dalla stessa definiti (cfr. art. 1, comma 5-*quater*, T.U.F.).

La disposizione si applica solamente ai soggetti a tal fine registrati e riconosciuti dai rispettivi mercati specificamente per gli strumenti finanziari esclusi dalla deduzione. Sono ricompresi tra i *market maker* i c.d. "specialisti" riconosciuti da mercati regolamentati o da sistemi multilaterali di negoziazione.

(3) Le banche che svolgono l'attività di cui al punto ii) possono usufruire dell'esonero anche con riferimento agli strumenti finanziari di copertura di contratti derivati negoziati "*over the counter*".

(4) Per le banche che adottino il modello di amministrazione dualistico andrà acquisito il parere del comitato per il controllo interno, se istituito.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di *market making* e soggetti all'esenzione dall'obbligo di deduzione.

Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.

## **12. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale**

### *12.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (1).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti disposizioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

### 12.2 *Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato:

- nei casi in cui la funzione di controllo contabile sia esternalizzata per legge (1), l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati dal revisore esterno;
- qualora i compiti di controllo contabile siano stati affidati al collegio sindacale in base a previsione statutaria le verifiche devono essere effettuate da quest'ultimo.

L'ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile.

### 12.3 *Succursali in Italia di banche extracomunitarie*

In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del bilancio.

Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre.

---

(1) Cfr. art. 2409-bis, comma 1, c.c. e artt. 155 ss. TUF.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (1):

- hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;
- possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore concernenti le plus/minusvalenze nette su partecipazioni.

#### 12.4 *Variazioni patrimoniali trimestrali*

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione;
- aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;
- rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati;
- assunzioni e dimissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
- assunzioni e dimissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc..

\* \* \*

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* della Banca d'Italia.

---

(1) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potrà essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione.

## SEZIONE III

## PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

**1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato**

Il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate.

*1.1 Struttura del patrimonio*

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (1).

In particolare ciascuna voce del patrimonio di base e del patrimonio supplementare include sia la quota di pertinenza del gruppo bancario sia la quota dei soci di minoranza (cd. patrimonio di pertinenza dei terzi).

La Banca d'Italia può escludere dal patrimonio di vigilanza consolidato gli "interessi di minoranza" (2) qualora essi siano di importo molto rilevante oppure rappresentino risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi società componente il gruppo. In ogni caso, gli "interessi di minoranza" relativi alle società strumentali possono essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna società (8 per cento delle attività di rischio ponderate, al netto di eventuali attività infragruppo); l'eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato. Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (3).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

*1.2 Strumenti innovativi e non innovativi di capitale*

La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale del gruppo

---

(1) Per le istruzioni relative alla rilevazione delle singole voci si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(2) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

(3) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da società del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.



bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sezione II, par. 4, ad eccezione della condizione sub *i*).

### 1.3 *Verifica del risultato consolidato*

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalità previste nella Sezione II.

### 1.4 *Riacquisto di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni), strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate.*

Nei casi di riacquisto per i quali sia previsto il preventivo consenso della Banca d'Italia, l'obbligo di presentare l'istanza compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una società controllata appartenente al gruppo.

**TITOLO II**  
**(requisiti patrimoniali)**



## TITOLO II

### Capitolo 1

#### **RISCHIO DI CREDITO**



## TITOLO II - Capitolo 1

**RISCHIO DI CREDITO****PARTE PRIMA****METODOLOGIA STANDARDIZZATA***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

L'applicazione del metodo di base per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (c.d. standardizzato) comporta:

- 1) la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo. In particolare, vengono in rilievo le seguenti classi:
  - amministrazioni centrali e banche centrali;
  - intermediari vigilati;
  - enti territoriali;
  - enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico;
  - banche multilaterali di sviluppo;
  - organizzazioni internazionali;
  - imprese e altri soggetti;
  - esposizioni al dettaglio;
  - esposizioni a breve termine verso imprese ;
  - organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  - posizioni verso cartolarizzazioni;
  - esposizioni garantite da immobili;
  - esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite;
  - esposizioni scadute;
  - esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;
  - altre esposizioni.

- 2) l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute dalla Banca d'Italia o da un'autorità competente di altro Stato comunitario.

In particolare, per il portafoglio "amministrazioni centrali e banche centrali", la ponderazione dipende dal rating attribuito dalle ECAI o dalle ECA ai singoli Stati; per il portafoglio "intermediari vigilati", la ponderazione dipende dal rating dello Stato nel quale ha sede l'intermediario vigilato; per il portafoglio "enti del settore pubblico" le regole della ponderazione sono le medesime previste per gli intermediari vigilati; per le imprese la ponderazione si basa sul rating specifico dell'impresa.

E' poi previsto un portafoglio al dettaglio (retail) nel quale confluiscono le esposizioni verso persone fisiche e piccole e medie imprese che rispettano specifici requisiti; tali esposizioni sono ponderate al 75 per cento.

In un apposito portafoglio confluiscono le esposizioni garantite da ipoteca su immobili: a seconda della natura, residenziale o non residenziale, dell'immobile, la ponderazione delle esposizioni è, rispettivamente, del 35 per cento e del 50 per cento.

Specifici trattamenti sono previsti per gli OICR, le esposizioni scadute, le obbligazioni bancarie garantite, le esposizioni ad alto rischio.

Per le esposizioni verso cartolarizzazioni si veda il Capitolo 4.

Relativamente ai portafogli per i quali è consentito l'utilizzo di fattori di ponderazione basati su rating esterni, alle esposizioni si deve applicare in ogni caso la ponderazione del 100 per cento qualora ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni:

- a) la banca non intende fare ricorso a rating rilasciati da ECAI/ECA;
- b) se la banca fa uso di rating, nessuna ECAI/ECA prescelta dalla banca esprime un giudizio applicabile all'esposizione. La disciplina prevede la possibilità di beneficiare di tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Capitolo 2).

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del T.U.:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare

disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;



- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee-guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1) il 20 gennaio 2006 in materia di riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

### 3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- “*agenzia esterna di valutazione del merito di credito*” o “*External Credit Assessment Institution (ECAI)*”, un'agenzia di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (cfr. Sezione VIII);
- “*amministrazione centrale*”, il governo centrale di uno Stato sovrano;

---

(1) Il Comitato è stato istituito con la Decisione 2004/5/CE della Commissione europea del 5 novembre 2003 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:003:0028:0029:IT:PDF>).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

- “enti del settore pubblico”, gli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, gli altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative;
- “enti territoriali”, le regioni e gli altri enti territoriali;
- “esposizioni”, le attività per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate). Sono escluse dalle esposizioni le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e quelle che costituiscono il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Capitolo 4);
- “intermediari vigilati”, le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, le società finanziarie, gli istituti di pagamento;
- “OICR”, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di diritto italiano o estero, come definiti dall’articolo 1, co. 1, lett. m), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- “piccole e medie imprese”, le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro (il limite del fatturato va calcolato avendo riguardo all’insieme di soggetti connessi) (1). La presente definizione vale limitatamente alla Parte Prima (metodologia standardizzata);
- “rating”, la valutazione del merito creditizio rilasciata da un’ECAI;
- “sistema di tutela istituzionale”: un sistema istituito sulla base di un accordo contrattuale mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidità e di insolvenza;
- “società finanziarie”, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB nonché i soggetti aventi sede in un altro Paese a condizione che: 1) sono sottoposti a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) sono soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche italiane;
- “solicited rating”, il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI;
- “unsolicited rating”, il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

---

(1) Si fa riferimento alla definizione di “clienti connessi” (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della ponderazione "zero" alle esposizioni tra le banche aderenti (Sezione III, par. 2.1)*: Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale;
- *riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (Sezione VIII)*: Servizio Supervisione intermediari specializzati.

## SEZIONE II

## CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE

**1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito**

Le banche mantengono costantemente, quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito), un ammontare del patrimonio di vigilanza (1) pari ad almeno l'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato secondo le regole definite nelle sezioni da III a VII. In particolare, il valore delle esposizioni è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, determinato tenendo conto dei filtri prudenziali, dell'esistenza di forme di protezione del credito di tipo reale e personale (soggetti garanti/venditori di protezione).

Per i contratti di leasing, il valore dell'esposizione corrisponde ai canoni di leasing minimi attualizzati, cioè ai pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per tutta la durata del leasing, incluso il corrispettivo di qualsiasi opzione di acquisto - cd. "valore residuo" - il cui esercizio sia ragionevolmente certo o garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale. Le esposizioni vengono inserite nei pertinenti portafogli (cfr. Sezione I, par. 1). Qualora l'opzione di acquisto non sia contrattualmente prevista ovvero il suo esercizio non sia ragionevolmente certo né garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale, il valore residuo viene inserito nel portafoglio "Altre esposizioni" (cfr. Sezione VI, par. 3) come attività materiale e ponderato come segue:

$$\text{valore residuo} \times 100\% \times 1/t$$

dove "t" è la durata residua del contratto di leasing, espressa con un numero intero di anni (arrotondato all'intero più vicino e comunque non inferiore a 1).

Le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato appartenente al G-10, ove non sia diversamente previsto in questo capitolo, sono classificate nel portafoglio equivalente a quello in cui sono classificate nello Stato di appartenenza del debitore; l'equivalenza dei portafogli viene stabilita avendo riguardo all'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Per le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea o al G-10, si applicano in via analogica, ai fini della riconduzione a un portafoglio, i criteri previsti per i soggetti italiani.

Le modalità di impiego delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da un'ECAI o da un'ECA sono disciplinate nel par. 2.

---

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 2.

Fermo restando che le esposizioni riconducibili al portafoglio “posizioni scadute” sono sempre incluse in questo portafoglio, nel caso in cui un’esposizione sia riconducibile a più portafogli, si applicano le seguenti regole di imputazione:

- le esposizioni nei confronti di persone fisiche e piccole e medie imprese sono classificate nel portafoglio “esposizioni verso imprese e altri soggetti” qualora non ricorrano le condizioni per ricondurle nel portafoglio al “dettaglio”;
- le esposizioni riconducibili sia al portafoglio “esposizioni garantite da ipoteca su immobili” sia ad altro portafoglio individuato sulla base della natura del debitore sono inserite nel portafoglio che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione più basso (1).

## 2. Applicazione dei rating

### 2.1 Criteri generali

Le banche che ritengano di impiegare le valutazioni di ECAI o ECA, comunicano alla Banca d'Italia l’elenco delle ECAI e delle ECA di cui intendono avvalersi.

Le banche non possono avvalersi delle valutazioni rilasciate da ECAI alle quali siano legate da rapporti di controllo o collegamento (2).

Le valutazioni sono utilizzate in modo continuo nel tempo e in maniera non selettiva: una banca che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una ECAI o di un’ECA per una certa classe di esposizioni deve utilizzarle per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

Una banca può utilizzare solo le valutazioni del merito creditizio delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi a essa dovuti, comprensivi di capitale e interessi.

La semplice appartenenza di un’impresa a un gruppo non è condizione sufficiente per poter assimilare il suo complessivo profilo di rischio a quello di qualsiasi altra impresa appartenente al medesimo gruppo. Le valutazioni attribuite a soggetti appartenenti a un gruppo di imprese non possono quindi essere automaticamente associate ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Nel caso in cui per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito di una ECAI o di un’ECA prescelte, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

---

(1) Ad esempio, nel caso di un’esposizione verso un ente territoriale avente una ponderazione pari al 20 per cento assistita da ipoteca su immobili residenziali, l’esposizione medesima va classificata nel portafoglio “enti territoriali”.

(2) Ai fini delle nozioni di collegamento o controllo si fa riferimento, rispettivamente, all’articolo 2359 cod. civ. e all’articolo 23 TUB.

Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito di due ECAI e/o ECA prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.

Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito di più di due ECAI e/o ECA, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.

Se tra le ECAI prescelte vi sono più agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per valutazioni *unsolicited*, la valutazione viene richiesta a tutte quelle ECAI che sono in grado, in base alla metodologia prescelta e alle fonti informative cui hanno dichiarato di avere accesso, di rilasciare tale valutazione.

Qualora una banca abbia comunicato di avvalersi dei giudizi di più ECAI e tra queste vi siano agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per i *solicited rating* ovvero per gli *unsolicited rating*, sono presi in considerazione rating *unsolicited* solo qualora non siano disponibili rating *solicited*.

Nel caso in cui sia revocato il riconoscimento di un'ECAI (1), le banche che hanno dichiarato di avvalersi dei rating dell'ECAI in questione adeguano le ponderazioni delle esposizioni entro 30 giorni.

## 2.2 Valutazioni del merito creditizio per debitore e per emissione

Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita a uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

In mancanza di un rating specifico, se esiste una valutazione su un altro programma di emissione o linea di credito o esiste una valutazione generale del merito di credito del debitore, si applica uno di tali rating:

- a) quando l'esposizione è di rango pari o superiore al programma di emissione/linea di credito ovvero è un'esposizione di primo grado (senior) non garantita del debitore, se comporta una ponderazione inferiore al 100 per cento;
- b) in ogni caso, se uno di essi comporta una ponderazione uguale o superiore al 100 per cento.

Resta fermo quanto previsto dalla Sezione V in materia di obbligazioni bancarie garantite.

---

(1) È ricompreso anche il caso in cui sia revocata la registrazione dell'ECAI quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009.

### 2.3 *Esposizioni in valuta nazionale e in valuta estera*

Una valutazione del merito di credito relativa a una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere la ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore ma denominata in valuta estera.

In deroga a quanto sopra, se un'esposizione deriva dalla partecipazione della banca a un prestito accordato da una banca multilaterale di sviluppo, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto dal mercato, può essere utilizzata ai fini della ponderazione la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del mutuatario.

Le prescrizioni di cui sopra non ostano all'applicazione della disciplina in tema di obbligazioni garantite (cfr. Sezione V).

### 2.4 *Valutazioni del merito creditizio di breve / lungo termine*

Le valutazioni di breve termine sono utilizzate per la ponderazione di esposizioni a breve termine nei confronti di imprese (cfr. Sezione III, paragrafo 9).

Ciascuna valutazione di breve termine è associata solamente all'esposizione cui si riferisce e non può essere utilizzata per derivare la ponderazione relativa ad altre tipologie di esposizioni. Tuttavia:

- nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 150 per cento, tutte le esposizioni prive di rating nei confronti della stessa controparte – a breve o a lungo termine – ricevono una ponderazione del 150 per cento;
- nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 50 per cento, nessuna esposizione a breve termine priva di rating potrà ricevere una ponderazione inferiore al 100 per cento.

## SEZIONE III

## PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

**1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali**

Alle esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e banche centrali sono applicate ponderazioni differenziate sulla base del rating attribuito da ECAI secondo quanto indicato dalla Tabella 1.

**Tabella 1**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	0%
2	20%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Qualora una banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero le ECAI prescelte non attribuiscono un rating, si applicano alternativamente:

- ponderazioni differenziate, secondo quanto indicato nella Tabella 2, sulla base dei punteggi assegnati dalla SACE s.p.a. o da altra agenzia per il credito all'esportazione (*Export Credit Agency, ECA*) riconosciuta da Autorità di vigilanza di altri Stati membri dell'Unione Europea, se la banca ha dichiarato che intende avvalersi di tali punteggi;
- un fattore di ponderazione del 100 per cento.

**Tabella 2**

Punteggi	Ponderazioni
0 – 1	0%
2	20%
3	50%
4 – 6	100%
7	150%

Le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea sono ponderate a zero (fattore di ponderazione preferenziale):



- se denominate e finanziate nella valuta dello Stato membro debitore;
- fino al 31 dicembre 2015, se denominate e finanziate nella valuta di un altro Stato membro.

Qualora l’Autorità di vigilanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea assegni un fattore di ponderazione inferiore a quello previsto ai sensi della tabella 1 alle esposizioni denominate e finanziate nella valuta locale verso la propria amministrazione centrale o la propria banca centrale (fattore di ponderazione preferenziale), le banche assegnano alle esposizioni in questione il medesimo fattore di ponderazione.

Tra le esposizioni nei confronti dello Stato italiano rientrano quelle nei confronti degli organi costituzionali, dei ministeri e della Banca d’Italia.

Le esposizioni nei confronti della Banca Centrale Europea sono ponderate allo zero per cento.

## 2. Esposizioni verso intermediari vigilati

Alle esposizioni verso gli intermediari vigilati è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato nel quale tali intermediari hanno la sede principale, conformemente a quanto indicato nella Tabella 3.

Qualora la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia stato attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

**Tabella 3**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
4 e 5	100%
6	150%

Alle esposizioni a breve termine si applicano i seguenti fattori di ponderazione preferenziali:

- esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi: 20 per cento;

- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: 20 per cento;
- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in Stati diversi da Stati membri dell'Unione Europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: fattore di ponderazione immediatamente meno favorevole, secondo quanto previsto dalla tabella 1, rispetto a quello preferenziale applicato alle esposizioni verso le corrispondenti amministrazioni centrali.

Le esposizioni verso intermediari vigilati connesse con il rispetto degli obblighi di riserva presso la BCE o altra banca centrale (c.d. adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta) sono trattate come esposizioni verso banche centrali (cfr. par. 1). Tale migliore trattamento si applica a condizione che:

- a) le riserve siano mantenute coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12.9.2003;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, insolvenza dell'intermediario vigilato che detiene tali riserve, le medesime siano integralmente restituite all'intermediario vigilato senza che le stesse siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'intermediario in *default*.

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati emessi da intermediari vigilati sono ponderati al 100 per cento se non dedotti dal patrimonio di vigilanza (1).

Alle succursali in Italia di banche estere e alle succursali di banche italiane all'estero si applica la ponderazione prevista per l'intermediario vigilato di appartenenza.

Rientrano nel presente portafoglio anche le esposizioni nei confronti di: i) società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF; ii) società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione) aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari effettuate su mercati regolamentati italiani ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da soggetti italiani.

## 2.1 *Esposizioni infra-gruppo*

Le esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia sono ponderate a zero, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la controparte sia soggetta a procedure di gestione e misurazione del rischio a livello consolidato;

---

(1) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

- b) la transazione sia documentata per iscritto (1).

## 2.2 Sistemi di tutela istituzionale

Sono ponderate a zero ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale le esposizioni tra banche italiane aderenti a un medesimo sistema di tutela istituzionale che rispetti le seguenti condizioni:

- i) il contratto sia redatto per iscritto;
- ii) vi partecipi un ampio numero di banche aventi caratteristiche prevalentemente omogenee, che non possono sciogliersi dai reciproci vincoli contrattuali senza preavviso di almeno 24 mesi;
- iii) sia dotato, in base agli accordi costitutivi, di risorse finanziarie – comprendenti anche fondi prontamente disponibili – sufficienti a far fronte agli impegni assunti in relazione al suo scopo istituzionale;
- iv) disponga di strumenti idonei e di metodologie condivise per il controllo e la classificazione del rischio, che forniscano una rappresentazione completa delle situazioni di rischio dei singoli aderenti e del sistema nel suo complesso, con corrispondenti possibilità di promuovere iniziative correttive nei confronti delle banche aderenti; il sistema conduce una propria indipendente valutazione dei rischi, che viene comunicata ai singoli partecipanti;
- v) pubblichi annualmente una relazione comprendente uno stato patrimoniale e un conto economico aggregati, nonché un rapporto sulla situazione e sui rischi del sistema nel suo complesso;
- vi) siano eliminati il computo multiplo di elementi ammissibili per il calcolo del patrimonio di vigilanza e ogni altra forma di indebita costituzione di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema.

Il riconoscimento della ponderazione nulla da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dell'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al precedente punto iv) nonché della sussistenza di tutte le altre condizioni previste nel presente paragrafo.

A tali fini la Banca d'Italia approva altresì gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e regolamento) e le relative modifiche anche per assicurarne la compatibilità con l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e con la disciplina delle crisi bancarie.

La Banca d'Italia verifica periodicamente l'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al punto iv) e revoca il riconoscimento della ponderazione nulla ove sia verificata l'insussistenza di una delle condizioni di cui ai capoversi precedenti.

---

(1) L'espressione "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

La Banca d'Italia può adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con l'esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie.

### 2.3 Controparti centrali

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito sono posti pari a zero i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti a un sistema di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 del TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (1).

## 3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico

### 3.1 Enti senza scopo di lucro

Alle esposizioni nei confronti degli enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) (2) e alle imprese sociali (3) si applica la ponderazione del 100 per cento.

### 3.2 Enti del settore pubblico

Alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico sono applicate le ponderazioni previste per le esposizioni verso gli intermediari vigilati appartenenti al medesimo Stato (cfr. par. 2), con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi.

La Banca d'Italia può stabilire per gli enti del settore pubblico l'applicazione della medesima ponderazione dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza in presenza di un'idonea garanzia dell'amministrazione centrale.

Le esposizioni nei confronti di un ente del settore pubblico avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero del G-10, per il quale sia prevista nello Stato di appartenenza la medesima ponderazione prevista per gli intermediari vigilati oppure per le amministrazioni centrali dello Stato, sono ponderate secondo il medesimo fattore impiegato nello Stato in cui l'ente ha sede. La Banca d'Italia

---

(1) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto nel TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(2) Rientrano in questo portafoglio le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

(3) Sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale.

può estendere questo trattamento agli enti del settore pubblico aventi sede in altri Stati che abbiano un regime di vigilanza equivalente a quello italiano.

#### **4. Esposizioni verso enti territoriali**

Agli enti territoriali si applica il medesimo fattore di ponderazione previsto per gli enti del settore pubblico dello Stato di appartenenza.

La Banca d'Italia può consentire l'applicazione agli enti territoriali di un fattore di ponderazione pari a quello applicato all'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza qualora tale ente abbia poteri di imposizione tali che non vi sia nessuna significativa differenza di rischio.

Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10 applichi agli enti territoriali rientranti nella propria giurisdizione la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato, le banche possono impiegare tale ponderazione.

Alle esposizioni nei confronti di un ente territoriale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale è applicato un fattore di ponderazione del 20%.

#### **5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali**

Rientrano in questo portafoglio esclusivamente le esposizioni nei confronti della Comunità europea, della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Fondo Monetario Internazionale. Tali esposizioni vanno ponderate a zero.

#### **6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo**

Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) (1) sono ponderate in base al rating ad esse attribuito da un'ECAI, secondo quanto previsto dalla tabella 4. Qualora non sia stato attribuito un rating ovvero la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI, si applica un fattore di ponderazione pari al 50 per cento.

---

(1) Rientrano tra le BMS ai fini del presente capitolo la *Inter-American Investment Corporation*, la *Black-Sea Trade and Development Bank*, e la *Central American Bank for Economic Integration*.

Tabella 4

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati sono ponderati al 100 per cento (1).

Alle esposizioni verso le seguenti BMS, indipendentemente dall'eventuale rating esterno assegnato, si applica la ponderazione "zero":

- a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
- b) Società finanziaria internazionale;
- c) Banca interamericana di sviluppo;
- d) Banca asiatica di sviluppo;
- e) Banca africana di sviluppo;
- f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
- g) Nordic Investment Bank;
- h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
- i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
- j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
- k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (2);
- l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
- m) Banca islamica di sviluppo;
- n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

(1) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

(2) La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti è ponderata al 20 per cento.

## 7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1), 2) 3), 4), 5), 6) nonché le esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese che non possono essere classificate nel portafoglio al dettaglio secondo quanto previsto dal par. 8.

Le esposizioni verso imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono ponderate in base al rating, attribuito da una ECAI, relativo al merito di credito, conformemente a quanto indicato nella Tabella 5. Qualora la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. La ponderazione di tali imprese non può comunque essere più favorevole rispetto a quella assegnata all'amministrazione centrale dello Stato in cui l'impresa ha sede.

**Tabella 5**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

Le rimanenti esposizioni classificate in questo portafoglio sono ponderate al 100 per cento.

Dal presente portafoglio sono esclusi: a) le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da soggetti diversi dagli "intermediari vigilati" (1); b) le esposizioni con durata contrattuale a breve termine aventi un rating specifico a breve termine attribuito da ECAI, che vanno allocate nel portafoglio "esposizioni a breve termine verso imprese".

## 8. Esposizioni al dettaglio (*retail*)

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;
- b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) (2) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto né dei fattori di conversione del credito delle

(1) Cfr. Sezione III, par. 2.

(2) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

attività “fuori bilancio” né degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa e “fuori bilancio”;

c) il totale delle esposizioni per cassa vantate dalla banca (o dal gruppo bancario) verso un singolo cliente (o un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa. Concorrono al calcolo del limite anche le esposizioni per cassa scadute (cfr. Sezione VI, paragrafo 1).

Non sono ricompresi nel portafoglio al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.

Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento.

#### **9. Esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine**

Alle esposizioni verso imprese per le quali sia disponibile una specifica valutazione del merito di credito di una ECAI da questa qualificata "a breve termine", le banche che si avvalgono delle valutazioni di tale ECAI applicano, in deroga al paragrafo 7, un fattore di ponderazione del rischio individuato in conformità della tabella 6.

**Tabella 6**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
da 4 a 6	150%

#### **10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Con riferimento alle esposizioni verso OICR le modalità di determinazione dei fattori di ponderazione variano a seconda che si tratti di:

a) esposizioni provviste di un rating attribuito da una ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.1;



- b) esposizioni prive di rating oppure detenute da banche o gruppi bancari che non si avvalgano di valutazioni rilasciate da ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.2.

La Banca d'Italia può stabilire – per esposizioni in singoli OICR associate a rischi particolarmente elevati – una ponderazione del 150 per cento.

#### 10.1 Metodo basato sulle valutazioni del merito di credito

Le esposizioni verso OICR sono ponderate in base al rating attribuito da una ECAI, conformemente a quanto indicato nella Tabella 7.

**Tabella 7**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

#### 10.2 Metodo del fattore medio di ponderazione

Nel caso in cui la banca sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, si può applicare a tale esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio dato dalla somma dei prodotti tra l'incidenza di ogni singola esposizione sul totale e il corrispondente fattore di ponderazione.

Qualora la banca non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, ma possa rilevare dal regolamento del fondo le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività di rischio, essa può applicare alla sua esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio, calcolato in base a tali informazioni: in tal caso, la ponderazione viene calcolata mediante l'applicazione progressiva, in ordine discendente, delle ponderazioni delle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato, nella misura massima consentita dal regolamento dell'OICR, fino al raggiungimento del limite massimo degli investimenti totali (1).

Le banche possono applicare il fattore medio di ponderazione del rischio di un OICR se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

(1) Ad esempio, se il regolamento prevede una composizione degli investimenti secondo la quale l'OICR può investire al massimo il 20 per cento in azioni di imprese con ponderazione 100 per cento e il resto in titoli pubblici ponderati al 20 per cento, la ponderazione media sarebbe data da:  $20\% \cdot 100\% + 80\% \cdot 20\% = 36\%$ .

- a) l'OICR è gestito da una società soggetta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10;
- b) il regolamento dell'OICR o un documento ad esso equivalente include:
  - le categorie delle attività nelle quali l'OICR è autorizzato a investire;
  - se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;
- c) una relazione sull'attività dell'OICR viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito relativo a quote di OICR. In particolare, tale compito può essere attribuito alla SGR che gestisce l'OICR ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità degli OICR per i quali si conferisce l'incarico.

Gli intermediari bancari che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti dell'OICR;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia del "soggetto delegato" occorrerà un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinuncia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

Qualora la banca non soddisfi le condizioni per l'applicazione di un fattore medio di ponderazione, alle esposizioni verso O.I.C.R. si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

## **11. Posizioni verso cartolarizzazioni**

Per le posizioni verso cartolarizzazioni gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente a quanto indicato nel Capitolo 2, Parte Seconda.

## SEZIONE IV

## ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

**1. Regole generali**

Sono inserite nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili” le esposizioni garantite da un’ipoteca su un immobile o connesse a contratti di leasing immobiliare, secondo le modalità indicate in questa sezione, purché siano soddisfatte, oltre a quelle previste dai paragrafi 2, 3, 4, 5, le seguenti condizioni:

- a) il valore dell’immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore (1);
- b) l’immobile sia stimato da un perito indipendente (2) ad un valore non superiore al valore di mercato (3) (4);
- c) la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli.
- d) vi è un’adeguata sorveglianza sul bene immobile. A tal fine: i) il valore dell’immobile deve essere verificato almeno una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali e una volta l’anno per gli immobili non residenziali, ovvero più frequentemente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. E’ possibile anche utilizzare metodi statistici per sorvegliare il valore degli immobili e individuare quelli che necessitano di una verifica; ii) qualora le verifiche di cui al punto i) indichino una diminuzione rilevante del valore dell’immobile, viene svolta una stima da parte di un perito indipendente, basata su un valore non superiore a quello di mercato (5) (6); la valutazione del valore dell’immobile deve essere comunque rivista da parte di un perito indipendente almeno ogni tre anni per esposizioni

---

(1) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore.

(2) Per perito indipendente si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo.

(3) Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

(4) La valutazione può essere effettuata a un valore non superiore al “valore del credito ipotecario” (come definito dall’allegato VIII, Parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l’immobile sia ubicato in uno Stato membro dell’Unione Europea che consente tale valutazione.

(5) Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

(6) La valutazione può essere effettuata a un valore non superiore al “valore del credito ipotecario” (come definito dall’allegato VIII, Parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l’immobile sia ubicato in uno Stato membro dell’Unione Europea che consente tale valutazione.

di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca (1);

- e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;
- f) il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

La parte di un'esposizione garantita da ipoteca su immobili residenziali (o relativa a operazioni di leasing su immobili residenziali) che eccede i limiti regolamentari di *loan-to-value* previsti dalla presente sezione è classificata in un altro portafoglio in conformità dei criteri stabiliti dal presente capitolo.

Qualora l'esposizione sia assistita da una garanzia reale su un immobile situato in altro Stato membro dell'Unione Europea e, per i finanziamenti assistiti da garanzia su un immobile residenziale, in un altro Stato del G-10, la medesima è classificata nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" se l'Autorità di vigilanza del Paese in cui è situato l'immobile considera tale garanzia idonea per la riconduzione al portafoglio omologo.

## 2. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali

Alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali si applica una ponderazione del 35 per cento a condizione che:

- a) si tratti di immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati a essere dati in locazione dal proprietario (2);
- b) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (3);
- c) l'importo dell'esposizione non ecceda l'80 per cento del valore dell'immobile (4); tale limite può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative (cfr. par. 2.1) (condizione del *loan-to-value*).

La condizione sub b) non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi del G-10 per i quali le singole Autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

---

(1) La prima valutazione peritale dovrà essere effettuata alla data di entrata in vigore della presente normativa per tutte le operazioni in essere da più di 3 anni.

(2) Possono beneficiare del trattamento preferenziale i finanziamenti ipotecari su terreni edificabili a condizione che la banca sia in possesso di elementi precisi e certi circa l'imminente costruzione dell'immobile residenziale e la circostanza che, una volta costruito, il proprietario lo occuperà o lo concederà in locazione.

(3) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

(4) Il valore dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di precedenti iscrizioni ipotecarie sul medesimo immobile.

## 2.1 Garanzie integrative idonee

E' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali, secondo quanto previsto dal par. 1, qualora l'ammontare del finanziamento sia superiore all'80 per cento del valore del bene immobile ipotecato e non superi il 100 per cento di tale valore (condizione del *loan-to-value*), in presenza di idonee garanzie integrative (1). Le garanzie integrative possono essere offerte dal debitore o da una Parte Terza.

Le garanzie vanno acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

Per essere idonee a consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, le garanzie integrative devono rispettare i requisiti generali previsti dalla disciplina in materia di attenuazione sul rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione II).

## 3. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili di tipo residenziale nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 35 per cento, a condizione che:

- a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;
- b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;
- c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2);
- d) il finanziamento sia contenuto entro l'80 per cento del valore di mercato dell'immobile (condizione del *loan-to-value*).

---

(1) Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato.

(2) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

#### **4. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali**

Le esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (1) situati in Italia possono essere ponderate al 50 per cento a condizione che la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2).

Tale condizione non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (3).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

#### **5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali**

Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali (immobile destinato a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (4) situati in Italia, nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 50 per cento.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato del bene immobile locato; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (5).

---

(1) Ivi compresi gli alberghi.

(2) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare o dalla società di costruzione, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purché la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).

(3) Il valore di mercato dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario, se consentito dall'Autorità di vigilanza dello Stato in cui è situato l'immobile), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di eventuali diritti di prelazione di terzi sul medesimo immobile.

(4) Ivi compresi gli alberghi.

(5) Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all'intero ammontare del prestito.

Tale trattamento è riconosciuto a condizione che:

- a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;
- b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;
- c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile locato, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (1).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

---

(1) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purché la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).



## SEZIONE V

ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE  
GARANTITE (*COVERED BONDS*)

Sono inserite nel portafoglio “esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite”:

- le obbligazioni emesse da banche italiane, in conformità degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e della relativa normativa di attuazione;
- le obbligazioni emesse da banche con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea se conformi alle caratteristiche previste dall’articolo 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall’art. 1 della direttiva 2001/108/CE), a condizione che l’autorità di vigilanza dell’emittente ne consenta l’inserimento nel portafoglio omologo.

Alle esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite si applica una ponderazione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle esposizioni ordinarie verso la banca emittente, secondo quanto indicato nella Tabella 8.

**Tabella 8**

Ponderazione delle esposizioni verso la banca emittente	Ponderazione delle esposizioni in <i>covered bonds</i>
20%	10%
50%	20%
100%	50%
150%	100%

## SEZIONE VI

## ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI

**1. Esposizioni scadute (*past due loans*)**

La parte non garantita (1) delle posizioni scadute è ponderata come segue:

- a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;
- b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per “esposizioni scadute” si intendono:

- 1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturata (2);
- 2) le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (3).

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle disciplina segnaletica (4).

Con riferimento alle esposizioni di cui al punto 2), le banche possono adottare in alternativa all’approccio per controparte un approccio per transazione ad eccezione delle esposizioni classificate nei portafogli “amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico”. L’approccio per transazione va sempre applicato al portafoglio “esposizioni garantite da immobili”. La scelta tra approccio per transazione e approccio per controparte va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell’ammontare lordo dell’esposizione, del 50 per cento.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili non residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell’ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (5), sono ponderate al 100 per cento a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell’ammontare dell’esposizione lorda (6).

---

(1) Per parte non garantita di un’esposizione scaduta si intende la parte non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nel Capitolo 2.

(2) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(3) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(4) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(5) Cfr. Capitolo 2.

(6) A tali fini, alle garanzie è equiparata la proprietà del bene nel caso di leasing.

## 2. Esposizioni ad alto rischio

La ponderazione per le esposizioni derivanti da investimenti in *venture capital* e in *private equity* è pari al 100 per cento.

Le esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*) sono ponderate con un fattore pari al 150 per cento.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di applicare una ponderazione più elevata nel caso di condizioni di mercato non favorevoli.

Sono ricomprese anche le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi, da ponderare al 200 per cento.

## 3. Altre esposizioni

Sono ponderati al 100 per cento:

- le immobilizzazioni materiali come definite dalla normativa di bilancio applicabile alla banca;
- i ratei attivi non imputati ad altro specifico portafoglio;
- le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da soggetti diversi dagli “intermediari vigilati” (1).

Ai valori all'incasso è attribuita una ponderazione del 20 per cento.

La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione pari a zero.

L'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è ponderato a “zero”.

---

(1) Cfr. Sezione III, par. 2.

## SEZIONE VII

## OPERAZIONI FUORI BILANCIO

**1. Garanzie e impegni**

Per calcolare il rischio di credito associato alle garanzie e agli impegni rilasciati occorre calcolare, in primo luogo, l'"equivalente creditizio" dell'esposizione; successivamente, va calcolato il requisito patrimoniale moltiplicando l'"equivalente creditizio" per la ponderazione specifica della controparte.

L'"equivalente creditizio" è calcolato mediante l'applicazione di fattori di conversione creditizia diversificati per tenere conto della maggiore o minore probabilità che le garanzie rilasciate o l'impegno concesso possano trasformarsi in un'esposizione per cassa.

In particolare, alle esposizioni va applicato uno dei seguenti fattori di conversione creditizia, secondo quanto previsto nell'Allegato B: (i) rischio basso, 0 per cento; (ii) rischio medio-basso, 20 per cento; (iii) rischio medio, 50 per cento; (iv) rischio pieno, 100 per cento.

Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine (*outright forward purchases*), i fattori di ponderazione da considerare sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

Quando una banca fornisce protezione di credito per una pluralità di esposizioni (cd. *basket*) alla condizione che l'*n*-mo *default* tra le esposizioni determini il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 2). Se lo strumento è privo del rating di un'ECAI o se la banca non si avvale di valutazioni rilasciate da ECAI, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel *basket* sono aggregati, tranne le esposizioni *n-1*, fino a un massimo del 1250 per cento e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le *n-1* esposizioni da escludere dal *basket* sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nell'aggregazione.

**2. Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**

Il valore dell'esposizione dei contratti derivati e delle operazioni con regolamento a lungo termine deve essere calcolato secondo le modalità previste nel Capitolo 3 (rischio di controparte).

## SEZIONE VIII

## AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

**1. Premessa**

La Banca d'Italia riconosce, per la determinazione delle ponderazioni nell'ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio rilasciate da *agenzie esterne di valutazione del merito di credito* (ECAI).

Il riconoscimento di un'agenzia viene effettuato in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).

La verifica dei requisiti e la riconduzione dei rating a classi di ponderazione (*mapping*) vengono effettuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla presente sezione (1).

Le ECAI riconosciute dalle Autorità di vigilanza di un altro Stato comunitario possono essere riconosciute dalla Banca d'Italia sulla base della valutazione effettuata dall'Autorità di vigilanza in questione (c.d. riconoscimento indiretto).

Il riconoscimento può essere richiesto per una delle seguenti categorie di rating:

- a) *solicited rating*;
- b) *unsolicited rating*, a condizione che l'agenzia attribuisca esclusivamente valutazioni di questo tipo (tuttavia, può essere richiesto il riconoscimento contestuale per i rating *solicited* e, limitatamente alle valutazioni di finanza pubblica, per i rating *unsolicited*).

Il riconoscimento da parte della Banca d'Italia è finalizzato a consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. Esso si basa esclusivamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nella presente sezione e non configura in alcun modo, nell'oggetto e nella finalità, una valutazione di merito sui giudizi attribuiti dalle agenzie di rating o un supporto alla metodologia utilizzata, in ordine ai quali le agenzie di rating restano le uniche responsabili.

**2. Requisiti delle ECAI**

La Banca d'Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.

---

(1) Nel caso in cui l'agenzia sia registrata quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, la Banca d'Italia ritiene soddisfatti alcuni requisiti (cfr. par. 3).

Un'agenzia può, con un'unica istanza, chiedere il riconoscimento anche per i soggetti dalla medesima controllati, purché questi applichino metodologie analoghe talché le valutazioni da questi rilasciate possano essere considerate equivalenti a quelle dell'agenzia istante.

Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti:

a) Oggettività.

- la metodologia seguita tiene conto dei fattori rilevanti per discriminare le caratteristiche specifiche delle diverse posizioni valutate. La procedura di riconoscimento non è volta a verificare la correttezza della metodologia; quest'ultima deve essere tuttavia supportata da evidenze statistiche relative alla sua applicazione nel passato;
- la robustezza della metodologia è adeguatamente confermata dai dati disponibili in termini di tassi di *default* registrati per le singole classi di rating e di tassi di migrazione tra le diverse classi di rating. La disponibilità di un'ampia base di dati che conferma la robustezza dei rating può consentire un'analisi meno approfondita della complessiva metodologia;
- la metodologia è applicata in modo coerente a tutte le esposizioni appartenenti a una data classe e discrimina in modo adeguato le esposizioni appartenenti a classi diverse;
- la metodologia è stata validata internamente sulla base dei dati relativi all'esperienza storica;
- la metodologia è corretta alla luce degli errori sistematici rilevati attraverso il *back-testing* sui risultati effettivi.

b) Indipendenza.

- non vi sono interferenze esterne nei giudizi e sono adeguatamente gestiti i conflitti di interesse rispetto alla proprietà, a clienti, ad altre attività svolte dall'ECAI stessa o dai suoi analisti. A tal fine, le agenzie istanti attestano e dimostrano l'esistenza dei seguenti elementi:
  - 1) misure atte ad assicurare l'indipendenza rispetto alla proprietà e a evitare che pressioni o condizionamenti esterni – di natura politica o economica – possano compromettere l'oggettività delle valutazioni;
  - 2) struttura organizzativa che tiene distinte – da un punto di vista operativo, personale e, eventualmente, legale – le attività di rating dalle altre attività svolte, quali la consulenza e il marketing, che possono influire sull'oggettività delle valutazioni;
  - 3) regole interne a presidio dei conflitti di interesse in cui versano le persone coinvolte nell'attività di rating;
  - 4) redditività dell'attività di rating e disponibilità di adeguate risorse finanziarie;
  - 5) neutralità della struttura dei compensi a carico dei soggetti valutati e di quelli spettanti alle persone addette all'assegnazione dei rating rispetto all'esito della valutazione;

- 6) misure atte a garantire autonomia di giudizio rispetto a clienti rilevanti, dai quali proviene una quota significativa (maggiore del 5 per cento) dei ricavi;
  - 7) disponibilità di personale addetto alle valutazioni in possesso di un livello adeguato di conoscenza professionale e di esperienza nel campo (ad esempio, almeno una persona che partecipa alla decisione sul rating dovrebbe avere un'esperienza non inferiore a tre anni). Il personale deve essere in numero adeguato rispetto al volume dell'attività svolta, anche considerando l'esigenza di tenere contatti con i soggetti valutati, ove ciò sia previsto dalla metodologia impiegata;
  - 8) chiara formalizzazione delle regole interne di governo societario;
  - 9) adeguate forme di pubblicità ai conflitti di interesse;
  - 10) presenza di una funzione di controllo interno (o di altra funzione) gerarchicamente indipendente dai soggetti responsabili dell'attribuzione dei rating ed incaricata di verificare l'effettiva applicazione delle condizioni di indipendenza.
- c) Verifica periodica dei giudizi.
- Le agenzie hanno procedure che consentono di venire a conoscenza di quei cambiamenti della situazione di un soggetto valutato che potrebbero comportare significative variazioni del rating e, eventualmente, di cambiare tempestivamente il rating stesso;
  - le agenzie dispongono di una procedura di *back-testing* collaudata;
  - le valutazioni sono riviste almeno una volta l'anno.
- d) Reputazione sul mercato.
- Considerata la struttura del mercato del rating, la ricorrenza di questo requisito è legata al livello di accettazione dei giudizi dell'agenzia a livello internazionale;
  - qualora un'agenzia operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, viene preso in considerazione il numero di banche che intendono fare uso dei rating nell'ambito del metodo standardizzato (tale numero non può essere inferiore a 5 e le banche devono avere sede in almeno 3 regioni diverse ed appartenere a gruppi bancari differenti).
- e) Trasparenza della metodologia e dei giudizi.
- Le ECAI rendono pubblici, in maniera comprensibile agli utilizzatori dei *rating*, i principi sottostanti alla metodologia nonché i cambiamenti di quest'ultima;
  - le ECAI spiegano pubblicamente come le performance delle attività sottostanti i prodotti strutturati incidano sul rating dei prodotti stessi;
  - i rating devono essere accessibili in maniera tempestiva a tutte le banche e, qualora sia previsto il pagamento di una commissione da parte di queste, tale commissione deve essere fissata in maniera non discriminatoria. Parimenti,

sono accessibili i tassi di *default* effettivi e, eventualmente, le probabilità di *default* teoriche associate alle singole classi di rating;

- nel caso in cui un'agenzia rilasci rating che le banche non possono impiegare ai fini del presente capitolo, le forme di comunicazione devono consentire l'individuazione di quelli che possono essere utilizzati dalle banche (ad esempio, nel caso in cui siano rilasciati sia *solicited rating* che *unsolicited rating*, questi ultimi devono essere chiaramente identificabili).

Ai fini del riconoscimento, si intendono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) primo alinea se l'agenzia istante è registrata come agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del 16 settembre 2009.

Nell'ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d'Italia considera l'eventuale adozione, da parte dell'agenzia, di un codice di condotta in linea con le migliori prassi a livello internazionale.

### 3. Procedura di riconoscimento

L'istanza di riconoscimento è avanzata dall'agenzia. Per le ECAI già riconosciute in altri Stati membri dell'Unione europea la richiesta di riconoscimento può essere avanzata anche da una banca che intende avvalersi delle valutazioni di tale ECAI.

L'istanza viene formulata fornendo le informazioni richieste in un questionario (cfr. all. A), con un grado di dettaglio sufficiente a verificare i requisiti richiesti al par. 2 (1) (2).

Qualora sia presentata da un'ECAI, essa è accompagnata:

- a) dall'attestazione con la quale un soggetto esterno, indipendente, con comprovata professionalità ed elevato standing dichiara di avere accertato il rispetto di tutti i requisiti di cui al par. 2. Tale soggetto deve inoltre attestare che, nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati elaborati (cfr. par. 4);
- b) dall'attestazione delle banche che intendono avvalersi delle valutazioni.

Qualora l'istanza di riconoscimento sia presentata da una banca, la Banca d'Italia può chiedere la cooperazione dell'ECAI ai fini del riconoscimento nonché l'attestazione sub a).

La Banca d'Italia può: prendere in considerazione anche informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite con l'istanza di riconoscimento qualora siano

---

(1) Le informazioni fornite alla Banca d'Italia sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 7 del TUB.

(2) Nel caso di agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, l'istanza fornisce solo le informazioni, necessarie per la valutazione dei requisiti che non si intendono soddisfatti per effetto dell'avvenuta registrazione (cfr. par. 2). In particolare, non devono essere fornite le informazioni, previste nel questionario di cui all'all. A, per la verifica dei requisiti di oggettività, indipendenza, verifica periodica dei giudizi e trasparenza della metodologia (ad eccezione di quanto previsto nel secondo alinea delle informazioni richieste su tale ultimo aspetto).



rilevanti e significative ai fini della valutazione dell'istanza di riconoscimento; richiedere alle agenzie, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, dati e informazioni.

L'istanza specifica:

- per quali dei seguenti comparti è chiesto il riconoscimento (1):
  - a) finanza pubblica;
  - b) imprese;
  - c) finanza strutturata (che include le posizioni verso cartolarizzazioni e gli OICR);
- se il riconoscimento è chiesto per i *rating* “solicited” ovvero “unsolicited” (cfr. par. 1).

La Banca d'Italia partecipa alle procedure di valutazione congiunta insieme ad altre Autorità di vigilanza di Stati membri dell'Unione Europea nei casi in cui il riconoscimento venga richiesto in più Stati membri; in tal caso, l'istanza può essere presentata conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate dal *Committee of European Banking Supervisors* (consultabili sul sito Internet <http://www.eba.europa.eu/>) (2). La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un “*process facilitator*”, incaricato di coordinare i lavori e mantenere i contatti con l'agenzia. La decisione finale circa il riconoscimento è adottata dalla Banca d'Italia, tenendo conto dell'istruttoria condotta nell'ambito di tale procedura di valutazione congiunta.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) l'elenco delle ECAI riconosciute e il relativo *mapping*.

#### **4. Mapping (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio)**

Le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI sono associate alle classi di ponderazione del rischio previste dalle presenti disposizioni (*mapping*).

Tale associazione è svolta dalla Banca d'Italia, considerando fattori sia quantitativi che qualitativi. Tra questi ultimi rientra la definizione di *default* utilizzata.

Le agenzie devono avere elaborato serie storiche relative ai tassi annuali di *default* – teorici, ove disponibili, ed effettivi – e di matrici di transizione con una profondità temporale di almeno 5 anni. Devono anche essere calcolati i tassi di *default* cumulati a 3 anni riscontrati sulla base di tali serie storiche. Il rispetto di tale requisito temporale viene verificato anche in relazione alla numerosità delle coorti per le diverse classi di rating in ogni anno.

---

(1) Il riconoscimento può essere richiesto o rilasciato anche per sub-categorie di debitori all'interno di ciascuna classe, qualora l'agenzia abbia una particolare specializzazione (es. per dimensione dell'impresa).

(2) In tali casi, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere l'attestazione di un soggetto esterno prevista dal presente paragrafo.

Per le valutazioni relative ad esposizioni non risultanti da finanza strutturata, la Banca d'Italia effettua il *mapping* avvalendosi della metodologia proposta dal Comitato di Basilea.

Essa si basa sulle osservazioni del tasso di *default* cumulato a tre anni (*cumulative default rate* – “CDR”) e adotta, quale variabile di confronto, la media decennale del CDR, individuando, per tale variabile, alcuni valori di riferimento per ciascuna classe di ponderazione. Sono inoltre individuati valori di “monitoraggio” e di “intervento” da confrontare con le osservazioni dei due più recenti CDR triennali.

Per le posizioni inerenti a finanza strutturata il *mapping* viene effettuato dalla Banca d'Italia confrontando i tassi di *default* registrati da una data ECAI con valori di riferimento, ove disponibili, ovvero con i tassi di *default* registrati da altre ECAI operanti su popolazioni di emittenti che la Banca d'Italia ritiene rappresentative di un equivalente grado di rischio creditizio.

Per quest'ultimo comparto è richiesta una serie storica di dati relativi ai *default* di almeno 10 anni.

I dati forniti ai fini del riconoscimento devono essere basati su rating resi pubblici al momento del loro rilascio; nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, l'agenzia che chiede il riconoscimento deve attestare che i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati da essa elaborati.

## 5. Verifica periodica

La Banca d'Italia valuta la ricorrenza nel tempo dei presupposti per il riconoscimento; a tal fine, le ECAI forniscono alla Banca d'Italia:

- comunicazione di qualsiasi variazione, rilevante e significativa, apportata ai propri sistemi di rating, tale da condurre a modifiche del rating di una significativa proporzione di soggetti valutati in un determinato comparto;
- comunicazione tempestiva della revoca della registrazione quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;
- annualmente, dati aggiornati ai fini del *mapping* (cfr. par. 4);
- ogni 4 anni, una versione aggiornata delle risposte al questionario di cui all'allegato A (ivi compresa l'attestazione di un soggetto esperto prevista dal par. 3).

Qualora un'ECAI sia stata riconosciuta in più Stati membri dell'Unione Europea, tale valutazione viene svolta in cooperazione con altre Autorità di vigilanza interessate, secondo modalità concordate con le medesime.

*SEZIONE IX*

REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Il requisito patrimoniale consolidato è pari all'8 per cento delle attività di rischio ponderate.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4 sono tenuti a rispettare costantemente il requisito patrimoniale consolidato.

## ALLEGATO A

**INFORMAZIONI CHE LE AGENZIE DI RATING DEVONO FORNIRE  
CON L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO****Informazioni di carattere generale**

- Tipo di istanza: a) ai fini dell'impiego nel metodo standardizzato; b) ai fini del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni;
- classi per le quali è chiesto il riconoscimento:
  - a) finanza pubblica;
  - b) imprese;
  - c) finanza strutturata;
- rating rilasciati (*solicited* e *unsolicited*) e quelli per cui si chiede il riconoscimento. Nel caso in cui siano rilasciati rating sia *solicited* che *unsolicited*, una breve descrizione delle motivazioni sottostanti;
- Stati in cui opera l'istante e Stati comunitari in cui viene chiesto il riconoscimento.

**Principali caratteristiche dell'istante**

- Forma giuridica e struttura legale del gruppo al quale l'istante eventualmente appartiene;
- struttura proprietaria, con indicazione, almeno, degli azionisti che detengono una quota del capitale superiore al 10 per cento o che, comunque, esercitano un'influenza notevole;
- numero complessivo di dipendenti;
- numero di clienti di maggior rilievo (1) e percentuale dei ricavi totali imputabile a servizi resi a questi ultimi;
- informazioni sulla situazione finanziaria: bilancio degli ultimi tre anni e, se disponibili, previsioni per i successivi tre anni.

---

(1) Sono considerati clienti di maggior rilievo quelli che contribuiscono ai ricavi totali per almeno il 5 per cento del totale.

## Requisiti

### Oggettività

- Descrizione di alto livello della metodologia di valutazione del merito creditizio e delle procedure attraverso le quali la medesima viene applicata in maniera coerente e rivista. Vanno anche illustrati il ruolo e il funzionamento degli eventuali comitati che approvano le valutazioni e il rilievo delle informazioni non pubbliche acquisite dai soggetti valutati;
- per ciascun raggruppamento di debitori o esposizioni per i quali è applicata una particolare metodologia (1), una descrizione generale dei fattori quantitativi e qualitativi;
- breve illustrazione delle diversità tra le metodologie in base all'area geografica;
- descrizione delle procedure impiegate per verificare la coerenza e la capacità discriminante delle metodologie ed evidenziazione dei risultati cui conduce la loro applicazione;
- confronto tra le probabilità di *default* teoriche – ove disponibili – ed i tassi di *default* effettivi (2);
- risultati della validazione interna.

### Indipendenza

Indicazione e descrizione dettagliata di tutti gli elementi atti a dimostrare i requisiti di indipendenza in ordine ai quali è richiesta una specifica attestazione dal par. 2 della Sezione VIII. Va anche allegato il materiale atto a comprovare l'esistenza di tali requisiti.

### Verifica periodica dei giudizi

- Informazioni generali su: frequenza ed ampiezza delle verifiche periodiche, personale addetto, strumenti impiegati per assicurare il tempestivo aggiornamento dei dati e delle valutazioni, sistemi automatici di allerta, meccanismi per incorporare nella metodologia gli errori sistematici ecc.;
- sintetico resoconto delle verifiche condotte negli ultimi anni;

---

(1) Due metodologie si considerano distinte allorché varino gli elementi fondamentali che le caratterizzano; gli adattamenti di una metodologia alle specificità di una determinata classe di debitori (ad esempio, per tenere conto delle caratteristiche dell'area geografica in cui opera un'impresa) non comporta, ai fini della compilazione del presente questionario, una diversa metodologia, se ne rimangono inalterati i tratti fondamentali.

(2) Questo confronto deve essere fatto almeno per gli ultimi cinque anni, per le esposizioni diverse da quelle inerenti a cartolarizzazione, e almeno per gli ultimi dieci anni per queste ultime.

- illustrazione delle modalità di effettuazione del *back-testing* e attestazione che il medesimo è operativo da almeno un anno.

### **Trasparenza della metodologia**

- Illustrazione e dimostrazione delle modalità in cui i principi delle metodologie impiegate ed i cambiamenti di queste ultime sono resi noti alle banche interessate;
- illustrazione delle modalità con cui sono rese pubbliche le spiegazioni di come incidano sul rating dei prodotti strutturati le performance delle attività sottostanti a detti prodotti.

### **Reputazione**

- Elementi che attestano un ampio affidamento del mercato, a livello internazionale, sulle valutazioni rilasciate: ad esempio, possono essere presi in considerazione elementi quali la quota di mercato, i proventi dell'attività di rating e, più in generale, delle risorse finanziarie a disposizione, l'eventuale esistenza di un *pricing* basato sul rating, l'impiego da parte delle banche dei rating in relazione all'emissione di obbligazioni o all'attività di valutazione del merito creditizio;
- qualora un'ECAI operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, è necessaria l'attestazione di almeno 5 banche, appartenenti a gruppi bancari differenti ed aventi sede in non meno di 3 regioni diverse, le quali intendono usare i rating ai fini del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito.

### **Conoscibilità delle valutazioni**

- Modalità di accesso delle banche ai rating;
- nel caso in cui siano rilasciati rating sia *solicited* che *unsolicited*, modalità impiegate per consentire alle banche di distinguere tra le due tipologie (definizione di *solicited* e *unsolicited* rating, indicazione della specifica natura di un rating attribuito);
- se l'accesso ai rating ovvero ad altre informazioni necessarie al loro impiego (es. natura *solicited* o *unsolicited* delle valutazioni) è a pagamento, indicazione dei criteri impiegati per la determinazione del prezzo e attestazione che il medesimo non è discriminatorio sulla base della nazionalità ovvero di altri fattori non commerciali.

### **Mapping dei rating relativi a imprese e finanza pubblica**

- Definizione di default utilizzata ed orizzonte temporale (“time horizon”) di stima;
- ultime due rilevazioni dei tassi di *default* cumulati triennali (*cumulative default rate* - CDR);
- media dei tassi di *default* cumulati triennali basati su una serie storica di almeno cinque anni;
- descrizione della metodologia di calcolo dei CDR: modalità di aggregazione dei *default* (eventuale utilizzo di coefficienti di ponderazione), eventuale selezione di pool (statistico o dinamico; aggiustato), ecc.;
- per ciascuna classe di rating, numero di *default* effettivi registrati in ciascun anno e tassi annuali di *default* entrambi basati su una serie storica di almeno cinque anni;
- confronto tra i tassi annuali di *default* effettivi e quelli teorici previsti, ove disponibili;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- caratteristiche dinamiche del sistema di rating (*point-in-time* o *through-the-cycle*);
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating.

### **Mapping dei rating verso cartolarizzazioni**

- Definizione di *default/impairment* sulla cui base vengono calcolati i tassi di *default/impairment* ed orizzonte temporale (“time horizon”) di stima;
- analisi delle performance del sistema di rating e descrizione delle principali caratteristiche (scelta dell’orizzonte temporale, impatto dei rating *withdrawn* e *cured* sui tassi di *default*, valutazione del *seasoning* delle posizioni);
- dati su tassi di *default* e/o perdita/recupero basati su una serie storica di almeno dieci anni;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating.

**Mapping dei rating di OICR**

- Descrizione dei rating volti a valutare prevalentemente la qualità creditizia delle attività sottostanti;
- descrizione dei fattori presi in considerazione ai fini della valutazione e delle modalità di trattamento adottate;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating;
- orizzonte temporale di stima.



## ALLEGATO B

**CLASSIFICAZIONE DELLE GARANZIE E DEGLI IMPEGNI****Rischio pieno**

- Garanzie con carattere di sostituti del credito.
- Derivati su crediti: impegni derivanti dalla negoziazione di derivati di crediti come protection seller.
- Accettazioni.
- Girate su effetti non a nome di un'altra banca.
- Lettere di credito *standby* irrevocabili che assumano la forma di sostituti del credito.
- Impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute, ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato nonché di quelli aventi come sottostanti strumenti patrimoniali propri (1).
- Depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare.
- Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettati ai rischi di mercato.
- Attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (2).
- Opzioni “put” emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute, ad esclusione delle opzioni “put” emesse appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, nonché di quelle aventi come sottostanti propri strumenti patrimoniali (3).
- Impegni relativi alla partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi.
- Altri impegni di finanziamento a utilizzo certo.

---

(1) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

(2) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione, o in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

(3) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione, o in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

**Rischio medio**

- Aperture di credito documentario irrevocabili o confermate ad esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantisi.
- Prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito.
- Garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie.
- Lettere di credito "stand-by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito.
- Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.).
- Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto (1), impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a un anno.

**Rischio medio/basso**

- Aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi.
- Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto (2), impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) con durata originaria fino a un anno, non revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso oppure che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore.
- Altre attività a rischio medio/basso.

**Rischio basso**

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito verso la clientela al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla

---

(1) Anche nella forma tecnica di titoli.

(2) Anche nella forma tecnica di titoli.

banca di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa in materia di credito al consumo.

- Altre aperture di credito a rischio basso.

## TITOLO II - Capitolo 1

**RISCHIO DI CREDITO****PARTE SECONDA****METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI (IRB)**

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La presente Parte disciplina i metodi basati sui rating interni (cd. *Internal Rating Based*, IRB) ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.

Analogamente al metodo standardizzato, la disciplina si applica alle esposizioni del portafoglio bancario. Peraltro, nei metodi IRB le ponderazioni di rischio delle attività sono determinate in funzione delle valutazioni interne che le banche effettuano sui debitori (o, in taluni casi, sulle operazioni).

Attraverso l'utilizzo dei sistemi basati sui rating interni, le banche determinano l'esposizione ponderata per il rischio. Per il calcolo del requisito patrimoniale si applicano le disposizioni di cui alla Parte Prima, Sezione II, par. 1 e Sezione IX.

Ai fini delle valutazioni interne, rilevano gli elementi di seguito indicati.

1) Le componenti di rischio:

- la probabilità di *default* (*Probability of Default*, *PD*), ossia la probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno;
- il tasso di perdita in caso di *default* (*Loss Given Default*, *LGD*), ossia il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l'importo dell'esposizione al momento del *default* (*Exposure At Default*, *EAD*);
- l'esposizione al momento del *default* (*EAD*), ossia il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio. Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'*EAD* viene determinata mediante un fattore di conversione creditizia (*Credit Conversion Factor*, *CCF*) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito

che si stima possa essere utilizzata in caso di default e la parte attualmente non utilizzata;

- la scadenza (*Maturity*, M), ossia la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

Elemento essenziale per la stima delle componenti di rischio è la nozione di *default*, basata su un approccio per controparte: vi rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati ed i crediti scaduti o sconfinanti. Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

I metodi IRB si distinguono in un metodo di base e in uno avanzato, differenziati in relazione ai parametri di rischio che le banche devono stimare: nel metodo di base le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio; nel metodo avanzato le banche utilizzano proprie stime di PD, LGD, CCF e, ove previsto, M.

2) La suddivisione delle esposizioni del portafoglio bancario in diverse classi:

- esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali (incluse quelle verso gli enti territoriali e gli altri enti del settore pubblico nonché quelle verso le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali, al ricorrere di determinate condizioni);
- esposizioni creditizie verso intermediari vigilati e soggetti assimilati ai fini del metodo IRB;
- esposizioni creditizie verso imprese;
- esposizioni creditizie al dettaglio (distinte in esposizioni garantite da immobili residenziali, esposizioni rotative al dettaglio qualificate, altre esposizioni al dettaglio);
- esposizioni in strumenti di capitale;
- posizioni verso cartolarizzazioni;
- altre attività.

3) I requisiti minimi, organizzativi e quantitativi, che devono essere rispettati. I primi riguardano, in particolare: il governo societario e l'organizzazione interna, la convalida interna, l'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale, il processo di attribuzione del rating, i sistemi informativi.

I principali requisiti minimi quantitativi attengono a: la struttura dei sistemi di rating (ad esempio, la numerosità minima delle classi di rating, l'assegnazione a pool delle esposizioni creditizie al dettaglio), la quantificazione dei parametri di rischio (ad esempio, il contenuto minimo degli archivi di dati, la lunghezza delle serie storiche, la stima di LGD adatte per una fase recessiva), l'utilizzo di modelli di fornitori esterni.

4) Le funzioni di ponderazione, mediante le quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali. Funzioni diverse sono previste per le varie tipologie di esposizioni. In particolare, un'unica funzione si applica ai crediti verso amministrazioni centrali e banche centrali,

intermediari vigilati e imprese; funzioni distinte sono previste per le tre sottoclassi di esposizioni al dettaglio. Regole specifiche sono definite per i finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei rating interni. Per gli strumenti di capitale sono contemplate tre diverse metodologie.

L'utilizzo dei metodi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia, previa verifica del rispetto dei suddetti requisiti minimi.

Laddove non espressamente specificato, le disposizioni contenute nella presente Parte sono da ritenersi valide sia per il metodo di base sia per il metodo avanzato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte sono articolate come segue.

Nella presente Sezione sono definiti i concetti essenziali nell'ambito di un sistema di *rating*, quali le componenti di rischio e la nozione di *default*; nella Sezione II sono definite le varie classi di attività. Le due Sezioni successive illustrano i requisiti minimi di natura organizzativa e quantitativa che le banche che intendono richiedere l'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono rispettare. La Sezione V illustra le regole di ponderazione. Nella Sezione VI sono trattati gli aspetti che attengono alla procedura di autorizzazione all'utilizzo dei metodi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali, fatto salvo quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:

- a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utili ai fini della presente disciplina.

#### 3.1 Sistema di rating

Per sistema di rating si intende l'insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che consente la raccolta e l'elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie.

Il rischio connesso con un'esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di *default* (PD), che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di *default* (LGD), esposizione al momento del *default* (EAD) e scadenza effettiva (M), che attengono alla singola operazione.

Attraverso il sistema di *rating* la banca: i) attribuisce al debitore il grado interno di merito creditizio (*rating*), ordinando le controparti in relazione alla loro rischiosità; ii) perviene a una stima delle componenti di rischio.

Il *rating* rappresenta la valutazione, riferita a un dato orizzonte temporale, effettuata sulla base di tutte le informazioni ragionevolmente accessibili – di natura sia quantitativa sia qualitativa – ed espressa mediante una classificazione su

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).



scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali.

Ad ogni classe di *rating* è associata una probabilità di *default*.

Le classi di *rating* sono ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendo da una classe meno rischiosa a una più rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in *default* è crescente.

Nel caso di clientela al dettaglio (*retail*), il *rating* può essere attribuito in base non solo al rischio specifico del debitore ma anche alle caratteristiche dell'operazione; in tale caso, esso deve essere riferito ad aggregati di attività (*pool*) piuttosto che al singolo debitore.

### 3.2 Esposizioni in *default*

Per esposizioni in *default* si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti (1).

Rientrano tra i crediti scaduti e/o sconfinanti quelli per cui

- il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia verso la banca o il gruppo bancario da oltre 90 giorni;
- la soglia di "rilevanza" è pari al 5% dell'esposizione (2).

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, per le filiazioni del gruppo operanti in altri Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci, la definizione di *default* adottata dalle locali autorità di vigilanza.

Non determinano un *default* le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: il riscadenamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita (3). Esse sono disciplinate da criteri interni debitamente documentati.

Tali criteri devono disciplinare i seguenti profili:

- gli organi competenti per l'approvazione;
- l'anzianità minima dell'esposizione;
- il livello di morosità del debitore;
- il numero massimo di modifiche contrattuali ammissibili per operazione;

---

(1) Cfr. Banca d'Italia, *Matrice dei conti* (Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti) e *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata* (Circ. n. 115 del 7 agosto 1990 e successivi aggiornamenti).

(2) Cfr. Parte B, par. 2 (pag. B.6-B.8) della Circolare n. 272 *Matrice dei conti*.

(3) Cfr. *Matrice dei conti*, Avvertenze Generali, Parte B, Qualità del credito, pag. B. 5.

— il riesame della solvibilità dei debitori.

In ogni caso, se la banca gestisce un'esposizione oggetto delle suddette modifiche in modo analogo ad altri crediti in *default*, tale esposizione deve essere trattata come *default*.

### 3.3 Altre definizioni

- “*esposizione al momento del default*” (*Exposure At Default, EAD*), il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio;  
Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'EAD viene determinata mediante un fattore di conversione creditizia (*Credit Conversion Factor, CCF*) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata in caso di *default* e la parte attualmente non utilizzata.
- “*metodo di base*”, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio (LGD, CCF, M).
- “*metodo avanzato*”, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD, LGD, CCF e, ove previsto, M.  
Per le esposizioni al dettaglio le banche utilizzano proprie stime di PD e LGD (ovvero EL) e CCF;
- “*perdita attesa*” (*Expected Loss, EL*), la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o *pool* di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o *pool*), LGD ed EAD. Regole specifiche sono previste per le esposizioni: (i) da finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei *rating* interni; (ii) in strumenti di capitale, differenziate in base al metodo utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio.  
Le posizioni verso la cartolarizzazione non rientrano nel calcolo delle perdite attese;
- “*perdita inattesa*” (*Unexpected Loss, UL*), la perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno;
- “*portafoglio bancario*”, il complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1);
- “*probabilità di default*” (*Probability of Default, PD*), la probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno.  
Si distingue tra PD individuale e PD di classe: la PD individuale è quella associata a ogni singolo debitore; la PD di classe è quella associata a ogni classe di *rating* o *pool*.
- “*rischio di diluizione*”, la possibilità, nell'ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto

di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo;

- “tasso di perdita in caso di default” (*Loss Given Default*, LGD), il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l’importo dell’esposizione al momento del *default*.

La LGD è determinata in relazione alle diverse tipologie di operazioni e non in relazione al singolo obbligato.

- “scadenza” (*Maturity*, M), la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all’adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (di base o avanzato) (Sezione VI, par. 1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*

- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo IRB di base, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *autorizzazione a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e CCF, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

*SEZIONE II*

## CLASSI DI ATTIVITA'

**1. Premessa**

Le attività del portafoglio bancario vengono distinte nelle seguenti classi:

- a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali (par. 2);
- b) esposizioni creditizie verso intermediari vigilati (par. 3);
- c) esposizioni creditizie verso imprese (par. 4);
- d) esposizioni creditizie al dettaglio (par. 5);
- e) esposizioni in strumenti di capitale (par. 6);
- f) posizioni verso cartolarizzazioni (par. 7);
- g) altre attività (par. 8).

Nel par. 9 sono trattati i crediti commerciali acquistati.

Le banche, laddove adottino classificazioni interne diverse da quelle indicate a fini regolamentari (ad esempio, per scopi commerciali o per criteri interni di gestione del rischio), devono definire un raccordo che consenta di ricondurre ciascuna esposizione alla pertinente classe regolamentare.

**2. Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali**

In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali così come definite nel metodo standardizzato.

Essa include le esposizioni verso: i) enti territoriali ed enti del settore pubblico equiparati ad amministrazioni centrali nel metodo standardizzato; ii) banche multilaterali di sviluppo ed organizzazioni internazionali che nel metodo standardizzato sono ponderati allo zero per cento, indipendentemente dal rating loro assegnato.

### 3. Esposizioni creditizie verso intermediari vigilati

Nell'ambito della classe delle esposizioni verso intermediari vigilati sono comprese quelle verso:

- a. le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento e le società finanziarie.

Per quanto riguarda le società finanziarie si prendono in considerazione gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB nonché le società estere a condizione che tali società: 1) siano sottoposte a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) siano soggette a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche;

- b. enti territoriali ed enti del settore pubblico non equiparati ad amministrazioni centrali nel metodo standardizzato;
- c. banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle che nel metodo standardizzato sono ponderate allo zero per cento, indipendentemente dal rating loro assegnato.

### 4. Esposizioni creditizie verso imprese

Un'esposizione verso imprese è definita come un credito verso soggetti che non rientrano nelle categorie di cui ai paragrafi 2, 3, 5, 7 e 8 della presente Sezione.

#### 4.1 Finanziamenti specializzati

Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, le banche individuano come finanziamenti specializzati quelli che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) il credito è erogato a un soggetto costituito specificamente per finanziare e/o amministrare attività reali (veicolo societario);
- b) le condizioni contrattuali conferiscono al creditore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
- c) la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate.

La sottoclasse dei finanziamenti specializzati comprende le seguenti fattispecie:

1. *project finance*;

2. finanziamento di attività reali a destinazione specifica (*object finance*);
3. finanziamento su merci (*commodities finance*);
4. finanziamento di immobili da investimento (*income producing real estate*).

I criteri di individuazione delle anzidette categorie sono i seguenti:

- 1) Il *project finance* è una tecnica finanziaria in cui il finanziatore valuta soprattutto la redditività di un singolo progetto, sia come fonte di rimborso sia come garanzia dell'esposizione.

Il rimborso dell'esposizione dipende principalmente dai flussi finanziari del progetto e dal valore delle attività considerate come garanzia reale.

Qualora il rimborso dipenda sostanzialmente da un utilizzatore finale, con attività diversificate e contrattualmente obbligato al rimborso, l'esposizione – al ricorrere delle condizioni previste in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito – si configura come un credito garantito nei confronti di tale utilizzatore finale.

- 2) Il finanziamento di attività reali a destinazione specifica (*object finance*) è una tecnica finanziaria in cui il rimborso dell'esposizione dipende dal *cash-flow* generato dall'attività specifica finanziata, che viene costituita in garanzia o trasferita al finanziatore.

Qualora il finanziamento sia stato concesso a un debitore le cui condizioni finanziarie gli consentono di rimborsare il prestito senza un eccessivo ricorso all'attività specificamente prestata in garanzia, l'esposizione – al ricorrere delle condizioni previste in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito – deve essere trattata alla stregua di un credito verso imprese assistite da garanzia reale.

- 3) Il finanziamento su merci (*commodities finance*) è rappresentato da crediti a breve termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in borsa, il cui rimborso dipende dalla vendita della merce. Inoltre, il debitore non esercita altra attività produttiva né presenta altre attività rilevanti che gli consentano capacità autonoma di rimborso. Il rating dell'esposizione riflette più la sua natura di credito autoliquidante che non il merito di credito del debitore.

Tale tipologia di crediti è distinta dalle esposizioni verso imprese aventi ad oggetto attività diversificate originate dal finanziamento di riserve, scorte e crediti commerciali. In questi casi, il valore della merce costituisce un fattore di attenuazione del rischio e non la fonte primaria di rimborso.

- 4) Nel finanziamento di immobili da investimento (*Income Producing Real Estate*, IPRE) il rimborso dell'esposizione dipende dai flussi finanziari generati dal cespite, generalmente rappresentati dai canoni di affitto e di leasing o dalla vendita dell'immobile.

I finanziamenti IPRE si distinguono dalle esposizioni verso imprese garantite da ipoteca in quanto il rimborso del credito dipende principalmente dal *cash-flow* generato dal cespite.

## 5. Esposizioni creditizie al dettaglio

Rientrano in tale classe le seguenti esposizioni:

- a) esposizioni verso persone fisiche, indipendentemente dalla forma tecnica e dall'ammontare. Vi rientrano anche i prestiti concessi per finalità personali a imprenditori o piccoli operatori economici; la finalità personale va individuata sulla base di criteri oggettivi e documentati;
- b) esposizioni verso piccole e medie imprese e piccoli operatori economici, a condizione che:

- l'esposizione totale per cassa della banca o del gruppo bancario nei confronti della piccola e media impresa o del piccolo operatore economico (o del gruppo di clienti connessi) (1), ivi compresi i prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore a 1 milione di euro, al netto delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali.

Le banche utilizzano criteri oggettivi e documentati per individuare le posizioni che presentano un superamento non rilevante e/o di natura transitoria della suddetta soglia;

- la banca gestisca tali prestiti nell'ambito dei propri sistemi di gestione del rischio in modo coerente nel tempo e secondo i medesimi criteri applicati alle altre esposizioni al dettaglio.

Qualora la banca abbia adottato una definizione di *default* a livello di transazione, le posizioni sono gestite come parte di un segmento di portafoglio o *pool* di attività con caratteristiche di rischio simili ai fini della valutazione e della quantificazione dei rischi;

- la banca utilizzi criteri oggettivi e documentati per l'inclusione delle esposizioni verso imprese nella classe "al dettaglio";
- c) l'esposizione rientra in un ampio *pool* di attività gestite dalla banca su base aggregata.

Le banche utilizzano criteri opportunamente documentati al fine di stabilire se il numero di esposizioni nel *pool* è sufficientemente elevato da giustificare una gestione di tipo aggregato.

L'appartenenza a un ampio *pool* di attività non impedisce che le esposizioni al dettaglio siano trattate su base individuale in determinate fasi del processo di gestione del rischio. In particolare, il fatto che un'esposizione abbia un rating specifico non ne preclude di per sé l'ammissibilità al trattamento come esposizione al dettaglio.

All'interno della classe di esposizioni al dettaglio si distinguono tre sotto-classi:

- 1) esposizioni garantite da immobili residenziali e relative a operazioni di leasing su immobili residenziali;

---

(1) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.



- 2) esposizioni rotative al dettaglio qualificate;
- 3) altre esposizioni al dettaglio.

Un'esposizione può rientrare nella categoria di cui al punto 2) se:

- i. la controparte è una persona fisica;
- ii. l'esposizione è rotativa (1), non assistita da garanzia e, nella misura in cui non è utilizzata, revocabile incondizionatamente, in ogni momento a discrezione della banca e senza preavviso. Gli impegni a erogare fondi non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarli secondo le modalità e nella misura massima previste dalla vigente normativa sul credito al consumo;
- iii. l'esposizione non è superiore a 100.000 euro;
- iv. la banca dimostra che l'esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle classi di rating caratterizzate da PD contenute.

## 6. Esposizioni in strumenti di capitale

Figurano nella presente classe di attività i titoli di capitale, gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti irredimibili, diversi da quelli assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato oppure da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza. Vi rientrano anche gli impegni di acquisto a termine (inclusi quelli derivanti da opzioni *put* emesse) aventi come sottostanti le anzidette attività e regolabili su base lorda.

Va inclusa anche ogni altra attività che, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, presenti le caratteristiche di uno strumento di capitale (irredimibilità, assenza di qualsiasi obbligazione da parte dell'emittente, interesse residuo nelle attività al netto delle passività e nel reddito dell'emittente) (2).

Rientrano nella presente classe di attività anche le posizioni lunghe o corte sugli strumenti di capitale derivanti da contratti di vendita a termine oppure da altri contratti derivati (ad esempio, opzioni *call* acquistate o emesse) (3).

Non rientrano nella presente classe di attività le esposizioni *junior* e *mezzanine* connesse con posizioni verso la cartolarizzazione.

---

(1) Esposizioni in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito).

(2) Ad esempio, sono considerate come strumenti di capitale le operazioni finanziarie che risultano dalla combinazione di uno strumento di debito e di un *equity swap* per effetto del quale l'investitore risulta nella sostanza esposto al rischio azionario.

(3) Rientrano in questa classe gli impegni a termine dei contratti derivati sia se negoziati "*stand alone*" sia se incorporati in altri strumenti finanziari.

## 7. Posizioni verso cartolarizzazioni

Le posizioni verso cartolarizzazioni delle banche che utilizzano il metodo dei rating interni sono disciplinate nel Capitolo 2, Parte Seconda.

## 8. Altre attività

In questa classe di esposizioni vanno inclusi i valori residui relativi alle operazioni di leasing e tutte le attività diverse da quelle di cui ai paragrafi precedenti alle quali non è associata una esposizione creditizia (ad esempio, le attività materiali).

Sono inoltre incluse le interessenze azionarie detenute in società strumentali.

Le banche possono includervi anche le “partite viaggianti e sospese” con destinazione finale nei conti dell’attivo qualora non vengano superate le “soglie di esonero” previste dal *Manuale per la compilazione della matrice dei conti*.

## 9. Crediti commerciali acquistati

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante, ma vanno suddivisi tra crediti commerciali al dettaglio e crediti commerciali verso imprese.

### 9.1 Crediti commerciali acquistati verso imprese

Rientrano nella presente categoria i crediti commerciali verso imprese acquistati da terzi qualora vengano rispettati i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti. Vi possono rientrare, tra gli altri, i crediti commerciali acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate “pro soluto” o “pro solvendo”. Sono esclusi gli anticipi su fatture “salvo buon fine”.

#### a) Certezza giuridica

Le banche verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicuri in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Esse dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della “società gestore” (*servicer*) (1), oppure di controversie

---

(1) Per “società gestore” si intende un’entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

legali che possano ostacolare significativamente la capacità delle banche di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti.

Al fine di tutelarsi dal rischio di revocatoria le banche – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – adottano particolari cautele nei confronti di cedenti che presentano un'elevata probabilità di *default* nell'orizzonte temporale di un anno.

Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, le banche si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione alla banca delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

La banca controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, la banca:

- i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l'attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
- ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che la banca sia abilitata ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;
- iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (1);
- iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all'interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;
- v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti commerciali, al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa

---

(1) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

stessa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e la banca proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate.

Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

La banca dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, la banca dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

La banca specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (1). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne della banca

La banca dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

Qualora i requisiti da a) ad e) non siano soddisfatti valgono le seguenti regole:

- i) nel caso di operazioni "pro solvendo" oppure di operazioni "pro soluto" che non abbiano superato il test per la "derecognition" previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente

---

(1) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso *on-line* ai conti medesimi).

e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dal portafoglio di pertinenza di quest'ultimo; i crediti commerciali acquistati possono essere considerati come garanzie reali se soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione IV, Sottosezione 1, par. 4);

- ii) nel caso di operazioni “pro soluto” che abbiano superato il test per la “derecognition” previsto dallo IAS 39 (“pro soluto effettivo”), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dai portafogli di pertinenza di questi ultimi. Si applica anche il requisito patrimoniale per il rischio di diluizione.

Indipendentemente dal rispetto dei requisiti operativi da a) ad e), le operazioni di factoring o di sconto “pro solvendo” in cui il rischio di regresso sul cedente copre pienamente sia il rischio di credito sia il rischio di diluizione possono essere trattate dalla banca secondo le modalità di cui al precedente punto i).

## 9.2 *Crediti commerciali al dettaglio*

I crediti commerciali acquistati sono ammessi come categoria specifica al trattamento previsto per le esposizioni al dettaglio di cui al par. 5 ove rispettino i requisiti previsti per tale classe di attività, nonché i requisiti operativi di cui al punto 9.1.

## 9.3 *Trattamento come cartolarizzazione*

Alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di “tranching” le banche possono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione (cfr. Capitolo 2).

## SEZIONE III

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

**1. Governo societario**

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo del rischio di credito, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le politiche generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

**2. Organizzazione e sistema dei controlli**

Le banche definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di rating che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del rating; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del rating, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del rating.

Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli rating finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di rating che prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

## 2.1 Lo sviluppo e la convalida del sistema di rating

Il sistema di rating viene scelto, elaborato e messo in opera da una funzione che svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- sviluppa il sistema di rating, sia nella fase di primo impianto che in quella di adeguamento successivo, in modo da assicurarne l'affidabilità, la rispondenza alle prescrizioni normative, nonché la coerenza con l'operatività aziendale e con il contesto economico in cui la banca opera;
- documenta le eventuali modifiche nelle componenti e nella complessiva struttura del modello, indicando le ragioni dei mutamenti stessi.

Il sistema di rating così elaborato viene assoggettato ad un processo di convalida costituito da un insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volte a valutare l'accuratezza delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance complessiva del sistema IRB adottato.

Attraverso l'attività di convalida la banca verifica nel continuo e in maniera iterativa l'affidabilità dei risultati del sistema di rating e il mantenimento della sua coerenza con le prescrizioni normative, con le esigenze operative aziendali e con l'evoluzione del mercato di riferimento.

Il conseguimento di questi obiettivi postula la necessità di analisi quantitative e qualitative, da modulare a seconda della tipologia e dell'ampiezza dei portafogli esaminati, della complessità operativa della banca, dell'affidabilità dell'ambiente di indagine. Gli strumenti e le modalità di convalida devono essere periodicamente riesaminati e ridefiniti per preservarne l'adeguatezza in un contesto di continua evoluzione delle variabili di mercato e delle condizioni operative.

La convalida non si esaurisce in un esercizio di comparazione, tramite l'utilizzo di tecniche statistiche, delle misure di rischio effettive con le relative stime ex ante, ma richiede analisi estese a tutte le componenti del sistema IRB, ivi compresi i processi operativi, i presidi di controllo, la documentazione, le infrastrutture informatiche nonché una valutazione della loro complessiva coerenza.

L'attività di convalida si sostanzia nella verifica sia dei requisiti quantitativi sia di quelli organizzativi previsti in materia di sistemi di rating. In tale ambito, in particolare, rilevano:

- la valutazione del processo di sviluppo del modello, con particolare riferimento alla logica sottostante e ai criteri metodologici a supporto della stima dei parametri di rischio;
- le analisi di *performance* del sistema di rating, di calibrazione dei parametri, di *benchmarking* e delle prove di stress (cfr. Sezione IV);
- l'accertamento che il sistema di rating sia effettivamente utilizzato nei diversi ambiti della gestione.

I risultati dell'attività di convalida devono essere adeguatamente documentati e sottoposti periodicamente alle funzioni di controllo interno e agli organi

aziendali; nell'ambito di questa informativa, specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti di criticità.

Il processo di convalida deve essere affidato ad una funzione che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, dell'apporto di più unità operative, purché l'unitarietà del processo venga assicurata mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle attività medesime.

La funzione di convalida – che deve potersi avvalere di risorse dotate di competenze idonee al contenuto specialistico dei compiti da svolgere – è indipendente da quelle coinvolte nelle attività di assegnazione del rating e di erogazione del credito. In particolare, il responsabile della funzione non deve trovarsi in situazione di dipendenza gerarchica rispetto ai soggetti responsabili di dette attività.

In linea generale, la funzione di convalida è indipendente anche dalla funzione che sviluppa il sistema di rating. Laddove il rispetto di tale requisito dovesse essere eccessivamente oneroso, la funzione di convalida potrà essere coinvolta nel processo di progettazione e sviluppo dei sistemi purché siano adottate opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale. In tal caso, la funzione di revisione interna deve accertare in modo dettagliato che tale attività si espliciti in modo indipendente e consegua pienamente gli obiettivi cui è finalizzata.

La funzione di convalida deve essere altresì indipendente da quella di revisione interna, che sottopone a verifica il processo e l'esito della convalida.

## 2.2 *La revisione interna*

La funzione di revisione interna valuta la funzionalità del complessivo assetto dei controlli sul sistema di rating.

In tale ambito sottopone a revisione il processo di convalida verificando l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte dalla competente funzione, la coerenza e fondatezza dei risultati della convalida, nonché la perdurante conformità del sistema IRB ai requisiti stabiliti dalla normativa.

A tal fine svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

- verifica il rispetto delle normative e procedure che presiedono alle diverse fasi del funzionamento del sistema di rating e, in tale ambito, valuta il grado di indipendenza della funzione di convalida;
- analizza le attività di riconciliazione tra le procedure gestionali ed i sistemi di rating;
- valuta l'adeguatezza ed affidabilità della funzione informatica e delle relative risorse, delle infrastrutture informatiche, delle caratteristiche strutturali e di alimentazione delle base dati e dei sistemi di anagrafe a supporto del sistema di rating;
- compie verifiche mirate ad accertare l'effettivo utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale.



La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali deve predisporre – con cadenza almeno annuale – un documento conclusivo che illustri le attività e i relativi esiti, dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli interventi correttivi.

### 3. Caratteristiche dei sistemi di rating

I sistemi IRB si differenziano in relazione al grado di rilevanza riconosciuto rispettivamente ai giudizi automatici derivanti dal modello e a quelli rivenienti dal giudizio di esperti nel settore del credito. In linea generale si possono distinguere:

- sistemi incentrati sulla componente automatica (eventualmente comprensiva di elementi qualitativi standardizzati), in cui sono strutturalmente esclusi scostamenti discrezionali e motivati (cd. *override*);
- sistemi in cui i giudizi automatici sono modificabili dagli esperti di settore – mediante *override* – con informazioni di non agevole standardizzazione o comunque non considerate dal modello;
- sistemi prevalentemente incentrati su valutazioni discrezionali dell'esperto di settore.

Nella scelta della soluzione organizzativa ritenuta più adeguata gli intermediari devono tenere conto delle proprie caratteristiche in termini di dimensioni, specificità operative e assetti organizzativi, nonché dei segmenti di portafoglio interessati (*large corporate, corporate, retail*), cui generalmente corrispondono differenti metodologie di analisi, procedure e ruoli professionali coinvolti.

#### 3.1 Il processo di attribuzione del rating

Le banche devono rispettare in via continuativa nell'ambito del processo di attribuzione del rating i seguenti requisiti:

- i) documentazione del sistema di rating,
- ii) completezza delle informazioni,
- iii) replicabilità,
- iv) integrità del processo di attribuzione del rating,
- v) omogeneità,
- vi) univocità.

#### 3.2 Documentazione del sistema di rating

Le banche devono documentare l'assetto e i dettagli operativi dei propri sistemi di rating, formalizzando le caratteristiche del modello adottato e le scelte

metodologiche effettuate. Andranno documentati, tra l'altro, la segmentazione dei portafogli e i criteri di assegnazione del rating; le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate, nonché la loro coerenza con le indicazioni normative; la metodologia sottesa ai modelli con particolare riferimento ai fondamenti teorici ed empirici, alle fonti informative, alle circostanze in cui il modello non risulta efficace. Va conservata la cronologia delle principali modifiche apportate al sistema di rating al fine di consentire l'individuazione dei cambiamenti intervenuti.

Deve altresì essere documentata l'organizzazione dell'intero percorso di assegnazione dei rating, con riferimento all'attribuzione delle relative responsabilità e in particolare all'individuazione dei soggetti aventi la potestà di attribuire il rating, nonché ai criteri e ai limiti per l'esercizio di tale potere. Assume altresì rilevanza la formalizzazione delle attività di controllo sul processo, in termini di strutture, strumenti e procedure.

### 3.3 *Completezza delle informazioni*

Gli intermediari devono dotarsi di procedure interne in grado di assicurare la sistematica analisi di tutti i dati disponibili e la valutazione, nel continuo, della completezza, rilevanza e pertinenza delle informazioni utilizzate nel procedimento.

L'eventuale ricorso all'integrazione del giudizio automatico con componenti qualitative non standardizzabili può agevolare l'obiettivo di conseguire il requisito della completezza informativa; in ogni caso, va verificato che tali componenti siano pertinenti e rilevanti ai fini di una più corretta valutazione del merito creditizio della controparte.

### 3.4 *Replicabilità*

Le banche devono adottare le opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale per consentire di ripercorrere l'iter di assegnazione del rating ed eventualmente di ricalcolarlo per singole posizioni.

Il requisito minimo della replicabilità viene assicurato conservando traccia, anche elettronica, delle decisioni via via assunte lungo l'iter elaborativo, con evidenziazione di ogni rating intermedio formulato nelle varie fasi del processo (automatico, parziale e finale) e delle motivazioni sottostanti gli eventuali *override*; occorre tra l'altro che siano registrati il modello applicato, la metodologia e i parametri impiegati nella valutazione, il soggetto responsabile, la data di prima assegnazione del rating e i successivi aggiornamenti.

### 3.5 *Integrità del processo di attribuzione del rating*

Nel caso in cui il sistema IRB prescelto dia rilevanza alle valutazioni discrezionali degli esperti di settore nell'attribuzione definitiva del rating, le banche adottano opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale per

assicurare l'integrità del processo di rating, evitando che l'attribuzione definitiva del rating possa essere condizionata dall'intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con l'obiettivo, proprio di un sistema IRB, di una corretta e puntuale valutazione del merito creditizio della controparte.

Tale conflitto si può configurare nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili dell'attribuzione definitiva del rating: a) svolgano una attività valutata in connessione con obiettivi espressi in termini di volumi o di ricavi su impieghi; oppure b) siano forniti di poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

Nel caso in cui la responsabilità di assegnazione definitiva del rating sia attribuita a soggetti inseriti nell'ordinario percorso valutativo e di delibera del credito, le soluzioni organizzative adottate garantiscono che coloro che hanno compiti di delibera in materia di erogazione del credito o che sono interessati dai meccanismi di incentivazione sopra descritti non abbiano anche la responsabilità dell'attribuzione definitiva del rating. Devono altresì essere previste opportune cautele volte ad evitare che l'autonomia delle valutazioni del soggetto che attribuisce il rating in via definitiva sia indebolita dalla appartenenza ad una struttura organizzativa titolare di poteri di delibera del fido o destinataria di incentivi retributivi correlati ai volumi o ai ricavi su impieghi.

Qualora si preveda l'accentramento delle responsabilità di assegnazione definitiva del rating presso una unità dedicata che elabora direttamente ovvero provvede a confermare o a modificare il rating calcolato dal modello automatico o dall'esperto di settore, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

- collocazione organizzativa della struttura e suo grado di indipendenza dalle funzioni preposte allo sviluppo commerciale e all'erogazione del credito;
- grado gerarchico del suo responsabile, composizione quali-quantitativa delle risorse assegnate e relativi strumenti di incentivazione;
- modalità di assegnazione del rating e, in particolare, ampiezza dei poteri di *override*;
- caratteristiche del portafoglio in termini di numerosità e di rilevanza delle posizioni da sottoporre alle valutazioni della struttura.

Laddove le banche adottino un approccio per controparte anche con riferimento a taluni segmenti della classe di esposizioni al dettaglio, prevedono cautele sul piano organizzativo e procedurale a presidio del requisito di integrità del processo di attribuzione del rating (1).

La conformità delle soluzioni concretamente adottate con i requisiti organizzativi tiene conto delle dimensioni e della complessità operativa della banca, delle diverse tipologie di portafogli, nonché dell'impostazione complessiva del sistema di rating.

---

(1) Resta fermo, in questi casi, indipendentemente dall'approccio per controparte o per transazione adottato, il rispetto di tutti gli altri requisiti organizzativi previsti dalla presente normativa.

### 3.6 Omogeneità

Un sistema IRB deve garantire che debitori od operazioni che comportano rischi analoghi siano assegnati alla medesima classe di rating; tale coerenza va assicurata fra linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche.

A tale scopo le banche devono adottare opportune cautele, in sede di assegnazione del rating o di attribuzione dell'esposizione al pool, perché siano applicati criteri valutativi uniformi presso tutte le proprie strutture territoriali. Andranno pertanto predisposte istruzioni per il trattamento delle informazioni di natura qualitativa nonché apposite linee guida in materia di *override* al fine di prevenire difformità interpretative da parte degli analisti. L'adeguatezza di tali linee guida viene verificata anche attraverso analisi periodiche delle cause degli scostamenti registrati rispetto al punteggio automatico, al fine di valutare il costante rispetto del requisito dell'omogeneità.

### 3.7 Univocità

A ciascuna controparte verso cui più componenti territoriali e/o societarie del gruppo bancario sono esposte deve essere assegnato un unico rating; analogamente, quando la valutazione attiene all'operazione piuttosto che al debitore, ogni esposizione deve essere attribuita ad un unico pool. Occorre definire regole organizzative e procedurali che - per ciascuna posizione caratterizzata da una pluralità di relazioni con differenti strutture del gruppo - attribuiscano in maniera univoca la responsabilità di assegnazione definitiva del rating o dell'attribuzione dell'esposizione al pool.

### 3.8 L'aggiornamento del rating

Affinché il rating esprima l'effettiva rischiosità del cliente ovvero dell'operazione è necessario che sia sistematicamente aggiornato; la banca stabilisce la frequenza del processo di aggiornamento, che non potrà comunque essere inferiore all'anno. Qualora in occasione di un riesame delle modalità e/o condizioni dell'affidamento si evidenzino elementi che possono implicare variazioni nel merito di credito del cliente ovvero nella rischiosità dell'operazione, occorre procedere ad un aggiornamento del rating anche prima della successiva scadenza di revisione prevista dalle norme interne.

Le banche devono elaborare linee guida operative volte a disciplinare le azioni da intraprendere con riferimento al rating in presenza di eventuali sintomi di peggioramento della relazione evidenziati dalle procedure e dai sistemi di monitoraggio andamentale.

#### 4. L'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale

Il sistema di rating non costituisce soltanto uno strumento per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ma deve svolgere un importante ruolo gestionale.

In considerazione di ciò, le banche possono essere autorizzate ad adottare il metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali solo se il sistema dei rating riveste una funzione essenziale nella concessione dei crediti, nella gestione del rischio, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo della banca.

In considerazione dell'ampiezza degli interventi da porre in essere per assicurare il pieno utilizzo del sistema IRB, l'estensione di quest'ultimo a tutti gli ambiti operativi sopra descritti può essere realizzata con criteri di gradualità, definiti con riferimento alla rilevanza dei processi gestionali e al livello di conformità del sistema rispetto ai requisiti minimi. Si distinguono a tal proposito due fasi, una antecedente e l'altra contestuale alla richiesta di autorizzazione della Banca d'Italia.

In particolare, nella prima fase è sufficiente che le banche dimostrino di aver effettivamente utilizzato un sistema di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla presente normativa con riferimento alle funzioni di concessione e rinnovo dei crediti, nonché per le attività di misurazione dei rischi (*experience requirement*).

Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre anni precedenti la data della richiesta di autorizzazione (1). Il requisito di esperienza si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

- la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i rating nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra rating assegnati e delibere da assumere;
- le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i rating interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal rating o dal pool;
- le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di rating e della relativa evoluzione dei profili di rischiosità;

---

(1) Il limite minimo di 3 anni viene ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle esposizioni al dettaglio) ovvero 2 anni (per quanto riguarda il metodo IRB avanzato) per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre 2009.

- i rating e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture della banca coinvolte nel processo del credito.

Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, le banche dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

E' peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Le banche documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Le banche devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

## **5. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario**

Nei gruppi bancari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del rating (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del rating e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo bancario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo bancario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle

diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi bancari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purchè rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

## **6. Sistemi informativi**

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi, di continuità operativa, di sicurezza informatica e delle relative strutture di gestione e di controllo, la banca dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato A i seguenti profili:

- presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei rating e il calcolo del requisito patrimoniale (par. 1);
- integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi (par. 2);
- disponibilità dei dati necessari per il calcolo del rating, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress (par. 3);
- gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi (par. 4).

## SEZIONE IV

## REQUISITI MINIMI QUANTITATIVI

**1. Struttura dei sistemi di rating****1.1** *Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese*

Un sistema di rating deve tenere conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione; deve inoltre prevedere una scala di rating che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di *default* del debitore. Tale scala deve avere un minimo di 7 classi per i debitori non in *default* e 1 classe per quelli in *default*.

Le banche individuano un numero sufficiente di classi di rating al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di debitori. In presenza di un'elevata concentrazione a livello di classe di rating, la banca deve disporre di evidenze empiriche che dimostrino che la suddetta classe copre una fascia di probabilità di default ragionevolmente contenuta e che il rischio di default di tutti i debitori inclusi nella classe rientri in tale fascia.

Le banche che adottano il metodo avanzato devono prevedere anche una scala che rifletta le caratteristiche delle operazioni in termini di LGD. Quando le banche utilizzano stime dirette della LGD, queste ultime possono essere considerate come le risultanze delle classi di una scala continua di LGD.

Per i finanziamenti specializzati a cui viene applicato il metodo di cui alla Sezione V, par. 2, le banche sono esentate dall'obbligo di avere una scala di rating che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di *default* del debitore. In tale caso, la scala di rating può avere un minimo di 4 classi per i debitori non in *default* e 1 classe per quelli in *default*.

**1.2** *Esposizioni al dettaglio*

I sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio devono riflettere sia il rischio del debitore sia quello specifico dell'operazione, cogliendo tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi.

Il numero delle esposizioni presenti in una data classe di rating o *pool* deve consentire una significativa quantificazione e convalida delle caratteristiche di perdita a livello di classe di rating o di *pool*. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o *pool* deve essere tale da evitare un'eccessiva concentrazione.

Le banche devono dimostrare che il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o *pool* consente un'appropriata differenziazione del rischio, il



raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata delle caratteristiche di perdita a livello di classe o *pool*. Per i crediti commerciali acquistati il raggruppamento riflette le procedure di selezione adottate dal cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o *pool* le banche devono considerare i seguenti fattori:

- a) le caratteristiche di rischio del debitore;
- b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali; le banche disciplinano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni sono assistite dalla medesima garanzia reale;
- c) la morosità dell'esposizione, a meno che la banca dimostri che essa non costituisce un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

I crediti per i quali le banche adottano una definizione di *default* a livello di transazione sono assegnati a *pool*. Le banche definiscono criteri interni per disciplinare i casi in cui, in presenza di particolari vincoli gestionali, tale approccio viene adottato solo per alcune linee di credito concesse a una medesima controparte.

## 2. Quantificazione dei parametri di rischio

Le banche stimano una PD per ciascuna classe di rating o per ciascun *pool*. Tali stime sono basate sulla media di lungo periodo dei tassi di default annui osservati.

Le banche che impiegano il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e/o il metodo IRB avanzato per le altre esposizioni stimano LGD e CCF appropriati per ciascuna operazione, sulla base di medie di lungo periodo ponderate per il numero dei default. Le banche che non soddisfano i requisiti per l'utilizzo delle proprie stime di LGD e CCF per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese impiegano i valori regolamentari.

Le stime di PD, LGD e CCF devono:

- a) tenere conto di tutti i dati e di tutte le informazioni rilevanti;
- b) basarsi su metodi scelti a seguito di un'accurata procedura di selezione fra quelli disponibili;
- c) basarsi sull'esperienza storica di lungo periodo e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali;
- d) essere plausibili e agevolmente interpretabili e basarsi sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio;
- e) essere riviste allorquando si rendono disponibili nuove informazioni rilevanti e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Le stime riflettono inoltre i cambiamenti rilevanti intervenuti nelle procedure di affidamento o di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione storica. Le banche dimostrano l'effetto sulle stime di tali cambiamenti.

Le banche dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime (1).

Le banche incorporano nelle stime di PD, LGD e CCF un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore.

Per i crediti commerciali acquistati le stime dei parametri di rischio tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione della banca acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati forniti dal cedente relativi ad aggregati analoghi o da fonti esterne. La banca verifica eventuali dati sui quali il cedente abbia fatto affidamento.

La documentazione interna delle banche deve fornire dettagliate informazioni riguardo ai dati e alle metodologie utilizzati nelle stime dei parametri di rischio nonché agli eventuali punti di debolezza dei metodi di stima e agli interventi previsti per contenerne gli effetti.

## 2.1 Dati per la quantificazione dei parametri di rischio

Le banche possono utilizzare dati sia interni sia esterni (compresi quelli condivisi con altri soggetti non appartenenti allo stesso gruppo bancario). In ogni caso esse devono dimostrare che le stime sono rappresentative della propria esperienza di lungo periodo e che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica.

Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo impiegato per la quantificazione dei parametri di rischio devono essere sufficienti ad assicurare l'accuratezza e la robustezza delle stime. La validità delle stime deve essere confermata anche con riferimento a campioni diversi da quelli utilizzati in sede di stima.

Nell'utilizzo di dati interni la rappresentatività può essere valutata sulla base di:

- a) analisi delle esposizioni presenti in portafoglio rispetto al campione di stima;

---

(1) I "*past-due tecnici*" (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le "*esposizioni in default*" ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle "*esposizioni in default*" ai soli fini della stima dei parametri di rischio. L'obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l'autonoma responsabilità di ciascuna banca nell'esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, le banche fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull'arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l'inesigibilità. La Banca d'Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei "*past-due tecnici*".

- b) distribuzione delle esposizioni per dimensione, settore economico, area geografica;
- c) altre caratteristiche rilevanti.

Le banche che usano dati esterni – intesi come informazioni elementari – dimostrano che:

- a) le definizioni di *default* e di perdita adottate per la costruzione del dataset sono coerenti con quella prevista nel presente Capitolo. Se necessario, le banche effettuano opportuni aggiustamenti;
- b) i dati sono rappresentativi del portafoglio per il quale vengono utilizzati;
- c) i dati sono utilizzati in modo uniforme nel tempo.

Con particolare riferimento ai dati condivisi con altri soggetti, i criteri di cui ai punti a) e b) sono integrati come segue:

- a) la definizione di *default* utilizzata per ciascun segmento del dataset deve essere omogenea – su base nazionale – per le diverse banche che contribuiscono ai dati condivisi. Nel caso in cui l’aggregazione dei dati sia effettuata fra banche operanti in giurisdizioni diverse, le banche verificano che il significato attribuito al termine *default* sia il medesimo;
- b) la rappresentatività dei dati rispetto al portafoglio proprietario è dimostrata secondo criteri prestabiliti, che includono la comparabilità delle popolazioni di esposizioni per i segmenti più rilevanti del dataset condiviso. È auspicabile l’utilizzo di metodi statistici a supporto delle prove di rappresentatività.

## 2.2 Probabilità di default

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese le banche stimano la PD per ciascuna classe di rating sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di *default* relativi a un orizzonte temporale annuale.

Le banche possono impiegare una o più delle seguenti tecniche, utilizzando le altre a fini di raffronto ed eventuale aggiustamento: 1) esperienza interna di *default*; 2) “*mapping*” con dati esterni; 3) modelli statistici. Le banche devono comunque essere consapevoli dell’importanza rivestita dalle valutazioni soggettive nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell’effettuare aggiustamenti in presenza di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

### Esperienza interna di default

Le banche possono impiegare i dati sui default desunti dalla propria esperienza. Esse devono dimostrare che le stime tengono conto delle eventuali differenze esistenti fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. In caso di limitata disponibilità di dati ovvero di modifiche nei criteri di affidamento o nei sistemi di rating, le banche applicano un più ampio margine di cautela.

### “Mapping” con dati esterni

Le banche possono classificare le proprie esposizioni in base alla scala di rating impiegata da ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) e assegnare alle proprie classi di rating i tassi di default osservati per i rating esterni. Il “mapping” deve basarsi sul confronto dei criteri interni con quelli impiegati dal soggetto esterno nonché dei rating interni ed esterni per eventuali affidati comuni. Le banche devono porre a confronto le definizioni di *default* adottate e verificare che la quantificazione del rischio da parte del soggetto esterno sia orientata al merito di credito del debitore e non alle caratteristiche dell’operazione. I criteri utilizzati per il “mapping” devono essere documentati.

### Modelli statistici

Nel caso di utilizzo di modelli statistici di previsione dei *default*, le banche possono calcolare la PD per ciascuna classe di rating come media semplice delle PD stimate per i singoli debitori assegnati alla classe medesima.

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono:

- stimare la PD per i debitori compresi nella rispettiva classe di rating o *pool* sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;
- ottenere le stime della PD dalla stima della perdita attesa e della LGD; in tal caso, devono essere rispettati i medesimi requisiti stabiliti per la stima della PD.

Le banche valutano gli effetti della stagionalità e dell’anzianità dei crediti e, ove necessario, adottano aggiustamenti delle stime; tali aggiustamenti vanno applicati in modo uniforme nel tempo.

Al momento della richiesta di autorizzazione il periodo storico di osservazione di almeno una fonte di dati ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il metodo di base e per la classe di attività di crediti al dettaglio, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Per il metodo avanzato il periodo di osservazione minimo è pari a cinque anni. In entrambi i casi, se il periodo di osservazione di una fonte di dati ha una durata maggiore di quella stabilita, le banche impiegano il periodo più lungo.

Nel caso in cui le stime delle PD non incorporino condizioni avverse, la Banca d’Italia riserva particolare attenzione alle modalità di conduzione degli esercizi di stress sull’intero portafoglio.

## 2.3 *Tasso di perdita in caso di default*

Per la stima della tasso LGD, le banche adottano le metodologie più adeguate all’attività svolta e ai portafogli ai quali le stime si riferiscono. Le banche dimostrano la robustezza delle assunzioni teoriche sottostanti i modelli utilizzati.

Le stime sono ottenute attraverso metodologie basate su dati oggettivi quali, ad esempio, i valori di mercato dei titoli emessi da imprese in *default* o le evidenze

interne relative ai recuperi effettivamente ottenuti sulle esposizioni in *default*. Non sono ammesse stime basate esclusivamente su valutazioni di carattere soggettivo.

La stima della LGD deve essere basata sulla definizione di default indicata nella Sezione I, par. 3.2 e sulla nozione di perdita economica, che include sia i costi rilevanti, diretti e indiretti, collegati al recupero del credito, sia l'effetto di attualizzazione dei flussi (recuperi e costi).

Tra i recuperi vanno rilevati, con specifica evidenza, anche gli interessi di mora incassati; tali interessi sono inclusi nel computo dell'esposizione in default solo per la quota capitalizzata con contropartita in conto economico prima del passaggio a default.

Tra i costi relativi al recupero dei crediti vanno inclusi quelli connessi con l'attività delle strutture ad esso dedicate, quelli derivanti dall'esternalizzazione del servizio di recupero nonché un'appropriata percentuale degli altri costi indiretti, a meno che le banche dimostrino che le suddette voci di costo siano irrilevanti. Il processo di allocazione dei costi deve essere rigoroso, coerente nel tempo e basato sui medesimi criteri adottati per finalità gestionali interne.

Le banche incorporano nelle stime l'effetto di attualizzazione attraverso una metodologia che soddisfa i seguenti criteri:

- a) il tasso di sconto può variare in funzione del mercato in cui la banca opera, del tipo di operazione, delle prassi seguite nel processo di recupero; in ogni caso, la metodologia di definizione del tasso di sconto deve essere coerente per tutte le esposizioni dello stesso tipo;
- b) il calcolo del valore attuale deve riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio insito nella volatilità dei flussi di recupero mediante l'individuazione di un premio al rischio adeguato; solo in assenza di incertezza nel recupero (ad esempio se i recuperi provengono da depositi in contanti) il calcolo del valore attuale può riflettere il solo valore monetario del tempo;
- c) le banche dispongono di un'adeguata documentazione circa i dati e le informazioni che hanno condotto alla scelta del tasso di attualizzazione.

L'archivio di riferimento per la stima della LGD deve essere rappresentativo del portafoglio della banca e deve:

1. presentare una profondità storica (periodo di osservazione) tale da fornire indicazioni sull'andamento dei tassi di perdita nelle diverse fasi del ciclo economico;
2. raccogliere e conservare tutti i dati potenzialmente utili per la stima, anche se solo una parte di questi viene effettivamente usata;
3. contenere tutte le esposizioni chiuse nel periodo di osservazione;
4. includere tutti i principali fattori suscettibili di determinare perdite;
5. raccogliere le informazioni a livello di singola esposizione in *default* o di *pool*; nel caso in cui le banche non dispongano di dati sufficientemente dettagliati, esse sviluppano una appropriata metodologia di allocazione degli stessi.

Per la stima della LGD è possibile considerare anche le posizioni verso soggetti entrati in *default* che non sono ancora chiuse nel periodo di osservazione sulla base di regole interne esplicite, chiare e documentate, che si ispirino a criteri di prudenza; in ogni caso, non sono ammesse stime di costi e recuperi futuri. Le banche dispongono di evidenze circa l'impatto sulla stima della LGD dell'inclusione o dell'esclusione di tali posizioni.

Se la LGD osservata per le singole esposizioni presenti nell'archivio di riferimento assume un valore negativo, le banche mantengono evidenza di tali valori. Le stime di LGD devono comunque essere non negative. Nel caso in cui i valori stimati siano particolarmente bassi o pari a zero, le banche dimostrano in modo dettagliato l'accuratezza e la solidità del processo di stima adottato, con particolare riferimento ai principali fattori che hanno determinato tali valori.

Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle caratteristiche delle esposizioni (quali dimensione, forma tecnica, garanzie), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della LGD media osservata di lungo periodo per le diverse tipologie di operazione. In tale ultimo caso, la media non deve essere ponderata per l'importo delle esposizioni: l'eventuale effetto dell'importo sui tassi di perdita va trattato segmentando le medie per fasce di importo e non ponderando i tassi di perdita per gli importi.

Le banche utilizzano stime della LGD adatte per una fase recessiva (*downturn LGD*) se queste sono più prudenti di quelle basate sulla media di lungo periodo. A tal fine le banche adottano un rigoroso e documentato processo articolato nelle seguenti fasi:

1. definizione di una appropriata fase recessiva per ciascun portafoglio omogeneo di attività all'interno di ciascuna giurisdizione. Le condizioni economiche avverse possono coincidere con quelle adottate per la conduzione delle prove di stress (cfr. par. 3);
2. individuazione di una eventuale relazione inversa tra tassi di default e tassi di recupero;
3. ove tale relazione non venga individuata o non risulti significativa, il calcolo della LGD può essere effettuato in base alla media ponderata di lungo periodo dei tassi di perdita osservati; nel caso contrario, essa viene incorporata nelle stime di LGD, ad esempio attraverso un'analisi dei tassi di recupero osservati in fasi avverse del ciclo ovvero correggendo i fattori di rischio sottostanti alle stime della LGD in misura coerente con le condizioni avverse del ciclo. Ove richiesto, le banche devono fornire anche le stime basate sulla media di lungo periodo.

Le banche dimostrano la robustezza della metodologia adottata.

Per finalità diverse da quelle regolamentari le banche possono utilizzare stime della LGD che non tengono conto di una fase recessiva.

Le banche considerano la portata dell'eventuale relazione tra il rischio del debitore e quello della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui tale relazione è elevata sono trattati in modo prudente.

Nella valutazione della LGD va trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia.

Nel caso di esposizioni assistite da garanzie reali, qualora la banca ritenga che il sistema attuale di gestione di dette garanzie presenti rilevanti difformità rispetto al sistema adottato nel periodo cui si riferisce la serie storica utilizzata per le stime della LGD, essa effettua, se del caso, aggiustamenti conservativi a tali stime.

Se le banche tengono conto degli effetti prodotti dalle tecniche di attenuazione del rischio, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V.

Nella misura in cui le banche riconoscano garanzie reali per la determinazione dell'EAD in base al metodo standardizzato o a quello dei metodi interni per il calcolo del rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sezione II), l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD.

Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, le banche si basano sulle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione - date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa - e delle ulteriori perdite che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero.

#### Criteria specifici per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno ogni anno, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, va impiegato il periodo più lungo.

#### Criteria specifici per le esposizioni al dettaglio

Le stime della LGD possono essere ottenute dalla stima della perdita attesa e della PD; in tal caso, devono essere rispettati i medesimi requisiti stabiliti per la stima della LGD.

Le banche possono tenere conto degli utilizzi futuri delle linee di credito nelle proprie stime della LGD invece che nel calcolo del CCF.

Le stime della LGD si devono basare, al momento della richiesta di autorizzazione, su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di due anni, che aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Le banche possono attribuire maggiore importanza ai dati più recenti se dimostrano che tali informazioni costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

## 2.4 *Fattori di conversione creditizia*

Le stime dei CCF riflettono la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il *default*. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere inferiori a zero.

In caso di correlazione positiva tra le PD e i CCF, le stime incorporano una maggiore cautela.

Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione le caratteristiche delle esposizioni (quali dimensione, forma tecnica, rating), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base dei CCF medi osservati di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizione. In tale ultimo caso, la media non deve essere ponderata per l'ammontare delle esposizioni: l'eventuale effetto dell'importo va trattato segmentando le medie per fasce di esposizione e non ponderando i CCF per gli importi.

L'archivio di riferimento per la stima dei CCF deve essere rappresentativo del portafoglio della banca e deve:

- a. presentare una profondità storica (periodo di osservazione) tale da fornire indicazioni sull'andamento delle esposizioni al momento del *default* nelle diverse fasi del ciclo economico;
- b. raccogliere e conservare tutti i dati potenzialmente utili per la stima, anche se solo una parte di questi viene effettivamente usata;
- c. contenere: i) le esposizioni nei confronti di tutti i clienti entrati in *default* nel periodo di osservazione; ii) l'ammontare utilizzato e non utilizzato al momento del *default*, in periodi precedenti al *default* e, ove rilevati, dopo il momento in cui si verifica il *default*; iii) fattori che consentano di raggruppare le esposizioni in *default* in modo significativo.

Le banche impiegano stime dei CCF adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Le banche apportano correzioni alle stime per classe di operazioni al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

Le banche dispongono di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare su base giornaliera gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe di rating. Nella stima dei CCF le banche tengono conto di tali sistemi.

#### Criteria specifici per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

Le stime dei CCF si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno ogni anno, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, va impiegato il periodo più lungo.

#### Criteria specifici per le esposizioni al dettaglio

Le stime dei CCF si devono basare, al momento della richiesta di autorizzazione, su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di due anni, che aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Le banche possono attribuire maggiore importanza ai dati più recenti se dimostrano che tali informazioni costituiscono un migliore indicatore dei CCF.



### 3. Uso delle prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Al fine di valutare l'adeguatezza prospettica delle risorse patrimoniali rispetto ai rischi assunti le banche, nell'ambito dell'attività di misurazione e gestione del rischio di credito, devono condurre prove di stress (*stress test*) relative ai portafogli ricompresi nel perimetro di convalida. Le prove di stress possono essere condotte a diversi livelli di aggregazione.

La presenza di adeguate metodologie per la realizzazione delle prove di stress è requisito per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating interni per fini prudenziali. Inoltre, i risultati delle prove di stress contribuiscono alla valutazione da parte della Banca d'Italia della coerenza delle risorse patrimoniali con i rischi che potrebbero emergere anche in condizioni di mercato non normali.

I risultati delle prove di stress costituiscono oggetto del processo di controllo prudenziale.

#### Tipo di prove di stress

Le prove di stress comprendono una serie di metodologie, di diversa complessità e sofisticatezza, che consentono di simulare la sensibilità di un portafoglio a variazioni estreme ma plausibili di uno o più fattori di rischio.

Esse si sostanziano in: a) analisi di sensitività, utilizzate per valutare l'adeguatezza del capitale alla variazione di un unico fattore di rischio; b) analisi di scenario, impiegate per simulare l'impatto sulle dotazioni patrimoniali di uno *shock* avverso che conduca alla variazione contemporanea di un insieme di fattori di rischio.

Le banche che adottano i metodi IRB per la misurazione del rischio di credito effettuano prove di stress che includono sia analisi di sensitività sia analisi di scenario. Nel realizzare queste ultime, le banche considerano sia scenari storici sia scenari ipotetici.

Le prove di stress sono condotte utilizzando ipotesi di *shock* di diversa entità. Le banche valutano almeno l'impatto di una lieve recessione (ad esempio, due trimestri consecutivi di crescita nulla del prodotto interno).

#### Profili metodologici

Nell'ambito delle prove di stress, le banche valutano la migrazione delle esposizioni tra le classi di rating.

Le prove di stress devono:

- essere plausibili;
- essere coerenti con i modelli quantitativi utilizzati dalla banca al fine di una più corretta interpretazione dei risultati delle prove stesse;
- tenere conto delle specificità del portafoglio della banca e delle fonti di rischio ad esso relative.

### Orizzonte temporale

Le banche considerano orizzonti temporali sufficientemente lunghi da consentire il pieno dispiegamento degli effetti dello *shock* sul proprio portafoglio. L'orizzonte temporale deve essere coerente con il portafoglio e comunque non inferiore a 1 anno.

### Frequenza

Nel determinare la frequenza con la quale condurre le prove di stress per il rischio di credito, le banche possono contemperare la necessità di avere una visione aggiornata della propria esposizione ai rischi con l'esigenza di contenere l'onere connesso con la realizzazione delle simulazioni. Una frequenza più bassa può essere dunque giustificata sulla base della complessità delle tecniche utilizzate per la conduzione degli esercizi. In ogni caso, le banche conducono le prove di stress con frequenza almeno annuale.

### Profili organizzativi

L'intero processo per la realizzazione delle prove di stress deve essere adeguatamente documentato. La documentazione deve descrivere l'allocatione delle responsabilità per la conduzione delle prove, le ipotesi sottostanti le analisi di sensitività e di scenario, le metodologie statistiche e le basi dati impiegate e le modalità di reporting all'organo di supervisione strategica e all'organo di gestione.

## **4. Convalida interna dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio**

La convalida dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio rientra nell'ambito del più ampio processo di convalida interna del sistema di rating effettuata dalla banca. Nel fare rimando ai principi generali in materia (cfr. Sezione III, par. 2.1), di seguito sono riportate le indicazioni specifiche attinenti alla convalida delle stime interne.

Le principali aree di approfondimento riguardano:

- a) la rappresentatività del campione di stima rispetto alla popolazione di riferimento, al momento della stima e nei periodi successivi;
- b) le performance dei modelli quantitativi di assegnazione dei rating e di attribuzione delle esposizioni ai pool, in termini di accuratezza, potere predittivo, capacità di ordinare gli affidati in base alla rischiosità, con riferimento alle classi di attività, ai singoli portafogli e a opportune disaggregazioni di questi ultimi in base a diversi criteri di classificazione (ad esempio dimensione, localizzazione);
- c) l'accuratezza delle stime dei parametri di rischio nel confronto con le evidenze empiriche successive alla stima (*backtesting*);
- d) la performance relativa dei sistemi e delle stime dei parametri di rischio rispetto a opportuni termini di confronto (*benchmarking*);
- e) le proprietà dinamiche del sistema di rating, in termini di stabilità e tassi di migrazione;

f) l'adeguatezza delle procedure di *stress test*.

L'analisi deve essere svolta almeno una volta all'anno.

Con particolare riferimento al *backtesting*, i tassi effettivi di *default* vanno confrontati regolarmente con le stime della PD per ciascuna classe di rating (o *pool*) e qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe (o *pool*) in questione le banche analizzano le ragioni di tale scostamento; un'analisi analoga deve essere svolta anche per le stime di LGD e CCF – e per la EL, ove sia utilizzata – dalle banche che utilizzano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio. Tali confronti si basano su dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile.

Devono inoltre essere previste regole interne per le situazioni in cui gli scostamenti rispetto alle stime dei valori effettivi della PD, della LGD, dei CCF e della EL, ove sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Nello stabilire tali regole le banche possono tenere conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei *default*. Se i valori registrati continuano a essere superiori a quelli attesi, le banche correggono le stime affinché esse riflettano i default e le perdite storicamente registrate.

Riguardo al *benchmarking*, devono essere previste procedure per la definizione di livelli di scostamento accettabili tra stime interne e dati di confronto e individuate, almeno in termini generali, le azioni da intraprendere in caso di significativo superamento dei predetti livelli. Le banche identificano altresì i possibili fattori di variabilità inattesa che nel tempo possono influenzare i risultati del confronto.

Le banche che adottano il metodo IRB di base confrontano i valori di cui alla Sezione V con le LGD e i CCF effettivi, ove disponibili.

Per i portafogli di attività caratterizzati da un contenuto numero di *default* valgono inoltre i seguenti principi:

- a) i crediti non devono essere esclusi dall'applicazione dei metodi IRB solamente per l'assenza di dati sufficienti a convalidare le stime dei parametri di rischio su base statistica;
- b) nella stima e nella convalida dei parametri di rischio le banche devono applicare un adeguato margine di prudenza;
- c) nell'ambito della convalida particolare attenzione deve essere dedicata alle tecniche di analisi qualitativa.

## 5. Uso dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale

Le banche che intendono impiegare i modelli interni per il calcolo delle attività ponderate per il rischio relative agli strumenti di capitale (cfr. Sezione V, par. 4) devono detenere un patrimonio pari alla perdita potenziale ricavata da modelli VaR riveniente da un *shock* istantaneo simulato equivalente all'intervallo di confidenza unilaterale del 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un appropriato tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata.

Le banche devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) le perdite stimate sono tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti della banca.

I dati impiegati coprono un periodo campionario di maggiore durata possibile e rispecchiano il profilo di rischio delle esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche dimostrano che lo *shock* simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. Il numero delle esposizioni comprese nel campione e il periodo di osservazione impiegati per la quantificazione devono consentire di pervenire a stime di perdita statisticamente affidabili. Le banche integrano l'analisi empirica dei dati disponibili con aggiustamenti volti ad ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti che non siano puramente basate su valutazioni soggettive. Le banche possono utilizzare dati interni, soggetti a un controllo indipendente, oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati).

Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali le banche possono impiegare dati trimestrali o riportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando in modo prudente e uniforme nel tempo un'adeguata e documentata metodologia. In caso di limitata disponibilità di dati, le banche applicano un più ampio margine di cautela;

- b) i modelli impiegati devono cogliere adeguatamente tutti i rischi rilevanti connessi con le esposizioni in strumenti di capitale della banca, inclusi il rischio generico e quello specifico. I modelli interni devono spiegare adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, cogliere l'entità e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantenere la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con il complesso delle esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio;
- c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità della classe di esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche che detengono rilevanti esposizioni in strumenti non lineari utilizzano modelli interni in grado di cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti. Le banche possono integrare nelle misure interne del rischio eventuali correlazioni presenti nella classe di esposizioni in strumenti di capitale. L'uso di correlazioni esplicite deve essere documentato e supportato da analisi empiriche. L'appropriatezza delle ipotesi di correlazione implicita viene vagliata dalla Banca d'Italia nel quadro dell'esame della documentazione e delle tecniche di stima del modello;
- d) il *mapping* di singole posizioni con fattori di approssimazione, indici di mercato e fattori di rischio deve essere plausibile, intuitivo e concettualmente solido;
- e) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Le banche applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni in materia di rischi di mercato (cfr. Capitolo 4).

Le banche confrontano regolarmente i rendimenti effettivi (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali confronti fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. La banca documenta i metodi e i dati utilizzati per i confronti. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

Le banche fanno uso di ulteriori strumenti di convalida quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per le proprie esposizioni in strumenti di capitale, che vengono aggiornati regolarmente e coprono un adeguato periodo di osservazione. Le valutazioni sulle prestazioni dei modelli interni sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

Le banche dispongono di criteri interni che disciplinano le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi e le stime dei modelli pone in dubbio la validità di queste ultime. Tali criteri possono tenere conto dell'effetto del ciclo economico e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti. Gli eventuali aggiustamenti apportati a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati.

## **6. Utilizzo di modelli di fornitori esterni**

I sistemi per l'assegnazione dei rating o l'attribuzione delle esposizioni ai *pool* sono progettati e sviluppati dalle banche al proprio interno, eventualmente con l'ausilio di collaborazioni esterne. Le banche ne mantengono la proprietà.

In particolari ambiti di operatività è peraltro ammesso il ricorso a modelli acquisiti da fornitori esterni, anche a completamento di sistemi di rating sviluppati internamente, purchè vengano rispettati i seguenti criteri:

- a) i modelli acquistati da fornitori esterni devono essere adeguati al portafoglio della banca e all'utilizzo che ne viene fatto all'interno del processo di rating;
- b) la banca deve disporre al proprio interno di professionalità adeguate all'utilizzo e alla manutenzione del modello;
- c) la banca deve avere una completa conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei modelli e rispettare tutti i requisiti minimi previsti per i sistemi interni.

Nei casi in cui il modello esterno viene utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno e la banca dimostra che l'esclusione della componente esterna dal sistema interno non riduce in maniera

determinante la *performance* di quest'ultimo (1), la banca deve comunque:

- avere una piena comprensione dei principali aspetti e delle logiche sottostanti i modelli esterni;
  - dimostrare un'adeguata conoscenza della tipologia di informazioni utilizzate nel modello esterno e del modo in cui esso è collegato alle informazioni elaborate internamente (anche al fine di evitare che le medesime informazioni vengano considerate più di una volta);
- d) la banca deve garantire la coerenza delle metodologie di rating utilizzate nel sistema interno e nel modello esterno, ad esempio per quanto riguarda il procedimento interno seguito per assegnare le esposizioni a una data classe di rating (*o pool*) e quello seguito dal fornitore esterno;
- e) la banca deve sottoporre i modelli esterni a un processo di convalida interna.  
Nei casi in cui il modello esterno viene utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno e la banca dimostra che l'esclusione della componente esterna dal sistema interno non riduce in maniera determinante la *performance* di quest'ultimo (2), la convalida del modello esterno può essere ricompresa nella convalida del complessivo sistema interno;
- f) la banca deve essere in grado di garantire il funzionamento e la convalida dei modelli esterni anche nel caso in cui venga interrotto il rapporto professionale con il fornitore esterno.

---

(1) La verifica che il modello esterno è utilizzato a completamento del sistema interno e non in sua sostituzione va effettuata con riferimento al complesso delle fasi in cui si articola il sistema interno (ad esempio, fasi di erogazione e monitoraggio) e non con riferimento a ciascuna di tali fasi.

(2) Cfr. la nota precedente.

## SEZIONE V

## REGOLE DI PONDERAZIONE

I valori dei parametri di rischio necessari per il calcolo dei requisiti patrimoniali secondo i metodi IRB sono stimati dalle banche ovvero forniti dalla Banca d'Italia, a seconda del metodo di calcolo prescelto (di base o avanzato).

In entrambi i casi la banca, attraverso le pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B), determina il valore delle attività ponderate per il rischio.

Le regole di seguito indicate si applicano alle attività di rischio in bilancio e “fuori bilancio” allocate nel portafoglio bancario.

### **1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese**

#### *1.1 Probabilità di default (PD)*

Nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B) va inserita per ogni classe di rating una sola probabilità di *default* (PD di classe). Essa è basata sulla media di lungo periodo delle PD rilevate all'interno di ciascuna di tali classi e non può essere inferiore allo 0,03%. Tale limite non si applica alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati riferibili ad imprese non finanziarie si veda il par. 7.

Con riferimento ai ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi e quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti si applica la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui i ratei si riferiscono. Qualora la banca non sia in grado di attribuire i ratei ai singoli soggetti può attribuirli in base alle classi di attività di appartenenza dei debitori, applicando convenzionalmente la PD media riferita alle classi stesse. I ratei attivi e le competenze per i quali la banca non conosca le classi di attività di appartenenza sono ricondotti nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in *default*; ad essi si applica tale valore.

Il criterio previsto per i ratei si applica anche agli interessi e alle competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto o non addebitabili in conto, anche se essi sono stati contabilizzati in data successiva a quella di riferimento del calcolo del requisito patrimoniale.

Le banche applicano alla somma algebrica delle partite viaggianti e sospese, attive e passive, aventi destinazione finale nei conti dell'attivo la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui tali conti si riferiscono. Qualora non siano in grado di rispettare tale regola, le banche riconducono le partite viaggianti e sospese dell'attivo alle rispettive classi di attività e assegnano la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in *default*. Qualora le banche non conoscano nemmeno le classi di attività cui appartengono le partite viaggianti e

sospese aventi destinazione finale nei conti dell'attivo, tali partite sono ricondotte nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in default; ad esse si applica tale valore.

Le banche che non superano “le soglie di esonero” previste dal *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* relativamente alle “partite viaggianti e sospese”, in alternativa alla regola sopra descritta possono ricomprendere convenzionalmente l'intero ammontare delle partite viaggianti e sospese dell'attivo fra le “Altre attività” (cfr. par. 6).

Nelle pertinenti classi vanno ricondotte anche le partite creditorie contabilizzate fra i “debitori diversi”, ad eccezione delle partite sospese.

La PD delle esposizioni in *default* è pari al 100%.

Nel caso di attività di rischio assistite in tutto o in parte da protezione del credito di tipo personale, si applicano le norme di cui al Capitolo 2, Parte Prima, Sezione IV.

Le banche che adottano il metodo IRB avanzato possono tenere conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti dalle garanzie personali o dai derivati su crediti rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.

In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione degli anzidetti strumenti non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe avuto se l'esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.

## 1.2 Perdita in caso di default (LGD)

### Metodo di base

Le banche che adottano il metodo IRB di base per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese applicano nella pertinente funzione regolamentare i seguenti valori di LGD (cfr. Allegato B):

- a. attività di rischio diverse dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dagli strumenti subordinati nonché dalle obbligazioni garantite: 45%;
- b. strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati, diversi da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza: 75%;
- c. obbligazioni garantite (*covered bonds*), come definite per il metodo standardizzato: 11,25%;
- d. relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

I suddetti valori possono essere ridotti in presenza di garanzie di tipo personale o reale.



### Metodo avanzato

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti da strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.

In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione di tali strumenti non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe determinato qualora l'esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

### 1.3 *Esposizione al momento del default (EAD)*

#### Metodo di base

##### *Attività di rischio per cassa*

Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa indipendentemente dalla forma tecnica, ad esclusione delle esposizioni in strumenti di capitale e delle operazioni di *Security Financing Transactions* (SFT) (cfr. Capitolo 3). Per quanto attiene ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Le attività di rischio per cassa sono considerate al valore di bilancio al lordo: a) delle pertinenti rettifiche di valore specifiche; b) della differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto, nel caso di attività finanziarie in default acquistate sotto la pari.

Da tale valore occorre dedurre (aggiungere) la quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta (che è stata riconosciuta) nel patrimonio di vigilanza. In particolare, le plus/minusvalenze da *fair value* e le riserve, positive o negative, relative ai finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS) contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (1).

I finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, nonché i finanziamenti e i titoli di debito soggetti alla *fair value option* oppure oggetto di copertura del *fair value* sono valorizzati secondo la regola generale. Tuttavia, per i finanziamenti classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le rettifiche di valore specifiche corrispondono alla

---

(1) Ad esempio, con riferimento ai titoli di debito classificati nel portafoglio AFS occorre considerare due situazioni alternative:

1) in caso di minusvalenza netta, poiché questa è dedotta per intero dal patrimonio di vigilanza, i titoli che concorrono a formarla vanno inclusi tra le attività di rischio al loro valore di bilancio, senza correzioni di vigilanza;

2) in caso di plusvalenza netta, poiché questa è computata solo parzialmente (50%) nel patrimonio supplementare i titoli che concorrono a formarla vanno considerati al loro valore di bilancio, con una correzione di vigilanza calcolata e allocata nel modo di seguito indicato. La quota parte della plusvalenza netta che non è stata inclusa nel patrimonio di vigilanza, al lordo del relativo onere fiscale, va portata in deduzione fino a concorrenza del valore di bilancio dei titoli plusvalenti che presentano la PD minore.

differenza positiva tra il valore di libro delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio, e il valore di bilancio.

Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è rappresentato dal valore attuale dei canoni di leasing minimi. Questi ultimi sono definiti come i pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per la durata del contratto di leasing, incluso l'importo dell'opzione di acquisto del bene locato (c.d. valore residuo) il cui esercizio è ragionevolmente certo. Essi comprendono anche eventuali valori residui garantiti, quando siano rispettate le prescrizioni indicate nel Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 2, par. 5.2, 5.3, 5.5 e 7, e nella Sezione IV, Sottosezione 2, par. 7.1.

Nel caso in cui il valore residuo non sia garantito e l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene locato non sia ragionevolmente certo, il prezzo di esercizio costituisce il valore residuo da ricondurre nelle "altre attività" (cfr. par. 6).

#### *Attività di rischio per cassa - Compensazione delle esposizioni in bilancio*

Per i crediti e i depositi verso la medesima controparte che soddisfano i requisiti previsti per la compensazione in bilancio, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo delle pertinenti rettifiche di valore specifiche al netto del valore di bilancio dei depositi a garanzia, quest'ultimo eventualmente rettificato sulla base degli scarti per la volatilità del tasso di cambio e per il disallineamento delle scadenze (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B).

#### *Operazioni SFT*

Nel caso di operazioni pronti contro termine su titoli o merci con obbligo di rivendita a termine del sottostante da parte del cessionario, nonché di operazioni di assunzione e concessione di titoli o merci rientranti in un accordo di compensazione bilaterale, come definito dalla disciplina in materia di strumenti di attenuazione del rischio credito, l'EAD è determinata secondo le regole di calcolo previste da quest'ultima disciplina.

Nel caso di operazioni pronti contro termine passive su titoli o merci con obbligo di rivendita a carico del cessionario non rientranti in accordi di compensazione bilaterale, l'EAD è pari al valore di bilancio del titolo o della merce. Quest'ultimo importo va rettificato in aumento utilizzando le rettifiche standard di vigilanza oppure quelle stimate internamente, previste dal metodo integrale per il calcolo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Per le operazioni pronti contro termine attive su titoli o merci con obbligo di rivendita a termine a carico del cessionario non rientranti in accordi di compensazione bilaterali, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo di eventuali rettifiche di valore.

Nel caso di merci o titoli venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nell'ambito di operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito (non rientranti in accordi di compensazione bilaterale) e di operazioni di finanziamento con margine, l'EAD è pari al valore di bilancio del titolo o della merce. Quest'ultimo importo va rettificato in aumento utilizzando le rettifiche standard di vigilanza oppure quelle stimate internamente, previste dal metodo integrale per il calcolo degli effetti di attenuazione del rischio di credito. Per i finanziamenti con margini, connessi con l'acquisto di titoli, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo di eventuali rettifiche di valore.

In alternativa, l'EAD relativa alle suddette operazioni, esclusi i pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci e le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito rientranti in accordi di compensazione bilaterale, può essere determinata secondo uno degli altri metodi previsti per il calcolo del rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sezione II).

Alle esposizioni verso una controparte centrale (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) connesse con le operazioni in questione può essere attribuito un valore di EAD pari a zero, a condizione che sia previsto che le esposizioni soggette al rischio di controparte vantate dalla controparte centrale nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzie reali su base giornaliera.

*Attività “fuori bilancio” - Contratti derivati over the counter e operazioni con regolamento a lungo termine*

L'EAD relativa ai contratti derivati *over the counter* finanziari e creditizi ed alle operazioni con regolamento a lungo termine è determinata mediante uno dei metodi previsti dalla disciplina sul rischio di controparte. A tale valore occorre sommare le eventuali rettifiche di valore specifiche.

Alle esposizioni verso una controparte centrale connesse con le operazioni in questione può essere attribuito un valore di EAD pari a zero, a condizione che sia previsto che le esposizioni soggette al rischio di controparte vantate dalla “controparte centrale” nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzie reali su base giornaliera.

*Attività “fuori bilancio” – Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi*

L'EAD relativa alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per i CCF.

Le banche che utilizzano il metodo IRB di base applicano i CCF previsti dal metodo standardizzato, di seguito indicati:

- 100% per le garanzie e gli impegni a rischio pieno;
- 50% per le garanzie e gli impegni a rischio medio;
- 20% per le garanzie e gli impegni a rischio medio-basso;
- 0% per le garanzie e gli impegni a rischio basso.

Alle aperture di credito non utilizzate revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso e a quelle che prevedono contrattualmente l'automatica cancellazione in seguito al deteriorarsi della qualità creditizia del debitore, si applica un CCF dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente la situazione finanziaria del debitore e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti nella qualità creditizia del debitore.

Alle lettere di credito a breve termine connesse con operazioni su merci si applica, ove sia avvenuta la spedizione della merce, un CCF del 20% sia alla banca ordinante sia a quella confermante.

Alle altre aperture di credito e alle facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (*Note Issuance Facilities*, NIF e *Revolving Underwriting Facilities*, RUF) si applica un CCF del 75%, indipendentemente dalla durata degli impegni.

Nel caso di un impegno avente ad oggetto un'altra operazione "fuori bilancio" (ad esempio, l'impegno a rilasciare un credito di firma), il CCF è pari al minore tra i CCF associati a ciascuna operazione.

#### Metodo avanzato

I CCF sono stimati dalle banche, fatte salve le disposizioni in materia di estensione progressiva del metodo IRB e di utilizzo permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI).

### 1.4 Scadenza

#### Metodo di base

La scadenza (M), espressa in anni, è pari a:

- 0,5 per le operazioni pronti contro termine e per quelle di concessione ed assunzione di titoli o di merci in prestito;
- 2,5 per le restanti operazioni.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza, cfr. Capitolo 2, Parte prima.

#### Metodo avanzato

La scadenza (M), espressa in anni, è determinata sulla base dei criteri di seguito indicati. In ogni caso, M non può essere né inferiore a 1 (salvo talune eccezioni), né superiore a 5.

Per le attività di rischio aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato, M è calcolata conformemente alla seguente formula:

$$M = \max \left\{ 1; \min \left( \frac{\sum_t t * CF_t}{\sum_t CF_t}; 5 \right) \right\} \quad [1]$$

dove  $CF_t$  indica i flussi di cassa (in linea capitale, interessi e commissioni) contrattualmente dovuti dal debitore nel periodo t espresso in anni.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Per gli strumenti derivati e le operazioni SFT (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) non assistiti integralmente o quasi integralmente (1) da garanzie reali che sono

(1) Si tratta di operazioni che solo in casi eccezionali non risultano essere integralmente assistite da garanzia reale. In tale situazione le banche devono ricostituire la piena copertura entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è registrato lo scostamento tra il *fair value* del derivato e il valore della garanzia. Conseguentemente, non rientrano nella previsione in questione le posizioni nelle quali il valore della garanzia risulta essere sistematicamente inferiore al *fair value* del contratto derivato.

soggetti a un accordo di compensazione bilaterale,  $M$  è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascun strumento rientrante nell'accordo con il valore nozionale dello strumento stesso (1). In ogni caso, il valore di  $M$  non può essere inferiore a 1.

Nel caso di transazioni su strumenti derivati e di operazioni SFT assistite integralmente o quasi integralmente da garanzie reali rientranti in un medesimo accordo bilaterale di compensazione,  $M$  è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascuno strumento rientrante nell'accordo per il valore nozionale dello strumento stesso. Il valore di  $M$  non può essere minore di 5 giorni per le operazioni di tipo pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito ovvero, in tutti gli altri casi, di 10 giorni.

Per le attività di rischio diverse da quelle aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato e dalle operazioni sopra considerate (ad esempio, le attività di rischio a tasso indicizzato e gli "interest rate swap"),  $M$  è pari all'intervallo temporale massimo a disposizione del debitore per estinguere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali. Di norma, tale intervallo corrisponde alla durata residua contrattuale dello strumento. In ogni caso,  $M$  non può essere inferiore a 1. Tale criterio si applica anche alle attività di rischio per le quali la banca non sia in grado di calcolare la scadenza in base alla formula [1].

Per le transazioni con riferimento alle quali le banche utilizzano il metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte e per le quali la durata del contratto (ovvero di uno dei contratti nel caso di accordi di compensazione) è maggiore di un anno,  $M$  va determinato secondo le modalità indicate nel Capitolo 3, Allegato C, formula [4].

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo, nel caso di utilizzo del metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte, qualora gli accordi di compensazione includano soltanto contratti aventi una durata originaria inferiore a un anno,  $M$  va calcolato in base alla formula [1].

Fatta eccezione per le operazioni per le quali  $M$  è calcolato in base alla predetta formula [4],  $M$  può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno se le operazioni soddisfano i requisiti di seguito indicati:

1. strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzie reali;
2. operazioni SFT,

purchè la documentazione preveda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera, nonché clausole che consentano, nel caso di *default* o mancata ricostituzione dei margini, la pronta liquidazione o compensazione delle garanzie.

Con riferimento alle operazioni di *Trade Finance* costituite da lettere di credito all'importazione o all'esportazione,  $M$  può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno.

---

(1) Nel caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la durata residua e il valore nozionale vanno calcolati facendo riferimento a ciascuno degli IRS che compongono il contratto originario.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza cfr. Capitolo 2, Parte Prima.

## 2. Finanziamenti specializzati

Le banche che soddisfano i criteri per le stime di PD, LGD ed EAD possono applicare, a seconda dei casi, il metodo di base oppure quello avanzato.

Le banche che non soddisfano i criteri per la stima della PD devono assegnare i finanziamenti specializzati a cinque categorie regolamentari, cui sono associate le ponderazioni riportate nella seguente tabella (sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione):

**Tabella 1**

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Giudizio	<i>Forte</i>	<i>Buono</i>	<i>Sufficiente</i>	<i>Debole</i>	Default
Durata residua inferiore a 2,5 anni	50%	70%	115%	250%	0%
Durata residua pari o superiore a 2,5 anni	70%	90%	115%	250%	0%

Ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti specializzati nelle anzidette categorie, le banche tengono conto di fattori quali il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, le garanzie a supporto dell'esposizione.

Nell'Allegato C è riportata una dettagliata descrizione degli elementi che contraddistinguono i suddetti fattori.

Nel caso in cui l'esposizione abbia una durata residua pari o superiore a 2,5 anni, la Banca d'Italia può consentire alle singole banche – nell'ambito della procedura di autorizzazione dei sistemi interni di cui al Titolo 1, Capitolo 1, Parte Quinta – di assegnare fattori di ponderazione del 50% alle esposizioni classificate nella categoria 1 e del 70% a quelle classificate nella categoria 2, a condizione che esse dimostrino una solida esperienza e un ampio volume di attività in tale comparto.

Qualora le banche adottino il sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione per determinare le ponderazioni relative alle attività in esame, le corrispondenti perdite attese sono calcolate in base alla seguente tabella.

Tabella 2

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Durata residua inferiore a 2,5 anni	0%	0,4%	2,8%	8%	50%
Durata residua pari o superiore a 2,5 anni	0,4%	0,8%	2,8%	8%	50%

Nel caso di assegnazione delle ponderazioni di favore alle esposizioni classificate nelle categorie 1 e 2, le perdite attese relative alla categoria 1 sono pari a 0 e quelle relative alla categoria 2 sono pari a 0,4%.

### 3. Esposizioni al dettaglio

Le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD (o EL) e CCF. Il requisito patrimoniale è calcolato in base alle pertinenti formule (cfr. Allegato B).

#### 3.1 Probabilità di default (PD)

Nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B) va inserita per ogni classe di rating o per ogni pool una sola probabilità di *default* (PD di classe). Essa è basata sulla media di lungo periodo delle PD rilevate all'interno di ciascuna di tali classi o pool e non può essere inferiore allo 0,03%.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Con riferimento ai ratei, alle partite viaggianti e sospese, agli interessi e competenze da addebitare o da percepire e ai debitori diversi vale quanto detto per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese (cfr. par. 1).

Ove non sia possibile distinguere i rapporti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l'intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire va incluso nella sottoclasse "altre esposizioni al dettaglio".

La PD dei debitori o delle transazioni classificate in *default* è pari a 100%.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da strumenti di protezione del credito di tipo personale, correggendo la PD e/o la LGD a livello di singole esposizioni o di pool, a condizione che siano soddisfatti i previsti requisiti minimi.

Le banche non possono attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD che riflettono gli effetti dello strumento di attenuazione del rischio di credito

in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

### 3.2 *Perdita in caso di default (LGD)*

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tener conto dell'esperienza passata e/o delle aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del *default*. Qualora non considerino tali fattori nella determinazione dei CCF, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime della LGD.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da strumenti di protezione del credito di tipo personale, correggendo la PD e/o la LGD a livello di singole posizioni o di *pool*, a condizione che siano soddisfatti i previsti requisiti minimi.

Le banche non possono attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD che riflettono gli effetti dello strumento di attenuazione del rischio di credito in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

Fino al 31 dicembre 2012 la LGD per le esposizioni garantite da immobili residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

### 3.3 *Esposizione al momento del default (EAD)*

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni contenute nel par. 1.3.

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime dei CCF, qualora l'esperienza passata e/o le aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del default non siano stati considerati nella determinazione della LGD.

Relativamente ai contratti di compravendita, a pronti e a termine, non ancora regolati su valute e titoli di debito, le banche devono determinare gli equivalenti creditizi in base alle regole previste dal metodo standardizzato e non sulla base di proprie stime interne.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazioni di proprie aperture di credito, si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione (Capitolo 2, Parte seconda).

## 4. **Esposizioni in strumenti di capitale**

Le banche possono adottare tre metodi:



1. metodo della ponderazione semplice;
2. metodo PD/LGD;
3. metodo dei modelli interni.

Le banche possono adottare diversi metodi di calcolo per differenti tipologie di strumenti di capitale se dimostrano che tale scelta è coerente con le proprie metodologie interne.

Il metodo deve essere scelto rispettando il principio generale di adeguatezza e proporzionalità. La scelta deve riflettere la dimensione e la complessità delle posizioni, l'esperienza della banca nonché il processo di gestione interna delle posizioni.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti dall'utilizzo di garanzie personali o derivati su crediti, nel rispetto delle regole e dei metodi di misurazione previsti dalla disciplina in materia.

Con riferimento al trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali e altre ad esse assimilabili, cfr. par. 6.

#### 4.1 *Metodo della ponderazione semplice*

Agli strumenti di capitale si applicano i seguenti fattori di ponderazione:

- a) 190% agli strumenti di private equity detenuti in forma sufficientemente diversificata;
- b) 290% agli investimenti in strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati;
- c) 370% agli altri strumenti di capitale.

Le attività relative a strumenti di capitale (posizioni lunghe) possono essere compensate con le posizioni corte nel medesimo strumento di capitale, diverse da quelle ricondotte nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, anche se sottostanti a contratti derivati. La compensazione è ammessa a condizione che le posizioni corte siano state esplicitamente negoziate con finalità di copertura specifica e che la copertura duri per almeno un altro anno rispetto alla data di riferimento del calcolo del requisito patrimoniale. Qualora si configuri un disallineamento di scadenza si applicano le regole previste per le attività di rischio verso imprese.

Le restanti posizioni corte in strumenti di capitale, diverse da quelle ricondotte nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, rientrano nella classe di attività di cui al presente paragrafo per il loro valore assoluto.

Nel caso di applicazione del presente metodo, le perdite attese sono determinate moltiplicando il valore dell'esposizione per le seguenti percentuali:

- a) 0,8% per gli strumenti di *private equity* detenuti in forma sufficientemente diversificata;
- b) 0,8% per investimenti in strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati;

- c) 2,4% per gli altri strumenti di capitale.

L'EAD è pari al valore di bilancio. Inoltre, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (cfr. par. 1.3).

#### 4.2 Metodo PD/LGD

Fatto salvo quanto segue, il metodo di calcolo delle attività ponderate per il rischio e i relativi requisiti minimi sono analoghi a quelli previsti nel par. 1. Per le esposizioni in strumenti di capitale, tuttavia, non vi è distinzione tra metodo di base e avanzato.

In particolare, a livello di singola operazione la somma tra l'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e quello dell'esposizione ponderata per il rischio deve essere pari o inferiore al valore dell'esposizione non ponderato moltiplicato per 12,5.

##### Probabilità di default (PD)

Per gli strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati, qualora l'investimento si inquadri in una relazione di lungo periodo, e per quelli non quotati, la cui redditività si basa su flussi finanziari regolari e periodici non connessi con operazioni di compravendita, la PD non può essere inferiore a 0,09%.

Per gli altri strumenti di capitale quotati, incluse le posizioni corte non di copertura sui medesimi strumenti, la PD non può essere inferiore a 0,40%.

Per i restanti strumenti di capitale, incluse le posizioni corte non di copertura sui medesimi strumenti, la PD non può essere inferiore a 1,25%.

Nel caso di copertura con strumenti di protezione del credito di tipo personale, le banche possono considerare la PD del garante. A quest'ultima si applica il valore minimo previsto per il portafoglio del garante.

##### Tasso di perdita in caso di *default* (LGD)

Le banche utilizzano i seguenti valori di LGD:

- a) 65% per gli strumenti di *private equity* detenuti in forma sufficientemente diversificata;
- b) 90% per gli altri strumenti di capitale.

Nel caso di copertura con strumenti di protezione del credito di tipo personale la LGD applicabile all'esposizione verso il fornitore di protezione è la medesima del debitore principale.

### Esposizione al momento del *default* (EAD)

L'EAD è pari al valore di bilancio. Inoltre, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (cfr. par. 1.3).

### Scadenza (M)

Il valore di M, espresso in anni, è pari a 5.

### Perdite attese

Gli importi delle perdite attese si calcolano secondo la seguente formula:

$$PD \times LGD \times EAD \quad [3]$$

#### 4.3 *Metodo dei modelli interni*

L'attivo a rischio ponderato corrisponde alla perdita potenziale sugli strumenti di capitale derivante da modelli interni VaR, ottenuta prendendo il 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata. Tale valore va moltiplicato per 12,5.

Le perdite attese sono pari a zero.

A livello di classe di attività, l'attivo a rischio ponderato non deve essere minore della somma dei seguenti importi ottenuti per le singole posizioni con il metodo PD/LGD: a) attivo a rischio ponderato determinato applicando le pertinenti PD minime e le LGD previste nel predetto metodo; b) perdite attese (PD × LGD) moltiplicate per EAD e per 12,5.

## **5. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Ai fini del calcolo dell'attivo a rischio ponderato e delle perdite attese connessi con le esposizioni verso OICR, le banche applicano il metodo della scomposizione integrale (*look through*) di cui al par. 5.1.

Le banche che non soddisfano le condizioni per l'adozione del metodo della scomposizione integrale applicano il metodo del fattore di ponderazione medio di cui al par. 5.2 oppure il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 5.3 alle condizioni rispettivamente previste.

### 5.1 Metodo della scomposizione integrale

Tale metodo va utilizzato quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. le quote di OICR soddisfano i criteri di ammissibilità previsti nel metodo standardizzato (cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 10.2);
2. la banca è a conoscenza di parte o di tutte le effettive esposizioni sottostanti le quote di OICR. Alla parte delle esposizioni sottostanti le quote di OICR di cui la banca non è a conoscenza o non può ragionevolmente esserlo in quanto eccessivamente gravoso si applicano i metodi di cui ai par. 5.2 e 5.3.

Le banche attribuiscono pro-quota il proprio certificato di partecipazione a OICR agli investimenti del fondo cui si riferisce. Qualora le esposizioni sottostanti alle quote di OICR rientrino in portafogli assoggettati al metodo IRB, le banche riconducono le parti di quote di OICR in tali portafogli.

Qualora vi siano esposizioni sottostanti le quote di OICR che, se detenute direttamente dalle banche, rientrerebbero in portafogli cui le banche applicano la metodologia standardizzata, in quanto beneficiano dell'utilizzo parziale permanente oppure rientrano nel piano di estensione progressiva del metodo IRB (c.d. "roll-out"), le parti di quote di OICR riferite a tali esposizioni sono assoggettate alla metodologia standardizzata.

Qualora i portafogli in cui rientrano le esposizioni sottostanti alle quote di OICR siano assoggettati al metodo IRB, ma per tutte o per parte di esse le banche non dispongano delle informazioni necessarie per l'applicazione di quest'ultimo metodo, con riferimento a tali esposizioni occorre applicare il seguente trattamento:

- a) le parti di quote di OICR riconducibili alle esposizioni in strumenti di capitale sono assoggettate al metodo IRB applicando il "metodo della ponderazione semplice" di cui al paragrafo 4.1 (1). Se le banche non sono in grado di distinguere le esposizioni nelle tre tipologie previste dal metodo di cui al par. 4.1, esse riconducono nella categoria "altri strumenti di capitale" le parti di quote di OICR non specificamente attribuite;
- b) le parti di quote di OICR riconducibili ad attività di rischio diverse dalle esposizioni in strumenti di capitale di cui al precedente punto a) sono assoggettate alla metodologia standardizzata con i seguenti aggiustamenti:
  - i) per le esposizioni sprovviste di una valutazione del merito di credito e per quelle rientranti nella classe di merito di credito avente la ponderazione più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 2 ma non deve superare il 1250%;

---

(1) Tali parti di quote di OICR sono tenute presenti nella valutazione di "rilevanza" delle esposizioni in strumenti di capitale prevista ai fini dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI, par. 4).

- ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1 e deve essere almeno pari al 5%.

### 5.2 Metodo del fattore di ponderazione medio

Le banche possono adottare il metodo del fattore di ponderazione medio, autonomamente oppure per il tramite di un soggetto terzo (società di gestione del risparmio, banca depositaria o subdepositaria), a condizione che sia assicurata la correttezza della rilevazione e del calcolo del fattore di ponderazione medio.

Le banche moltiplicano l'ammontare delle esposizioni in quote di OICR detenute per i relativi fattori di ponderazione medi, determinati facendo riferimento alle esposizioni sottostanti alle quote di OICR stesse applicando le metodologie di cui al par. 5.1, lettere a) e b).

Nel caso di applicazione del presente metodo in via autonoma, le banche possono determinare il fattore di ponderazione medio facendo riferimento alle modalità di investimento previste dal regolamento dell'OICR. In particolare, le banche considerano una composizione delle attività sottostanti alle quote di OICR, coerente con i limiti di investimento contemplati dal regolamento dell'OICR stesso, cui corrisponde il maggiore fattore di ponderazione medio calcolato in base agli anzidetti criteri. A tal fine, il regolamento dell'OICR deve essere chiaro, aggiornato ed accurato così da assicurare la correttezza del calcolo.

### 5.3 Metodo della ponderazione semplice

Il presente metodo si applica quando la banca non è in grado di utilizzare il metodo del fattore di ponderazione medio perché dispone di insufficienti informazioni sulle esposizioni sottostanti alle quote di OICR, oppure perché non è in grado di assicurare un'adeguata correttezza al calcolo del fattore di ponderazione medio.

Fatto salvo quanto segue, si applicano le disposizioni di cui al par. 4.1. Qualora le banche non siano in grado di assegnare alle tipologie previste da tale metodo le parti della quota di OICR riconducibili ad investimenti in strumenti di capitale, esse vanno allocate nella categoria "altri strumenti di capitale".

Le parti della quota di OICR riconducibili ad attività diverse dagli strumenti di capitale vanno allocate in una delle tipologie di titoli di capitale menzionate nel par. 4.1 tenendo conto del profilo di rischio di tali attività. In particolare, se queste ultime sono quotate su mercati regolamentati, esse vanno attribuite alla categoria "strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati". Se, invece, le anzidette attività non sono quotate oppure la banca non è a conoscenza degli investimenti dell'OICR, la parte di quota di OICR ad essi attribuibile va allocata nella categoria "altri strumenti di capitale". Di regola, nella categoria "strumenti di private equity detenuti in forma sufficientemente diversificata" non dovrebbero verificarsi allocazioni, considerata la specificità di tale categoria.

## 6. Altre attività

Tali attività sono ponderate al 100% e sono considerate al valore di bilancio, fatta eccezione dei valori residui connessi con le operazioni di leasing (si veda il par. 1.3) per i quali va considerato il valore residuo moltiplicato per il rapporto  $1/t$ , sino ad arrivare al 100% del valore residuo alla scadenza del contratto di leasing. In tal caso, l'esposizione ponderata va calcolata per ciascun anno conformemente alla formula seguente:

$$\text{valore dell'esposizione} \times 1/t \times 100 \% \quad [4]$$

dove  $t$  è la durata residua, espressa in un numero intero di anni (arrotondato all'intero più vicino e comunque non inferiore a 1), del contratto di leasing.

Con riferimento alle attività materiali, dal valore di bilancio occorre dedurre la quota (50%) delle eventuali plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza. Le attività materiali sono considerate al netto dei pertinenti fondi di ammortamento.

La "cassa" ed i "valori all'incasso" ricevono, rispettivamente, coefficienti di ponderazione pari a zero ed al 20%.

## 7. Crediti commerciali acquistati

Per i crediti commerciali acquistati è previsto il calcolo di requisiti patrimoniali sia per il rischio di *default*, sia per il rischio di diluizione.

Ai fini del rischio di *default* le esposizioni derivanti dai crediti commerciali acquistati vanno ricondotte alle pertinenti classi di attività. Ad esse si applica la funzione regolamentare relativa alle esposizioni verso imprese (cfr. Allegato B, par. 1) oppure quella relativa ai crediti al dettaglio (cfr. Allegato B, par. 2). Qualora la banca non sia in grado di individuare le singole componenti, si applica la funzione regolamentare suscettibile di determinare il requisito patrimoniale più elevato.

### 7.1. *Rischio di default: crediti commerciali acquistati verso imprese*

#### Metodo *bottom-up*

Le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese.

#### Metodo *top-down*

Le banche possono adottare il metodo *top-down* se sono rispettati, oltre ai requisiti previsti nella Sezione II, par. 9.1, i seguenti criteri:

- a) la banca ha acquistato i crediti commerciali da soggetti terzi ad essa non connessi e la sottostante esposizione verso il debitore ceduto non si

riferisce a crediti concessi direttamente o indirettamente dalla banca stessa;

- b) i crediti commerciali originano da transazioni stipulate tra cedente e debitore ceduto a condizioni di mercato. Non sono ammessi crediti commerciali derivanti da rapporti intragruppo tra cedente e debitore ceduto, né quelli che rientrano in conti di contropartita tra società che acquistano e vendono l'una con l'altra;
- c) la banca acquirente ha il diritto a ricevere, in tutto o in parte, i flussi di cassa generati dai crediti commerciali acquistati;
- d) il portafoglio di crediti commerciali è sufficientemente diversificato. Spetta alle banche dotarsi di criteri, opportunamente documentati, per stabilire se il numero di esposizioni nel *pool* è sufficientemente elevato da giustificare una gestione di portafoglio.

Si applicano le seguenti regole:

- le esposizioni sono raggruppate in classi o *pool* omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell'operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di erogazione del cedente;
- le banche possono utilizzare le medie di lungo periodo dei tassi effettivi di *default* relativi ad un orizzonte temporale annuale per stimare le EL per grado di merito dei debitori.

Qualora non siano rispettati i requisiti minimi per la stima della PD di cui alla Sezione IV, par. 2.2, le banche possono derivare la PD mediante le stime delle perdite attese (EL). Nel metodo IRB di base, per i portafogli composti esclusivamente da crediti non subordinati la LGD è pari al 45%; negli altri casi la LGD è pari al 100%. Nel metodo IRB avanzato, le banche calcolano la PD e la LGD rispettando i requisiti di cui alla Sezione IV, par. 2. Le banche che non sono in grado di stimare uno dei due parametri possono ottenere la PD/LGD dal valore della EL e della LGD/PD.

Le banche che utilizzano il metodo di base per le esposizioni verso imprese non possono adottare il metodo avanzato per i crediti commerciali acquistati.

La banca determina le attività di rischio ponderate sulla base della funzione regolamentare prevista per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati (cfr. Allegato B, par. 1). Il fatturato totale annuo da utilizzare nella formula [6] dell'Allegato B è pari alla media del fatturato delle imprese ponderata per il valore delle rispettive esposizioni.

Inoltre, qualora la banca utilizzi proprie stime della PD, la durata residua (M) per gli importi utilizzati è pari alla durata media delle singole esposizioni in portafoglio ponderata per i valori delle esposizioni stesse. In ogni caso, M non può essere inferiore a 90 giorni.

Le medesime regole si applicano anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che siano contrattualmente previste efficaci clausole accessorie, condizioni di rimborso anticipato al verificarsi di eventi preordinati, oppure altre formule che tutelino la banca acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che

essa è tenuta ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, per il margine non utilizzato  $M$  è calcolata come la somma tra la durata residua del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e la durata residua del programma di acquisto. In ogni caso,  $M$  non può essere inferiore a 90 giorni.

Il valore dell'EAD è pari al valore dell'esposizione calcolato in base al par. 1.3 diminuito dei requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione calcolati al lordo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Nel caso di programmi di acquisto rotativi la EAD è pari alla differenza tra i seguenti due importi: a) somma tra l'importo in essere dei crediti acquistati, calcolato in base al par. 1.3, ed il 75% del margine inutilizzato; b) requisito patrimoniale per il rischio di diluizione.

Ai margini disponibili relativi a programmi di acquisto rotativi revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso si applica un fattore di conversione dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente la situazione finanziaria del debitore e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti nella qualità creditizia del debitore.

Nel metodo IRB avanzato le banche calcolano la EAD rispettando i requisiti di cui alla Sezione IV, par. 2.

## 7.2 *Rischio di default: crediti commerciali acquistati al dettaglio*

Le esposizioni sono raggruppate in classi o *pool* omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell'operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di concessione di credito commerciale del cedente.

La stima dei parametri di rischio segue le prescrizioni generali per i crediti al dettaglio.

Il valore dell'EAD è pari al valore dell'esposizione calcolato in base al par. 1.3 diminuito dei requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione calcolati al lordo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Ai margini disponibili relativi a programmi di acquisto rotativi revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente le caratteristiche di rischio del debitore (o dell'operazione) e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti delle stesse.

Nel caso di *pool* di crediti commerciali al dettaglio che la banca non è in grado di ricondurre alle tre sottoclassi di cui alla Sezione II, par. 5, l'intero *pool* va ricondotto nella sottoclasse alla quale corrisponde il requisito patrimoniale più elevato.



### 7.3 *Rischio di diluizione*

Per il calcolo del rischio di diluizione le banche utilizzano la funzione regolamentare per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati (cfr. Allegato B) anche con riferimento ai crediti acquistati riconducibili tra i crediti al dettaglio.

Nel metodo di base, qualora le stime della PD rispettino i requisiti di cui alla Sezione IV, la LGD è pari al 75%. Negli altri casi la LGD è pari al 100%.

Nel metodo avanzato, qualora la PD e la LGD non siano determinate separatamente sulla base dei requisiti di cui alla Sezione IV, la PD può essere derivata da EL sulla base della stima della LGD.

Sia nel metodo di base sia in quello avanzato, M è pari a 1 anno.

La stima della PD, della LGD e della EL viene effettuata presumendo che non ci sia alcun diritto di rivalsa o altre forme di garanzia personale del cedente o di parti terze.

L'eventuale protezione del rischio di diluizione attraverso strumenti di protezione del credito di tipo personale prestata dal cedente o da un terzo soggetto va trattata secondo le regole di cui al Capitolo 2, Parte Prima. In particolare al rischio (o quota di esso) coperto può essere applicata la PD dei garanti.

Nel metodo IRB avanzato, le banche possono riconoscere gli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo personale correggendo la stima della PD e/o della LGD. In tal caso, il requisito patrimoniale non può essere inferiore a quello relativo a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

Ove la banca dimostri di non poter distinguere la componente di rischio operativo da quella propriamente di diluizione, essa può attribuire entrambe le componenti al rischio di diluizione.

Qualora la banca dimostri che il rischio di diluizione è irrilevante, il corrispondente requisito patrimoniale può non essere calcolato.

## **8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive**

Le perdite attese calcolate con riferimento alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, intermediari vigilati e imprese e al dettaglio nonché quelle verso organismi di investimento collettivo del risparmio (limitatamente al metodo della scomposizione integrale) e i crediti commerciali acquistati sono confrontate con le corrispondenti rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio.

Sono escluse da tale confronto le perdite attese e le rettifiche di valore nette riferite a:

- a) strumenti di capitale;

b) esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso in cui, nell'ambito di ciascuno dei tre metodi previsti per tali esposizioni, le banche applichino il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 4.1;

c) attività soggette alle regole in materia di cartolarizzazione.

Le perdite attese relative agli strumenti di cui ai punti a) e b) sono dedotte direttamente dal patrimonio di vigilanza (1). Le perdite attese relative alle attività di cui al punto c) sono considerate nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale relativo a tali attività.

Nel caso di attività finanziarie in *default* acquistate sotto la pari la differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto è assimilata alle rettifiche di valore specifiche.

Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza supplementare nel limite dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano inferiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso delle esposizioni in *default* il confronto va fatto, per ciascuna classe di attività, tra le perdite attese calcolate in base alla media delle LGD ponderata per le esposizioni e le rettifiche di valore complessive (2).

Le banche autorizzate in via transitoria o permanente all'utilizzo del metodo standardizzato per talune porzioni di attività devono dotarsi di criteri interni oggettivi e documentati per l'attribuzione delle rettifiche di valore di portafoglio alle attività assoggettate al metodo IRB e a quelle assoggettate al metodo standardizzato.

---

(1) 50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare.

(2) Le banche che adottano sistemi IRB di base utilizzano le stime di LGD regolamentare. Quelle che adottano sistemi IRB avanzati o sistemi IRB per il portafoglio al dettaglio, utilizzano stime interne delle LGD. In tutti i casi le banche tengono conto degli effetti della CRM e utilizzano le stesse LGD considerate ai fini della determinazione del relativo requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e controparte.

## SEZIONE VI

## ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE

**1. Premessa**

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi di rating interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi contenuti nella presente Parte e secondo le procedure di cui al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

Il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del sistema dei rating interni è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti minimi. Esso non implica in alcun modo, nell'oggetto e nelle finalità, una valutazione di merito delle politiche creditizie o dei singoli finanziamenti in ordine ai quali gli organi aziendali, coerentemente con i principi di autonomia imprenditoriale, restano responsabili.

In relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, ove ciò non infici la validità e l'affidabilità complessive del sistema, l'autorizzazione può essere accompagnata dalla richiesta di interventi di natura organizzativa e/o dall'adozione di misure di natura patrimoniale (quali aggiustamenti delle misure dei parametri di rischio, il mantenimento o l'innalzamento delle soglie calcolate secondo le modalità di cui al Capitolo 6, Sezione II, par. 6).

Le banche che intendono adottare i metodi IRB effettuano un calcolo parallelo sul rischio di credito, confrontando il risultato dei suddetti metodi con quello riveniente dal metodo standardizzato (cfr. Allegato D). Fino al 2009 il calcolo viene effettuato rispetto al metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito vigente fino al 31 dicembre 2006.

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta, le banche autorizzate all'utilizzo dei metodi IRB di base e avanzato non possono avvalersi del metodo standardizzato o, nel secondo caso, anche del metodo di base ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

**2. Estensione progressiva dei metodi IRB**

I metodi dei rating interni sono applicati a tutte le classi di esposizioni della banca richiedente, ad esclusione delle attività esentate in via permanente (cfr. par. 4 della presente sezione).

Tuttavia, al momento dell'inoltro della domanda, la banca può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "roll-out"). Per le esposizioni al dettaglio, l'estensione progressiva può essere applicata alle tre diverse sotto-classi di esposizioni di cui alla Sezione II, par. 5.

Per le banche che intendono adottare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio o il metodo IRB avanzato per le altre esposizioni, l'estensione progressiva può riguardare anche l'utilizzo di alcuni parametri di rischio. Resta comunque ferma la necessità di disporre sin dal momento dell'inoltro della domanda, oltre alla PD, di stime di LGD in linea con i requisiti di cui alla Sezione IV.

La banca deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei rating interni coprono (1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le "altre esposizioni al dettaglio", di cui al punto 3) della Sezione II, par. 5 possono essere distinte tra le esposizioni verso privati e quelle verso le imprese e i piccoli operatori economici. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri Paesi dove tali gruppi operano.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

La banca redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegato D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei rating interni.

Le banche autorizzate all'utilizzo del metodo IRB non possono avvalersi nuovamente del metodo standardizzato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

---

(1) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default*. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato (cfr. par. 4).

Le banche autorizzate all'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF non possono utilizzare nuovamente i valori di LGD e CCF regolamentari, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

### 3. Attuazione del piano di estensione

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%. Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento (1). L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora una banca non rispetti il piano di estensione, essa dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

### 4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Le banche possono escludere in via permanente dal campo di applicazione del metodo IRB le seguenti tipologie di esposizioni:

- a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità;
- b) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, a condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti ingiustificatamente oneroso per la banca dotarsi di un sistema di rating per queste controparti;
- c) esposizioni verso intermediari vigilati, a condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti ingiustificatamente oneroso per la banca

---

(1) Per gli altri aspetti riguardanti i gruppi con proiezione internazionale cfr. Titolo 1, Capitolo 1, Parte Quinta.

- dotarsi di un sistema di rating per queste controparti. A tali fini, possono essere escluse anche alcune porzioni di tale classe di esposizioni, purché includano esposizioni omogenee sotto il profilo delle caratteristiche di rischio;
- d) esposizioni verso le amministrazioni centrali di Stati comunitari e verso i relativi enti territoriali od organi amministrativi, purché:
- non vi sia alcuna differenza di rischio fra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione dello specifico ordinamento che regola la pubblica amministrazione. A tali fini, è possibile applicare il metodo standardizzato a condizione che gli enti territoriali abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default fino a farlo coincidere con quello dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza (1);
  - alle esposizioni verso l'amministrazione centrale sia applicato un fattore di ponderazione zero nel metodo standardizzato;
- e) esposizioni nei confronti di componenti del gruppo bancario di appartenenza;
- f) esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione zero nell'ambito del metodo standardizzato. La Banca d'Italia consente l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati comunitari sia stato autorizzato tale trattamento;
- g) esposizioni derivanti dall'assolvimento degli obblighi di riserva minima imposta dalla BCE, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa (2);
- h) garanzie e controgaranzie rilasciate dallo Stato riconosciute ai sensi delle norme in materia di attenuazione del rischio di credito;
- i) esposizioni rientranti nella classe "altre attività".

Con riferimento alle esposizioni di cui alla lettera a), l'esenzione è ammissibile per unità operative di dimensioni limitate, per le quali non è possibile applicare i sistemi di rating del gruppo di appartenenza ovvero non è possibile o risulta eccessivamente oneroso lo sviluppo di sistemi di rating ad hoc. A tali fini:

1. per unità operative si intendono entità individuabili in modo separato rispetto al resto della banca sotto il profilo tecnico-operativo, geografico o organizzativo;
2. la banca deve comunque controllare il profilo di rischio di tali attività con gli strumenti disponibili, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali.

---

(1) Relativamente ai soggetti della specie aventi sede nell'Unione europea, le banche fanno riferimento alla lista pubblicata dalla Commissione Europea/CEBS.

(2) Cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 2.

La rilevanza va valutata in termini sia di dimensione sia di rischiosità delle esposizioni. In ogni caso, l'ammontare delle esposizioni escluse per la fattispecie di cui alla lettera a) non deve superare il 10% delle attività ponderate complessive, calcolate secondo il metodo standardizzato. Ai fini del calcolo del suddetto valore, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni escluse dal calcolo IRB per ragioni diverse da quelle indicate dalla lettera a).

Le esposizioni in strumenti di capitale (incluse quelle sottostanti a quote di OICR; cfr. Sezione V, par. 5.1) sono considerate "rilevanti" se il valore aggregato medio delle stesse nel corso dell'anno precedente a quello del rilascio dell'autorizzazione è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza (5% ove il numero delle esposizioni in strumenti di capitale sia inferiore a 10 partecipazioni individuali).

Le banche verificano il rispetto di tale limite almeno annualmente. La verifica va comunque condotta ogniqualvolta la struttura della banca subisca modifiche rilevanti, ad esempio per effetto di operazioni di fusione o acquisizione.

Con riferimento alle esposizioni di cui alle lettere b) e c), la banca deve dimostrare che ricorrono le condizioni richieste per l'esclusione e fornire informazioni riguardo alle ragioni che inducono a considerare ingiustificatamente onerosa la creazione di un sistema di *rating* per le relative categorie di esposizioni. L'eventuale carenza di dati relativi alle posizioni in *default* non costituisce di per sé motivo sufficiente per richiedere l'esclusione dal campo di applicazione del metodo IRB.

In particolare, la banca deve fornire evidenza:

- i. del ruolo rivestito dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed intermediari vigilati nell'ambito delle proprie strategie operative;
- ii. della rischiosità delle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali e intermediari vigilati che si intende escludere dal campo di applicazione del metodo IRB. Tali indicazioni potranno essere basate su classificazioni interne delle banche (utilizzate per il controllo delle posizioni) ovvero su classificazioni derivanti da fonti esterne (*rating* delle agenzie). L'eventuale assenza di classificazioni interne/esterne rappresenta, di per sé, un'indicazione di elevata rischiosità delle categorie di esposizioni in discorso.

Fino al 31 dicembre 2017 sono altresì escluse dal calcolo dei requisiti secondo il metodo IRB le azioni detenute alla data del 31 dicembre 2006 per le banche che intendono adottare il metodo di base nel 2007, e al 31 dicembre 2007 per quelle che intendono adottare i metodi IRB a partire dall'1.1.08. A tali fini, si considerano anche eventuali ulteriori acquisizioni riferite a tali azioni, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione. L'esenzione non si applica alla parte eccedente la quota proporzionale, né alle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Alle esposizioni appartenenti alle categorie sopra elencate le banche applicano il metodo standardizzato. Tale facoltà si estende anche alle esposizioni

assistite da protezione del credito fornita da un soggetto al quale si applica il metodo standardizzato in via permanente.

L'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato non deve essere utilizzato selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi.

La Banca d'Italia può chiedere alle banche di attivare tutti gli interventi necessari per addivenire, entro tempi prestabiliti, alla predisposizione e all'utilizzo del metodo IRB per le esposizioni e/o segmenti di operatività che non rispettano le condizioni contenute nel presente paragrafo.

Nel caso di gruppi bancari aventi una significativa rilevanza internazionale, la Banca d'Italia può stabilire modalità particolari di utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato che tengano conto anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri Paesi dove tali gruppi operano.

Nel caso in cui venga meno il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo parziale del metodo standardizzato in via permanente, la banca concorda con la Banca d'Italia le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali.



## ALLEGATO A

**SISTEMI INFORMATIVI****1. Presidio delle attività tecniche**

La banca raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzioni di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi (1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

La banca documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera la banca dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), la banca assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni della banca.

**2. Integrazione con il sistema informativo aziendale**

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione

---

(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, back-office.

del *rating* alla clientela.

Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (1) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.

I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.

Le componenti informatiche delle banche, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo bancario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (2), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.

### 3. Sistema per il calcolo del rating

La banca è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, rating con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a *default*, attribuzione delle esposizioni *retail* ai pool, etc).

L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (3), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.

Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili *on-line*; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.

Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno della banca.

---

(1) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie banche del gruppo.

(3) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del versioning, del change management e del collaudo delle applicazioni.

I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.

#### 4. Qualità dei dati e sicurezza informatica

Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).

E' definito uno standard aziendale di *data policy* comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.

La banca individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").

I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.

Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.

E' attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.

## ALLEGATO B

## LE FUNZIONI DI PONDERAZIONE

**1. Regole per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati**

La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende dalle stime di PD, dai valori regolamentari o dalle stime interne di LGD e EAD (a seconda del metodo IRB adottato) e, in alcuni casi, della scadenza effettiva M. PD e LGD sono espresse sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurata in valori assoluti. Le attività ponderate per il rischio (RWA) sono calcolate con la seguente formula:

$$RWA = K * 12,5 * EAD \quad [1]$$

dove K rappresenta il requisito patrimoniale ed è calcolato come segue:

**a) Per le esposizioni non in stato di default**

$$K = 1,06 * LGD * \{ N [(1 - R)^{-0,5} * G (PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G (0,999)] - PD \} * [1 + (M - 2,5) * b] / (1 - 1,5 * b) \quad [2]$$

dove:

- Ln rappresenta il logaritmo naturale
- N (x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x).
- G (z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui N(x) = z).
- R rappresenta la correlazione ed è calcolata come segue:

$$R = 0,12 * [1 + EXP (-50 * PD)] \quad [3]$$

- b rappresenta l'aggiustamento in funzione della scadenza ed è calcolato come segue

$$b = [0,11852 - 0,05478 * \text{Ln}(\text{PD})]^2 \quad [4]$$

Se  $\text{PD} = 0$  allora  $\text{RWA} = 0$

Le banche possono trattare le esposizioni verso le PMI (definite come esposizioni verso società facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato dichiarato è inferiore a €50 milioni) separatamente da quelle verso le grandi imprese. Per tali esposizioni è previsto il seguente aggiustamento nella formula per il calcolo della correlazione:

$$0,04 * [1 - (S-5)/45] \quad [5]$$

dove S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di euro, e assume valori compresi fra €5 e 50 milioni. Un ammontare inferiore a €5 milioni è trattato come equivalente a €5 milioni ai fini dell'aggiustamento.

Le banche utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando il fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

La formula per la correlazione diviene:

$$R = 0,12 * [1 + \text{EXP}(-50 * \text{PD})] - 0,04 * [1 - (S-5)/45] \quad [6]$$

Quando una banca fornisce protezione di credito per una pluralità di esposizioni (*basket*) alla condizione che l'*n*-mo default tra le esposizioni determini il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione (1). Se lo strumento è privo del rating di un'ECAI o se la banca non si avvale di valutazioni rilasciate da ECAI, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel *basket* sono aggregati, tranne le esposizioni *n-1*, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le *n-1* esposizioni da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente

---

(1) Cfr. Capitolo 2, Parte Seconda.

producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nel *basket*.

**b) Per le esposizioni in stato di default**

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

**2. Regole per le esposizioni al dettaglio**

Per le esposizioni al dettaglio verso clientela sono previste tre distinte funzioni di ponderazione del rischio, rispettivamente per i) i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali, ii) le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, iii) le altre esposizioni al dettaglio.

Nelle funzioni di ponderazione, PD e LGD sono espresse sotto forma di decimali, mentre EAD è espressa in valori assoluti.

**(i) Esposizioni garantite da immobili residenziali**

Per i crediti non in *default* di cui al punto 1, par. 5, Sezione II, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Attività ponderate per il rischio

$$RWA = K * 12,5 * EAD \quad [7]$$

Requisito patrimoniale

$$K = 1,06 * LGD * \{N[(1 - R)^{-0,5} * G(PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G(0,999)] - PD\} \quad [8]$$

Correlazione

$$R = 0,15 \quad [9]$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

**(ii) Esposizioni rotative al dettaglio qualificate**

Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate non in default i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Attività ponderate per il rischio

$$RWA=K * 12,5 * EAD \quad (10)$$

Requisito patrimoniale

$$K = 1,06 * LGD * \{ N[(1 - R)^{-0,5} * G(PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G(0,999)] - PD \} \quad (11)$$

Correlazione

$$R = 0,04 \quad (12)$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

**(iii) Altre esposizioni al dettaglio**

Per tutte le altre esposizioni verso clientela al dettaglio non in default le ponderazioni sono determinate in base alla formula seguente, nella quale anche la correlazione varia in funzione della PD:

Attività ponderate per il rischio

$$RWA=K * 12,5 * EAD \quad (13)$$

Requisito patrimoniale

$$K = 1,06 * LGD * \{ N[(1 - R)^{-0,5} * G(PD) + (R / (1 - R))^{0,5} * G(0,999)] - PD \} \quad (14)$$

Correlazione

$$R = 0,03 + 0,13 * \text{EXP}(-35 \times \text{PD}) \quad (15)$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a 0.



## ALLEGATO C

## CRITERI REGOLAMENTARI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Tabella 1

## Project finance: classi di rating

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<b>Grado di solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, <i>debt service coverage ratio</i> - DSCR, <i>loan life coverage ratio</i> - LLCR, <i>project life coverage ratio</i> - PLCR e <i>debt-to-equity ratio</i> )	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<i>Struttura finanziaria</i>				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Caratteristiche della transazione</b>				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di "start-up" attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguate copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")</i>				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiale; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabili, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabili	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati
<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permangono un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità dello sponsor</b>	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisi, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2

**Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating**

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al di sopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.
Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default", a meno di un miglioramento nel breve termine

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<p>Prevedibilità dei flussi di cassa</p> <p>a) Proprietà ultimate e stabilizzate</p> <p>b) Proprietà ultimate e non stabilizzate</p> <p>c) In fase di costruzione</p>	<p>Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili</p> <p>Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo</p> <p>L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità</p>	<p>Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili</p> <p>Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo</p> <p>La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un prestatore affidabile</p>	<p>Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari moderato. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate</p> <p>Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo</p> <p>L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente</p>	<p>Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari</p> <p>Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti</p> <p>La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controverse con il prestatore permanente</p>
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiante o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori
<b>Solidità dello sponsor o del promotore</b>				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari



	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

Tabella 3

**Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica ("Object Finance"): classi di rating**

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L'inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
<b>Caratteristiche della transazione</b>				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingenere entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
<b>Rischio operativo</b>				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<p>Entità e natura dei contratti O&amp;M</p> <p>Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza progressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto</p>	<p>Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" eccellenti</p>	<p>Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza progressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti</p>	<p>Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)</p> <p>Esperienza progressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"</p>	<p>Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie</p> <p>Esperienza progressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"</p>
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
<p>Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato</p> <p>Valore di rivendita</p> <p>Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico</p>	<p>Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido</p> <p>Valore corrente ben al di sopra del valore del debito</p> <p>Relativamente insensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido</p> <p>Moderatamente superiore al valore del debito</p> <p>Sensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato</p> <p>Leggermente superiore al valore del debito</p> <p>Piuttosto sensibili</p>	<p>Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto.</p> <p>Inferiore al valore del debito</p> <p>Altamente sensibili</p>

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità dello sponsor</b>	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti  Precedenti e standing finanziario eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti  Precedenti e standing finanziario di buon livello	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"  Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"  Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
<b>Pacchetto di garanzie</b>	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede  Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede  Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede  Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività  Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti
<b>Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto</b>				
<b>Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor</b>				
<b>Controllo dell'attività</b>				
<b>Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività</b>				

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4

## Finanziamenti su merci ("Commodities Finance"): classi di rating

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<b>Solidità finanziaria</b>				
Grado di sovracopertura con garanzia ("over-collateralization") dell'operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
<b>Solidità dello sponsor</b>				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguata	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti



	<b>Forte</b>	<b>Buona</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

## ALLEGATO D

**DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI IRB**

- 1) Governo del progetto
  - 1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;
  - 1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;
  - 1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.
  
- 2) Attuazione del progetto
  - 2.1. Piano di estensione progressiva ("roll-out"): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;
  - 2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di rating/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;
  - 2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).
  
- 3) Aspetti di natura organizzativa
  - 3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di rating;
  - 3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del rating: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;
  - 3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;
  - 3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.
  
- 4) Aspetti di natura quantitativa
  - 4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico ("mappa dei modelli") nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;
  - 4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una "scheda modello" (cfr. Allegato E); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;

#### 4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.

##### 5) Sistemi informativi

- 5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;
- 5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività creditizia;
- 5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);
- 5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli.
- 5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;
- 5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

##### 6) Verifiche interne

- 6.1 Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi.
- 6.2 Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna.
- 6.3 Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l’esame dell’istanza.

## ALLEGATO E

## SCHEMA MODELLO

<b>Gruppo</b>
<b>Modello</b>
Versione documento
Data documento

*La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.*

*Le banche che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; le banche che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; le banche che utilizzano processi misti compilano i paragrafi 7 ed 8 per le parti che rilevano.*

*La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.*

*Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.*

**Indice**

1.	Descrizione del modello .....	145
2.	Descrizione del portafoglio .....	145
3.	Definizione di <i>default</i> .....	145
4.	Caratteristiche del campione di stima .....	146
5.	Dati di input .....	150
6.	Processo di selezione degli indicatori .....	151
7.	Assegnazione del rating con modalità di tipo judgemental .....	151
8.	Stima del modello statistico .....	152
9.	Costruzione delle classi di rating e assegnazione dei prenditori alle classi .....	155
10.	Calcolo della PD associata alle classi di rating (calibrazione) .....	156
11.	Modifiche del rating basate su valutazioni soggettive (override) .....	156
12.	Proprietà dinamiche dei rating e delle PD .....	157
13.	Archiviazione dei dati .....	157
14.	Utilizzi dei rating e delle PD .....	157

## 1. DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

- la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;
- se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;
- se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;
- le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;
- una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (1), evidenziando tra l'altro:
  - l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
  - la metodologia di stima e di implementazione del modello;
  - l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD, o *rating* interno).

## 2. DESCRIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo - se necessario - con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

<i>Tav. 1 – Composizione del portafoglio</i>				
<b>Portafoglio</b>	<b>Limiti di fatturato</b>	<b>Limiti di accordato</b>	<b>Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo</b>	<b>Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo</b>
<b>Portafoglio 1</b> - entità A - ....	◇ € mln	◇ € mln	X%	Y%
....				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

## 3. DEFINIZIONE DI *DEFAULT*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

(1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

- le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);
- la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;
- il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.

In caso di utilizzo di definizioni di *default* non armonizzate, vanno precisati:

- modalità e tempi previsti per l'armonizzazione nella fase di stima del modello;
- le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.

Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:

- verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati in *bonis*;
- verso singole entità considerate in *bonis* appartenenti a gruppi in default.

Tav. 2 – Definizione di default				
Fase di stima	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Modulo ...		Modulo ...	
	Modulo ...		Modulo ...	
Fase di calcolo della PD associata alla classe di <i>rating</i>				

#### 4. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI STIMA

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

##### Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l'altro:

- se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione (*grado di bilanciamento*);
- eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;

- i metodi di estrazione campionaria;
- le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall'insieme di osservazioni inizialmente considerate.

*Tav. 3 – Composizione dei campioni*

<b>Modulo</b>	<i>Campione di sviluppo</i>			<i>Campione di convalida</i>		
	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>
<b>Modulo ...</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
<b>Modulo ...</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
<b>Modulo ...</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						



Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

<i>Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica</i>						
<b>Modulo</b> ...	<i>Campione di sviluppo</i>			<i>Campione di convalida</i>		
	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>
<b>Agricoltura</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
<b>Industria</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
...						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						

<i>Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica</i>						
<b>Modulo</b> ...	<i>Campione di sviluppo</i>			<i>Campione di convalida</i>		
	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>	<i>Sane</i>	<i>Anomale</i>	<i>Totale</i>
<b>Nord</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
<b>Centro</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
...						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						

*Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica*

Modulo ...	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
<b>SpA</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
<b>Srl</b>						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						
....						
<i>in % campione</i>						
<i>in % popolazione</i>						

### Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

*Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni*

	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori
<b>Modulo ...</b>				
<b>Modulo ...</b>				
<b>Modulo ...</b>				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

## 5. DATI DI INPUT

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo - e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di *input* e delle relative fonti:

<i>Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati</i>			
<b>Modulo</b>	<b>Dati</b>	<b>Fonti</b>	<b>Utilizzo dati consolidati</b>
Modulo ...	Finanziari: bilanci	...	
....	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	...	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	<i>Score</i>		
	Settoriali		
	...		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

- la definizione di default adottata;
- la frequenza di aggiornamento;
- il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);
- i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

- l'architettura;
- i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;
- le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

## 6. PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INDICATORI

Il presente paragrafo descrive - se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello - il procedimento utilizzato per definire le *long lists* di indicatori e per passare da queste alle *short lists* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long lists* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

### Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

- analisi esplorative sui dati grezzi;
- modalità di trattamento delle variabili qualitative;
- modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outliers*, dei *missing values*, delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle "eccezioni" come DIV/0);
- definizione dei campi di esistenza;
- trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

### Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list*.

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; *average default frequency* sui percentili; ecc..

### Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

## 7. ASSEGNAZIONE DEL RATING CON MODALITÀ DI TIPO JUDGEMENTAL

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la

misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

- il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10)

*Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori*

<b>Modulo ...</b>	
<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>

*Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)*

	<b>Peso</b>
<i>Modulo ...</i>	
<b>Modulo ...</b>	
<b>Modulo ...</b>	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

## **8. STIMA DEL MODELLO STATISTICO**

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

### Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;
- le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);
- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo ...	
Indicatore	Peso

### Modelli “integrati”

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

- il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)

	<b>Peso</b>
<b>Modulo ...</b>	
<b>Modulo ...</b>	
<b>Modulo ...</b>	

### Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

- le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;
- i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;
- le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo

	<b>Cliente esistente</b>		<i>Cliente nuovo</i>	
	In bonis	Anomale	In bonis	Anomale
<i>Modulo ...</i>				
<b>Modulo ...</b>				
<b>Modulo...</b>				
<b>Modulo finale</b>				

<i>Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida</i>				
	<b>Cliente esistente</b>		<i>Cliente nuovo</i>	
	In bonis	Anomale	In bonis	Anomale
<i>Modulo ...</i>				
<b>Modulo ...</b>				
<b>Modulo...</b>				
<b>Modulo finale</b>				

### **Interventi di modifica del modello**

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

## **9. COSTRUZIONE DELLE CLASSI DI RATING E ASSEGNAZIONE DEI PRENDITORI ALLE CLASSI**

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali - una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) - vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo *score* in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off*.

<i>Tav. 15 – Classi di rating</i>			
<b>Classe di <i>rating</i></b>	<b>Classificazione Interna (in bonis, in osservazione, ...)</b>	<b>Limiti della classe</b>	
		<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>



La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di rating	Distribuzione di frequenza				Analisi delle PD			
	Esposizione totale per classe di <i>rating</i>	n° osservazioni per classe di <i>rating</i>	% esposizione	% osservazioni	PD media	PD media ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
...								
...								
<b>Posizioni unrated</b>								
<b>Totale Portafoglio</b>			100%	100%				

#### 10. CALCOLO DELLA PD ASSOCIATA ALLE CLASSI DI RATING (CALIBRAZIONE)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

- l'algoritmo di calcolo della PD;
- la lunghezza delle serie storiche delle PD;
- gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio della banca, specificando anche le tecniche e le motivazioni;
- i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);
- i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

#### 11. MODIFICHE DEL RATING BASATE SU VALUTAZIONI SOGGETTIVE (OVERRIDE)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

- i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;
- il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;

- le modalità con cui vengono registrati gli *overrides* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *outputs* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

## 12. PROPRIETÀ DINAMICHE DEI RATING E DELLE PD

Vanno descritte le caratteristiche del rating in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

## 13. ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare *a posteriori* gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale override, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

## 14. UTILIZZI DEI RATING E DELLE PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

- nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;
- per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:
  - determinazione del capitale regolamentare;
  - politiche di accantonamento per perdite attese;
  - allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
  - misure di *performance* aggiustate per il rischio;
  - determinazione dei prezzi;
  - sistema premiante.

## Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica della banca. A tal fine, si richiede di allegare i *reports* rilevanti in proposito,

con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

## TITOLO II

### Capitolo 2

#### **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**



<b>PARTE PRIMA</b>
--------------------

**TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il presente capitolo disciplina le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* – CRM). Esse sono rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali.

Rispetto alla previgente normativa prudenziale, è stata ampliata la possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM; tale ampliamento è accompagnato da una più puntuale indicazione sia dei requisiti di ammissibilità giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali sia delle modalità di calcolo della riduzione del rischio (quindi del fabbisogno di patrimonio) che il loro utilizzo determina.

La disciplina del presente capitolo si applica alle esposizioni del portafoglio bancario e fa riferimento a tutte le classi di attività, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinate categorie di esposizioni (come ad es. il *retail*).

L'adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutte le banche, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (“standardizzato”, “IRB di base” o “IRB avanzato”), sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell’impatto patrimoniale.

Le banche autorizzate all’“IRB avanzato” beneficiano di una maggiore flessibilità gestionale, potendo utilizzare una più ampia tipologia di garanzie e incontrando minori vincoli rispetto alle altre banche, in quanto il calcolo della riduzione del rischio è sostanzialmente rimesso all’autonomia degli intermediari. Naturalmente le banche che fanno ricorso all’“IRB avanzato” sono tenute a dimostrare l’accuratezza delle stime e l’affidabilità dei processi interni di valutazione.

Le tecniche di CRM riconosciute, salvo diversa indicazione, per tutti i metodi di calcolo del requisito patrimoniale sono suddivise in due categorie generali: la protezione del credito di tipo reale (*funded*) e la protezione del credito di tipo personale (*unfunded*).

La protezione del credito di tipo reale è costituita da:

- a) garanzie reali finanziarie (*collateral*) - aventi ad oggetto contante, determinati strumenti finanziari, oro - prestate attraverso contratti di pegno, di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia, di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito;
- b) accordi-quadro di compensazione (*master netting agreements*) che riguardano operazioni di pronti contro termine, di concessione e assunzione di titoli in prestito, finanziamenti con margini;
- c) compensazione delle poste in bilancio (*on balance sheet netting*);
- d) ipoteche immobiliari e operazioni di leasing immobiliare, aventi ad oggetto gli immobili che presentano le caratteristiche previste dalla presente normativa;
- e) altre garanzie utilizzabili solo per le banche che applicano i metodi IRB ("garanzie IRB idonee"); esse comprendono la cessione di crediti e le "altre garanzie reali" (*physical collateral*) - aventi ad oggetto beni diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e di ipoteche immobiliari - prestate attraverso, ad esempio, contratti di pegno o di leasing.

La protezione del credito di tipo personale è costituita da:

- a) le garanzie personali (*guarantees*);
- b) i derivati su crediti (1).

Per le diverse tecniche di CRM sono previsti requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico; essi devono essere posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata della stessa.

I requisiti generali, diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie, riguardano: il carattere vincolante dell'impegno giuridico tra le parti e l'azionabilità in giudizio; la documentabilità; l'opponibilità dello strumento ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti ai fini della costituzione e dell'escussione; la tempestività di realizzo in caso di inadempimento. Specifici requisiti sono dettati per le singole forme di CRM in relazione alle caratteristiche delle stesse e sono finalizzati ad assicurare un elevato livello di effettività della protezione del credito.

Le modalità di calcolo variano in ragione dello strumento utilizzato e del metodo seguito dalla banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Nel caso di protezione del credito di tipo personale (garanzie personali o di derivati su crediti), la banca finanziatrice che adotti il metodo standardizzato o IRB di base può utilizzare il "principio di sostituzione", ossia la sostituzione della ponderazione o della probabilità di *default* (PD) del soggetto debitore con la ponderazione o la PD del fornitore di protezione (*protection provider*). I

---

(1) Tra i derivati su crediti le *credit linked notes* sono soggette agli stessi requisiti di ammissibilità specifici delle forme di protezione del credito di tipo personale (derivati su crediti) e sono sottoposti al medesimo trattamento prudenziale delle forme di protezione del credito di tipo reale (le somme versate a fronte della loro emissione alla banca che concede il prestito sono trattate come garanzia in contante).

fornitori di protezione devono essere di elevato *standing* creditizio e sono perciò tassativamente indicati (1).

Le banche che adottano il metodo “IRB avanzato” – e, a certe condizioni, anche le banche che adottano l’approccio “IRB di base” (2) – possono scegliere se utilizzare le citate tecniche di CRM per ridurre la PD, applicando il “principio di sostituzione”, oppure la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD), applicando le proprie stime interne.

Le sole banche che adottano l’ “IRB avanzato” possono ricorrere a qualsiasi tipologia di fornitore di protezione, senza limitazioni, e possono anche utilizzare garanzie personali (o derivati su crediti) soggette a condizione, purché siano in grado di dimostrare che tali strumenti consentono di ridurre la LGD.

Per le garanzie reali finanziarie, sono previsti due metodi: semplificato (*simple*) e integrale (*comprehensive*). Con il metodo semplificato, la parte dell’esposizione coperta dalla garanzia riceve la ponderazione specifica della garanzia finanziaria (*collateral*) in sostituzione di quella del debitore principale. Con il metodo integrale l’ammontare dell’esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; specifiche regole sono previste per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Le banche che adottano l’approccio standardizzato possono scegliere il metodo semplificato o il metodo integrale; quest’ultimo è obbligatorio per le banche che scelgono uno dei due approcci “IRB”; tuttavia quelle autorizzate all’estensione progressiva degli approcci IRB o all’utilizzo parziale permanente dell’approccio standardizzato possono applicare, in via eccezionale e in fase di prima applicazione di tali approcci, entrambi i metodi di calcolo se sono in condizione di dimostrare che ciò non avviene in maniera selettiva per ridurre i requisiti patrimoniali e non determina arbitraggi regolamentari.

Le garanzie ipotecarie immobiliari sono diversamente trattate a seconda della metodologia seguita per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

- a) Nel metodo standardizzato, i crediti totalmente assistiti da ipoteca su immobili confluiscono in una specifica classe di attività, caratterizzata da una minore rischiosità. Per il trattamento di tali crediti si fa rinvio alle previsioni del Capitolo 1, Parte Prima.
- b) Nel metodo “IRB di base” le ipoteche riducono il rischio di credito solo a determinate condizioni. I mutui ipotecari su immobili residenziali che rientrano nel portafoglio al dettaglio (*retail*) sono trattati come una sottocategoria del portafoglio al dettaglio e assoggettati a una funzione di ponderazione specifica. L’utilizzo del portafoglio al dettaglio, e quindi anche della sottocategoria dei mutui ipotecari, presuppone che la banca adotti stime interne di LGD e EAD; in assenza di tali stime, le esposizioni

---

(1) I garanti ammessi sono: Stati sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, intermediari vigilati, imprese non finanziarie con rating esterno associato ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2. Per le banche che adottano il metodo “IRB di base” sono considerati idonei anche le imprese non finanziarie che abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna equivalente al rating esterno associato a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

(2) Le banche che utilizzano il metodo “IRB di base” possono utilizzare le tecniche di CRM per ridurre la perdita in caso di inadempimento (*loss given default* – LGD) nel caso in cui un’esposizione subordinata (cui è associata una LGD del 75%) è garantita da un’esposizione non subordinata (cui è associata una LGD massima del 45%).



della specie rimangono assoggettate al trattamento indicato nel metodo standardizzato.

Per quanto riguarda il portafoglio relativo a soggetti sovrani, banche o altre imprese, le garanzie immobiliari determinano una riduzione della LGD, al ricorrere di specifici requisiti analoghi a quelli previsti per il metodo standardizzato e per il portafoglio al dettaglio. Qualora non venga rispettato il requisito di ammissibilità in base al quale il rischio creditizio del debitore non dipende in misura rilevante dall'immobile - e cioè quando la restituzione del debito dipende dai flussi di reddito generati dall'immobile dato in garanzia - i crediti ipotecari, ricorrendone le condizioni, confluiscono nel portafoglio dei finanziamenti specializzati (Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 2). Al di fuori delle ipotesi indicate, le garanzie immobiliari non sono riconosciute ai fini prudenziali.

- c) Nell'approccio "IRB avanzato", nessuna condizione è posta ai fini dell'utilizzo delle garanzie immobiliari, del cui effetto si tiene conto nella determinazione della LGD calcolata internamente dalla banca sulla base dei flussi di cassa percepiti in sede di recupero del credito.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

- “*acquirente di protezione*” (“*protection buyer*”): il soggetto che acquista la protezione dal rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);
- “*attività sottostante*” (“*underlying asset*”): l'attività iscritta nel bilancio dell'acquirente di protezione oggetto di copertura;
- “*disallineamento di attività*” (“*asset mismatch*”): si ha quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione di riferimento o quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione utilizzata per accertare se si è verificato un evento creditizio;
- “*derivati first-to-default*”): contratti riferiti a pluralità (“basket”) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con il primo inadempimento che si riscontra nel basket e che con tale evento creditizio si esaurisca la protezione assicurata dal contratto derivato;
- “*derivati nth-to-default*”): contratti riferiti a pluralità (“basket”) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con l'n-simo inadempimento che si riscontra nel basket; a ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;
- “*derivati su crediti*” (“*credit default swaps*”): contratti nei quali l'obbligo per il fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato evento creditizio; la citata obbligazione consiste nella corresponsione di un importo pari: i) al deprezzamento dell'obbligazione di riferimento rispetto al suo valore iniziale (“*cash settlement variable*”); ii) all'intero valore nozionale dell'obbligazione di riferimento in cambio della consegna (“*physical delivery*”) della stessa o di altro strumento finanziario equivalente (“*deliverable obligation*”) indicato nel contratto; iii) a un ammontare fisso predeterminato (“*binary payout*”);
- “*disallineamento di scadenza*” (“*maturity mismatch*”): si ha quando la durata residua della protezione di credito è più breve di quella dell'esposizione protetta;
- “*evento creditizio*” (“*credit event*”): l'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo da parte del fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto;
- “*finanziamenti con margini*” (“*margin lending*”): crediti concessi da un intermediario in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte, per i quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli;
- “*fornitore di protezione*” (“*protection seller*”): il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);

- “*obbligazione di riferimento*” (“*reference obligation*”): obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l’obbligazione consegnabile;
- “*operazioni correlate ai mercati finanziari*”: operazioni che danno origine a un’esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati “*over the counter*” (OTC) con scambio di margini tra le controparti;
- “*operazioni SFT*” (*securities financing transactions*): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini ;
- “*principali indici di borsa*”: indici di borsa di Stati comunitari o di Paesi facenti parte dell’O.C.S.E.;
- “*protezione del credito di tipo reale*”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito che attribuiscono all’acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro specificamente individuate. Comprendono: le garanzie reali finanziarie, immobiliari e su beni mobili (altre garanzie materiali), le *credit linked notes*, i crediti commerciali, la compensazione delle posizioni in bilancio e fuori bilancio; gli altri tipi di protezione indicati alla Sezione III, par. 4; vi rientrano inoltre le garanzie prestate attraverso le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione in prestito di titoli e i relativi accordi-quadro di compensazione (*master netting agreements*), nonché le operazioni di leasing;
- “*protezione del credito di tipo personale*”: le tecniche di attenuazione del rischio di credito fondate sull’impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità dell’inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito. Comprendono: le garanzie personali, i derivati su crediti, ad eccezione delle *credit linked notes*;
- “*soggetto di riferimento*” (“*reference entity*”): il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce l’obbligazione di riferimento;
- “*strumenti assimilabili al contante*”: certificati di deposito, obbligazioni (inclusi i *covered bond*) e altri strumenti non subordinati che prevedono l’obbligo di rimborso al valore nominale, emessi dalla banca che acquista protezione;
- “*tasso di interesse di riferimento*” (“*reference rate*”): tasso di interesse di mercato aumentato o diminuito di un determinato “*spread*”;
- “*TROR*” (“*total rate of return swaps*”): contratti con i quali l’acquirente di protezione (detto anche “*total return payer*”) si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dall’obbligazione di riferimento al fornitore di protezione (detto anche “*total return receiver*”), il quale

trasferisce in contropartita all'acquirente di protezione flussi di cassa collegati all'andamento di un "reference rate". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il "total return payer" corrisponde al "total return receiver" l'eventuale apprezzamento dell'obbligazione di riferimento (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell'obbligazione di riferimento); nel caso di deprezzamento dell'obbligazione di riferimento, sarà invece il "total return receiver" a versare il relativo controvalore al "total return payer"(1);

- "valore equo" (fair value): il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto previsto nell'art. 2427-bis del codice civile.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione dell'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro*

---

(1) In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse ("interest rate swap").

*di compensazione (Allegato C, par. 2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

## SEZIONE II

## REQUISITI GENERALI

**1. Premessa**

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, il riconoscimento degli effetti derivanti dall'utilizzo di strumenti di attenuazione del rischio creditizio è condizionato al rispetto dei requisiti illustrati nella presente sezione (*requisiti generali*) nonché di quelli ulteriori specificamente previsti in relazione alle diverse tipologie operative (*requisiti specifici*).

Il rispetto dei requisiti generali e specifici deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa.

**2. Certezza giuridica**

La protezione del credito acquisita dalla banca deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale e/o del fornitore della protezione.

In particolare, la banca che acquista la protezione del credito:

- a) si assicura preventivamente che lo strumento utilizzato le conferisca un diritto pieno e liberamente azionabile in giudizio per l'attivazione della protezione stessa; non sono riconosciuti impegni di tipo morale o sociale;
- b) provvede a tutti gli adempimenti richiesti per la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione del credito, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente; in tale ambito provvede alla acquisizione e alla conservazione della documentazione idonea ad attestare esplicitamente la sussistenza della protezione del credito;
- c) si accerta che il fornitore di protezione non possa opporre, in base alla disciplina applicabile, eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione.

Le verifiche in ordine a quanto precede sono effettuate dalle banche sulla base delle diverse discipline nazionali applicabili – anche alla luce delle norme di diritto internazionale privato – delle convenzioni in materia di diritto civile, delle regolamentazioni comunitarie e di qualsiasi altra fonte normativa rilevante.

In linea generale, la possibilità di esercizio dell'azione revocatoria non fa venire meno il requisito della "certezza giuridica" degli strumenti di attenuazione del rischio di credito. Pertanto, i relativi effetti ai fini prudenziali possono essere riconosciuti fin dalla costituzione della protezione del credito, senza attendere il decorso del periodo di consolidamento.

### 3. Tempestività di realizzo

La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, le banche adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e l'acquisizione del ricavato ovvero attraverso l'acquisizione diretta delle attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili).

### 4. Requisiti organizzativi

Le banche devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presieda all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati.

In tale ambito, le banche predispongono politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo.

Anche in presenza di strumenti di protezione del credito riconosciuti a fini prudenziali, le banche continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione cui la protezione è riferita. Limitatamente a tale scopo, per le operazioni di pronti contro termine su titoli o merci e di concessione o assunzione in prestito di titoli o merci, le banche possono riferire tale valutazione all'importo netto dell'esposizione.

L'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito può determinare l'insorgere di altri rischi, tra i quali assumono rilievo i rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione (cd. "rischi residuali") nonché i rischi di valutazione e di potenziale concentrazione verso specifiche controparti. In relazione a ciò, le banche devono assicurare processi e meccanismi idonei a controllare, gestire e, ove del caso, misurare tali rischi.

Le banche adottano pertanto tecniche e procedure operative adeguate ad assicurare la sussistenza – nel tempo – dei requisiti generali e specifici richiesti per il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di CRM.

In particolare, devono essere condotte verifiche in ordine all'attualità del valore legale della documentazione acquisita, all'impatto di eventuali modifiche del quadro normativo e alle conseguenti iniziative da assumere.

Qualora i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica non siano affidati a strutture centralizzate, le banche adottano specifiche misure organizzative per evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture locali. In particolare, le banche approvano apposite linee guida cui orientare l'azione delle stesse. Tenuto conto della propria complessità operativa e dell'articolazione assunta dalle strutture di controllo, le banche valutano, altresì, l'opportunità di prevedere forme di standardizzazione della contrattualistica utilizzata.



In ogni caso, al fine di prevenire conflitti di interesse tra funzioni commerciali e di controllo legale, le strutture deputate a tale ultimo compito sono indipendenti dalle unità operative che stipulano i contratti.

L'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati è verificata dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di revisione prudenziale.

## **5. Informativa al pubblico**

Il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di CRM è subordinato al rispetto dei requisiti informativi di idoneità stabiliti dalla pertinente disciplina (Titolo IV, Capitolo 1).

## SEZIONE III

## METODO STANDARDIZZATO

## SOTTOSEZIONE 1

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE***1. Garanzie reali finanziarie**

Sono riconosciuti come tecniche di attenuazione del rischio creditizio i diritti reali di garanzia e gli altri diritti a contenuto equivalente aventi a oggetto attività connotate da un adeguato grado di liquidità e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo, quali l'oro, i depositi in contante ovvero gli altri strumenti di natura finanziaria specificamente indicati nell'allegato A.

Vi rientrano a titolo esemplificativo le garanzie prestate attraverso: il pegno; i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia; le *credit linked notes*; le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e di concessione e assunzione in prestito di titoli, a condizione che esse siano contabilizzate nel portafoglio bancario.

Pertanto, sono ricomprese anche le operazioni rientranti nella definizione di contratti di garanzia finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 170/2004, quando abbiano ad oggetto le attività espressamente indicate dalla presente disciplina (quindi fatta eccezione per le cessioni di crediti).

**1.1 Requisiti specifici**

Per essere riconosciute a fini patrimoniali, le garanzie finanziarie devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate.

*1) Correlazione.* – Non deve esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore.

In ogni caso i titoli emessi dal debitore o da altra entità collegata del gruppo di appartenenza non sono ammessi come garanzie finanziarie idonee. A tal fine le banche fanno riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi di cui alle disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, possono essere accettate come garanzie finanziarie nell'ambito di operazioni di pronti contro termine le "obbligazioni garantite" emesse da banche facenti parte del medesimo gruppo del debitore, a condizione che le stesse siano conformi ai requisiti stabiliti ai fini dell'applicazione della ponderazione ridotta nell'ambito del

metodo standardizzato e che non vi sia una rilevante correlazione positiva tra valore dell'obbligazione e merito di credito del debitore.

2. *Valore equo.* – Le banche devono essere in grado di calcolare il “fair value” della garanzia e procedere a rivalutazioni periodiche con cadenza almeno semestrale ovvero ogni qualvolta ritengano che si sia verificata una diminuzione significativa del “fair value” del bene.

3. *Separatezza.* – Qualora l'attività oggetto della garanzia finanziaria sia detenuta presso terzi, le banche devono assicurarsi che sia rispettata la separatezza tra il patrimonio del depositario e il bene dato in garanzia (“separazione esterna”), nonché la separatezza tra i beni appartenenti a soggetti diversi, depositati presso il medesimo depositario (“separazione interna”).

In linea generale, il requisito della separatezza può ritenersi soddisfatto qualora gli strumenti in garanzia siano specificamente individuati e attribuibili al titolare (come ad esempio nel caso di titoli nominativi) ovvero qualora, pur trattandosi di beni fungibili, siano custoditi sulla base di forme contrattuali o secondo modalità atte ad assicurare la separatezza interna ed esterna (1).

## 1.2 *Metodi di calcolo*

Nel calcolo del requisito patrimoniale relativo alle esposizioni creditizie assistite da garanzie finanziarie idonee, le banche possono seguire alternativamente il metodo semplificato (a) o il metodo integrale (b).

Nel metodo a), la garanzia agisce attraverso l'applicazione alla parte di esposizione garantita della ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito.

Nel metodo b), l'ammontare dell'esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; il valore dell'esposizione e quello della garanzia sono corretti per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate “rettifiche per volatilità” (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene adottato per la globalità delle esposizioni.

---

(1) A titolo esemplificativo, rientrano in tale fattispecie i contratti di deposito a custodia regolare con registrazione contabile in conti individuali (come avviene per gli strumenti finanziari dematerializzati o comunque detenuti da banche e altri intermediari finanziari nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, in applicazione dell'art. 22 del TUF) ovvero con segregazione fisica (ad es. nel caso di metalli preziosi custoditi con modalità idonea a ricondurli in modo univoco al proprietario). Il requisito della separatezza non sussiste invece nel caso di contratti di deposito irregolare.

Nel metodo a) non sono ammessi disallineamenti di scadenza; per il metodo b), si applica la disciplina illustrata al par. 8.

Le metodologie illustrate al presente paragrafo si applicano anche alle somme versate alla banca che concede il prestito a fronte dell'emissione di *credit linked notes* (cfr. par. 6.1) e alle garanzie ammissibili prestate nell'ambito di operazioni di pronti contro termine su titoli o merci e di concessione o assunzione in prestito di titoli o merci, a condizione che esse siano contabilizzate nel portafoglio bancario.

Per l'applicazione dei metodi di calcolo si rinvia all'allegato B.

## 2. Accordi-quadro di compensazione

### 2.1 *Requisiti specifici*

Sono riconosciuti gli effetti di riduzione del rischio di credito derivanti da accordi bilaterali di compensazione tra la banca e una singola controparte riguardanti operazioni SFT, a condizione che, oltre ai requisiti generali indicati nella Sezione II, detti contratti:

- a) siano efficaci e opponibili in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- b) assicurino alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, ivi compreso il caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- c) garantiscano la compensazione, o altro effetto equivalente, delle reciproche posizioni di debito e di credito relative alle operazioni chiuse nell'ambito dell'accordo quadro, in modo che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra (1).

Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti specifici stabiliti per le garanzie finanziarie al par. 1.1.

La compensazione tra posizioni del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione è ammessa solo se le transazioni oggetto dell'accordo soddisfano le seguenti condizioni:

- a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente a prezzi correnti di mercato;

---

(1) Con riferimento ai requisiti di cui ai punti (b) e (c), la compensazione può ritenersi – in via generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo tipo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del T.U.F.; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal D.Lgs. 170/2004 e siano sottoposte ad una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito al punto ii).

- b) gli strumenti utilizzati come garanzia per l'operazione rientrano tra quelli ammessi fra le garanzie finanziarie (cfr. allegato A) (1).

La presente disciplina si applica agli accordi-quadro di compensazione relativi a operazioni tra di loro omogenee (cd. *single-product netting*) (2). Gli accordi-quadro di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*) sono sottoposti alla disciplina indicata nel Capitolo 3.

## 2.2 Metodi di calcolo

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo alle esposizioni in operazioni SFT ricomprese in un accordo-quadro di compensazione riconosciuto ai sensi del par. 2.1, le banche possono utilizzare il "metodo integrale" o il "metodo dei modelli interni di tipo VAR" ovvero il "metodo dei modelli interni di tipo EPE".

Per l'applicazione dei primi due metodi di calcolo si rinvia all'allegato B; per il terzo si rinvia al Capitolo 3.

## 3. Compensazione delle poste in bilancio

### 3.1 Requisiti specifici

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali le banche possono riconoscere gli effetti di accordi di compensazione di posizioni in bilancio attive e passive verso la stessa controparte. L'ammissibilità è limitata a saldi reciproci in contante relativi a impieghi e depositi della banca.

Non rientrano nella presente disciplina gli accordi-quadro di compensazione indicati nel par. 2.

Oltre ai requisiti di certezza giuridica (3) e opponibilità stabiliti in via generale per gli strumenti di attenuazione del rischio di credito (cfr. sezione II), il riconoscimento degli effetti della compensazione in bilancio è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

- a) l'accordo di compensazione deve risultare da un documento scritto, anche quando sussistono i presupposti per la compensazione legale. Al fine di prevenire l'insorgere di contestazioni e, conseguentemente, di ridurre il connesso rischio legale, nell'accordo devono essere

---

(1) Non sono pertanto utilizzabili come garanzie tutti gli altri strumenti finanziari e le merci che possono essere ammessi nel portafoglio di negoziazione come invece previsto dalla normativa relativa al rischio di controparte, per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4).

(2) A tali fini si considerano tra di loro omogenee le operazioni di: i) pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito; ii) i finanziamenti con margini.

(3) A tale fine va verificata, tra l'altro, l'eventuale rilevanza di cause ostative al riconoscimento giuridico della compensazione anche in relazione al fallimento di una delle parti (ad es. art. 1246 c.c., art. 56, comma 2, l. fall.).

precisamente individuati gli impieghi e i depositi soggetti alla compensazione;

- b) la banca deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso la stessa controparte che rientrano nell'accordo di compensazione;
- c) la banca sorveglia e controlla i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito; in particolare, la banca adotta ogni cautela volta a salvaguardare l'effettiva disponibilità delle passività da compensare con le attività; a tal fine, andranno previsti vincoli alla cessione delle passività;
- d) la banca sorveglia e controlla le esposizioni rilevanti su base netta.

### 3.2 *Modalità di calcolo*

Le passività verso la banca che concede il prestito sono trattate come garanzie in contante (cfr. par. 1).

Si applicano le disposizioni relative al disallineamento di scadenza (cfr. par. 8) e di valuta.

## 4. **Altre forme di protezione di tipo reale**

Possono essere riconosciuti ai fini dell'attenuazione del rischio di credito gli strumenti di seguito illustrati, per i quali il metodo di calcolo è quello della protezione di tipo personale. Detti strumenti sono soggetti ai requisiti generali di cui alla Sezione II e a quelli di seguito indicati.

### 4.1 *Depositi in contante presso terzi*

I depositi in contante presso intermediari vigilati o gli strumenti assimilabili detenuti dagli stessi al di fuori di un servizio di custodia idoneo ad assicurare il requisito della separatezza indicato nel par. 1.1 e costituiti in garanzia a favore della banca che calcola il requisito possono essere considerati come una garanzia rilasciata dall'intermediario che li detiene a condizione che:

- a) il credito del debitore verso il soggetto terzo sia esplicitamente vincolato a favore della banca e tale vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni rilevanti;
- b) la costituzione del vincolo sia stata notificata all'intermediario detentore;
- c) a seguito della notifica l'intermediario detentore possa effettuare pagamenti solo alla banca o ad altre parti, ma in quest'ultimo caso con il consenso della medesima;
- d) la costituzione in garanzia sia incondizionata e irrevocabile.

#### 4.2 Polizze di assicurazione vita

Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore della banca sono riconosciute come strumento di attenuazione del rischio di credito a condizione che:

- a) la polizza di assicurazione vita sia esplicitamente vincolata in garanzia a favore della banca;
- b) la costituzione in garanzia sia stata notificata alla società che fornisce l'assicurazione, la quale di conseguenza non può versare importi esigibili in base al contratto senza il consenso della banca;
- c) il valore di riscatto dell'assicurazione sia dichiarato dalla società che fornisce l'assicurazione e non sia riducibile;
- d) la banca abbia il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;
- e) la banca sia informata dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;
- f) la protezione del credito sia fornita per tutta la durata del prestito; ove la polizza assicurativa scada prima del contratto creditizio, la banca deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale fino al termine del contratto di credito;
- g) il vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate al momento della conclusione del contratto di credito;
- h) il valore di riscatto debba essere pagato tempestivamente su richiesta;
- i) il valore di riscatto non possa essere richiesto senza il consenso della banca;
- j) la società che fornisce l'assicurazione sia soggetta alle direttive 2002/83/CE e 2001/17/CE o, se extracomunitaria, sia sottoposta ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente.

Il valore della protezione del credito è il valore corrente di riscatto della polizza. Quando l'esposizione e la garanzia sono denominate in valute differenti, detto valore di riscatto è ridotto mediante una rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio, secondo quanto previsto all'Allegato D.

Per le esposizioni il cui valore è determinato utilizzando il metodo standardizzato, la quota di esposizione garantita dal valore corrente di riscatto della polizza è assoggettata ai seguenti fattori di ponderazione:

- a. 20% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 20%;
- b. 35% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 50%;
- c. 70% se le esposizioni non garantite di rango primario nei confronti della società che fornisce l'assicurazione sono ponderate al 100%.

#### 4.3 *Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi*

Gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore possono essere trattati come una garanzia del soggetto emittente.

Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

- a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
- b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento calcolato secondo le regole applicabili ai titoli di debito privi di *rating*.



## SOTTOSEZIONE 2

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE***5. Garanzie personali e contro-garanzie***5.1 Strumenti ammessi*

E' considerato garanzia personale l'impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto terzo (fornitore di protezione) di adempiere un'obbligazione nei confronti della banca in caso di mancato adempimento da parte dell'obbligato principale.

Possono rientrare nella fattispecie, tra l'altro, la fideiussione, ivi compresa la "fideiussione omnibus", la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l'avallo.

Vi possono rientrare gli impegni assunti nell'ambito della delegazione di debito, dell'espromissione e dell'accollo, qualora essi siano coerenti con i requisiti previsti per le garanzie personali (1) (2). In merito alla possibilità che le operazioni indicate nel presente capoverso diano luogo a forme di trasferimento del credito suscettibili di essere riconosciute per le banche che adottano il metodo IRB cfr. Sezione IV, par. 4.1.

Non possono dare luogo a forme di garanzia personale il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso la banca creditrice.

In linea di massima, non dà luogo ad una garanzia personale la lettera di patronage, salvo che essa si configuri nella sostanza come una vera e propria fideiussione o contratto autonomo di garanzia.

Nel caso di strumenti di protezione dal rischio di credito regolati da ordinamenti stranieri le banche verificano accuratamente, anche sulla base di opinioni legali qualificate, che gli stessi producono effetti analoghi a quelli sopra descritti.

---

(1) In particolare, nel caso della delegazione, dovranno essere rispettate, in linea di principio, le seguenti condizioni: il delegante appartiene alla pubblica amministrazione o essere comunque non sottoponibile a procedure concorsuali, il delegato assume irrevocabilmente l'obbligo diretto e incondizionato di eseguire il pagamento direttamente alla banca finanziatrice e tale obbligo risulta astratto e autonomo rispetto ai rapporti sottostanti intercorrenti con il debitore originario.

(2) I finanziamenti a fronte di cessione di parte della retribuzione dei lavoratori ("cessione del quinto") possono essere trattati come crediti assistiti da garanzia personale, laddove nella struttura complessiva dell'operazione siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per tale forma di protezione del credito.

## 5.2 *Requisiti specifici*

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dalla Sezione II, il riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

- a) la protezione del credito deve essere diretta;
- b) l'entità e l'estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili.
- c) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola che possa consentire al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la stessa. Qualora il contratto attribuisca al fornitore della protezione la facoltà di recesso, gli accordi tra le parti prevedono la salvaguardia della copertura relativamente agli obblighi sorti prima dell'esercizio del recesso;
- d) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto della banca finanziatrice (1) e che possa determinare uno dei seguenti effetti:
  - i) aumentare il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;
  - ii) esonerare il fornitore della protezione dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti;
  - iii) consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
- e) in caso di inadempimento della controparte, la banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme coperte dalla garanzia (2). In particolare, il pagamento non può essere subordinato alla condizione che la banca creditrice si rivalga in primo luogo sul debitore (il contratto di garanzia non deve attribuire al garante la facoltà di opporre il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito);
- f) la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura;
- g) la garanzia deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante.

---

(1) La previsione di obblighi in capo alla banca finanziatrice (ad es., di comunicare al garante il primo mancato pagamento del debitore), pertanto, non rappresenta a tali fini una condizione. Le banche, tuttavia, prestano attenzione alla predisposizione di clausole troppo generiche e difficilmente verificabili (ad es., obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il *default* del debitore) che potrebbero essere facilmente eccipite dal garante al momento dell'escussione della garanzia.

(2) Nel caso di garanzie integrative a copertura di finanziamenti ipotecari su immobili residenziali il contratto può prevedere che il garante sia tenuto a pagare entro un termine di 24 mesi.

In caso di disallineamenti di attività, i contratti di garanzia devono prevedere una clausola di “cross default”, in forza della quale l'inadempimento verificatosi su una specifica esposizione creditizia di un determinato debitore si estende a tutte le esposizioni verso il medesimo soggetto.

### 5.3 *Garanti ammessi*

Sono ammesse le garanzie personali prestate da soggetti rientranti nelle categorie di seguito elencate, che corrispondono alle classi di esposizioni del metodo standardizzato:

- a) Stati sovrani e banche centrali (1);
- b) enti del settore pubblico ed enti territoriali;
- c) banche multilaterali di sviluppo;
- d) intermediari vigilati (2);
- e) imprese che dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI associata ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

### 5.4 *Metodo di calcolo*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, le banche possono sostituire la ponderazione del soggetto garante a quella del soggetto debitore (cd. principio di sostituzione) (3).

Il valore della protezione del credito fornita da una garanzia personale è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento da parte del debitore.

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto secondo quanto stabilito nell'allegato D.

---

(1) In tale categoria rientrano le organizzazioni internazionali che ricevono la ponderazione pari a zero.

(2) Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia (Fondo interbancario di tutela dei depositi, Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, fondi equiparati) sono assimilate a quelle prestate dalle banche.

(3) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al nominale. Al valore risultante dall'applicazione delle tecniche di CRM è successivamente applicato il fattore di conversione creditizia proprio dell'esposizione.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, un'esposizione garantita nei confronti di soggetti appartenenti al portafoglio delle esposizioni al dettaglio può essere valutata come rientrante nel portafoglio del soggetto garante (1).

Nel caso di disallineamenti di scadenza, si applica anche la disciplina illustrata al par. 8.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite), i requisiti patrimoniali sono ridotti in misura proporzionale.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione), ricorrendo un'ipotesi di segmentazione del rischio ("operazioni *tranchés*"), si applicano le disposizioni relative alle operazioni di cartolarizzazione.

#### 5.5 Contro-garanzie o garanzie indirette (2)

Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) (3) del par. 5.3, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal contro-garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta;
- b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano i requisiti specifici previsti per le garanzie personali al par. 5.2, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale;
- c) la banca è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante.

La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell'esposizione, ma

---

(1) Ciò implica che, se un'esposizione retail è garantita per il 50% dallo Stato, l'esposizione può essere considerata per il 50% come rientrante nel portafoglio "Stati sovrani" e per il restante 50% come ricompresa nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio; ciascuna quota dell'esposizione sarà assoggettata alla relativa ponderazione.

(2) La contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia rappresenta invece una garanzia "diretta", di primo livello, che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma quelle relative alle garanzie.

(3) Le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali sono riconosciute come fornitori di contro-garanzie se ricevono la ponderazione pari a zero ai sensi del Capitolo 1, Parte Prima.

una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.

Con riferimento agli strumenti di protezione del credito di tipo personale forniti dalla SACE che soddisfino i requisiti specifici di cui al par. 5.2 e beneficino a loro volta della garanzia dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 269/2003, occorre distinguere due casi:

- il debitore (o il garante) è un soggetto appartenente al settore "amministrazioni centrali e banche centrali": in questo caso si applica la ponderazione preferenziale dello Stato italiano solo ove sia prevista la copertura del rischio Paese;

- il debitore (o il garante) è un soggetto appartenente ad altre categorie di controparti: in questo caso si applica la ponderazione preferenziale dello Stato italiano solo ove sia prevista la copertura sia del rischio Paese sia del rischio commerciale.

## 6. Derivati creditizi

### 6.1 Strumenti e fornitori di protezione ammessi

Ai fini della presente disciplina sono riconosciute le seguenti tipologie di derivati creditizi e gli strumenti composti da tali derivati ovvero equivalenti ad essi sotto il profilo economico:

- a) i *credit default swaps*;
- b) i *total return swaps*;
- c) le *credit linked notes*.

Per essere riconosciuta ai fini prudenziali, la protezione deve essere fornita da un soggetto fornitore di protezione appartenente alle categorie elencate al par. 5.3 per le garanzie personali.

Quando la banca utilizza un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza per la copertura di esposizioni appartenenti al portafoglio bancario (cd. contratti "interni" di copertura), la protezione viene riconosciuta solo se il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza viene a sua volta trasferito a una o più controparti terze, esterne alla banca, attraverso derivati su credito che rispettino i requisiti di ammissibilità richiesti dalla presente disciplina.

Nel caso di contratti derivati del tipo "first-to-default", va considerata come esposizione oggetto di copertura quella che, in assenza della protezione, presenterebbe il minor importo ponderato per il rischio. La banca acquirente la protezione può applicare a tale esposizione il trattamento prudenziale previsto nel presente paragrafo solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore nozionale della protezione del credito.

Se il derivato creditizio è del tipo “nth-to-default”, l’effetto di mitigazione del rischio creditizio è riconosciuto solo se la n-lesima protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in *default* n-1 attività incluse nel *basket*. In tale caso, la banca adotta un procedimento analogo a quello previsto per i derivati di tipo “first-to-default” ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio.

## 6.2 *Requisiti specifici*

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dalla Sezione II, il riconoscimento dei derivati creditizi è subordinato all’osservanza dei requisiti specifici indicati per le garanzie personali al par. 5.2, punti a), b), c) e d) e delle condizioni che seguono:

- a) fatto salvo il disposto della successiva lettera b), gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere almeno tutte le fattispecie di seguito elencate, nei termini ivi specificati:
  - i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell’obbligazione contrattuale sottostante, in essere all’epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell’obbligazione sottostante o ad esso inferiore);
  - ii) il fallimento, l’insolvenza o l’incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento dei propri debiti in scadenza o l’ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale gli stessi, ed eventi analoghi;
  - iii) la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all’origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);
- b) quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell’obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque ammessa previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto al par. 6.3 della presente sezione;
- c) per i derivati su crediti che prevedono il regolamento per contante, deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell’obbligazione sottostante dopo l’evento creditizio;
- d) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell’acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l’obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
- e) devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere

esclusivamente al fornitore della protezione. L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento di attività solo a condizione che:

- a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
- b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di *cross-default* o di *cross-acceleration* validamente opponibili.

### 6.3 Metodi di calcolo

Fermo restando quanto specificato al capoverso successivo, il trattamento a fini prudenziali dei *credit default swaps* e dei *total rate of return swaps* è assimilato a quello delle garanzie personali descritto al par. 5.4 della presente sezione.

Nel caso di derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore della protezione del credito:

- a) è ridotto del 40% qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione;
- b) non deve superare il 60% del valore dell'esposizione qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione stessa.

Le *credit linked notes* emesse dalla banca che concede il prestito ricevono, nei limiti delle somme incassate, il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie in contante.

## 7. Garanzie mutualistiche di tipo personale

Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) o le amministrazioni centrali (1) forniscano garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel par. 5.2 sub e) si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

---

(1) Cfr. Capitolo 1, Parte prima, Sez. III, par. 1.

- a) la banca ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che la banca stessa potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. La banca stabilisce la congruità dell'acconto in relazione alle perdite sperimentate;
- b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.

## **8. I disallineamenti di scadenza**

### *8.1 Definizione di durata*

La durata effettiva dell'attività protetta è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. In ogni caso, la durata effettiva dell'esposizione non può superare i 5 anni.

Salvo quanto previsto nel seguente capoverso, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del fornitore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano la banca ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

Nel caso di derivati su crediti, se è possibile che il derivato si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

### *8.2 Effetti sulla valutazione della protezione del credito*

Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

In caso di disallineamento di scadenza, la protezione del credito non è riconosciuta qualora la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno.



La protezione del credito di tipo personale è riconosciuta con un valore corretto secondo quanto indicato nell'allegato E per tutte le banche.

Se la banca utilizza il metodo semplificato per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie (cfr. allegato B), la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

Le attività di rischio con piano di ammortamento assistite da garanzie con durata inferiore a quella delle attività stesse sono da considerarsi garantite per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

## SEZIONE IV

## METODO IRB DI BASE

**1. Premessa**

Le banche che adottano il metodo dei rating interni di base per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. Capitolo 1, Parte Seconda) possono avvalersi degli strumenti di attenuazione del rischio creditizio riconosciuti nel quadro del metodo standardizzato, secondo la disciplina dettata nelle Sezioni II e III, fatto salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione.

Le banche che adottano il metodo IRB di base possono utilizzare gli ulteriori strumenti di attenuazione del rischio di credito specificamente disciplinati nella presente sezione (“garanzie IRB-idonee”): garanzie immobiliari, garanzie reali su altri beni materiali, crediti commerciali, operazioni di leasing.

## SOTTOSEZIONE 1

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE***2. Garanzie immobiliari***2.1 Strumenti ammessi*

Le garanzie reali su immobili residenziali e non residenziali possono essere riconosciute ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali se sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento della ponderazione ridotta previste nel metodo standardizzato.

Qualora le predette condizioni non vengano rispettate, i finanziamenti assistiti da garanzia su immobili possono essere ricondotti tra le esposizioni connesse con finanziamenti specializzati, ove ricorrano i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Nei rimanenti casi, le banche non possono riconoscere alcun beneficio e i finanziamenti in questione sono trattati come esposizioni non garantite (cfr. Capitolo 1, Parte Seconda).

## 2.2 *Requisiti specifici*

Ferma restando l'osservanza dei requisiti generali (cfr. Sezione II), le banche sono tenute al rispetto degli specifici requisiti previsti per i crediti garantiti da immobili nell'ambito del metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ad eccezione di quello relativo al rapporto tra l'importo del credito e il valore della garanzia (*loan to value*).

## 3. **Garanzie reali su altri beni materiali**

### 3.1 *Condizioni di ammissibilità*

Le banche possono tenere conto anche degli effetti di attenuazione del rischio di garanzie reali su beni materiali diversi da quelli che possono formare oggetto di garanzie reali finanziarie e delle garanzie immobiliari, a condizione che:

- a) esistano mercati liquidi per un realizzo rapido ed efficiente del bene;
- b) i prezzi di mercato del bene oggetto della garanzia siano significativi e accessibili al pubblico;
- c) sussistano elementi per ritenere che l'importo effettivamente ricavato dalla banca in sede di realizzo della garanzia non si discosti in misura significativa dai predetti prezzi.

La sussistenza delle predette condizioni è accertata, sotto la propria responsabilità, dalla banca che intende riconoscere gli effetti della garanzia ai fini della riduzione del requisito patrimoniale.

Possono rientrare in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, il pegno, il leasing e il privilegio.

### 3.2 *Requisiti specifici*

Oltre ai requisiti generali di cui alla Sezione II, ai fini del riconoscimento le garanzie reali su altri beni materiali rispettano le seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di garanzie di primo grado e quindi non subordinate nel diritto al rimborso ad altri creditori, con la sola eccezione dei privilegi legali che attribuiscono un diritto prioritario a prescindere dal momento in cui sorgono;
- 2) il contratto di finanziamento deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
- 3) nel caso di merci, la banca deve avere il diritto di ispezionare fisicamente i beni.

Relativamente alla struttura dell'operazione, le politiche creditizie della banca devono prevedere: congrui requisiti concernenti il rapporto massimo tra l'ammontare della garanzia e quello dell'esposizione; la capacità di liquidare prontamente la garanzia; la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato; la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia. A tal fine, le banche, inoltre, assicurano che:

a) il valore della garanzia sia verificato almeno una volta all'anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

b) le tipologie di beni materiali accettati in garanzia dalla banca e i criteri dalla stessa applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione siano chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di erogazione del credito;

c) sia la valutazione iniziale che la rivalutazione tengano pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. Il processo di valutazione e di rivalutazione deve prestare particolare attenzione agli effetti del trascorrere del tempo per le attività materiali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

d) sussista un'adeguata copertura assicurativa contro il rischio di danni al bene oggetto della garanzia.

### 3.3 *Procedura per il riconoscimento a fini regolamentari*

La banca, quando assume per la prima volta in garanzia una determinata tipologia di beni materiali, accerta il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti specifici di detti beni, sulla base di una valutazione degli elementi di giudizio rilevanti.

Devono essere analizzate le evidenze empiriche circa i tempi di realizzo della garanzia e la percentuale di recupero delle esposizioni garantite.

In sede di prima applicazione della presente disciplina le banche effettuano tale autovalutazione, anche cumulativa, relativa alle tipologie di beni materiali eventualmente già accettate in garanzia alla data di entrata di vigore delle presenti disposizioni, che intendono utilizzare a fini di riduzione del requisito patrimoniale.

La Banca d'Italia in sede di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating di ciascuna banca per il calcolo del requisito patrimoniale valuta l'adeguatezza delle procedure adottate dalla banca per accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti specifici.

## 4. Cessione di crediti

### 4.1 *Strumenti ammessi*

I crediti acquisiti dalla banca in garanzia o ad essa ceduti in pegno derivanti da transazioni commerciali o da altre operazioni con durata originaria (1) non superiore all'anno sono riconosciuti come strumento di riduzione del rischio di credito, purché siano soddisfatti, oltre ai requisiti generali previsti nella Sezione II, quelli specifici indicati nel par. 4.2.

Sono esclusi dal trattamento previsto dalla presente disciplina i crediti collegati a operazioni di cartolarizzazione, a derivati su crediti e agli importi dovuti da soggetti connessi al debitore.

Inoltre non sono riconosciuti il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso la banca creditrice.

Sono riconosciute le cessioni di parte della retribuzione dei lavoratori ("cessioni del quinto") e, se realizzano fattispecie equivalenti al trasferimento del credito, la delegazione di debito, l'espromissione e l'accollo; in merito alla possibilità che le operazioni indicate nel presente capoverso diano luogo a fattispecie che possono essere trattate come forme di garanzia personale, si fa rinvio a quanto indicato nella Sezione III, par. 5.1.

### 4.2 *Requisiti specifici*

Il riconoscimento dei crediti come garanzia presuppone che siano rispettati i requisiti di carattere generale definiti nella Sezione II nonché le seguenti condizioni:

- i) la banca deve avere la titolarità dei crediti costituiti in garanzia ovvero un diritto di prelazione di primo grado sugli stessi, con la sola eccezione dei privilegi legali;
- ii) la banca deve disporre di adeguate procedure per valutare il rischio creditizio insito nei crediti acquisiti a garanzia dell'esposizione. Dette procedure devono prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività del debitore principale e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui la banca si basi sul debitore principale/cedente per la valutazione del rischio di credito dei debitori ceduti, essa deve vagliare la politica creditizia del debitore principale/cedente per accertarne la solidità e l'affidabilità;

---

(1) La durata originaria si determina con riferimento al momento in cui sorge il credito vantato dal cliente cedente nei confronti del debitore ceduto.

- iii) il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori rilevanti, compresi i costi di incasso, il grado di concentrazione presente nell'aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello di esposizione complessiva della banca. Deve essere garantito un adeguato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Inoltre la banca deve rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei rischi connessi al contesto ambientale e delle altre prescrizioni legali;
- iv) i crediti dati in garanzia dal debitore devono essere diversificati e non pienamente correlati con la situazione del debitore stesso. Nei casi in cui la correlazione positiva sia rilevante, si deve tenere conto dei rischi a ciò connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;
- v) i crediti nei confronti di soggetti connessi al debitore principale/cedente (incluso fra questi le filiazioni e i dipendenti) non possono essere riconosciuti come fattori di attenuazione del rischio;
- vi) la banca deve disporre di una procedura documentata per l'incasso dei pagamenti su crediti in situazioni critiche. Tale procedura deve essere operativa anche quando la banca si affida normalmente al debitore principale/cedente per gli incassi.

## 5. Operazioni di leasing

I crediti derivanti da operazioni nelle quali la banca finanziatrice dà in leasing un bene a un soggetto terzo ricevono lo stesso trattamento prudenziale delle esposizioni assistite da garanzie aventi a oggetto il bene dato in leasing (nello specifico, le garanzie immobiliari se il bene è costituito da un immobile o le garanzie reali su altri beni materiali in caso di beni diversi da quelli che formano oggetto delle garanzie immobiliari e delle garanzie reali finanziarie), se sono soddisfatte, oltre ai requisiti generali della Sezione II, le seguenti condizioni:

- a seconda del tipo di bene oggetto dell'operazione, devono essere rispettati i requisiti specifici previsti per le garanzie immobiliari al par. 2.2 o per le garanzie reali su altri beni materiali al par. 3.2;
- deve essere assicurata un'accorta gestione dei rischi da parte del locatore riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua vetustà e al piano di ammortamento, compreso un adeguato controllo del valore del bene oggetto di leasing;
- non vi deve essere un divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato del bene oggetto di leasing tale da sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene stesso, a meno che di tale divario non si tenga conto nel calcolo della LGD secondo quanto stabilito nell'allegato G .

I contratti di leasing che espongono la banca a un rischio di valore residuale (1) sono trattati secondo le modalità descritte nell'ambito del metodo IRB.

## 6. Metodi di calcolo

### 6.1 *Garanzie reali finanziarie*

In presenza di esposizioni assistite da garanzie finanziarie idonee, gli effetti della garanzia sono riflessi in un aggiustamento della LGD, secondo quanto indicato nell'allegato F. Conseguentemente, le banche calcolano l'EAD senza tenere conto della presenza della garanzia finanziaria.

### 6.2 *Disposizioni comuni alle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie*

La LGD da utilizzare per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di esposizioni assistite dalle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie è calcolata sulla base di quanto indicato nell'allegato G.

### 6.3 *Valore delle garanzie ammesse nel metodo IRB ("IRB-idonee") diverse dalle garanzie reali finanziarie*

Nel caso in cui la garanzia sia costituita da crediti, il valore della garanzia è pari all'ammontare del valore di realizzo.

Se oggetto della garanzia è un immobile, il valore della garanzia è il valore equo del bene (o il valore del credito ipotecario (2)), ridotto se del caso per tenere conto dei risultati delle verifiche di cui al Capitolo 1, Parte I, Sezione IV e di eventuali diritti di prelazione di terzi sull'immobile.

---

(1) Per "rischio di valore residuale" si intende l'esposizione a potenziali perdite causate da una diminuzione del valore equo del bene al di sotto del valore residuale stimato al momento della stipula del contratto di leasing.

(2) Per "valore del credito ipotecario" si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente.

## SOTTOSEZIONE 2

*LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE***7. Garanzie personali e derivati creditizi***7.1 Fornitori di protezione ammessi*

Oltre ai soggetti rientranti nelle categorie da a) a d) indicate al par. 5.3 della Sezione III, sono riconosciuti come fornitori di protezione idonei le imprese di cui alla lettera e), anche qualora non dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI, ma abbiano ricevuto dalla banca una valutazione interna (PD), conformemente alla disciplina prevista dal Capitolo 1, Parte Seconda, equivalente a quella di un'ECAI associata a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

*7.2 Metodo di calcolo*

In caso di esposizioni assistite da garanzie personali o da derivati creditizi o dalle altre forme di protezione di tipo reale indicate al par. 4 della Sezione III (1), il fattore di ponderazione della quota di esposizione protetta viene determinato utilizzando:

- la PD associata alla classe di merito creditizio del fornitore della protezione, se più favorevole, ovvero associata a una classe intermedia tra quella del debitore e quella del garante, se la banca ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata;
- la funzione di ponderazione appropriata per la categoria di appartenenza del fornitore della protezione.

Qualora un'esposizione subordinata sia coperta da una protezione non subordinata, la LGD prevista per l'esposizione subordinata (75%) può essere sostituita da quella associata a crediti di rango primario (45%), solo se il fornitore della protezione assume anche il rischio di subordinazione (2).

---

(1) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al nominale. Al valore risultante dall'applicazione delle tecniche di CRM è successivamente applicato il fattore di conversione creditizia proprio dell'esposizione

(2) In sostanza, il fornitore di protezione deve essere tenuto, in caso di inadempimento del debitore originario, ad adempiere alla propria obbligazione verso la banca garantita come se quest'ultima fosse di rango primario.



Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione, la PD è quella relativa alla classe di merito creditizio del debitore e la LGD è quella associata all'esposizione sottostante.

Ai fini del calcolo della quota del valore dell'esposizione garantita, il valore della protezione è il valore corretto che tiene conto di eventuali disallineamenti di valuta e di scadenza tra l'esposizione e la protezione (cfr. Allegato D e par. 2 dell'Allegato E).

In caso di esposizioni garantite da polizze di assicurazione vita (1), alla quota garantita è assegnata una LGD del 40%.

## **8. Double default**

### *8.1 Metodo di calcolo dell'effetto di "double default"*

Con riferimento alle attività finanziarie il cui rischio di credito è coperto con garanzie personali o derivati su crediti, le banche possono tenere conto dell'effetto del cd. "double default".

L'approccio "double default effect" è alternativo a quello di sostituzione, che prevede l'utilizzo della PD del garante. La banca può applicare distintamente per ogni esposizione di cui al par. 8.2 uno dei due approcci. In particolare, l'approccio "double default effect" può essere adottato al ricorrere delle condizioni contenute nel presente paragrafo.

### *8.2 Fornitori di protezione ammessi*

Sono riconosciuti come fornitori di protezione gli intermediari vigilati, le società di assicurazione e di riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Il garante (o fornitore di protezione), che deve avere esperienza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale, soddisfa le seguenti condizioni:

a) è soggetto a regole di vigilanza equivalenti a quelle delle banche, ovvero disponeva nel momento in cui ha concesso la protezione dal rischio di credito di un rating, rilasciato da un'ECAI, che ricade nelle classi di merito creditizio 1, 2 o 3 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese;

b) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito o successivamente, presenta un rating, calcolato internamente dalla banca, cui corrisponde una PD equivalente o inferiore a quella associata alle classi di

---

(1) Cfr. Sezione III, Sottosezione 1, par. 4.2.

merito creditizio 1 o 2 previste dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese;

c) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di credito e successivamente, ha un rating, calcolato internamente dalla banca, con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento alle esposizioni verso imprese.

Il fornitore di protezione e i debitori principali non devono appartenere allo stesso gruppo societario.

Nel caso di protezione del credito fornita dalle ECA, non si tiene conto di eventuali contro-garanzia di un governo centrale.

Le banche che applicano le regole sul “*double default*” devono controllare il mantenimento da parte del garante dei requisiti di idoneità, tenuto conto che la perdita degli stessi può ripercuotersi sul requisito patrimoniale.

### 8.3 Attività oggetto di copertura

Possono usufruire del trattamento previsto dall’approccio “*double default*” unicamente le seguenti attività di rischio:

- esposizioni verso imprese, escluse le società di assicurazione e riassicurazione;
- esposizioni verso enti del settore pubblico o enti territoriali, che non sono assimilate nel metodo IRB alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
- esposizioni verso piccole o medie imprese classificate tra le esposizioni al dettaglio.

### 8.4 Tipologie di garanzie o derivati su crediti ammessi

Gli strumenti di attenuazione del rischio di credito riconosciuti nell’ambito del “*double default*” sono costituiti dalle seguenti tipologie di garanzie personali e derivati su crediti:

- derivati su crediti e garanzie personali relativi ad un solo debitore (cd. prodotti *single name*);
- derivati su crediti relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti *basket*) del tipo *first-to-default*. In questo caso si considera coperta l'attività rientrante nel *basket* cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio;
- derivati su crediti relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti *basket*) del tipo *nth-to-default*. In questo caso la copertura del rischio di credito rileva ai fini del “*double default*” soltanto quando la (n-1)th protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in *default* (n-1) attività incluse nel *basket*. Fermo restando quanto precede, si considera coperta l'attività

rientrante nel *basket* cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio.

### 8.5 Altri requisiti

Per poter utilizzare l'approccio "*double default effect*" occorre rispettare anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) le garanzie personali e i derivati su crediti devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito;

b) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione della formula relativa all'approccio "*double default effect*" non deve includere alcun effetto di mitigazione del rischio di credito;

c) una banca deve avere il diritto e la ragionevole aspettativa di ottenere i pagamenti dovuti dal fornitore di protezione senza dover ricorrere ad azioni legali per obbligare la controparte al pagamento. Per quanto possibile, le banche devono prendere le opportune iniziative per accertarsi che il fornitore di protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verificano le condizioni contrattuali che fanno scattare la protezione;

d) la protezione del credito acquistata deve assorbire tutte le perdite creditizie registrate sull'esposizione coperta, a seguito del verificarsi delle condizioni (o eventi creditizi) contrattualmente stabilite;

e) se il contratto prevede che il regolamento della garanzia (o derivato su crediti) avvenga mediante la consegna da parte dell'acquirente di protezione dell'attività sottostante (cd. *physical settlement*), deve essere rispettato il requisito di certezza giuridica in merito alla trasferibilità del sottostante stesso. Se una banca che acquista protezione intende negoziare un'attività diversa da quella oggetto di copertura deve assicurarsi che l'attività consegnabile (*deliverable obligation*) sia sufficientemente liquida in modo da poterla acquistare ai fini della consegna in conformità del contratto;

f) i termini e le condizioni relativi alle garanzie e ai derivati su crediti devono essere confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore di protezione sia dalla banca;

g) le banche devono disporre di una procedura in grado di individuare l'esistenza di un'elevata correlazione tra il merito di credito del fornitore di protezione e quello del debitore garantito dovuta al fatto che i loro risultati dipendono da fattori comuni diversi dal "rischio sistematico". Un esempio di tale elevata correlazione è rappresentato dal caso in cui il garante di un'impresa che produce beni e servizi sia allo stesso tempo uno dei suoi clienti più importanti tanto da costituire per l'impresa una delle principali fonti di reddito.

### 8.6 Metodologia di calcolo dell'effetto di "double default"

Qualora le garanzie personali ricevute e i derivati su crediti acquistati rispettino tutti i suddetti requisiti, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di ciascuna operazione può beneficiare dell'effetto di "*double default*", calcolato in base alle indicazioni dell'allegato H.

## SEZIONE V

## METODO DEI RATING INTERNI AVANZATO

**1. Premessa**

Le banche che adottano il metodo IRB avanzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio creditizio prodotti dall'utilizzo delle tecniche di CRM nella stima dei parametri di rischio.

La protezione del credito è riconosciuta qualora la banca rispetti la disciplina illustrata nella presente sezione.

**2. Protezione del credito di tipo reale**

La protezione di tipo reale va considerata nelle stime interne della LGD secondo le modalità stabilite nel Capitolo 1, Parte Seconda. Le banche devono stabilire requisiti interni che siano coerenti con quelli previsti nella Sezione II.

**3. Protezione del credito di tipo personale**

Nell'ambito del sistema di rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, le banche possono scegliere di riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti da garanzie personali, derivati su crediti ed altre attività assimilate (cfr. par. 4 della Sezione III) rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi specificati nei paragrafi 3.1 e 3.2, oltre quelli previste nella Sezione II.

La Banca d'Italia in sede di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating di ciascuna banca per il calcolo del requisito patrimoniale valuta l'adeguatezza delle procedure adottate dalla banca per accertare la sussistenza dei requisiti minimi.

**3.1 Garanzie personali riconosciute: requisiti specifici e criteri di rettifica**

Le garanzie personali sono riconosciute come strumenti di attenuazione del rischio alle seguenti condizioni:

- le banche dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti ammessi;

- ai garanti ammessi si applicano le stesse regole previste per la determinazione del rating dei debitori (1);
- le garanzie che prevedono clausole in virtù delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali) sono riconosciute purché le banche dimostrino alla Banca d'Italia che i criteri di assegnazione delle esposizioni alle classi di merito di credito tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

Le banche dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i parametri di rischio. Tali criteri considerano la capacità del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.

### 3.2 *Derivati creditizi: requisiti specifici e criteri di rettifica*

I requisiti minimi previsti al par. 3.1 per le garanzie personali sono richiesti anche per il riconoscimento dei derivati creditizi “*single name*”.

In caso di disallineamento di attività si applicano i requisiti di cui al par. 6.2 della Sezione III.

I criteri di rettifica delle stime della PD o della LGD considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. La banca tiene altresì conto della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

---

(1) Ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole previste per i debitori principali in materia di assegnazione del rating ovvero, nel caso di crediti al dettaglio, in materia di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di stima della PD.

## SEZIONE VI

MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI  
PROTEZIONE DEL CREDITO

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio, le banche determinano l'attribuzione alle attività di rischio coperte degli effetti dei diversi strumenti di protezione dal rischio di credito acquisiti, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito contrattualmente con il fornitore della protezione con riguardo all'imputazione della stessa.

Quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito che coprono quote diverse di una stessa esposizione, essa suddivide l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito e per ciascuna quota procede separatamente al calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio.

Analogo trattamento si applica nel caso in cui le protezioni del credito fornite da un singolo garante hanno durata diversa.

Nel caso in cui più strumenti di attenuazione del rischio creditizio si riferiscono ad una stessa esposizione o quota di esposizione, la banca può tenere conto degli effetti della protezione di ciascuno di essi.

Quando una banca che adotta il metodo IRB di base detiene sia garanzie finanziarie sia altre garanzie reali ammissibili a copertura di quote distinte di una stessa esposizione, essa suddivide il valore dell'esposizione corretto per la volatilità nelle quote coperte ciascuna da un unico tipo di garanzia (ad esempio, garanzia finanziaria, crediti, immobili, altre garanzie reali (*physical collateral*)) e applica ad ognuna il trattamento pertinente in conformità a quanto specificato nel presente capitolo.

In nessun caso, a fronte di un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito, si può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

Qualora gli effetti della protezione del credito siano già presi in considerazione nel calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio nel metodo standardizzato (ad esempio, finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari, esposizioni fornite di rating laddove il rating già include l'effetto della riduzione del rischio di credito) o nei parametri immessi nella funzione regolamentare per il calcolo del requisito patrimoniale nel metodo IRB, non si applicano relativamente alle modalità di calcolo le disposizioni del presente capitolo.

## ALLEGATO A

## GARANZIE REALI FINANZIARIE. STRUMENTI AMMESSI

Le garanzie reali finanziarie idonee hanno a oggetto i seguenti strumenti:

- a) oro;
- b) depositi in contante e strumenti assimilabili detenuti presso la banca che acquista protezione; vi rientrano le *credit linked notes* emesse dalla banca che acquista protezione.
- c) titoli di debito emessi da:
  - i. soggetti sovrani e rispettive banche centrali, per i quali sia disponibile un rating attribuito da un'ECAI/ECA rientrante nelle classi da 1 a 4 della scala di valutazione del merito creditizio;
  - ii. organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione dello zero per cento;
  - iii. enti del settore pubblico ed enti territoriali le cui esposizioni ricevono il medesimo trattamento dei soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni hanno sede;
  - iv. banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle di cui al punto ii), enti del settore pubblico ed enti territoriali diversi da quelli di cui al punto iii), per i quali sia disponibile un rating attribuito da un'ECAI rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
  - v. altri soggetti, per i quali sia disponibile un rating attribuito da un'ECAI rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
- d) titoli di debito di intermediari vigilati e imprese, per i quali sia disponibile un rating attribuito da un'ECAI rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio applicabile alle esposizioni a breve termine;
- e) titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio intermediari vigilati, a condizione che:
  - siano quotati in mercati ufficiali;
  - siano classificati come debito di primo rango (*senior*);
  - tutte le altre emissioni di pari rango dell'ente emittente provviste di rating siano associate alle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;



- la banca non sia a conoscenza di informazioni tali da giustificare che l'emissione possa avere un rating, qualora applicabile, inferiore a quello di cui al precedente alinea;
- la banca sia in grado di dimostrare che lo strumento ha una sufficiente liquidità di mercato;

f) titoli di capitale e obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

g) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il regolamento prevede che il patrimonio dell'OICR sia investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) (1). Se il regolamento dell'OICR consente investimenti in strumenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad f), il valore delle quote riconosciuto ai fini dell'attenuazione del rischio di credito è ridotto in misura pari alla massima percentuale di investimento in strumenti diversi da quelli previsti alle lettere da a) ad f) consentita dal regolamento dell'OICR.

Se gli strumenti diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) possono assumere valore negativo, la banca verifica se il loro valore complessivo sia negativo e, nel caso, lo sottrae dal valore degli strumenti di cui alle lettere da a) ad f).

Qualora venga utilizzato il metodo integrale (cfr. allegato B, par. 2) per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie, queste possono avere a oggetto anche:

h) titoli di capitale e obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici di borsa, ma quotati in mercati ufficiali;

i) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il regolamento prevede che il patrimonio dell'OICR sia investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da a) a f) nonché alla lettera h) (2).

Se il regolamento dell'OICR consente investimenti in strumenti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) ad f) e h), il valore delle quote riconosciuto ai fini dell'attenuazione del rischio di credito è ridotto in misura pari alla massima percentuale di investimento in strumenti diversi da quelli previsti dalle lettere da a) ad f) e h) consentita dal regolamento dell'OICR.

Se gli strumenti diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) e h) possono assumere valore negativo, la banca verifica se il loro valore complessivo sia negativo e, nel caso, lo sottrae dal valore degli strumenti di cui alle lettere da a) ad f) e h).

Nel caso in cui il titolo disponga di due rating, si fa riferimento a quello meno favorevole. Qualora lo strumento abbia più di due rating, si prendono in considerazione le due valutazioni più favorevoli; se difforni, si applica la meno favorevole delle due.

---

(1) L'eventuale utilizzo da parte dell'OICR di strumenti derivati a copertura dei rischi connessi con gli investimenti negli strumenti finanziari idonei non pregiudica l'ammissibilità delle relative quote come garanzia finanziaria.

(2) Cfr. nota precedente.

## ALLEGATO B

GARANZIE REALI FINANZIARIE NEL METODO STANDARDIZZATO.  
METODI DI CALCOLO**1. Metodo semplificato**

Alle attività di rischio (1), assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia. La parte di esposizione non garantita riceve la ponderazione propria della controparte (debitore).

Il fattore di ponderazione attribuito alla quota di esposizione garantita non può essere inferiore al 20%, fatta eccezione per i casi espressamente previsti al par. 1.1.

Alla garanzia è assegnato un valore pari al valore equo dello strumento sottostante.

*1.1. Fattori di ponderazione: eccezioni alla soglia minima del 20%*

Al ricorrere dei presupposti di seguito elencati, la quota garantita delle seguenti operazioni può beneficiare della ponderazione dello 0%.

1. Operazioni di pronti contro termine e concessione e assunzione di titoli in prestito, se:

- a) l'esposizione e la garanzia sono rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi dai soggetti indicati nell'allegato A, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;
- b) la posizione coperta e la garanzia sono denominate nella stessa valuta;
- c) la durata dell'operazione non supera un giorno ovvero sia l'esposizione sia la garanzia sono soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
- d) il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima rivalutazione precedente un mancato adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia non è superiore a quattro giorni lavorativi;

---

(1) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al nominale. Al valore risultante dall'applicazione delle tecniche di CRM è successivamente applicato il fattore di conversione creditizia proprio dell'esposizione.

- e) il regolamento dell'operazione avviene nell'ambito di un sistema di regolamento abilitato a tale tipo di transazioni;
- f) la documentazione che disciplina l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per le operazioni della specie;
- g) le norme contrattuali che disciplinano l'operazione, opportunamente documentate, ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure nel caso di altri inadempimenti della controparte;
- h) la controparte rientra nella categoria degli operatori primari (1).

2. Operazioni in strumenti derivati *over the counter* elencati nella normativa relativa al rischio di controparte (cfr. Capitolo 3) e la cui esposizione è calcolata secondo la normativa medesima, soggette a rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilati, in assenza di disallineamenti di valuta.

3. Operazioni nelle quali l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta, se la garanzia è rappresentata alternativamente da:

- un deposito in contanti o uno strumento assimilabile;
- titoli di debito emessi da uno dei soggetti indicati nell'allegato A, lettera c), da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale e al loro valore equo è stato applicato uno sconto del 20 per cento.

Se un'Autorità di vigilanza di uno Stato comunitario ha consentito l'applicazione di una ponderazione pari a zero nel caso di operazioni di pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, le banche italiane possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Le banche sono tenute ad applicare un fattore di ponderazione del 10 per cento alla parte garantita delle esposizioni connesse con le operazioni indicate al punto 1, qualora la controparte non sia un operatore primario di mercato. Alla medesima ponderazione devono essere assoggettate anche le operazioni indicate al punto 2 se sono garantite da titoli di debito emessi da uno dei soggetti di cui all'allegato A, lettera c), da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevano una ponderazione pari a zero ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

---

(1) Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la categoria degli operatori primari di mercato comprende:

- i soggetti di cui all'allegato A, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione pari a zero nella determinazione del requisito patrimoniale;
- soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati";
- le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazione) alle quali si applica un fattore di ponderazione del 20 per cento nel calcolo del requisito patrimoniale nel metodo standardizzato;
- gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
- i fondi pensione regolamentati;
- le casse di compensazione e garanzia riconosciute.

## 2. Metodo integrale

Il metodo integrale consente di tenere conto in maniera più diretta dell'effetto di riduzione del rischio di credito indotto dalla presenza della garanzia finanziaria.

Il valore ponderato per il rischio di un'attività coperta da una garanzia finanziaria idonea è ottenuto moltiplicando il fattore di ponderazione proprio della controparte per un importo pari alla differenza tra ammontare dell'esposizione e valore della garanzia.

Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate "rettifiche per volatilità" (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

Il valore dell'esposizione calcolato secondo il metodo integrale è dato dalla seguente formula:

$$E^* = \max \{0; [E \times (1 + H_E) - C (1 - H_C - H_{FX})]\} \quad (1)$$

dove:

$E^*$  valore "corretto" dell'esposizione, che tiene conto degli effetti della riduzione del rischio creditizio indotta dalla garanzia finanziaria nonché della volatilità;

$E$  valore dell'esposizione utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale. Nel caso delle posizioni fuori bilancio, l'esposizione va considerata al nominale, cioè applicando un fattore di conversione del credito del 100%;

$C$  valore di mercato della garanzia;

$H_E$  rettifica per la volatilità appropriata per l'esposizione;

$H_C$  rettifica per la volatilità appropriata per la garanzia;

$H_{FX}$  rettifica per la volatilità del tasso di cambio.

La rettifica per la volatilità  $H_E$  si applica alle esposizioni connesse con i titoli o le merci venduti, prestati, dati in garanzia nell'ambito di operazioni pronti contro termine passive, di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, di finanziamento con margini ("margin lending"). In tutti i rimanenti casi  $H_E$  è pari a zero.

Le banche possono applicare una rettifica per volatilità pari a zero alle operazioni di pronti contro termine e di concessione o assunzione di titoli in prestito solo se esse presentano le caratteristiche di cui al par. 1.1. del presente allegato.

Se un'Autorità di vigilanza di un Paese UE ha consentito l'applicazione di una rettifica per volatilità pari a zero nel caso di operazioni di pronti contro

termine o di concessione o assunzione di titoli in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, le banche italiane possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Se la garanzia reale è costituita da un paniere di strumenti idonei, la rettifica per volatilità è pari a  $H = \sum_i a_i H_i$ , dove  $a_i$  rappresenta la quota del singolo strumento rispetto al totale del valore della garanzia e  $H_i$  la pertinente rettifica di volatilità.

Se la banca effettua rivalutazioni dell'esposizione e della garanzia con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera devono essere maggiorate sulla base della seguente formula:

$$H = H_M \sqrt{\{[N_R + (T_M - 1)]/T_M\}} \quad (2)$$

dove  $H$  è la rettifica per volatilità da applicare;

$H_M$  è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;

$N_R$  è il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni ( $N_R > 1$ );

$T_M$  è il periodo di liquidazione rilevante per la transazione (cfr. infra).

\* \* \*

Per determinare le rettifiche di volatilità, le banche possono utilizzare i parametri indicati nel par. 2.1 (*rettifiche standard di vigilanza*) ovvero stime interne di cui al par. 2.2 (*rettifiche stimate*). Qualora venga prescelta la seconda modalità, essa deve essere utilizzata per l'intera gamma di esposizioni garantite in essere, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali può essere impiegato il metodo delle rettifiche di vigilanza.

## 2.1 Metodo delle rettifiche standard di vigilanza per volatilità ("rettifiche standard")

In caso di rivalutazione giornaliera, le rettifiche di volatilità da applicare alle esposizioni e alle garanzie costituite da titoli di debito, strumenti di capitale, depositi in contante e oro sono quelle indicate nelle tavole da 1 a 4 sotto riportate. Dette rettifiche sono articolate in funzione della tipologia di strumento e del periodo di liquidazione proprio della transazione nonché della classe di merito di credito, della durata residua e della categoria di emittente nel caso di titoli di debito.

Nel caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità vanno maggiorate utilizzando la formula (2) del par. 2.

Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite (1), a 5 giorni lavorativi per le operazioni di pronti contro

(1) Le operazioni di prestito garantite sono operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria, diverse dalle operazioni correlate ai mercati finanziari.

termine e di concessione e assunzione di titoli in prestito (fatta eccezione per le transazioni che implicano il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà delle merci), a 10 giorni lavorativi per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

Ai fini della individuazione delle classi di merito di credito, valgono le disposizioni dell'Allegato A relative all'identificazione delle diverse categorie di titoli ammessi.

Con riferimento alle altre tipologie di strumenti, si precisa che:

- alle operazioni di pronti contro termine e alle operazioni di concessione o assunzione in prestito aventi a oggetto titoli o merci non idonei, si applica la rettifica per volatilità prevista per gli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici;
- la rettifica da impiegare per le quote di OICR ammesse è data dalla media ponderata delle rettifiche di volatilità applicabili alle attività in cui il fondo è investito, tenuto conto del periodo di liquidazione previsto per le operazioni correlate ai mercati finanziari. Se la banca non è a conoscenza degli strumenti in cui il fondo è investito, deve utilizzare lo scarto più elevato applicabile a una qualsiasi delle attività in cui il fondo può investire in base al proprio regolamento;
- i titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati" che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato A, punto e) ricevono una rettifica per volatilità pari a quella prevista per i titoli emessi dai soggetti medesimi o da imprese con classe di merito di credito ricompresa nelle classi 2 o 3 previste nel Capitolo 1, Parte Prima.

**TABELLA 1 – Titoli di debito diversi da quelli con rating a breve termine**

Classe di rating	Durata residua	Titoli di debito di cui all'allegato A, lettera c), punti da i a iii			Titoli di debito di cui allegato A, lettera c), punti iv e v		
		Periodo di liquidazione			Periodo di liquidazione		
		20 giorni	10 giorni	5 giorni	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	≤ 1 anno	0,707%	0,5%	0,354%	1,414%	1%	0,707%
	> 1 e ≤ 5 anni	2,828%	2%	1,414%	5,657%	4%	2,828%
	> 5 anni	5,657%	4%	2,828%	11,314%	8%	5,657%
2 – 3	≤ 1 anno	1,414%	1%	0,707%	2,828%	2%	1,414%
	> 1 e ≤ 5 anni	4,243%	3%	2,121%	8,485%	6%	4,243%
	> 5 anni	8,485%	6%	4,243%	16,971%	12%	8,485%
4	≤ 1 anno	21,213%	15%	10,607%	NA	NA	NA
	> 1 e ≤ 5 anni	21,213%	15%	10,607%	NA	NA	NA
	> 5 anni	21,213%	15%	10,607%	NA	NA	NA

**TABELLA 2 – Titoli di debito con rating a breve termine**

Classe di rating	Titoli di debito di cui all'allegato A, lettera c), punti da i a iii			Titoli di debito di cui allegato A, lettera c), punti iv e v		
	Periodo di liquidazione			Periodo di liquidazione		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	0,707%	0,5%	0,354%	1,414%	1%	0,707%
2 – 3	1,414%	1%	0,707%	2,828%	2%	1,414%

**TABELLA 3 – Strumenti di capitale, contante e oro**

Tipologie di strumenti o esposizioni	Periodo di liquidazione		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni
Strumenti di capitale e obbligazioni convertibili contenuti nei principali indici di borsa	21,213%	15%	10,607%
Altri strumenti di capitale e obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali	35,355%	25%	17,678%
Contante	0%	0%	0%
Oro	21,213%	15%	10,607%

**TABELLA 4 – Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta.**

Periodo di liquidazione		
20 giorni	10 giorni	5 giorni
11,314%	8%	5,657%

## 2.2. Metodo delle stime interne delle rettifiche per volatilità (rettifiche stimate)

Le banche autorizzate all'utilizzo dei modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Capitolo 4) possono utilizzare stime interne delle rettifiche per volatilità da applicare ai valori delle esposizioni garantite e dei relativi strumenti di garanzia purché siano soddisfatte le condizioni, di natura quantitativa e qualitativa, indicate nel presente paragrafo.

Per i titoli di debito con rating "investment grade", le rettifiche stimate possono essere calcolate per categorie omogenee di strumento. In questo caso, le stime riflettono la volatilità dei titoli inclusi nella specifica categoria di appartenenza. Ai fini dell'individuazione di dette categorie, possono essere presi in considerazione la tipologia di emittente, il rating, la durata residua e la *duration* modificata dei titoli.

Diversamente, per i titoli di debito con rating non "investment grade" e per le altre tipologie di garanzie finanziarie riconosciute, le rettifiche devono essere calcolate per ogni singolo strumento.

Nel processo di stima delle rettifiche per volatilità, non devono essere considerati gli effetti dell'eventuale correlazione esistente tra esposizione non garantita, garanzia reale e/o tassi di cambio.

Le banche che intendono utilizzare stime interne delle rettifiche per volatilità devono assicurare che il sistema di calcolo soddisfi i seguenti requisiti (*criteri quantitativi*):



- A1) deve essere previsto un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento;
- A2) il periodo di liquidazione deve essere pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite (1), a 5 giorni lavorativi per le operazioni di pronti contro termine (fatta eccezione per le transazioni che implicano il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà delle merci, per le quali il periodo è di 10 giorni), a 10 giorni lavorativi per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
- A3) a fronte di periodi di liquidazione ( $T_N$ ) diversi da quelli indicati al punto precedente ( $T_M$ ) le rettifiche di valore devono essere calcolate secondo la seguente formula:
- $$H = H_N \sqrt{T_M/T_N}$$
- dove  $H$  è la rettifica per volatilità da applicare;
- $H_N$  è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione  $T_N$ ;
- $T_M$  è il periodo di liquidazione di cui al punto A2;
- $T_N$  è il periodo di liquidazione effettivamente utilizzato;
- A4) nel caso in cui la rivalutazione avvenga con frequenza superiore a 1 giorno, le stime interne per la volatilità vanno maggiorate secondo la formula (2) del par. 2;
- A5) è necessario tenere conto del minor grado di liquidità delle attività con una minore qualità creditizia. Le banche devono pertanto utilizzare un periodo di liquidazione più lungo di quello convenzionale ove ritengano che quest'ultimo sia inappropriato date le condizioni di liquidità dello strumento oggetto della garanzia. Esse sono altresì tenute a effettuare prove di stress al fine di individuare le situazioni in cui i dati empirici possano riflettere una potenziale sottostima della volatilità;
- A6) il periodo storico di osservazione deve essere di almeno un anno. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione o altri metodi, il ritardo medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi. La Banca d'Italia può richiedere l'utilizzo di periodi di osservazione più brevi ove ritenga che ciò sia giustificato da un significativo incremento della volatilità dei prezzi;
- A7) le serie storiche utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale; le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Da ciò deriva che anche le rettifiche per volatilità sono calcolate almeno ogni tre mesi.

Le banche devono possedere un sistema di gestione del rischio adeguato e applicato in maniera esaustiva. In particolare, devono essere soddisfatte le condizioni di seguito indicate (*criteri qualitativi*):

---

(1) Le operazioni di prestito garantite sono operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria, diverse dalle operazioni correlate ai mercati finanziari.

- B1) le stime della volatilità devono essere integrate nel processo giornaliero di gestione del rischio, anche per quanto attiene ai limiti interni di esposizione;
- B2) le banche devono predisporre solide procedure volte a verificare il rispetto delle politiche e dei controlli previsti in materia di determinazione delle rettifiche nonché l'integrazione delle stime nel processo di gestione del rischio;
- B3) il sistema di calcolo delle rettifiche per la volatilità deve essere periodicamente verificato nell'ambito del processo di revisione interna della banca. Una verifica generale in ordine al funzionamento di detto sistema deve essere effettuata almeno una volta all'anno; essa deve riguardare quantomeno i seguenti aspetti:
- l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione quotidiana del rischio;
  - la validazione di ogni modifica rilevante intervenuta nel processo di stima;
  - la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti informative utilizzate per la stima degli *haircuts*, anche sotto il profilo dell'indipendenza;
  - l'accuratezza e la congruità delle assunzioni sottostanti al processo di stima.

## ALLEGATO C

## ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE. METODI DI CALCOLO

**1. Metodo integrale**

Il valore corretto integralmente per la volatilità ( $E^*$ ) delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione riconosciuto a fini prudenziali riguardante operazioni SFT può essere calcolato secondo il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche stimate, come disciplinati all'allegato B, par. 2.1 e 2.2 relativamente al trattamento delle garanzie finanziarie in base al metodo integrale. Se adotta il metodo delle stime interne, la banca deve rispettare le condizioni e i requisiti specificamente previsti all'allegato B, par. 2.2.

Il valore dell'esposizione corretto integralmente  $E^*$  è ottenuto operando la compensazione tra le esposizioni rientranti nell'accordo e le garanzie reali, nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio.

In termini analitici:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum(|E_{\text{sec}}| \times H_{\text{sec}}) + (\sum|E_{\text{fx}}| \times H_{\text{fx}})]\}$$

dove:

$E$  è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito;

$C$  è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni;

$\sum(E)$  è la somma di tutte le esposizioni ( $E$ ) rientranti nell'accordo;

$\sum(C)$  è la somma di tutte le forme di collateral ( $C$ ) rientranti nell'accordo;

$E_{\text{sec}}$  è la posizione netta (lunga o corta) in ciascun "tipo di titolo" (o merce);

$E_{\text{fx}}$  è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta, diversa da quella di regolamento dell'accordo;

$H_{\text{sec}}$  è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato "tipo di titolo" (o merce);

$H_{\text{fx}}$  è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio.

La posizione netta in ciascun "tipo di titolo" o merce ( $E_{\text{sec}}$ ) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione il valore totale dei titoli o delle merci del medesimo tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo.

Per "tipo di titolo" si intende l'insieme dei titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione e la stessa durata originaria, sono

soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati all'allegato B, par. 2.1 .

La "posizione netta in ciascuna valuta" diversa da quella di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione ( $E_{fx}$ ) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nell'ambito dell'accordo-quadro di compensazione, sommato all'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nell'ambito dell'accordo-quadro, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nell'ambito dell'accordo-quadro, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nell'ambito dell'accordo-quadro.

La rettifica per volatilità appropriata per un dato "tipo di titolo" o di posizione in contante ( $H_{sec}$ ) è applicata al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio ( $H_{fx}$ ) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione.

## 2. Metodo dei modelli interni di tipo VAR

Le banche possono utilizzare un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore corretto integralmente per la volatilità ( $E^*$ ) delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione riconosciuto a fini prudenziali riguardante operazioni SFT, al fine di tenere conto degli effetti di correlazione esistenti tra le posizioni in titoli soggette all'accordo-quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. La banca può utilizzare i propri modelli interni per i finanziamenti con margini se essi sono coperti da accordi bilaterali di compensazione che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina in materia di rischio di controparte.

L'utilizzo dei modelli interni di tipo VAR per il calcolo di  $E^*$  è consentito alle banche che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione della Banca d'Italia e a quelle che siano state autorizzate all'utilizzo dei modelli interni per i rischi di mercato.

La banca può utilizzare il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata tra la metodologia standardizzata e quella basata sui rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito. Se la banca decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, esso deve essere applicato all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può essere utilizzato il metodo integrale.

Le banche che optano per i modelli interni verificano che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo-quadro di compensazione utilizzato sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti *requisiti qualitativi*:

- a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità potenziale dei prezzi delle operazioni deve essere strettamente integrato nei

processi di gestione quotidiana del rischio della banca e servire come base per la segnalazione delle esposizioni soggette a rischio all'organo con funzione di gestione della banca stessa;

- b) la banca deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità operative e riferisca direttamente all'organo con funzione di gestione. Detta unità deve essere responsabile della progettazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio della banca; deve elaborare e analizzare quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti di posizione;
- c) le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo dei rischi devono essere verificate dai dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio;
- d) la banca deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati utilizzati nell'unità del controllo dei rischi;
- e) la banca deve disporre di procedure per verificare e assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli interni concernenti il funzionamento complessivo del sistema di misurazione dei rischi;
- f) la banca deve dimostrare che i modelli possiedono una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
- g) la banca deve attuare frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito deve essere verificato dall'organo con funzione di gestione e influire sulle politiche e i limiti da essa stabiliti;
- h) la banca deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi. Tale verifica deve includere le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
- i) la banca deve condurre una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quantomeno con frequenza annuale;
- j) il modello interno deve soddisfare i requisiti qualitativi relativi all'integrità del processo di modellizzazione (cfr. Capitolo 3) .

La banca verifica che il calcolo della variazione potenziale di valore rispetta i seguenti *requisiti quantitativi* minimi:

- a) calcolo quanto meno quotidiano;
- b) intervallo di confidenza unilaterale pari al 99° percentile;
- c) periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di pronti contro termine e dalle operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

- d) periodo storico di osservazione effettiva di almeno un anno, a meno che un periodo di osservazione più breve non sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
- e) aggiornamenti trimestrali delle serie di dati.

Il modello interno per la misurazione del rischio deve comprendere un numero sufficiente di fattori di rischio in modo da cogliere tutte le componenti di variazioni dei prezzi significative.

Le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se il sistema applicato dalla banca per misurare le correlazioni è solido e viene usato correttamente.

I modelli interni di tipo VAR forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione ( $\sum E - \sum C$ ). Il valore dell'esposizione corretto integralmente ( $E^*$ ) viene calcolato secondo la seguente formula:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + (\text{Risultato del modello interno})]\}$$

dove

- E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito;
- C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni;
- $\sum(E)$  è la somma di tutte le esposizioni (E) nel quadro dell'accordo;
- $\sum(C)$  è la somma di tutte le forme di collateral (C) nel quadro dell'accordo.

Il risultato del modello interno utilizzato nel calcolo di  $E^*$  è riferito al giorno lavorativo precedente.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale,  $E^*$  va considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo-quadro di compensazione.

Le banche che utilizzano i modelli interni non possono applicare la ponderazione più favorevole dello 0% alle operazioni di pronti contro termine e alle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito di cui all'allegato B, par. 1.1, punto 1.

## ALLEGATO D

## GARANZIE PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DISALLINEAMENTI DI VALUTA

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità ( $H_{FX}$ ) secondo la formula seguente:

$$G^* = G \times (1 - H_{FX})$$

dove

- $G$  è l'importo nominale della protezione del credito;
- $G^*$  è  $G$  corretto per l'eventuale rischio di cambio;
- $H_{FX}$  è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante.

Le rettifiche per volatilità da applicare in caso di disallineamenti di valuta possono essere calcolate sia in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche basate su stime interne (cfr. allegato B, par. 2.1 e 2.2)

## ALLEGATO E

DISALLINEAMENTI DI SCADENZA. VALUTAZIONE DELLA  
PROTEZIONE DEL CREDITO**1. Protezione del credito di tipo reale per le banche che applicano il metodo integrale alle garanzie reali finanziarie**

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

$$C_{VAM} = C_{VA} \times (t-t^*) / (T-t^*)$$

dove:

- $C_{VA}$  è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato all'allegato B, par. 2 ( $[C (1 - H_C - H_{FX})]$ ) o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;
- $t$  è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui alla Sezione III, par. 8.1 oppure è pari al valore di  $T$ , se quest'ultima è inferiore;
- $T$  è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui alla Sezione III, par. 8.1 o a 5 anni, se il primo valore è superiore;
- $t^*$  è pari a 0,25.

$C_{VAM}$  corrisponde a  $C_{VA}$  ulteriormente corretto per disallineamenti di scadenza da includere nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente ( $E^*$ ) di cui all'allegato B, par. 2.

**2. Protezione del credito di tipo personale per tutte le banche**

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

$$G_A = G^* \times (t-t^*) / (T-t^*)$$

dove:

- $G^*$  è l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;
- $G_A$  è  $G^*$  corretto per eventuali disallineamenti di scadenza;



- $t$  è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui alla Sezione III, par. 8.1, oppure è pari al valore di  $T$ , se quest'ultima è inferiore;
- $T$  è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui al par. 8.1, o a 5 anni, se il primo valore è superiore;
- $t^*$  è pari a 0,25.

$G_A$  è considerato come il valore della protezione ai fini del calcolo del valore della protezione.

## ALLEGATO F

## GARANZIE REALI FINANZIARE NEL METODO IRB. METODO DI CALCOLO

La LGD da utilizzare ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio di cui alla Sezione IV, par. 6.1 è LGD\*, determinata secondo la seguente formula:

$$\text{LGD}^* = \text{LGD} \times (\text{E}^*/\text{E})$$

dove

- LGD è la LGD applicabile all'esposizione nel quadro del metodo IRB di base qualora l'esposizione non fosse garantita;
- E\* è il valore "corretto" dell'esposizione, che tiene conto della riduzione del rischio creditizio indotta dalla garanzia finanziaria nonché degli effetti della volatilità dei prezzi e delle valute, calcolato ai sensi dell'allegato B, par. 2;
- E è il valore dell'esposizione quale determinato nel quadro del metodo IRB di base qualora l'esposizione non fosse garantita. Il valore dell'esposizione delle attività fuori bilancio è calcolato in base a un fattore di conversione del credito del 100% anziché alle percentuali indicate al Capitolo 1, Parte II, Sezione 5, par. 1.3.

Le banche possono utilizzare esclusivamente il metodo integrale per il calcolo di E\*, optando tra il metodo delle rettifiche standard di vigilanza o quello delle rettifiche stimate internamente (cfr. allegato B, par. 2.1 e 2.2).

Ai fini dell'applicazione della ponderazione dello 0% alla quota garantita delle operazioni indicate all'allegato B, par. 1.1, nella categoria degli "operatori primari" sono ricomprese anche le altre società finanziarie (incluse le società di assicurazione) che non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI e hanno ricevuto dalla banca una valutazione interna (PD) equivalente a quella di un'ECAI associata a una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

## ALLEGATO G

## GARANZIE AMMESSE NEL METODO IRB, DIVERSE DALLE GARANZIE REALI FINANZIARIE. CALCOLO DELLA LGD

La LGD da utilizzare per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di esposizioni assistite da garanzie ammesse nel metodo IRB (“IRB-idonee”) diverse dalle garanzie reali finanziarie è LGD\*, definita come di seguito illustrato sulla base del grado di copertura dell’esposizione assicurato dalla garanzia (C/E).

Quando il rapporto tra il valore della garanzia (C) e il valore dell’esposizione (E) (1):

- 1) è inferiore alla soglia C\* (ossia il livello minimo di copertura prescritto) come indicato per ciascuna tipologia di garanzia nella tabella 1, LGD\* è pari alla LGD prevista nel quadro del metodo IRB di base per le esposizioni non garantite verso la controparte (specificamente, 45% per i crediti di rango primario e 75% per i crediti subordinati);
- 2) è superiore alla soglia più elevata C\*\* (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD), LGD\* è determinata conformemente a quanto indicato nella tabella 1.

Se il prescritto livello di copertura C\*\* non è assicurato per l’esposizione nel suo complesso, l’esposizione viene scomposta in due parti: alla parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C\*\* (pari a C/C\*\*) è attribuita la LGD\* di cui al punto 2); alla quota residua è attribuita la LGD\* di cui al punto 1).

**Tabella 1 – LGD minima per la parte garantita delle esposizioni**

	LGD* per crediti di primo rango o crediti potenziali	LGD* per crediti subordinati o crediti potenziali	Livello minimo di copertura dell’esposizione prescritto (C*)	Livello minimo di sovracopertura dell’esposizione prescritto (C**)
Crediti	35%	65%	0%	125%
Immobili residenziali/ immobili non residenziali	35%	65%	30%	140%
Altre garanzie reali materiali	40%	70%	30%	140%

(1) Le attività di rischio rappresentate da esposizioni fuori bilancio sono considerate al nominale. Al valore risultante dall’applicazione delle tecniche di CRM è successivamente applicato il fattore di conversione creditizia proprio dell’esposizione

Le banche possono assegnare un fattore di ponderazione pari al 50% alla porzione di esposizione pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato dell'UE in cui l'autorità di vigilanza competente abbia autorizzato le proprie banche all'applicazione di tale trattamento prudenziale in quanto i mercati immobiliari locali risultano ben sviluppati e consolidati e presentano dei tassi di perdita sufficientemente bassi.

A titolo di deroga, fermo restando i livelli di copertura C\* e C\*\* indicati nella tabella 1, le banche possono assegnare, fino al 31 dicembre 2012, una LGD\*:

- del 30% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing di immobili non residenziali;
- del 35% alle esposizioni di rango primario derivanti da operazioni di leasing aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attività del locatario (1).
- del 30% alle esposizioni di rango primario garantite da immobili residenziali e non residenziali.

Alla scadenza del periodo menzionato, la deroga è soggetta a riesame.

---

(1) Si fa riferimento alla nozione di *equipment leasing* prevista dallo IAS 16, che comprende attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto.

## ALLEGATO H

## DOUBLE DEFAULT. METODO DI CALCOLO

Qualora le garanzie personali ricevute e i derivati su crediti acquistati rispettino i requisiti indicati al par. 8 della Sezione IV, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di ciascuna operazione può beneficiare dell'effetto di "double default". Tale beneficio in termini di minore attivo a rischio ponderato è calcolato in base alla seguente formula:

$$RWA_{DD} = RW * EAD * (0,15 + 160 * PD_g) \quad (1)$$

dove:

- $RWA_{DD}$  è l'importo dell'esposizione ponderata per il rischio di credito che tiene conto dell'effetto di "double default";
- RW è la ponderazione ottenuta mediante l'applicazione della formula per le esposizioni verso le imprese, considerando la PD del debitore garantito e la LGD di una diretta esposizione comparabile verso il garante (fornitore di protezione);
- EAD è l'esposizione al momento del *default* relativa all'operazione oggetto di copertura;
- $PD_g$  è la PD del garante.

In luogo della LGD di una diretta esposizione comparabile verso il garante (fornitore di protezione) va considerata la LGD associata al finanziamento non coperto verso il debitore se, nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la durata del contratto di copertura, i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperabile dipenderebbe dalla condizione finanziaria del debitore.

La scadenza M è pari alla durata effettiva della protezione del credito, con il limite inferiore di 1. Il fattore di aggiustamento per la scadenza b (cfr. Capitolo 1, Parte Seconda, Allegato B) ) va calcolato utilizzando come PD la minore tra la PD del garante e quella del debitore.

La precedente formula (1) si applica anche alle esposizioni verso piccole e medie imprese che soddisfino i criteri per essere classificate nel portafoglio dei crediti al dettaglio.

Nel caso in cui la durata residua della protezione del credito sia inferiore a quella dell'esposizione originaria, l'effetto di "double default" viene calcolato solo sulla porzione effettivamente coperta, secondo le regole previste nel caso di disallineamenti di scadenza.

**PARTE SECONDA****OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE***SEZIONE I***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Premessa**

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “*tranchet*”).

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l’adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

---

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni non rispettino i previsti obblighi di *due diligence* e monitoraggio del credito la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di fattori di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.

Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, è necessario che:

- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;

- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), *2-ter* e *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da



una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida del CEBS del 31 dicembre 2010 *Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive*.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

- “*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*”: un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- “*asset-backed securities (ABS)*”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;
- “*attività cartolarizzate*”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- “*attività rotativa*”: attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);
- “*cartolarizzazione*”: un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:
  - i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;

- i segmenti di rischio (*tranches*) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;
- “*cartolarizzazione sintetica*”: un’operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso (“*operazioni tranced*”);
- “*cartolarizzazione tradizionale*”: un’operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest’ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l’erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (“*sub-participation*”);
- “*cedente*” (*originator*): il soggetto che, alternativamente:
  - dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o “fuori bilancio” cartolarizzate;
  - cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;
- “*clausola di rimborso anticipato*”: una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
- “*excess spread*”: la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);
- “*investitore*”: il soggetto che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;
- “*linea di liquidità*”: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;
- “ $K_{irb}$ ”: corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
  - requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l’approccio IRB, nell’ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;
  - importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;

- “*opzione clean-up call*”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;
- “*posizioni verso la cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- “*posizioni verso la ri-cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una ri-cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di ri-cartolarizzazione;
- “*prime perdite*” (*first losses*): le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;
- “*promotore*” (*sponsor*): il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;
- “*ri-cartolarizzazione*”: una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (*tranching*) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione (1);
- “*segmenti di rischio (tranches)*”: quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un’altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.  
In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);
- “*società per la cartolarizzazione*” (*società veicolo o special purpose vehicle, SPV*): società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l’attività svolta è diretta esclusivamente a

(1) Ogni riferimento alle cartolarizzazioni va inteso, ove non diversamente specificato, come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni.

realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddisfano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

- “*supporto di credito*” (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;
- “*supporto implicito*”: supporto di credito fornito dal cedente (1) o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

(1) Ivi compreso il cedente a un veicolo di attività detenute nel proprio portafoglio di negoziazione che, per effetto di tale cessione, non è più tenuto a rispettare un requisito patrimoniale a fronte di tali attività.

## 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.*

*SEZIONE II***REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI****1. Premessa**

La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il trattamento che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

**2. Cartolarizzazioni tradizionali**

La cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 4);
- b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;
- c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;
- d) il cessionario è una società veicolo;
- e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;

- f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al punto g) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;
- g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:
- siano esercitabili a discrezione del cedente;
  - siano esercitabili soltanto quando l'ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
  - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
  - non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);
- h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:
- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l'aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
  - prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
- i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina (sezione VII, par. 2.1).

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad i), il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

---

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell'opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.). Per la definizione di esposizioni in *default*, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.

### 3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito di tipo personale (1);
- b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
  - impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;
  - consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
  - richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
  - innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
- c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo, nonché di quelle di cui ai punti da b) ad i) del paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

#### 3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

- a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;

---

(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit default swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.



- b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;
- c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0,25)]$$

dove RW\* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

#### 4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi se:

- 1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2); oppure
- 2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine e il cedente è in grado di dimostrare che il valore delle posizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una ponderazione del 1250% eccede di un

(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo *mezzanine* si intendono le posizioni che siano soggette ad una ponderazione inferiore al 1.250% e postergate nel rimborso alla posizione avente la più elevata priorità nel rimborso, nonché ad ogni altra posizione che abbia un *rating* corrispondente alla classe del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i metodi avanzati.

importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese sulle attività sottostanti, il cedente non detiene più del 20% del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%.

In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate, il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le banche autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;
- b) il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale.

Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative. Il processo di valutazione è volto a verificare l'affidabilità e l'efficacia delle metodologie adottate, nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale. Esso è condotto in fase di primo impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi aziendali.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica da parte della funzione di revisione interna.

La verifica della significatività del trasferimento del rischio è effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la banca che ha ceduto le attività e, a livello consolidato, con il gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un importo di 100), acquistando i titoli *junior* (pari a 10). Una banca appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche *mezzanine* pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione del "test di significatività" a livello individuale alla banca "originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.

## **5. Supporto implicito**

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui al Titolo IV, Capitolo 1, di aver fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.

## SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO  
LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Premessa**

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca abbia due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore. Tale sovrapposizione può verificarsi anche in relazione a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e posizioni detenute nel portafoglio bancario: in questo caso, occorre confrontare il requisito a fronte del rischio specifico per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e il requisito a fronte del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario.

Fermo restando che la banca che detiene la posizione non può tener conto di valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito tramite forme di protezione del credito di tipo personale dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza (cfr. *infra*, par. 2.1), nel caso di posizioni verso ABCP si specifica quanto segue.

La banca può, previa comunicazione alla Banca d'Italia, utilizzare il fattore di ponderazione assegnato alla linea di credito al fine di calcolare il valore ponderato per il rischio delle posizioni verso ABCP se le stesse costituiscono posizioni sovrapposte, ossia:

- la linea di credito è *pari passu* con l'ABCP; e

---

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

- essa copre il 100% delle ABCP emesse dal programma.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV o comunque riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre la caratteristica di “segmentazione” del rischio di credito che determina l’applicazione della presente disciplina (1). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (2).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (3).

L’equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione “fuori bilancio” del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L’equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo “*nth-to-default*”, si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un’ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un’ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (4), il requisito patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell’area di

---

(1) Va da sé che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(2) Rimane comunque fermo l’obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).

(3) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (*future margin income*).

(4) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.

consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

## 2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio “attività ad alto rischio” (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (2).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei “filtri prudenziali”. Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfa a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della “derecognition” previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

### 2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alla seguente Tabella 1.

---

(1) Gli eventuali “proventi da cessione” dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

<b>TABELLA 1</b>					
<b>Posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione</b>					
Classe di merito di credito	1	2	3	4 (soltanto per le valutazioni di merito creditizio diverse da quelle a breve)	Pari o inferiore a 5
Posizioni verso la cartolarizzazione	20%	50%	100%	350%	1250%
Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	40%	100%	225%	650%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.

La banca che detiene la posizione non può utilizzare valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza mediante garanzie, derivati di credito, linee di credito, ecc. . In tal caso, la banca considera la posizione come priva di rating ed applica il trattamento previsto per tali posizioni.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

## 2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

### 2.2.1 Metodo *look-through*

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

- a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito;
- b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
  - i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;
  - ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (1).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

### 2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una *tranche senior* pari a 10, una *tranche mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la *tranche mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).



- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

### 2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;
- b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);
- c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;
- d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti della stessa natura, né sono soggetti a differimento o rinuncia;
- e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;
- f. è esplicitamente prevista una clausola che:
  - prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,
  - laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

### 3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il  $K_{IRB}$ , per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore della somma dei due seguenti elementi:

- 8% (2) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;
- perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei “filtri prudenziali” (cfr. Titolo I, Capitolo 2).

#### 3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'“approccio basato sui rating” (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito “desunta” equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento”.

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito “desunta” devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

- le “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione

(1) Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

priva di rating (1);

- la durata delle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;
- ogni rating “desunto” deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento”.

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l’“approccio della formula di vigilanza” (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l’“approccio della valutazione interna” (cfr. allegato A, par. 3).

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l’“approccio della formula di vigilanza”, qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l’applicazione della formula medesima.

La Banca d’Italia verifica la capacità della banca di procedere a tale calcolo nell’ambito della procedura di autorizzazione all’utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

- nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il  $K_{IRB}$  oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l’“approccio della valutazione interna”;
- nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l’“approccio della formula di vigilanza” oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l’“approccio della valutazione interna”.

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all’allegato A, par. 4.

#### **4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato**

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un’operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

---

(1) La protezione del credito fornita alle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest’ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest’ultima non può essere attribuito un rating desunto.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine “ragioni di credito del cedente” si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l’importo degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo agli investitori (2).

Per “ragioni di credito degli investitori” si intende la parte del portafoglio di attività rotative che costituisce il complemento delle “ragioni di credito del cedente”.

Le “ragioni di credito del cedente” non possono essere subordinate alle “ragioni di credito degli investitori”.

L’esposizione del cedente connessa con le proprie “ragioni di credito” non va trattata come una posizione verso la cartolarizzazione, bensì come una quota di attività cartolarizzate che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l’importo ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando l’ammontare delle “ragioni di credito degli investitori” per il prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di ponderazione medio relativo alle attività cartolarizzate, determinato in base al metodo standardizzato come se le attività non fossero state cartolarizzate.

I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:

- la velocità del meccanismo di rimborso, ossia la natura “controllata” o “non controllata” della clausola di rimborso anticipato;
- la tipologia di attività rotative cartolarizzate, vale a dire se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza preavviso dal cedente (3).

---

(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

(2) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito connesse con l’utilizzo di carte credito da parte della propria clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100 (margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una società veicolo l’insieme di queste aperture di credito. Con riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10) rimanga a carico dell’“originator” mentre a fronte del restante 90% (90) la società veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l’“originator” e gli investitori nelle ABS. La “ragione di credito dell’originator” è pari a 13, cioè 10 più il 10% di 30; quella degli investitori è il complemento a 130, cioè 117.

(3) Un esempio di linee di credito revocabili incondizionatamente e senza preavviso è rappresentato da quelle connesse con carte di credito.

Una clausola di rimborso anticipato è considerata “controllata” quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione dei mezzi patrimoniali e della liquidità, tale da assicurare che essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidità nel caso di manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;
- b) per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti *pro rata* fra le “ragioni di credito del cedente” e le “ragioni di credito degli investitori”, sulla base dell’importo delle attività cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento durante ogni mese;
- c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per rimborsare o riconoscere in *default* almeno il 90% del debito totale (somma delle “ragioni di credito del cedente” e delle “ragioni di credito degli investitori”) in essere all’inizio del periodo di rimborso anticipato;
- d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi non deve essere più rapida di quella che si avrebbe con un piano di ammortamento lineare.

Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso anticipato “non controllate”.

Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attività rotative al dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l’*excess spread* scende a un determinato livello, il fattore di conversione appropriato dipende dal confronto tra l’*excess spread* medio trimestrale e il livello di *excess spread* stabilito contrattualmente che dà luogo al suo “intrappolamento” (1). Qualora l’operazione di cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di “intrappolamento” (*trapping point*) dell’*excess spread*, quest’ultimo è convenzionalmente posto pari al livello di *excess spread* che attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali. Il fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di rimborso anticipato “controllata” e “non controllata” (cfr. Tabella 2), espresso in percentuale tra *excess spread* medio trimestrale ed *excess spread* di “intrappolamento”.

---

(1) L’*excess spread* viene definito “intrappolato” quando il suo ammontare viene messo a disposizione dell’operazione di cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.

<b>TABELLA 2</b>		
<b>Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo</b>		
Rapporto tra <i>excess spread</i> medio ed <i>excess spread</i> di “intrappolamento”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “controllata”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “non controllata”
Maggiore di 133,33%	0%	0%
Minore di 133,33% fino a 100%	1%	5%
Minore di 100% fino a 75%	2%	15%
Minore di 75% fino a 50%	10%	50%
Minore di 50% fino a 25%	20%	100%
Minore di 25%	40%	100%

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “controllata” riguardanti attività rotative al dettaglio impegnate (cioè, non revocabili incondizionatamente e senza preavviso) ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 90 per cento.

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “non controllata” riguardante attività rotative al dettaglio impegnate ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 100 per cento.

Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la banca *originator* — pari alla somma del requisito sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle “ragioni di credito degli investitori” — non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attività cartolarizzate (1) qualora non avesse proceduto alla loro cartolarizzazione (2).

Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte di:

- cartolarizzazioni di attività rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicché il rischio relativo alle attività cartolarizzate non viene riassunto dal cedente nemmeno dopo che si sia verificato un

(1) È esclusa dalle attività cartolarizzate la quota che rientra nelle “ragioni di credito del cedente”.

(2) Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*) oggetto di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

evento che determini il rimborso anticipato; ciò accade anche quando le clausole di rimborso anticipato replichino la struttura temporale delle attività rotative cedute;

- cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento economico delle attività cartolarizzate o del cedente, quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di altre norme.

## SEZIONE IV

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE  
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Forme di protezione del credito ammesse**

Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito. Il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.

Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sezione III, par. 3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale ammessi nell'ambito del metodo IRB di base.

**2. Modalità di calcolo**

Per le banche che utilizzano il “metodo standardizzato” (cfr. Sezione III, par. 2) e l’“approccio basato sui rating” (Allegato A, par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III).

A tal fine, alle banche che utilizzano l’“approccio basato sui rating” è precluso l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sono calcolati secondo l’ “approccio della formula di vigilanza” (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna distinguere il caso della protezione completa da quello della protezione parziale.

Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato per il rischio per il valore non ponderato della posizione e moltiplicando il risultato per 100.

Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il rischio della posizione protetta si determina moltiplicando  $E^*$  (ossia l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B) per il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione verso la cartolarizzazione.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l'importo ponderato per il rischio APR della posizione verso la cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:



$APR = [G_A \times F_p] + [(E - G_A) \times \text{“fattore di ponderazione del rischio effettivo”}]$ .

dove:

- $G_A$  è il valore della garanzia corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato E;
- $F_p$  è il fattore di ponderazione del fornitore di protezione;
- $E$  è il valore della posizione verso la cartolarizzazione;

Con il termine protezione parziale si intende che è coperta soltanto una parte dell'importo della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:

- a) la protezione copre le “prime perdite” relative alla posizione detenuta dalla banca;
- b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;
- c) le “prime perdite” prodotte dalla posizione verso la cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la posizione.

Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale della posizione “protetta” conformemente a quanto stabilito per la protezione completa.

Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o più distinte posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va considerata come quella avente la qualità creditizia più bassa tra le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio della posizione con la qualità creditizia più bassa, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato A, paragrafo 2, ponendo  $T$  pari ad  $e^*$  nel caso di protezione di tipo reale e a  $T-g$  nel caso di protezione di tipo personale, dove

- $e^*$  è pari al rapporto tra  $E^*$  ed  $S$ ;
- $E^*$  è l'importo della posizione verso la cartolarizzazione oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali finanziarie;
- $S$  è l'importo totale delle attività oggetto di cartolarizzazione;
- $g$  è pari al rapporto tra  $G_A$  e  $S$ ;
- $G_A$  è l'importo nominale della protezione corretto per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si applica alla quota  $g$  di posizione verso la cartolarizzazione coperta.

## SEZIONE V

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE  
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Rettifiche di valore**

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore ponderato di tali posizioni può essere ridotto dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

**2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza**

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 e 3 della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:

- a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;
- b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e  $L \leq \text{KIRBR}$  e  $[L+T] > \text{KIRBR}$ , la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.

## SEZIONE VI

## MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE

**1. Mantenimento di un interesse economico netto (1)**

Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la banca può assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche;
- b) nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (4);
- c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato (5). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (6). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative;
- d) mantenimento della *tranche* che copre la "prima perdita" e, se necessario, di altre *tranches* aventi profilo di rischio uguale o peggiore e scadenza non anteriore a quella delle *tranches* trasferite a terzi, in

---

(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è considerato al lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali utilizzi.

(4) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente", cfr. Sez. III, par. 4.

(5) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attività cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute sarà pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105).

(6) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (1).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (2). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto (3), la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

- 1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
  - i. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
  - ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
  - iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
  - iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lettera a) se:

- 1) la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
  - i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
  - ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
  - iii. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;

---

(1) Nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

(2) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lettera d).

(3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2.

- iv. è fornita dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

### 1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Il valore dell'interesse economico netto è calcolato all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base continuativa (1).

Nel corso dell'operazione non è, di norma (2), necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute. Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:

- 1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (3);
- 2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d), la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (4), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere

(1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(2) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

(3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(4) Per *trigger events* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi (1). Può invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio.

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (funding) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (3).

## 1.2 Ambito di applicazione

Per ciascuna cartolarizzazione è sufficiente che un solo soggetto tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto.

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore (4). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

---

(1) Ad esempio, non sono ammessi CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni.

(2) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(3) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

(4) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nel caso di gruppi bancari l'obbligo viene rispettato su base consolidata (1). Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al promotore e alla banca o società finanziaria capogruppo le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui al Sezione VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

## **2. Esenzioni**

L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:

- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
- b) enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato comunitario;
- c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50% o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il calcolo del rischio di credito;
- d) banche multilaterali di sviluppo.

Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.

## **3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011**

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

---

(1) Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una impresa madre nell'UE, gli obblighi di cui al presente paragrafo possono essere rispettati su base consolidata.



## SEZIONE VII

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

**1. Obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione**

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Le banche, sotto la propria responsabilità, individuano, secondo criteri di proporzionalità, le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare e la profondità delle analisi e valutazioni da compiere tenendo conto della rilevanza dell'operatività nel comparto, di eventuali specificità delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

---

(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

### 1.1 Due diligence

Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna di tali operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è esposta o che andrebbe ad assumere (1).

A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte, la banca effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:

- a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilità delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;
- b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa (*cash flow waterfall*) e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;
- c) caratteristiche del profilo di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2);
- d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe a quelle sottostanti la specifica operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;
- e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da soggetti da essi incaricati (ad esempio *advisors*), in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonché, ove

---

(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

(2) Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di *"ramp-up"* delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività.

rilevanti (1), sui metodi e i criteri utilizzati per le relative valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della valutazione.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Gli obblighi di *due diligence* previsti nel presente paragrafo sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui ai punti da a) ad e) tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Le banche maggiormente attive nel comparto (2) effettuano regolarmente prove di stress sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di strumenti complessi, e sulle attività cartolarizzate sottostanti.

Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Per la realizzazione delle prove di stress, la banca può ricorrere anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di adeguate professionalità e affidabilità, a condizione che, prima di assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonché la metodologia e i risultati.

La banca deve altresì essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

---

(1) L'analisi delle procedure di valutazione di eventuali garanzie reali non è, ad esempio, rilevante nel caso di cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte di credito; lo è invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia immobiliare (tipo "CMBS").

(2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto, ad esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute rispetto al totale dell'attivo ponderato per il rischio.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger events*, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

### 1.2 Monitoraggio

La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa l'andamento delle attività sottostanti le proprie posizioni verso la cartolarizzazione.

Per un'efficace attività di monitoraggio è necessario acquisire elementi informativi sulle attività sottostanti per ciascuna operazione con particolare riferimento a: natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi di *default*, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di distribuzione dei tassi di *loan-to-value*.

Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento alle attività sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.

La valutazione delle informazioni deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger events*, insolvenza del debitore).

Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

### 1.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

## 2. Obblighi del cedente e del promotore

### 2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Il processo di erogazione e gestione delle attività destinate ad essere cartolarizzate è fondato sugli stessi criteri definiti per l'erogazione e la gestione delle attività mantenute in bilancio. A tal fine, la banca cedente che dà origine alle attività cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito.

Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente paragrafo, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali e la banca non può escludere le attività cartolarizzate dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

### 2.2 Informativa agli investitori

La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno annuale (1).

Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto

---

(1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) di cui alla Sezione VI, paragrafo 1.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di *report* standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui alla presente Sezione.

Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali abbiano agevole accesso (1) a tutte le informazioni effettivamente rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualità del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione, nonché dati sui flussi di cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa.

### 3. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250% del fattore di ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute (2); in ogni caso il fattore di ponderazione risultante dalla maggiorazione non può essere superiore al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo è di norma applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$\text{MIN}(12,5, \text{RW}_{\text{Originale}} * (1 + ((2,5 + (2,5 * \text{DurataViolazione}_{\text{Anni}})) * (1 - \text{Esenzioni})))$$

dove

- 12,5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- “ $\text{RW}_{\text{Originale}}$ ” è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- “ $\text{DurataViolazione}_{\text{Anni}}$ ” è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

(1) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

(2) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% ( $10\% + (250\% * 10\%)$ ).

- “Esenzioni” è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell’esenzione dal mantenimento dell’interesse economico netto ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale riduzione è di regola 0,5.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d’Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità della banca di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l’efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

In particolare, la Banca d’Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale;
- modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione, prevista per le operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l’interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (1) non comportano l’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell’interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Sezione.

Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all’assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d’Italia può imporre alla banca l’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia già applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto al mercato il verificarsi della violazione.

Qualora vengano rilevati in via generale la mancata adozione di politiche e procedure per lo svolgimento della *due diligence* o del monitoraggio o il

---

(1) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l’alienazione dell’interesse economico netto.

mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia può applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei confronti di banche che assumono il ruolo di cedente o promotore, qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1).

#### **4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011**

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

---

(1) Può essere applicato direttamente un fattore di ponderazione aggiuntivo pari al 1.000% in caso di violazione dell'obbligo di assicurare la comunicazione delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio.



## SEZIONE VIII

## CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011

Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2011.

Alle cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, le disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a partire dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite nuove attività cartolarizzate ovvero siano sostituite quelle esistenti (1).

Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di sostituzione le ipotesi in cui:

- il debitore modifichi la natura del rapporto creditizio trasformando la forma tecnica del finanziamento;
- sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento della forma societaria;
- la sostituzione o il conferimento delle esposizioni avvengano sulla base di specifici criteri precedentemente definiti in via contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal cedente o dal promotore in sede di cessione sui crediti oggetto di cartolarizzazione);
- la durata originaria delle attività cartolarizzate sia prorogata;
- l'importo delle attività cartolarizzate cresca per effetto di maggiori utilizzi delle linee di credito accordate, ad esempio nel caso di carte di credito revolving.

Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il 1° gennaio 2011 se a tale data è stato definito il relativo schema contrattuale e sono state individuate e segregate le attività oggetto di cartolarizzazione, indipendentemente dall'effettiva emissione dei titoli ABS.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo può comportare l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.

---

(1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente o il promotore abbia la possibilità di integrare il portafoglio cartolarizzato oppure sostituire le esposizioni esistenti sia nel caso in cui possa intervenire un nuovo cedente, l'operazione è integralmente assoggettata alla disciplina in tema di mantenimento dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi.

## ALLEGATO A

**METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE  
BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB**

**1. Approccio basato sui rating**

Nell'ambito dell'“approccio basato sui rating”, l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nella Tabella 1.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

<b>TABELLA 1</b>						
Classe di merito di credito		Cartolarizzazioni			Ri-cartolarizzazioni	
Valutazioni del merito di credito non a breve	Valutazioni del merito di credito a breve	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%	35%	35%	50%
4	2	12%	20%		40%	65%
5		20%	35%		60%	100%
6		35%	50%		100%	150%
7	3	60%	75%		150%	225%
8		100%			200%	350%
9		250%			300%	500%
10		425%			500%	650%
11		650%			750%	850%
Inferiore a 11 e non provviste		1250%				

Le colonne A e D della Tabella 1 si riferiscono, rispettivamente, alle posizioni verso la cartolarizzazione e alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C della Tabella 1 si riferisce alle sole posizioni verso la cartolarizzazione (e non alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione) nella quale il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove  $EAD_i$  rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' $i^{\text{esimo}}$  debitore.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante ( $C_1$ ), la banca può calcolare  $N$  come semplice rapporto tra 1 e  $C_1$ .

La colonna B della Tabella 1 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione (che non siano posizioni verso ri-cartolarizzazioni).

## 2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l'“approccio della formula di vigilanza” dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB ( $K_{IRB}$ );
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame ( $L$ );
3. lo spessore della *tranche* ( $T$ );
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate ( $N$ );
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza ( $LGD$ ), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

(1) Si fa riferimento alla definizione di “clienti connessi” prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$$

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ri-cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

$$E * \max [20\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$$

con:

$$S[x] = \begin{cases} x & \text{se } x \leq Kirb \\ Kirb + K[x] - K[Kirb] + (d \cdot Kirbr \cdot \omega) \left(1 - e^{\omega(Kirbr - x)/Kirbr}\right) & Kirb < x \end{cases}$$

dove:

E rappresenta l'esposizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione;

$$\begin{aligned} h &= (1 - Kirbr / ELGD)^N \\ c &= Kirbr / (1 - h) \\ v &= \frac{(ELGD - Kirbr) Kirbr + 0.25 (1 - ELGD) Kirbr}{N} \\ f &= \left( \frac{v + Kirbr^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - Kirbr) Kirbr - v}{(1 - h) \tau} \\ g &= \frac{(1 - c) c}{f} - 1 \\ a &= g \cdot c \\ b &= g \cdot (1 - c) \\ d &= 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta [Kirbr ; a, b]) \\ K [x] &= (1 - h) \cdot ((1 - Beta [x; a, b]) x + Beta [x; a + 1, b] c). \\ \tau &= 1000, e \\ \omega &= 20. \end{aligned}$$

In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione junior verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione inferiore in termini percentuali al Kirbr, allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T] = E * 12,5$$

essendo:

$$S(L+T)=L+T \text{ e } S(L)=L \text{ quindi: } (S[L+T] - S[L]) / T = 1.$$

In queste espressioni,  $Beta [x; a, b]$  si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo "spessore" della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione detenuta dalla banca (T) è

definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (1)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell'esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all'esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3.

$K_{irbr}$  è il rapporto tra: a)  $K_{IRB}$ ; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (2)).  $K_{irbr}$  è espresso in forma decimale (ad esempio, per un  $K_{IRB}$  pari al 15% del portafoglio,  $K_{irbr}$  è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione in esame; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate. I “proventi da cessione” non vanno inclusi nel calcolo di “L”. Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino *tranches* subordinate nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1. Nel caso di posizioni verso la ri-cartolarizzazione, la banca deve tener conto del numero delle esposizioni verso la cartolarizzazione presenti nel portafoglio ri-cartolarizzato e non del numero di esposizioni sottostanti al portafoglio originario che ha dato origine alle esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti la ri-cartolarizzazione.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove  $LGD_i$  rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l'<sup>esimo</sup> debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

In caso di ri-cartolarizzazione, alle posizioni ri-cartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (3), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media

(1) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(2) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(3) Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.

ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate,  $C_1$ , non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e  $N$  uguale ad uno dei seguenti valori:

$$1) \quad N = \left( C_1 C_m + \left( \frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max \{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

$$2) \quad N = 1/C_1$$

dove  $C_m$  rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime "m" maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dalla banca.

Per le cartolarizzazioni riguardanti attività al dettaglio, i parametri  $h$  e  $v$  possono essere posti pari a 0.

### 3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

Le banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a un programma ABCP sulla base di una valutazione del merito di credito calcolata internamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni concernenti:

a) le banche:

1. la banca dimostra che le sue valutazioni interne in merito alla qualità creditizia della posizione in esame sono basate su metodologie pubblicamente disponibili utilizzate da una o più ECAI per l'assegnazione dei ratings a titoli ABS connessi con attività della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
2. le ECAI di cui al punto 1) includono quelle che hanno fornito la valutazione esterna a *commercial papers* emesse da programmi ABCP simili a quello considerato. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati ai principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nelle metodologie di valutazione rilevanti delle ECAI in questione (1);

(1) Nel caso in cui (i) le *commercial papers* emesse da un programma ABCP sono valutate da due o più ECAI e (ii) i vari fattori "benchmark" di stress impiegati dalle ECAI richiedono diversi livelli di supporto del credito per conseguire lo stesso equivalente rating esterno, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno delle *commercial papers* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere considerata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle attività verso il programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.

3. in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna la banca prende in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate dalle ECAI di cui ai precedenti punti 1) e 2) che forniscono il rating alle *commercial paper* di programmi ABCP aventi attività cartolarizzate simili a quelle del programma di riferimento. Questo aspetto deve essere documentato dalla banca e aggiornato regolarmente, in linea con quanto previsto nel successivo punto 6;
  4. la metodologia interna di valutazione della banca include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI di cui ai punti 1) e 2). La corrispondenza deve essere esplicitamente documentata;
  5. la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, nonché nei sistemi decisionali, nelle informative all'organo con funzione di gestione e nei processi di allocazione del capitale;
  6. siano effettuate con frequenza regolare apposite verifiche circa il processo e la qualità delle valutazioni interne circa il merito di credito delle posizioni della banca verso un programma ABCP. Qualora ad effettuare tali verifiche sia una funzione interna della banca, essa deve essere indipendente dall'area di business attinente al programma ABCP, nonché dall'area commerciale;
  7. la banca segue i risultati delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della propria metodologia interna e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento del merito di credito delle posizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali posizioni;
- b) il programma ABCP:
1. le posizioni in *commercial papers* emesse dal programma ABCP sono provviste di rating esterno;
  2. il programma ABCP prevede requisiti relativamente ai crediti che formano oggetto del programma in apposite linee guida in materia di crediti e di investimenti;
  3. i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP prevedono criteri minimi di ammissibilità delle attività; in particolare:
    - i. escludono l'acquisto di attività in *default*;
    - ii. limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;
    - iii. limitano la durata delle attività da acquistare;
  4. il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero dei crediti che prendano in considerazione la capacità operativa e il merito di credito del *servicer*;

5. la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come ad esempio i rischi di credito e di diluizione;
6. il programma ABCP si basa su decisioni di acquisto delle attività sottostanti dirette ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Il requisito secondo cui la metodologia di valutazione delle ECAI sia pubblicamente disponibile può essere derogato qualora si accerti che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

La banca assegna alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating la valutazione del merito creditizio calcolata internamente. Se, all'avvio della cartolarizzazione, la valutazione interna è *investment grade*, essa viene considerata equivalente a una valutazione del merito di credito di una ECAI riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

#### **4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo**

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle “linee di liquidità revocabili” di cui alla Sezione III, par. 2.2.3.





## TITOLO II

### Capitolo 3

#### **RISCHIO DI CONTROPARTE**



## TITOLO II - Capitolo 3

**RISCHIO DI CONTROPARTE**

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava su alcune tipologie di transazioni, specificamente individuate (cfr. Sezione II), le quali presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro *fair value* positivo; 2) hanno un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo alla sola banca erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

Con le presenti disposizioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare requisiti patrimoniali per il rischio di controparte.

Il presente capitolo disciplina unicamente le regole per la quantificazione del valore dell'esposizione, mentre il relativo requisito patrimoniale, salvo alcuni casi specifici, è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (cfr. Capitolo 1, Parti Prima e Seconda).

La presente disciplina prevede una pluralità di metodi di calcolo del valore dell'esposizione caratterizzati da un crescente grado di complessità e sensibilità al rischio:

- metodo del valore corrente;
- metodo standardizzato;
- metodo dei modelli interni di tipo EPE.

L'utilizzo del metodo dei modelli interni di tipo EPE è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Le predette metodologie di calcolo si applicano alle esposizioni allocate sia nel portafoglio bancario sia nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Per determinate tipologie di operazioni (pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci, concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini) (1), oltre al metodo dei modelli interni di tipo EPE possono essere utilizzate le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina relativa alle tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegati B e C):

- metodo semplificato;
- metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità;
- metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità;
- metodo dei modelli interni di tipo VAR.

E' ammesso, ai fini della riduzione del valore delle esposizioni, il riconoscimento dei seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra la banca e la sua controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra la banca e la sua controparte;
- c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*).

Il predetto riconoscimento è subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa (cfr. Sezione II, par. 10).

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

---

(1) Si tratta delle cd. "operazioni SFT" (*securities financing transactions*).

- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle

attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- “*accordo di compensazione tra prodotti differenti*” (cd. *cross-product netting*): accordo scritto tra una banca autorizzata ad utilizzare il metodo dei modelli interni di tipo EPE e una controparte, dal quale derivi un'obbligazione unica quale saldo della compensazione di tutte le posizioni relative agli specifici accordi bilaterali e a tutte le transazioni, relative a differenti categorie di prodotti, inclusi nell'accordo;
- “*accordo di garanzia*” (*margin agreement*): accordo scritto che disciplina l'obbligo a carico di una parte di costituire una garanzia reale (ad esempio, deposito in contanti) in favore di un'altra controparte quando l'esposizione di quest'ultima supera una predefinita soglia di rilevanza;
- “*soglia di rilevanza*” (*threshold*): valore massimo dell'esposizione di una parte nei confronti dell'altra superato il quale la parte creditrice ha diritto a chiedere la costituzione della garanzia;

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

- “periodo di costituzione della garanzia” (margin period): tempo massimo consentito per la costituzione della garanzia una volta superata la soglia di rilevanza;
  - “periodo di tolleranza” (grace period): periodo di tempo che in base al contratto può intercorrere fra l’evento di default della controparte e la quantificazione dell’esposizione.
  - “periodo con rischio di margine”: la somma tra il periodo di costituzione della garanzia e il periodo di tolleranza;
- “*altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati*”: accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi;
- “*contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati*”: accordi scritti tra un intermediario e una controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che venga stabilito un unico saldo netto e si dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- “*contratti perfettamente congruenti*”: contratti su cambi a termine e altri contratti simili nei quali vi sia corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari nei casi in cui le somme da ricevere o da versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta;
- “*controparte centrale*”: il soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun compratore;
- “*EPE*” (*Expected Positive Exposure*): metodologia di stima dell’esposizione creditizia futura di transazioni esposte al rischio di controparte basata sulla media ponderata – lungo un periodo temporale definito – dei valori attesi delle esposizioni creditizie, i cui pesi sono rappresentati dal rapporto tra il periodo temporale di pertinenza della singola esposizione attesa e l’intero periodo di tempo considerato;
- “*finanziamenti con margini*” (*margin lending*): crediti concessi da un intermediario in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte e per i quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli;
- “*indice di CDS* (es.: *iTraxx*)”: contratto derivato su crediti avente come sottostante un insieme di “*reference entity*” cui corrispondono prestabiliti valori nozionali. Il contratto prevede che l’acquirente di protezione, a fronte della corresponsione periodica di un importo contrattualmente predefinito (*credit spread*) commisurato all’intero ammontare nozionale, riceve dal venditore di protezione, al verificarsi di prestabiliti eventi creditizi, l’ammontare nozionale relativo a ciascuno dei nomi interessati da eventi creditizi contro la consegna delle relative “*underlying obligations*” (c.d. *physical delivery*). Al verificarsi di ciascun evento creditizio l’ammontare nozionale del contratto viene proporzionalmente ridotto.



Il contratto termina alla scadenza contrattualmente prevista ovvero, se inferiore, al verificarsi dell'evento creditizio relativo all'ultima "reference entity" (1);

- "insieme di attività soggette a compensazione" (*netting set*): insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza (cfr. Sezione II, par. 10). Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attività soggette a compensazione. Per le banche autorizzate ad utilizzare il metodo dei modelli interni di tipo EPE, tutti i *netting sets* verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico *netting set* se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo *netting set* sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa;
- "insieme di attività coperte" (*hedging set*): insieme di posizioni lunghe e corte appartenenti ad un singolo insieme di attività soggette a compensazione, per le quali la sola posizione netta rileva come valore dell'esposizione da considerare nel metodo standardizzato di cui al par. 6;
- "operazioni con regolamento a lungo termine" (*long settlement transactions*): transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo, una merce o una valuta estera contro il ricevimento (consegna) di contante, altri strumenti finanziari o merci con regolamento a una data contrattualmente definita, successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione;
- "operazioni SFT" (*securities financing transactions*): operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini;
- "operazioni correlate ai mercati finanziari": operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono alla banca il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati negoziati fuori borsa ("over the counter", OTC) con scambio di margini tra le controparti;
- "portafoglio bancario", il complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1);
- "valore di mercato corrente": valore di mercato netto di un portafoglio di transazioni rientranti in "insieme di attività soggette a compensazione" con una controparte. Ai fini del calcolo si considerano sia i valori positivi sia i valori negativi.

---

(1) Tali contratti sono nella sostanza assimilabili ad un insieme di credit default swap su singole "reference entity" (c.d. contratti derivati single name) aventi medesima controparte e durata.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 7.4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 7.4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'utilizzo di approcci diversi dai modelli interni di tipo EPE, purché più prudenti, per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte (Sez. II, par. 8):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'utilizzo di un coefficiente alfa ridotto (Allegato C, par. 2):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione ad utilizzare la duration effettiva delle esposizioni in luogo del valore di M nei modelli interni di tipo EPE (Allegato C, par. 3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

## SEZIONE II

## REQUISITI INDIVIDUALI

**1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale**

La presente disciplina definisce le regole per la determinazione del valore delle esposizioni soggette al rischio di controparte; salvo quanto diversamente specificato nella presente sezione, il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodo standardizzato oppure metodo IRB).

Il requisito patrimoniale individuale è pari all'8 per cento delle attività di rischio ponderate.

Per le banche appartenenti ai gruppi bancari il requisito patrimoniale su base individuale è ridotto del 25 per cento, secondo quanto stabilito nel Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

Le banche sono tenute a rispettare costantemente tale requisito.

**2. Categorie di transazioni**

Il trattamento prudenziale del rischio di controparte si applica alle seguenti categorie di transazioni:

1. strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
2. operazioni SFT;
3. operazioni con regolamento a lungo termine.

Le esposizioni relative a operazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3 poste in essere con una controparte centrale e da questa non respinte sono poste pari a zero ai fini del calcolo del requisito patrimoniale qualora le esposizioni che quest'ultima vanta nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzia reale su base giornaliera.

Sono considerate pari a zero ai fini del calcolo del rischio di controparte le esposizioni relative ai:

- a) derivati su crediti in cui la banca assume la posizione di "acquirente di protezione", a fronte di attività allocate nel portafoglio bancario ovvero a fronte di transazioni esposte al rischio di controparte (1);
- b) derivati su crediti allocati nel portafoglio bancario in cui la banca assume la posizione di "venditrice di protezione", in quanto assoggettati al requisito

---

(1) In alternativa, la banca può includere, purché su base continuativa, tutte le posizioni di cui al punto a) ai fini del calcolo del rischio di controparte. In questo caso non si applica il Capitolo 2, Parte Prima.

patrimoniale per il rischio di credito per l'intero valore nozionale alla stregua di garanzie rilasciate.

Ai fini del calcolo del rischio di controparte, sono assimilate alle esposizioni verso gli intermediari vigilati le esposizioni nei confronti di: i) società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF; ii) società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione) aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari effettuate su mercati regolamentati italiani ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da soggetti italiani.

### 3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni

Per il calcolo del valore delle esposizioni le banche applicano, a seconda della tipologia di transazioni, i metodi indicati nella Tabella 1.

**Tabella 1**

Categorie di esposizioni	Metodi per il calcolo del valore dell'esposizione
Derivati OTC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metodo del valore corrente</li> <li>2. metodo standardizzato</li> <li>3. metodo dei modelli interni di tipo EPE</li> </ol>
Operazioni SFT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CRM - metodo semplificato (1)</li> <li>2. CRM - metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità</li> <li>3. CRM - metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità</li> <li>4. CRM - metodo dei modelli interni di tipo VAR (2)</li> <li>5. metodo dei modelli interni di tipo EPE</li> </ol>
Operazioni con regolamento a lungo termine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metodo del valore corrente</li> <li>2. metodo standardizzato</li> <li>3. metodo dei modelli interni di tipo EPE</li> </ol>

Salvo quanto specificamente previsto nell'ambito dei metodi standardizzato e dei modelli interni di tipo EPE (cfr. par. 6 e 7), i metodi del valore corrente, standardizzato e dei modelli interni di tipo EPE possono essere utilizzati, a fronte della medesima categoria di transazioni, in modo combinato e in via permanente da soggetti diversi all'interno di un gruppo bancario, ma non a livello individuale dalla medesima banca.

Il valore delle esposizioni connesse con operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato utilizzando uno qualsiasi dei metodi sopra indicati,

(1) Questo metodo è applicabile solo alle esposizioni del portafoglio bancario.

(2) Questo metodo è applicabile solo alle esposizioni che rientrano in accordi quadro di compensazione riconosciuti ai sensi della disciplina CRM.

a prescindere da quelli utilizzati per le altre categorie di transazioni (derivati OTC e operazioni SFT) (1).

Il valore dell'esposizione verso una data controparte è:

- uguale alla somma delle singole esposizioni di pertinenza di ciascun “insieme di attività soggette a compensazione”;
- calcolato sulla base dei metodi di cui alla Tabella 1. Alle esposizioni così determinate si possono applicare gli eventuali effetti degli strumenti di attenuazione del rischio di credito riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM, sempreché di tali strumenti non si sia già tenuto conto nell'ambito degli anzidetti metodi. A tal fine devono essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla disciplina in materia di CRM.

#### **4. Regole specifiche per le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte per le esposizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche applicano:

- i medesimi fattori di ponderazione previsti dalla metodologia utilizzata nell'ambito della disciplina del rischio di credito (2);
- esclusivamente il “metodo integrale” ai fini del calcolo degli effetti delle garanzie reali finanziarie (3).

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine su titoli o merci, nonché alle operazioni di assunzione o concessione di titoli o merci in prestito possono essere considerati come garanzie reali ammesse tutti gli strumenti finanziari e le merci sottostanti a tali operazioni che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. In particolare, gli strumenti finanziari e le merci non ammissibili nell'ambito della disciplina CRM vanno trattati come di seguito indicato:

1. “metodo integrale con rettifiche di vigilanza per la volatilità”: si applicano le rettifiche di vigilanza previste per gli “altri strumenti di capitale e obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali” (cfr. Capitolo 2, Allegato B);
2. “metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità”: le banche devono stimare una specifica rettifica di volatilità per ciascun strumento finanziario e merce;
3. “metodo dei modelli interni di tipo VAR”: le banche tengono conto nelle stime VAR di tali strumenti finanziari e merci.

---

(1) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, anche le banche che utilizzano sistemi IRB possono utilizzare in via permanente le ponderazioni previste nel metodo standardizzato ai fini del rischio di credito, a prescindere dalla significatività delle loro posizioni.

(2) Le banche che utilizzano le metodologie IRB tengono conto del fattore di aggiustamento per le piccole e medie imprese.

(3) Cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B, Par. 2.

Nel caso di strumenti derivati finanziari OTC sono ammesse come garanzie, oltre agli strumenti finanziari utilizzabili ai sensi della disciplina della CRM (1), anche tutte le merci idonee ad essere incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. A tali merci si applica quanto previsto sub 1) e 2) per le operazioni SFT.

Sono esclusi dal calcolo del rischio di controparte i contratti derivati su crediti allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza stipulati con controparti esterne e connessi con identici contratti di copertura interni di posizioni del portafoglio bancario, a condizione che tali contratti esterni rispettino i requisiti previsti dalla normativa in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

## 5. Metodo del valore corrente

Il metodo del valore corrente può essere utilizzato solo con riferimento alle transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine.

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato del credito che sorge in favore di una banca. La metodologia di calcolo approssima il costo che la banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale qualora questa fosse insolvente.

Il metodo del valore corrente si articola in due fasi descritte nell'Allegato A.

## 6. Metodo standardizzato

Il metodo standardizzato può essere utilizzato soltanto con riferimento alle esposizioni in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine.

Tale metodo è utilizzabile dalle banche che, sebbene non autorizzate all'utilizzo dei modelli interni, intendono comunque avvalersi di metodologie di gestione del rischio più sensibili rispetto al metodo del valore corrente.

Infatti, tale approccio replica in maniera semplificata le metodologie di calcolo previste dal metodo dei modelli interni.

Nell'ambito del metodo standardizzato l'esposizione è pari al prodotto dei seguenti due fattori:

- a) il maggiore tra il valore di mercato corrente netto delle transazioni con una determinata controparte e un valore dell'esposizione positiva attesa (EPE) definito dalla regolamentazione;
- b) un fattore moltiplicativo denominato *beta*.

Le regole di calcolo sono disciplinate nell'Allegato B.

---

(1) Cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegato A.

## 7. Metodo basato sui modelli interni di tipo EPE

Il metodo dei modelli interni di tipo EPE, che è applicabile a tutte le categorie di transazioni sottoposte al rischio di controparte, è autorizzato dalla Banca d'Italia, previa verifica del rispetto dei requisiti quantitativi e organizzativi previsti dalla presente disciplina.

La metodologia di calcolo del valore dell'esposizione è illustrata nell'Allegato C.

### 7.1 Perimetro di applicazione del metodo basato sui modelli interni

Indipendentemente dal metodo adottato dalle banche per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito (metodo standardizzato o IRB), il metodo dei modelli interni di tipo EPE può essere utilizzato, ai fini del calcolo dell'esposizione al rischio di controparte, per tutte le categorie di esposizioni soggette al rischio di controparte.

Le banche possono applicare il metodo basato sui modelli interni alle seguenti categorie di esposizioni: a) derivati OTC; b) operazioni SFT; c) alle due predette categorie di esposizioni congiuntamente. In ciascuna delle tre ipotesi possono essere incluse anche le esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine.

Il metodo dei modelli interni deve essere applicato a tutte le transazioni rientranti nella categoria per la quale l'intermediario ha ricevuto l'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al par. 7.4 in ordine alla possibilità di procedere a un'estensione progressiva dell'applicazione del modello (*roll-out*).

Le esposizioni non significative in termini di dimensione e di rischio sono, invece, escluse dall'applicazione del metodo dei modelli interni. Si considerano "non significative" le attività che, se misurate secondo il metodo del valore corrente, generano un requisito patrimoniale inferiore al 2% del complessivo requisito patrimoniale calcolato su tutte le attività rientranti nella medesima categoria. Le banche devono verificare regolarmente il rispetto di tale criterio.

L'utilizzo parziale di metodi diversi dai modelli interni non deve essere compiuto selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi.

### 7.2 Requisiti organizzativi

Per quanto non diversamente specificato valgono i requisiti organizzativi previsti per l'autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Capitolo 4, Parte Terza, Sezione II), in particolare quelli riguardanti l'organizzazione e i controlli interni; per quanto attiene ai profili di governo societario si fa rinvio a quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

Si applicano, inoltre, le seguenti previsioni specifiche.

*a) Politiche e procedure*

La banca deve disporre di politiche, procedure e sistemi di gestione del rischio di controparte adeguati e applicati con diligenza.

L'intermediario non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito.

Le risultanze relative alle esposizioni al rischio di controparte sono verificate quotidianamente da personale che abbia mandato e facoltà per imporre riduzioni delle posizioni assunte dai singoli responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione.

*b) Unità di controllo dei rischi*

La banca deve disporre di una unità di controllo responsabile del sistema di misurazione del rischio di controparte, inclusi il disegno e le implementazioni iniziali e successive del modello interno (1).

Tale unità:

- deve essere dotata di un numero di risorse adeguate;
- controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i risultati del modello, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
- è indipendente da quelle preposte all'erogazione del credito e all'attività di negoziazione e riferisce direttamente all'organo con funzione di gestione.

L'attività di tale unità è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'intermediario. I *report* e le altre analisi prodotti dalla stessa sono utilizzati nel processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

*c) Sistemi di misurazione, gestione e controllo*

Il sistema di misurazione del rischio di controparte deve consentire il calcolo giornaliero ed infragiornaliero delle linee di credito. Deve essere oggetto di misurazione l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute.

A fini interni, la banca deve calcolare e tenere sotto osservazione anche le esposizioni di picco stimate sulla base dell'intervallo di confidenza ritenuto più idoneo, sia a livello di intero portafoglio sia di singole controparti. La banca è tenuta a elaborare indicatori per misurare anche il rischio di concentrazione in termini di gruppi di controparti collegate, di settori, di mercati, o di altri criteri di aggregazione ritenuti rilevanti.

---

(1) L'unità di controllo dei rischi di controparte può coincidere con quella preposta al controllo dei rischi di mercato.



Il sistema dei limiti interni deve essere coerente con il modello di misurazione del rischio di controparte. Tale coerenza deve essere mantenuta nel tempo.

La banca deve predisporre un'adeguata normativa interna in ordine alle politiche e al sistema dei controlli. Il sistema di gestione del rischio di controparte è adeguatamente documentato anche in merito alle tecniche e alle metodologie utilizzate.

*d) Prove di stress*

La banca deve disporre di procedure per la realizzazione di prove di stress volte a misurare la propria adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi di controparte in condizioni di mercato sfavorevoli.

Le prove di stress relative al rischio di controparte devono prendere in considerazione:

- i fattori di rischio di mercato e di credito in modo congiunto, tenendo conto del loro grado di correlazione;
- il grado di concentrazione dell'esposizione verso una singola controparte o gruppi di controparti;
- il rischio che la liquidazione delle posizioni di una controparte provochi un movimento avverso delle variabili di mercato che abbia impatti sulle proprie posizioni.

*e) Rischio di correlazione sfavorevole*

Nella misurazione del rischio di controparte la banca deve considerare il rischio generale di correlazione sfavorevole, ossia l'eventualità che le probabilità di *default* delle proprie controparti e le esposizioni nei confronti delle stesse siano positivamente correlate a causa dell'andamento generale del mercato.

L'intermediario deve disporre di procedure per individuare, sorvegliare e controllare - dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata - i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole, ovvero l'eventualità che la probabilità di *default* di una controparte e le esposizioni nei confronti della stessa siano positivamente correlate a causa della natura della transazione.

*f) Integrità del processo di modellizzazione*

Il modello interno deve riflettere le condizioni contrattuali dell'operazione in maniera tempestiva e completa. Tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione. Devono essere previste verifiche formali e periodiche da parte dell'unità di controllo interno sulla congruità tra i dati utilizzati dal modello e quelli originari.

La banca deve disporre di procedure interne atte ad assicurare che le operazioni incluse in un "insieme di attività soggette a compensazione" siano

assistite da un accordo di compensazione legalmente riconosciuto. Analoga procedura deve essere posta in essere per assicurare che le garanzie reali utilizzate per attenuare il proprio rischio di controparte soddisfino i requisiti prescritti dalla disciplina sull'attenuazione del rischio di credito .

Con riferimento ai dati di mercato utilizzati per i calcoli del modello, la banca deve porre in essere un processo di convalida indipendente dei prezzi e delle altre variabili fornite dalle unità operative. Tutti i dati devono essere aggiornati in maniera tempestiva e completa e conservati in un sistema di archivi soggetti a controlli formali e periodici da parte dell'unità di controllo interno sulla base di una procedura che preveda verifiche di integrità e correttezza.

Il modello per il calcolo dell'EPE è soggetto ad un processo di validazione interna, disciplinato da apposite procedure formalizzate, nell'ambito del quale si devono prevedere analisi e test sulla robustezza statistica e sulla completezza del modello.

La banca che abbia ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, ai fini di rendere più conservativa la propria stima dell'EPE, deve porre in essere quanto meno le seguenti procedure di controllo, conservando i dati e i risultati:

- a) identificazione e misura dell'esposizione al rischio specifico di correlazione sfavorevole;
- b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronto su base regolare della stima dell'esposizione positiva attesa nell'orizzonte annuale con l'esposizione positiva attesa nell'arco della durata dell'esposizione;
- c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, confronto su base regolare del costo di sostituzione (esposizione corrente) con il profilo di rischio effettivamente realizzato.

g) *Utilizzo a fini interni*

Il modello interno utilizzato per calcolare l'esposizione al rischio di controparte deve essere strettamente integrato nel processo di gestione quotidiana del rischio. La banca conserva evidenze relative all'utilizzo effettivo a fini interni del modello interno.

La banca deve dimostrare di aver utilizzato prima dell'autorizzazione della Banca d'Italia, il modello di misurazione del rischio di controparte. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta anche nel caso in cui la banca utilizzi altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco (1), purchè queste si basino sulla stessa distribuzione delle esposizioni attese utilizzata per stimare l'EPE.

---

(1) Esposizione di picco o (peak exposure) indica un percentile elevato (ad esempio il 95 per cento o il 99 per cento) della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza della transazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione.

La banca deve avere la capacità operativa di stimare l'esposizione attesa (*Expected Exposure*, EE) su base giornaliera, a meno che non dimostri che le proprie esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti. L'EE deve essere calcolata lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali ( $t_k$ ) che tengano adeguatamente conto della struttura temporale dei flussi di liquidità e delle scadenze dei contratti, con un livello di accuratezza commisurato all'importanza e alla composizione delle esposizioni.

L'esposizione di tutti i contratti all'interno di un insieme di attività soggette a compensazione è misurata e controllata per l'intera durata delle transazioni (non soltanto sull'orizzonte temporale di un anno). La banca deve disporre di procedure per la misurazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione abbia una scadenza superiore all'anno. Le misure di stima delle esposizioni oltre l'orizzonte temporale annuale devono essere considerate in sede di allocazione interna del capitale.

*h) Revisione interna*

Nell'ambito del processo di revisione interna, la banca deve effettuare con periodicità almeno annuale una verifica indipendente dell'intero sistema di gestione del rischio di controparte, la quale deve riguardare quanto meno i seguenti aspetti:

- a) l'adeguatezza della documentazione;
- b) l'organizzazione dell'unità di controllo;
- c) l'integrazione delle misure del rischio di controparte nella gestione quotidiana del rischio;
- d) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e di valutazione utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- e) la verifica di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del rischio di controparte;
- f) la capacità del modello di considerare tutte le operazioni esposte al rischio di controparte;
- g) l'integrità e l'affidabilità del sistema informativo, nonché l'accuratezza e la completezza dei dati per la misurazione, gestione e controllo del rischio di controparte;
- h) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- i) la verifica, su base campionaria, dell'accuratezza del modello attraverso frequenti test retrospettivi;
- j) il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento degli accordi di compensazione.

### 7.3 *Requisiti quantitativi*

Il modello interno per la quantificazione del rischio di controparte deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

1. la banca deve stimare l'esposizione al rischio di controparte sulla base del modello interno su base giornaliera, a meno che non dimostri che siano giustificabili calcoli meno frequenti;
2. le previsioni circa l'andamento delle variabili di mercato per calcolare il rischio di controparte devono essere effettuate con riferimento ad un orizzonte temporale pari a 1 anno, fatto salvo quanto previsto per gli accordi di garanzia;
3. i modelli di *pricing* adottati per calcolare l'esposizione nei confronti della controparte possono anche differire da quelli utilizzati per misurare i rischi di mercato (VaR) su un breve orizzonte temporale. I modelli di *pricing* per le opzioni devono tener conto del profilo non lineare delle stesse;
4. il modello interno deve tener conto delle informazioni specifiche relative a ciascuna transazione, al fine di poter aggregare le diverse esposizioni negli insiemi di attività soggette a compensazione;
5. il modello interno deve inglobare informazioni specifiche anche al fine di tenere conto degli effetti derivanti da eventuali accordi di garanzia. In particolare, il modello deve prendere in considerazione sia l'ammontare corrente del margine sia l'evoluzione dello stesso nel futuro. Inoltre, il modello dovrà cogliere altri aspetti, quali la natura (bilaterale o unilaterale) degli accordi di garanzia, la frequenza dei versamenti (frequenza del *margin call*), il periodo con rischio di margine, la soglia di rilevanza, l'ammontare del trasferimento minimo;
6. nello stimare le volatilità e le correlazioni, il modello deve utilizzare serie storiche di profondità di almeno tre anni. I dati devono coprire un'ampia gamma di situazioni economiche e comunque devono ricomprendere un intero ciclo economico. Le stime devono essere aggiornate con cadenza trimestrale o più frequentemente se le condizioni di mercato lo richiedono;
7. la banca deve effettuare attività di *backtesting* con riferimento a portafogli rappresentativi articolati per controparte. In particolare, dovrà essere garantita la rappresentatività dei portafogli sottoposti a test retrospettivi in termini di sensibilità ai fattori di rischio ai quali la banca è esposta.

L'attività di *backtesting* si esplica attraverso la comparazione tra le esposizioni realizzate e quelle previste, queste ultime calcolate in funzione delle distribuzioni di probabilità delle diverse variabili di mercato considerate dal modello e per diversi orizzonti temporali. Attraverso l'utilizzo delle serie storiche dei fattori di mercato rilevanti (tassi d'interesse, azioni, cambi, ecc.) va calcolato il valore che si sarebbe registrato per ciascun portafoglio di riferimento in relazione ai diversi orizzonti temporali. Tali valori andranno dunque confrontati con le corrispondenti esposizioni attese previste dal modello. I test andranno effettuati in corrispondenza di più date, onde coprire un ampio spettro di condizioni di mercato (es: tassi di interesse crescenti, tassi flettenti, alta volatilità, ecc.).

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati nell'ambito del programma di test retrospettivi quando questi assumano una valenza significativa ai fini del corretto calcolo della esposizione ai rischi di controparte.

#### 7.4 Autorizzazione

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei metodi interni per il calcolo delle esposizioni relative al rischio di controparte previa verifica dei requisiti organizzativi e quantitativi contenuti nel presente Capitolo.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni relative alla procedura di autorizzazione contenute nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

Le banche possono procedere ad un'estensione progressiva dell'applicazione del modello ai diversi tipi di operazioni all'interno della categoria di esposizioni per cui è stata autorizzata (cd. *roll-out*).

Nel corso di tale periodo di tempo le banche utilizzano uno degli altri metodi disponibili (metodo del valore corrente o metodo standardizzato) per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte delle operazioni non ancora ricomprese nel modello interno. A tal fine le banche devono presentare alla Banca d'Italia un programma che indichi i tempi e le modalità per l'estensione progressiva del metodo dei modelli interni a tutte le esposizioni rilevanti.

Il termine massimo per l'applicazione progressiva del metodo dei modelli interni è di sette anni. Eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

Le banche che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni non possono ritornare agli altri metodi disponibili se non per validi motivi debitamente comprovati e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

### 8. Utilizzo di modelli alternativi all'EPE

Per la quantificazione del rischio di controparte, la Banca d'Italia autorizza l'uso di metodi diversi dai modelli EPE, a condizione che siano più prudenti.

Si applica la procedura di autorizzazione prevista nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

La banca verifica periodicamente che il modello alternativo adottato mantenga le caratteristiche di maggiore prudenza.

In ogni caso la banca soddisfa i requisiti previsti dai par. 7.2 e 7.3.

## 9. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM)

I metodi per il calcolo dell'esposizione al rischio di controparte previsti nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito per le categorie di esposizioni dovute a operazioni di tipo SFT sono disciplinati nel Capitolo 2, Parte Prima.

## 10. Requisiti per il riconoscimento della compensazione contrattuale

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di controparte, sono riconosciuti, i seguenti tipi di compensazione contrattuale (1):

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra una banca e una controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra una banca e una controparte;
- c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*). La compensazione di operazioni realizzate tra le componenti di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali.

### 10.1 Operazioni SFT

Per quanto riguarda il riconoscimento degli accordi-quadro di compensazione per le operazioni SFT si rimanda a quanto indicato nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 1, par. 2).

### 10.2 Contratti derivati

Per gli strumenti derivati valgono i requisiti di seguito illustrati.

E' riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio a condizione che la banca:

- 1) abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

---

(1) Ai fini della presente disciplina le operazioni con regolamento a lungo termine sono considerate come derivati OTC.

- 2) abbia acquisito pareri legali attestanti che, nel caso di impugnazione in giudizio, verrebbero confermati dalle autorità giudiziarie ed amministrative competenti gli effetti degli accordi di cui al punto 1), in conformità:
  - all'ordinamento dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte, all'ordinamento dello Stato in cui tale succursale è situata;
  - all'ordinamento che disciplina le singole operazioni compensate;
  - all'ordinamento che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
- 3) abbia posto in essere procedure atte a garantire che la validità legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti;
- 4) conservi nei propri archivi tutta la documentazione richiesta;
- 5) consideri gli effetti degli accordi di compensazione ai fini del calcolo dell'esposizione creditizia complessiva nei confronti di ciascuna controparte e gestisca il rischio di controparte su tali basi;
- 6) proceda, con riferimento a ciascuna controparte, all'aggregazione delle singole transazioni soggette a compensazione, in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale controparte. Tale aggregato deve essere considerato nei processi di gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultima risultasse creditrice netta (cd. *walkaway clause*), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

### 10.3 *Requisiti per il riconoscimento del cross-product netting*

Sono ammesse all'accordo di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*) le esposizioni derivanti da: 1) operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli e merci, operazioni di concessione e assunzioni di titoli e merci in prestito; 2) finanziamenti con margini; 3) contratti derivati OTC.

Gli accordi di compensazione tra prodotti differenti devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti nei par. 10.1 e 10.2, anche le seguenti condizioni specifiche:

- a. l'importo netto di cui al punto 1) del par. 10.2 deve riferirsi a tutti gli accordi quadro bilaterali e a tutte le singole transazioni compresi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti;
- b. i pareri legali di cui al punto 2) del par. 10.2 analizzano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro bilaterale in esso compreso;

- c. la banca ha posto in essere procedure, aventi le caratteristiche di cui al punto 3) del par. 10.2 per accertare che ogni transazione inclusa in un “insieme di attività soggette a compensazione” sia assistita da un parere legale;
- d. ogni accordo quadro e ogni singola transazione inclusi nell’accordo di compensazione tra prodotti differenti soddisfano i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e, ove applicabile, degli effetti dell’attenuazione del rischio di credito.

#### 10.4 *Compensazione tra posizioni appartenenti a portafogli differenti*

Gli accordi bilaterali di compensazione riguardanti operazioni SFT e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari allocate sia nel portafoglio bancario sia nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza sono riconosciute a condizione che siano rispettati entrambi i seguenti ulteriori requisiti:

- a) tutte le transazioni sono valutate al *fair value* su base giornaliera;
- b) ogni attività assunta in prestito, acquistata o ricevuta in garanzia rientra tra le garanzie finanziarie ammesse ai fini dell’attenuazione del rischio di credito del portafoglio bancario.



*SEZIONE III*

REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Il requisito patrimoniale consolidato è pari all'8 per cento delle attività di rischio ponderate.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4, sono tenuti a rispettare costantemente tale requisito.

## ALLEGATO A

## METODO DEL VALORE CORRENTE

Il metodo del valore corrente può essere utilizzato solo con riferimento alle transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine indipendentemente dal portafoglio in cui sono classificate.

Nel caso di applicazione del metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina in materia di CRM, per ogni insieme di attività soggette a compensazione, l'equivalente creditizio è calcolato sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura ("add-on"), tenendo conto degli effetti della compensazione contrattuale, secondo la seguente formula:

$$\text{Equivalente creditizio} = (CS + \text{add-on}) - C_A$$

dove:

- $CS$  è il costo di sostituzione, da intendersi netto in presenza di accordi compensazione;
- "add-on" è l'esposizione creditizia futura, da sostituirsi con l'"add-on netto" in presenza di accordi di compensazione;
- $C_A$  è il valore della garanzia corretto per tener conto della volatilità dei prezzi di mercato, calcolato secondo il metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina CRM (1).

a) *Costo di sostituzione*

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo *fair value*, se positivo (2). Il *fair value* è positivo se alla banca spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

b) *Esposizione creditizia futura ("add-on")*

L'esposizione creditizia tiene conto della probabilità che in futuro il valore corrente del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Tale probabilità è legata alla volatilità dei fattori di mercato sottostanti nonché alla vita residua del contratto.

L'esposizione creditizia futura si determina con riferimento a tutti i contratti indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocati — con *fair value* sia positivo sia negativo — moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per

---

(1) Le banche che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità devono - ai fini dell'individuazione del periodo di liquidazione - applicare la disciplina prevista per le "operazioni correlate ai mercati finanziari" stabilita dalla CRM.

(2) Nel caso di contratti rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si considera il valore corrente, definito come il *fair value* determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato B).

le percentuali indicate nella Tabella 2 applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Tabella 2 (1)					
Durata residua (2)	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse dai metalli preziosi
Un anno o meno	0%	1%	6%	7%	10%
Da oltre un anno a cinque anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Ai contratti aventi come sottostanti attività, indici o tassi che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella Tabella 2 si applicano le percentuali relative ai “contratti su merci diverse dai metalli preziosi”.

Qualora la banca utilizzi il “metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato” per calcolare il rischio di posizione in merci (3), essa può determinare l’esposizione creditizia futura dei contratti derivati su merci utilizzando le percentuali indicate nella tabella 3, in luogo di quelle contenute nelle colonne “contratti su metalli preziosi eccetto oro” e “contratti su merci diversi dai metalli preziosi” della tabella 2.

(1) Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali di esposizione creditizia futura devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

(2) Per i contratti che prevedono l’estinzione dell’esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è posta pari al periodo intercorrente fino alla prossima data di revisione delle condizioni. In caso di contratti sui tassi d’interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua contrattuale di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

(3) Cfr. Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione VI, par. 4.

Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o meno	2%	2,5%	3%	4%
Da oltre un anno a cinque anni	5%	4%	5%	6%
Oltre cinque anni	7,5%	8%	9%	10%

### Contratti derivati su crediti allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

L'”add-on” per i contratti derivati su crediti di tipo *total rate of return swap* (TROR) e *credit default swap* (CDS), sia per l'acquirente sia per il venditore di protezione, è determinato applicando al valore nominale una percentuale pari a:

- 5% se la *reference obligation* è da ritenersi “qualificata” ai sensi del trattamento del rischio di posizione specifico;
- 10% negli altri casi.

Il venditore di protezione per il tramite di un CDS deve calcolare l'esposizione creditizia futura solo nel caso in cui sia presente una clausola (“close-out”) in virtù della quale il contratto è liquidato a condizioni di mercato in caso di insolvenza dell'acquirente di protezione. L'esposizione creditizia futura è considerata per un importo pari o inferiore all'ammontare dei premi non incassati.

L'indice di CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole “*reference entity*” che compongono l'indice, ciascuno di importo pari al valore di pertinenza della relativa “*reference entity*”. Ad ogni CDS si applicano le regole summenzionate.

Ai credit spread derivatives (forward, future, opzioni e swap su credit spread) di tipo single name si applica il trattamento prudenziale dei credit default swap. Nel caso di credit spread derivatives su molteplici nomi (es.: forward, future, option, swap su iTraxx) si applica il medesimo trattamento dei contratti derivati su indici di CDS. In particolare, tali contratti vanno scomposti in tanti CDS quante sono le “*reference entity*” che compongono l'indice. A ciascun CDS così determinato si applica il trattamento previsto per i CDS single name.

Nel caso di contratti derivati su crediti del tipo “*basket*” che forniscono una protezione del tipo “*n<sup>th</sup> to default*”, l'add-on va determinato:

1) ordinando le *reference obligation* in ordine decrescente di qualità creditizia partendo da quelle “non qualificate” ai sensi della disciplina sul rischio di posizione specifico;

2) prendendo in considerazione la *reference obligation* che occupa la posizione n<sup>th</sup> e considerando il fattore di ponderazione ad essa associato. Ad esempio, nel caso di contratti “*first to default*” (n<sup>th</sup>=1) il fattore di ponderazione va

determinato facendo riferimento alla *reference obligation* di minore qualità presente nel *basket*.

*c) Effetti della compensazione contrattuale*

Nel caso di contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziché degli importi lordi. Pertanto, il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione.

Nel caso di altri accordi di compensazione, l'esposizione a fronte delle operazioni riconducibili ad un "insieme di attività soggette a compensazione" è calcolata come somma dei seguenti valori:

- 1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti, se positivo;
- 2) esposizione creditizia futura per le transazioni compensate ("add-on netto").

$$\text{"add-on netto"} = 0,4 * \text{"add-on lordo"} + 0,6 * \text{RNL} * \text{"add-on lordo"}$$

dove RNL = rapporto netto lordo

Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

La banca ha la facoltà di calcolare il rapporto RNL di cui alla precedente formula secondo una delle due modalità seguenti:

- i) calcolo separato, secondo il quale viene calcolato un RNL per ogni controparte come rapporto tra il costo di sostituzione netto complessivo di tutti gli "insiemi di attività soggette a compensazione" relativi ad una medesima controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo di tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attività soggette a compensazione" relativo alla stessa controparte (denominatore);
- ii) calcolo aggregato, secondo il quale viene determinato un unico RNL dato dal rapporto tra la somma, per il complesso delle controparti, dei costi di sostituzione netti relativi a ciascun "insieme di attività soggette a compensazione" (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo complessivo relativo a tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attività soggette a compensazione" (denominatore).

L'opzione prescelta dovrà essere applicata in via continuativa per tutte le esposizioni soggette al rischio di controparte calcolate secondo il metodo del valore corrente.

## ALLEGATO B

## METODO STANDARDIZZATO

Il metodo standardizzato può essere utilizzato soltanto con riferimento alle esposizioni in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine indipendentemente dal portafoglio nel quale sono classificate.

L'esposizione, al netto delle garanzie reali ricevute, è calcolata separatamente per ciascun "insieme di attività soggette a compensazione" sulla base della seguente formula.

$$\begin{aligned} & \text{Esposizione} \\ & = \\ & \beta * \max( FVP - FVG ; \sum_j \left| \sum_i PRT_{ij} - \sum_l PRC_{lj} \right| * FCC_j ) \end{aligned} \quad (1)$$

dove:

FVP = *fair value* del portafoglio di transazioni ricomprese nell' "insieme di attività soggette a compensazione" al lordo delle garanzie reali;

FVG = *fair value* delle garanzie reali ascrivibili all' "insieme di attività soggette a compensazione";

i = indice che designa la singola transazione;

j = indice che designa l'"insieme di attività coperte". A ciascun "insieme di attività coperte" corrisponde un fattore di rischio nell'ambito del quale le posizioni di segno opposto possono essere compensate così da pervenire a una posizione netta;

l = indice che designa la singola garanzia reale;

PRT<sub>ij</sub> = posizione di rischio della transazione i-ma rientrante nell'"insieme di attività coperte j-mo". Esso può essere visto come il risultato della scomposizione di ogni transazione nelle posizioni di rischio che la compongono (1).

PRC<sub>lj</sub> = posizione di rischio della garanzia reale l-ma rispetto all'"insieme di attività coperte j-mo". La garanzia ricevuta da una controparte ha segno positivo; la garanzia consegnata a una controparte ha segno negativo.

FCC<sub>j</sub> = fattore di conversione creditizia regolamentare riferito all'insieme di attività coperte j-mo.

(1) A titolo di esempio, una transazione a termine su cambi (in euro contro valuta) genera tre posizioni di rischio: una posizione in euro; una posizione su tassi di interesse in valuta estera; una posizione in valuta estera.

$\beta$  = fattore moltiplicativo regolamentare, pari a 1,4.

a) *Attribuzione delle transazioni alle posizioni di rischio e relativa quantificazione*

Transazioni con profilo di rischio lineare

Per le transazioni caratterizzate da un profilo di rischio lineare (ad es.: contratti a termine, future, swap, TROR) (1) che prevedono lo scambio di uno strumento (es.: titoli di debito, titoli di capitale, merci, etc.) contro contanti, la parte in contanti viene denominata “posizione in denaro”, mentre lo strumento sottostante costituisce la “posizione sul sottostante”. Le transazioni lineari che non prevedono lo scambio del sottostante consistono di due “posizioni in denaro” di ammontare pari all’importo contrattualmente stabilito (ancorché nozionale).

Per le transazioni con profilo lineare con sottostanti azioni (inclusi gli indici azionari) o merci (2), la “posizione in denaro” viene qualificata come posizione sensibile al rischio di tasso d’interesse; per quanto riguarda la “posizione sul sottostante” essa è attribuita alle pertinenti posizioni di rischio relative alle azioni (indici azionari) o merci. Quando è previsto il regolamento in valuta estera si tiene conto della sensibilità al rischio di cambio, dando luogo a una posizione di rischio relativa al tasso di cambio.

Per le transazioni lineari che hanno uno strumento di debito come sottostante (es.: finanziamenti o titoli obbligazionari), sia la “posizione in denaro” sia la “posizione sul sottostante” vengono qualificate come posizioni sensibili al rischio di tasso d’interesse e allocate nelle rispettive posizioni di rischio. Anche in questo caso, se almeno una delle due gambe è denominata in valuta estera, si tiene conto della sensibilità al rischio di cambio, indicando una posizione di rischio relativa al tasso di cambio. I contratti del tipo “*foreign exchange basis swap*”(3) non danno luogo ad esposizioni con riferimento al tasso di cambio.

Per le “posizioni sul sottostante” relative a strumenti di debito e per le “posizioni in denaro” (qualunque sia la transazione che le ha generate), l’ammontare della posizione di rischio è dato dal valore contrattuale (ancorché nozionale) effettivo (4), espresso in euro, moltiplicato per la *duration* modificata dello strumento di debito o della “posizione in denaro”.

Per le “posizioni sul sottostante” relative ad azioni o merci l’ammontare, espresso in euro, della posizione di rischio è pari al prodotto tra *fair value* e quantità dello strumento sottostante.

Nell’ambito del presente trattamento sono previste due eccezioni:

- le banche possono non tener conto del fattore di rischio “tasso di interesse” per le “posizioni in denaro” aventi una durata residua inferiore ad un anno;

(1) Il TROR deve essere scomposto nella combinazione di un IRS e un derivato di credito.

(2) Sono assimilati alle merci i contratti relativi all’oro e agli altri metalli preziosi.

(3) I “*foreign exchange basis swap*” sono contratti di swap che scambiano un tasso variabile denominato in una valuta estera contro un differente tasso variabile denominato nella stessa valuta estera.

(4) Tale valore deve tenere conto di eventuali effetti leva previsti dal contratto.

- le transazioni senza scambio di capitale (es. *interest rate swap*) in cui i flussi di cassa che si scambiano sono denominati nella medesima valuta possono essere trattate come una singola transazione aggregata; in tal caso il trattamento previsto per la “posizione in denaro” viene applicato all’intera transazione che viene attribuita al rischio di tasso d’interesse in funzione della vita residua del contratto (1) e per un ammontare pari al prodotto tra il valore nozionale e la *duration* modificata complessiva netta dello strumento (2).

La banca assoggetta al metodo del valore corrente le transazioni su titoli di debito oppure le “posizioni in denaro” per le quali non sia in grado di calcolare la *duration* modificata.

#### Credit default swap

Le posizioni in *credit default swap* vanno attribuite alla pertinente posizione di rischio per un ammontare pari al prodotto tra il valore nozionale dello strumento di debito sottostante al contratto e la durata residua del *credit default swap*.

L’indice di CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole “*reference entity*” che compongono l’indice, ciascuno da trattare secondo quanto previsto per i CDS “*single name*”.

Nel caso di CDS con sottostanti un “basket” di debitori del tipo “*first to default*” oppure “*n<sup>th</sup> to default*”, la transazione va imputata a ognuno degli strumenti di debito sottostanti. L’ammontare della relativa posizione di rischio è pari al prodotto fra il valore nozionale del CDS, la *duration* modificata di ciascun strumento di debito sottostante e il “*delta*” del CDS calcolato rispetto a una variazione del *credit spread* dello strumento di debito sottostante.

#### Transazioni con profilo di rischio non lineare

Le transazioni caratterizzate da un profilo di rischio non lineare (es.: opzioni, swaption) danno luogo a due posizioni: una “posizione sul sottostante”, da attribuire all’opportuna posizione di rischio, e una “posizione in denaro”, qualificata come posizione sensibile al rischio di tasso d’interesse e allocata nell’appropriata posizione di rischio. L’ammontare di entrambe le posizioni di rischio è pari al *delta equivalent value* dello strumento sottostante la transazione, ad eccezione dei casi in cui il sottostante sia rappresentato da uno strumento di debito ovvero da una “posizione in denaro”. In questi ultimi casi, l’ammontare della posizione di rischio è dato dall’importo *delta equivalent value* dello strumento sottostante moltiplicato per la *duration* modificata dello strumento di debito ovvero della “posizione in denaro”.

In presenza di transazioni con profilo di rischio non lineare per le quali la banca non è in grado di determinare il delta, la stessa assoggetta tali transazioni al metodo del valore corrente.

---

(1) Quest’ultima va determinata come differenza fra la vita residua della “gamba fissa” e la vita residua della “gamba indicizzata”.

(2) La *duration* modificata complessiva netta di uno swap è data dalla somma algebrica della *duration* modificata riferita alla gamba fissa e della *duration* modificata riferita alla gamba variabile.



Per quanto riguarda i derivati lineari su *spread* creditizi su singolo nome (es.: forward o swap su credit spread) si procede alla scomposizione degli stessi in due gambe: una “posizione sul sottostante” e una “posizione in denaro”. Quest’ultima va trattata secondo quanto previsto per le posizioni sensibili ai tassi di interesse. La “posizione sul sottostante” va trattata secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS.

Nel caso di derivati lineari scritti su molteplici nomi (es.: forward su indice di CDS) si procede alla scomposizione degli stessi in due gambe: una “posizione sull’indice” e una “posizione in denaro”. Quest’ultima va trattata secondo quanto previsto per le posizioni sensibili ai tassi di interesse. La “posizione sull’indice” viene scomposta in tante “posizioni su CDS” quanti sono i componenti dell’indice; ciascuna di esse va trattata alla stregua di un CDS.

Ai derivati non lineari (es.: *credit spread option*, opzione su iTraxx), si applica il trattamento previsto per i derivati lineari, salvo che la posizione di rischio è pari al valore *delta equivalent* del prodotto tra il valore nozionale del derivato e la vita residua del CDS o dell’indice CDS sottostante.

#### *b) Modalità di calcolo della “posizione di rischio netta”*

Ciascuna posizione di rischio va inclusa nel pertinente insieme di attività coperte. Per ogni insieme di attività coperte va determinato il valore assoluto della “posizione di rischio netta”, vale a dire della somma algebrica delle singole posizioni di rischio rientranti in ogni insieme di attività coperte. La “posizione di rischio netta” corrisponde alla seguente componente della summenzionata formula (1):

$$\left| \sum_i PRT_{ij} - \sum_l PRC_{lj} \right|$$

Gli “insiemi di attività coperte” cui occorre fare riferimento per calcolare le “posizioni di rischio nette” sono quelli di seguito elencati:

#### *i) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: “emittenti qualificati”*

Viene considerato “emittente qualificato” ogni emittente che presenta un requisito patrimoniale (fattore di ponderazione) pari o minore di 1,6% (20%), nell’ambito del trattamento del rischio specifico del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. Le “posizioni sul sottostante” riferite a tali emittenti e le relative “posizioni in denaro”, nonché le “posizioni in denaro” relative al contante ricevuto in garanzia da controparti “qualificate” sensibili ai tassi di interesse vanno opportunamente allocate – separatamente per ciascuna valuta di denominazione - in sei gruppi di attività coperte.

I sei gruppi di attività coperte sono definiti combinando i seguenti criteri:

- tipologia di emittente cui si riferisce il tasso di interesse di riferimento: 1) governi centrali e soggetti assimilati; 2) altri soggetti;
- vita residua per data di riprezzamento (1): 1) meno di 1 anno; 2) 1 anno e fino a 5 anni; 3) oltre 5 anni.

ii) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: credit default swap, “emittenti qualificati”

È previsto uno specifico insieme di attività coperte per ciascun emittente cui si riferisce lo strumento di debito sottostante a un *credit default swap*.

Le esposizioni verso lo stesso emittente derivanti da differenti CDS del tipo basket non sono incluse nel medesimo “insieme di attività coperte”.

iii) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: “emittenti non qualificati”

Viene considerato “emittente non qualificato” ogni emittente che presenta un requisito patrimoniale (fattore di ponderazione) maggiore di 1,6% (20%), nell’ambito del trattamento del rischio specifico del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2). Relativamente alle “posizioni sul sottostante” riferite a tali emittenti e alle relative “posizioni in denaro”, nonché alle “posizioni in denaro” relative al contante dato in garanzia a controparti “non qualificate” sensibili ai tassi di interesse c’è un distinto insieme di attività coperte per ogni “emittente non qualificato”.

Tutte le posizioni di rischio riferite ad un medesimo emittente (incluse quelle rivenienti dai *credit default swap* di cui al punto b) possono costituire un unico insieme di attività coperte.

iv) Posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio

In presenza di transazioni con sottostanti strumenti diversi dai titoli di debito (ad esempio, azioni, metalli preziosi) le posizioni di rischio rientrano nel medesimo insieme di attività coperte soltanto se riferite a strumenti identici o simili. La similarità tra gli strumenti è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

1. per le azioni, sono simili quelle emesse dallo stesso soggetto. Un indice azionario viene trattato come un emittente a sé stante;
2. per i metalli preziosi, sono simili quelli riferiti allo stesso metallo. Un indice riferito ai metalli preziosi viene trattato come un metallo a sé stante;
3. per l’energia elettrica, la similitudine si verifica qualora si abbiano diritti ed obblighi di consegna riferiti alla medesima fase di mercato – nella

---

(1) Per la definizione di vita residua per data di riprezzamento si vedano le istruzioni in materia di rischio generico sui titoli di debito relativi al metodo standardizzato contenuti nella Circolare n. 155, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” pagg. 7.1.14 e ss..

duplice accezione “off peak” ovvero “on peak” (1) - e entro ogni intervallo di 24 ore;

4. per le merci (diverse da quelle di cui ai punti 2 e 3), sono simili quelle riferite alla medesima merce. Un indice riferito alle merci viene trattato come una merce a sé stante.

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC non riconducibili alle categorie di “insiemi di attività coperte” sopra richiamate sono assegnati a specifici “insiemi di attività coperte” in funzione di ciascuna categoria di strumento sottostante. Ai fini dell’applicazione del fattore di conversione creditizia, ciascuno di tali insiemi va poi attribuito alla categoria “Altri sottostanti di contratti derivati OTC”.

#### c) Fattori di conversione creditizia

I fattori di conversione creditizia da applicare alle “posizioni di rischio nette” riferite a ciascun insieme di attività coperte sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella 4**

Insieme di attività coperte	Fattore di conversione creditizia
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti qualificati	0,2%
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti qualificati sottostanti ai credit default swap	0,3%
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti non qualificati ivi compresi quelli sottostanti ai credit default swap	0,6%
Tassi di cambio	2,5%
Energia elettrica	4%
Oro	5%
Azioni, Indici azionari	7%
Metalli preziosi (escluso oro)	8,5%
Altre merci (escluso metalli preziosi e energia elettrica)	10%
Altri sottostanti di contratti derivati OTC	10%

(1) Si definiscono “on peak” la fase del mercato elettrico caratterizzata da un picco nella domanda di energia elettrica, sulla base della prassi del mercato elettrico e “off peak” le altre fasi del mercato elettrico.

Le banche devono porre in essere procedure interne che assicurino che una transazione, prima di essere inclusa in un “insieme di attività coperte”, sia ricompresa in un accordo di compensazione giuridicamente opponibile e che rispetti i requisiti di cui alla Sezione II, par. 10.

Le banche che utilizzano garanzie reali al fine di ridurre il rischio di controparte devono rispettare i requisiti stabiliti dalla disciplina sulla CRM.

## ALLEGATO C

## METODO DEI MODELLI INTERNI DI TIPO EPE

**1. Calcolo dell'esposizione**

L'esposizione va calcolata per ciascun insieme di attività soggette a compensazione (*netting set*).

Nel calcolo dell'esposizione il modello deve considerare la distribuzione delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione riconducibili alle oscillazioni dei fattori di rischio rilevanti (azioni, indici, tassi d'interesse, cambi ecc.) e, quindi, quantificarne il valore con riferimento a ciascuna data futura nell'arco di un anno.

Ai fini del calcolo dell'esposizione è possibile tenere conto delle garanzie finanziarie ammissibili a condizione che venga provata l'idoneità quantitativa e qualitativa del modello anche con riferimento a tali garanzie (1).

Nei metodi basati sui modelli interni di tipo EPE l'esposizione relativa ad un dato "*netting set*" viene calcolata secondo la seguente formula:

$$(1) \quad \text{Esposizione} = \alpha \times EPE\_effettiva;$$

dove:

$\alpha$  rappresenta un fattore moltiplicativo prudenziale;

$EPE\_effettiva$  è l'esposizione attesa positiva effettiva, ovvero la media nel tempo - lungo un orizzonte temporale di un anno - delle esposizioni attese effettive (2). Essa è calcolabile secondo la seguente formula:

$$(2) \quad EPE\_effettiva = \sum_{k=1}^{\min(\text{1anno}, \text{scadenza})} EE(t_k)\_effettiva \times \Delta t_k;$$

dove:

$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$  rappresentano gli intervalli fra date future a cui l'intermediario stima le esposizioni attese. E' ammessa la possibilità che le esposizioni attese vengano calcolate a date future non egualmente distanziate l'una dall'altra, ovvero che i diversi  $\Delta t_k$  possano non essere costanti;

(1) Per le banche che adottano il modello IRB per la quantificazione del rischio di credito, nella misura in cui la garanzia viene considerata nel metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'EAD, non è possibile tenerne conto in sede di stima della LGD.

(2) Nel caso in cui tutti i contratti hanno una durata inferiore all'anno l'orizzonte temporale è posto pari alla scadenza della transazione avente la maggiore durata.

$EE(t_k)_{effettiva}$  è l'esposizione attesa effettiva al generico tempo  $t$ , definita come la massima esposizione attesa stimata sino al tempo  $t$  e calcolata come segue:

$$(3) \quad EE(t_k)_{effettiva} = \max[EE(t_{k-1})_{effettiva}; EE(t_k)];$$

dove  $EE(t_k)$  è l'esposizione attesa al generico tempo  $t$ , ovvero la media della distribuzione dei valori positivi delle esposizioni appartenenti ad un "insieme di attività soggette a compensazione" al tempo  $t$ . Tale distribuzione è ovviamente funzione della distribuzione dei fattori di rischio di mercato al tempo  $t$ .

Nella stima delle distribuzioni dei valori delle esposizioni, l'intermediario può, dal punto di vista metodologico, adottare sia approcci simulativi sia modelli analitici purché il modello tenga conto della eventuale non normalità della distribuzione delle esposizioni, ove rilevante.

Il fattore moltiplicativo  $\alpha$  viene posto pari a 1,4. La Banca d'Italia può richiedere un moltiplicatore più alto in presenza di elevata concentrazione su un numero limitato di controparti, di elevata esposizione al rischio di correlazione sfavorevole, di alta correlazione tra le esposizioni nei confronti delle diverse controparti o nel caso riscontri altre peculiarità dell'esposizione al rischio di controparte che possono far ritenere poco prudente un moltiplicatore pari a 1,4.

## 2. Stima interna del parametro $\alpha$

Le banche possono utilizzare una stima interna del parametro  $\alpha$ , comunque non inferiore a 1,2, previa approvazione da parte della Banca d'Italia.

La stima interna del moltiplicatore  $\alpha$  deve essere calcolata come rapporto tra:  
a) il capitale economico per il rischio di controparte stimato sulla base di una simulazione congiunta dei fattori sottostanti i rischi di mercato e di credito di un insieme di posizioni rappresentativo del portafoglio sensibile al rischio di controparte, e b) il capitale economico relativo allo stesso portafoglio dove l'EAD viene mantenuta costante e pari all'EPE. Entrambe le misure andranno stimate sulla base di un intervallo di confidenza del 99,9% e un periodo di detenzione annuale.

In particolare la stima del capitale economico usata al numeratore deve essere idonea a cogliere le fonti di interdipendenza tra le distribuzioni dei valori di mercato delle posizioni nei confronti delle diverse controparti, tra le probabilità di default delle diverse controparti e tra il rischio di default e il rischio di mercato. A tal fine, le volatilità e le correlazioni dei fattori di rischio di mercato usati nella simulazione congiunta (al numeratore) vanno condizionati ai fattori che governano il rischio di credito per riflettere la potenziale crescita nelle volatilità e nelle correlazioni in una fase recessiva del ciclo economico.

Le banche dovranno assicurare che il denominatore e il numeratore siano stimati in modo coerente, con particolare riferimento alla metodologia utilizzata, alla specificazione dei parametri e alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato deve essere basato sul modello interno per la quantificazione del capitale economico e ben documentato. Inoltre, le stime dell' $\alpha$  vanno riviste con cadenza trimestrale ovvero con maggior frequenza se la composizione del portafoglio esposto al rischio di controparte varia nel tempo.

### 3. Determinazione della scadenza effettiva

Nel caso di gruppi di attività soggette a compensazione caratterizzati da una vita residua superiore all'anno, la scadenza effettiva ( $M$ ) è calcolata secondo la seguente formula:

$$M = \min \left( \frac{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ Effettiva} \times \Delta t_k \times df_k + \sum_{\substack{\text{scadenza} \\ t_k > 1 \text{ anno}}} EE_k \times \Delta t_k \times df_k}{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ Effettiva} \times \Delta t_k \times df_k}; 5 \right); \quad (4)$$

dove  $df_k$  è il tasso di sconto risk-free per il generico tempo  $t_k$  e gli altri simboli sono definiti nelle formule (2) e (3).

Previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'intermediario che nel calcolo del valore delle esposizioni attese tiene conto del rischio di credito della controparte potrà sostituire la formula (4) con il calcolo della duration effettiva delle esposizioni dell'"insieme di attività soggette a compensazione".

Nei casi di gruppi di attività soggette a compensazione tutte caratterizzate da una vita residua inferiore ad un anno, si rimanda a quanto previsto nell'ambito del trattamento della scadenza effettiva del metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1.4).

### 4. Accordi di garanzia

Il modello adottato per il calcolo dell'EPE effettiva può tenere conto dell'eventuale effetto, in termini di riduzione delle esposizioni attese, dovuto alla sottoscrizione di "accordi di garanzia" con le controparti.

Qualora tuttavia il modello non sia in grado di tener conto degli accordi di garanzia, questi possono essere inseriti nel calcolo dell'EPE secondo la modalità semplificata di seguito descritta. L'EPE effettiva per una controparte con la quale

è stato sottoscritto un “accordo di garanzia”, deve essere posta pari al minore tra i seguenti importi:

- la soglia di rilevanza, se positiva, prevista dall'accordo di garanzia più un “add-on” che riflette il potenziale incremento dell'esposizione durante il “periodo con rischio di margine”. Tale “add-on” è computato come l'incremento atteso dell'esposizione dell’“insieme di attività soggette a compensazione” nell'ambito del “periodo con rischio di margine”, partendo da un'esposizione corrente pari a zero (1). Tale intervallo temporale è posto pari ad almeno 5 giorni lavorativi per gli insiemi di attività soggette a compensazione composti da transazioni di tipo SFT soggette a valutazione al *fair value* e a rimarginazione giornaliera; ad almeno 10 giorni lavorativi per tutti gli altri gruppi di attività soggette a compensazione (2);
- l'EPE effettiva senza tenere conto dell'accordo di garanzia.

---

(1) In questo caso, l'add-on eguaglia l'esposizione attesa (EE) al termine del periodo con rischio di margine, assumendo che l'esposizione corrente sia pari a 0.

(2) Nel caso di gruppi di attività soggette a compensazione che in virtù di accordi di compensazione fra categorie di esposizioni diverse (cfr. Sezione II, par. 10.3) comprendano esposizioni in operazioni SFT e in derivati OTC, il periodo con rischio di margine minimo applicabile è posto pari a 10 giorni lavorativi.





## TITOLO II

### Capitolo 4

#### **RISCHI DI MERCATO**



## TITOLO II - Capitolo 4

## RISCHI DI MERCATO

<i>PARTE PRIMA</i>
--------------------

## DISPOSIZIONI GENERALI

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Con le presenti disposizioni viene previsto l'obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi:

a) *con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:*

- rischio di posizione (Parte Seconda – Sezione II)
- rischio di concentrazione (Parte Seconda – Sezione IV)

b) *con riferimento all'intero bilancio:*

- rischio di regolamento (Parte Seconda – Sezione III)
- rischio di cambio (Parte Seconda – Sezione V)
- rischio di posizione su merci (Parte Seconda – Sezione VI)

La metodologia standardizzata, descritta nella Parte Seconda, permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo, sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi precedentemente indicati.

Il metodo dei modelli interni, disciplinato nella Parte Terza, può essere utilizzato con riferimento al rischio di posizione, al rischio di cambio ed al rischio di posizione su merci.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per le banche, autorizzate ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Testo Unico della Finanza (TUF), dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;

- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di*

*regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), TUF e degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si danno le seguenti definizioni:

#### 3.1 Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari (2) e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Gli strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. La banca deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nell'Allegato A, Parte A.

Inoltre, la banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al valore corrente (3) delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. Allegato A, Parte B).

Se una banca copre il rischio di credito di un'attività rientrante nel portafoglio bancario con un derivato su crediti rientrante nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e tale copertura è stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l'esposizione appartenente al portafoglio bancario può essere considerata protetta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito a condizione che il derivato in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di CRM. In tal caso, il derivato su

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

(2) Sono comunque esclusi i finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione".

(3) Per valore corrente s'intende il fair value determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (si veda l'Allegato A, Parte B).

crediti in esame non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

### 3.2 Altre definizioni

- "*attività e passività in valuta*", tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta le operazioni su oro;
- "*capitale nozionale*" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi (1);
- "*All Price Risks (APR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo degli strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione, considerando i rischi che gravano su detto portafoglio;
- "*consegna contro pagamento*" (*DVP – Delivery Versus Payment*), principio di regolamento delle transazioni in base al quale le controparti eseguono contestualmente la propria prestazione (consegna di contante contro attività finanziarie o viceversa);
- "*delta equivalent value*", il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il *fattore delta*;
- "*durata finanziaria (duration)*", l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;
- "*fattore delta*", il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.  
Il *fattore delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante;
- "*fattore gamma*", il tasso di variazione del *fattore delta*;
- "*fattore vega*", la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità implicita di prezzo;
- "*Incremental Risk Charge (IRC)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo derivante dal rischio di default (inadempienza) oppure da una variazione di classe di *rating* dell'emittente;
- "*mercato regolamentato*", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione

---

(1) Si fa riferimento alla definizione di "gruppo di clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).



- conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;
- "*operazioni fuori bilancio*", i contratti derivati e:
    - a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
    - b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
  - "*portafoglio bancario*", il complesso delle posizioni non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
  - "*portafoglio di negoziazione di correlazione*", sotto-portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati *n<sup>th</sup>-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:
    - i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell'offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure con l'ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l'operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l'operazione in questione;
    - non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I, paragrafo 3); ii) opzioni su *tranche* di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della *tranche* sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari "esposizioni garantite da immobili" oppure "esposizioni al dettaglio (*retail*)" definiti ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *n<sup>th</sup>-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio in esame e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l'intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificare l'inclusione nel portafoglio in esame.

- "*posizione compensata*", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;
- "*posizione corta (o debitoria) lorda*", gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni

- "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;
- "*posizione corta (o debitoria) lorda in valuta*", le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;
  - "*posizione generale lorda sui titoli di capitale*", la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;
  - "*posizione generale netta sui titoli di capitale*", la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;
  - "*posizione lunga (o creditoria) lorda*", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati;
  - "*posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta*", le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;
  - "*posizione netta in valuta*", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
  - "*posizione netta lunga o corta*" (compensazione preventiva) su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di una specifica emissione. Per i contratti derivati finanziari con titolo sottostante fittizio (futures e altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse) la compensazione può essere effettuata solo se si tiene conto del c.d. "*cheapest to delivery*", ossia dell'emissione che il venditore a termine ha convenienza a consegnare alla scadenza. Non si prendono in considerazione i contratti derivati sui tassi di interesse. Con riferimento ai derivati di credito la compensazione è ammessa nei seguenti casi: a) contratti derivati di credito aventi le medesime condizioni contrattuali (durata, attività di riferimento, ecc.), a prescindere dalla forma tecnica assunta dall'attività di riferimento; b) posizioni lunghe per cassa coperte da contratti TROR (o viceversa), purché vi sia un'esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e l'attività coperta e non vi sia un disallineamento di scadenza. I contratti di riporto e di pronti contro termine attivi e passivi si compensano se, oltre a riferirsi alla medesima emissione, hanno uguale scadenza. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia (ad esempio, azioni ordinarie o azioni di risparmio), di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza. Nel caso di certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la compensazione è ammessa tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo OICR. In particolare, nel caso di due opzioni put su certificati di partecipazione a OICR la compensazione va operata tra le opzioni put identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a OICR. Con riferimento agli

- strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la compensazione è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto;
- "*posizione residua*", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;
  - "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
    - *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
    - *rischio di migrazione*: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
    - *rischio di default*: inadempienza dell'emittente;
  - "*sistemi multilaterali di negoziazione*", sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
  - "*test retrospettivi*", test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:
    - "*variazione ipotetica del portafoglio*" la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t;
    - "*variazione effettiva netta del portafoglio*" la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni e il contributo relativo ai ratei di interesse;
  - "*valore a rischio (VaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale;
  - "*VaR in condizioni di stress (sVaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale ottenuta considerando la composizione del portafoglio corrente e applicando input di mercato rilevati in un periodo storico di condizioni avverse (di stress).

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

## **5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Seconda del presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi nei paesi non UE e non G10 (Sezione II, par. 4.3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Terza del presente Capitolo:

— *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello VaR e VaR in condizioni di stress nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione IV, par. 4): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

*SEZIONE II*

## REQUISITI PATRIMONIALI

**1. Requisito patrimoniale individuale**

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia standardizzata è pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per il rischio di posizione (cfr. Parte Seconda, Sezione II), per il rischio di regolamento (cfr. Parte Seconda, Sezione III), per il rischio di concentrazione (cfr. Parte Seconda, Sezione IV), per il rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e per il rischio di posizione su merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI). Il trattamento prudenziale delle opzioni è indicato nella Parte Seconda, Sezione VII.

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia dei modelli interni è determinato sulla base delle misure di rischio calcolate internamente (cfr. Parte Terza, Sezione IV).

Qualora una banca adotti una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno (cfr. Parte Terza, Sezione IV, par. 3) il requisito patrimoniale complessivo viene calcolato sommando il requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo standardizzato e quello calcolato secondo il metodo dei modelli interni.

Le banche sono tenute a rispettare costantemente tale requisito.

Per le banche appartenenti ai gruppi bancari il requisito patrimoniale su base individuale è ridotto del 25 per cento, secondo quanto previsto dal Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

**2. Requisito patrimoniale consolidato**

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4, sono tenuti a rispettare costantemente tale requisito.

Nel caso in cui il modello interno sia applicato – ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali – solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e di quelli ottenuti con la metodologia standardizzata.

**PARTE SECONDA****METODOLOGIA STANDARDIZZATA***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La metodologia standardizzata determina un requisito patrimoniale distintamente per ciascun tipologia di rischio.

Per quanto riguarda il rischio di posizione, le attività detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza vengono distinte in base alla natura dello strumento finanziario ed al corrispondente fattore di rischio rilevante.

In particolare, vengono identificati le seguenti tipologie di rischio:

- il rischio di tasso di interesse;
- il rischio di eventi legati al singolo emittente; esso è assimilabile, al rischio di credito;
- il rischio legato all'andamento dei mercati azionari nel loro complesso;
- il rischio legato all'andamento dei singoli titoli azionari.

I titoli di debito sono esposti al rischio di variazioni di tassi di interesse (rischio di posizione generico) e al rischio di insolvenza dell'emittente (rischio di posizione specifico), cui corrispondono due requisiti patrimoniali distinti.

Per i titoli di debito in cui la prestazione dell'emittente non è legata al tasso di interesse, ma in generale ad altre variabili, è prevista una duplice modalità di trattamento a seconda che sia possibile o meno la scomposizione dello stesso in strumenti finanziari elementari.

Per quanto riguarda i titoli di debito dipendenti da tassi di interesse, il rischio di posizione generico è calcolato mediante una procedura che tiene conto della scadenza.

Il rischio di posizione specifico è invece calcolato sulla base della natura dell'emittente. L'attenuazione del rischio di credito è riconosciuta, con diverse modalità, purché siano verificate determinate condizioni (cfr. Sezione II, par. 2.2).

Viceversa, l'assunzione di posizioni su derivati creditizi senza che vi sia una corrispondente posizione da coprire, determina l'assunzione di un rischio creditizio che viene assimilato al rischio specifico su titoli di debito con le modalità riportate nella Sezione II, par. 2.3.

Il rischio di variazioni di valore dei titoli di capitale dipende da un fattore generico, dato dall'andamento del mercato, e da fattori specifici, prodotti dagli

eventi che influiscono individualmente su ciascun titolo. A tal fine la normativa prevede il calcolo di due requisiti patrimoniali, uno a fronte del rischio di posizione generico e uno a fronte del rischio di posizione specifico.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione (cfr. Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che determinano il superamento del "limite individuale di fido" previsto nel Titolo V, Capitolo 1.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni non ancora liquidate dopo lo scadere della data di consegna dei titoli di debito, dei titoli di capitale, delle merci oppure degli importi di denaro dovuti (cfr. Sezione III).

L'operatività in opzioni è soggetta ad un trattamento distinto rispetto a quello delle altre tipologie di strumenti finanziari. Le banche possono utilizzare tre metodologie differenti, caratterizzate da gradi di complessità crescente (cfr. Sezione VII).

La metodologia semplificata è applicabile unicamente da parte delle banche caratterizzate da una operatività limitata e relativa solamente all'acquisto di opzioni. In tal caso le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Le altre banche possono applicare le ulteriori due metodologie.

La metodologia cosiddetta "*delta-plus*" consiste nel trasformare una posizione in opzioni in una posizione in titoli sottostanti che abbia la stessa rischiosità, così come misurata, con una approssimazione lineare, dal parametro "*delta*". I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi "*gamma*" e "*vega*", ovvero di rischi che non sono colti dalla approssimazione rappresentata dal "*delta*", si calcolano a parte (cfr. Sezione VII, par. 3).

Infine è disponibile il cosiddetto approccio di scenario. In questo caso, le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso di strumenti finanziari complessi si tiene conto di tutti i fattori di rischio che influenzano la valutazione degli stessi secondo le modalità esposte nella successiva Sezione II.



## SEZIONE II

RISCHIO DI POSIZIONE  
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA**1. Introduzione**

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione, calcolato con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca, comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

Ad esempio, per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito ed altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti (cfr. par. 2);
- i titoli di capitale ed altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario (cfr. par. 3);
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e gli altri strumenti finanziari che dipendano dall'andamento del valore di OICR (cfr. par. 4).

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, i requisiti patrimoniali sono determinati sulla base dei requisiti previsti per le singole componenti di rischio isolate secondo uno dei due approcci seguenti, ove applicabili:

1. scomposizione in componenti contrattuali elementari (titoli e derivati) sensibili ad una sola tipologia di rischio e applicazione a tali componenti del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio;
2. trasformazione dello strumento complesso in una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti e applicazione a tali posizioni di sensibilità del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio. Tali posizioni di sensibilità sono calcolate sulla base di un

modello di valutazione standard di mercato oppure in base a un modello di valutazione della banca.

Qualora la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione, l'intero strumento finanziario non è assoggettato al requisito per il rischio di posizione specifico, ma sarà assoggettato al requisito per il rischio di controparte (1).

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa (ad esempio, *weather derivatives*, *catastrophe bond*, ecc.), il rischio di posizione e il corrispondente requisito patrimoniale sono determinati sulla base delle regole previste per il fattore di rischio considerato dalla banca maggiormente correlato. Qualora nessuno dei fattori di rischio menzionati risulti sufficientemente correlato a quello da cui dipende il titolo in questione, si applica un requisito pari al 15% del valore (nozionale per i derivati e corrente per le altre tipologie di strumenti) del contratto.

Per il trattamento delle obbligazioni convertibili in azioni le banche possono scegliere tra due modalità differenti. La prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito. La seconda comporta la assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti questa ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

## 2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza relative:

- ai titoli di debito il cui valore dipende dai tassi di interesse o da fattori di rischio analoghi (ad es. i tassi di inflazione) rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati su titoli di debito;
- ai contratti derivati su tassi di interesse;
- ai contratti derivati di credito;
- agli altri strumenti il cui valore dipenda dai tassi di interesse e fattori di rischio analoghi.

I titoli concessi in prestito sono inclusi nel calcolo del rischio di posizione.

Tutti i derivati e le altre operazioni fuori bilancio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che dipendono in misura prevalente dai tassi di interesse devono essere convertiti, secondo le metodologie descritte nel paragrafo 2.1.3, in posizioni nel sottostante e sono soggette al requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico.

---

(1) Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte - secondo i metodi del valore corrente, standardizzato o dei modelli interni - lo strumento finanziario va assimilato ad un derivato sensibile al fattore di rischio - fra quelli a cui l'intero strumento risulta esposto - che dà luogo alla maggiore esposizione al rischio di controparte (cfr. Capitolo 3).

(2) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "vega" ed il fattore "gamma".

Per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.

Le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni ricondotte nel portafoglio di negoziazione di correlazione sono disciplinate al paragrafo 2.5.

## 2.1 *Rischio generico su titoli di debito*

Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*). L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è irrevocabile, salvo casi eccezionali.

### 2.1.1 *Metodo basato sulla scadenza*

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'Allegato B, par. 1, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nel citato Allegato B, par. 1 (1).

### 2.1.2 *Metodo basato sulla durata finanziaria*

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'Allegato B, par. 2.

### 2.1.3 *Trattamento dei derivati*

Ai soli fini del rischio generico possono essere compensate preventivamente le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (2) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

---

(1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(2) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto.

- b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico e lo spread non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua, oppure il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

La prima modalità di rilevazione consiste nell'esprimere le posizioni, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo.

Esemplificando:

- 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (1) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;
- 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (2).

La seconda modalità di rappresentazione consiste nell'utilizzare dei modelli finanziari o di sensibilità per calcolare le posizioni che vanno suddivise in base alla scadenza o alla durata media finanziaria (3). In particolare, è possibile utilizzare uno dei seguenti due metodi:

- un metodo consiste nel trasformare ciascun flusso di cassa sottostante al singolo contratto derivato o alla singola operazione "fuori bilancio" nel rispettivo valore attuale, utilizzando i tassi a pronti zero coupon. Quindi, con riferimento a ciascuna fascia temporale va calcolato un unico valore attuale netto, pari alla differenza tra i valori attuali positivi e negativi dei flussi di cassa ricadenti nella medesima fascia temporale; i valori così ottenuti andranno moltiplicati per i fattori di ponderazione di cui alla Tabella 1 dell'allegato B;
- un metodo alternativo – che può essere utilizzato soltanto dalle banche

(1) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(2) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(3) In tal caso non si applica la compensazione preventiva per i contratti che rispettino le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo.

che adottano il metodo basato sulla durata finanziaria per il calcolo del rischio generico su titoli di debito (cfr. par. 2.1.2) - consiste nel calcolare le sensibilità (*duration*) del valore attuale (1) netto del derivato al variare dei tassi di rendimento per ciascuna scadenza. Ciascun fattore di sensibilità (*duration*) così ottenuto va moltiplicato per il relativo valore attuale del derivato ed inserito nella corrispondente fascia di scadenza prevista dalla tabella 3 dell'allegato B. Il risultato di tale prodotto va ponderato per la sola variazione ipotizzata di tasso.

## 2.2 *Rischio specifico su titoli di debito*

### 2.2.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

In linea generale, ed escludendo le posizioni verso cartolarizzazioni, il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, sono suddivise nelle seguenti quattro categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di strumenti di attenuazione del rischio, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue: 1) "posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla" (fattore di ponderazione 0%); 2) "posizioni relative ad emittenti qualificati" (fattore di ponderazione, a seconda dei casi, 20%, 12,5%, 3,125%); 3) "posizioni relative ad emittenti non qualificati" (fattore di ponderazione 100%); 4) "posizioni relative ad emittenti ad alto rischio" (fattore di ponderazione 150%). A ciascuna di queste categorie è attribuito un requisito patrimoniale (pari al prodotto tra gli anzidetti fattori di ponderazione e l'8%), secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato D.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 2.4 e 2.5.

Sono esclusi dal calcolo del rischio specifico i contratti derivati su tassi di interesse o tassi di cambio, le operazioni di riporto e pronti contro termine, i titoli di debito dedotti dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso di contratti derivati con sottostante un titolo di debito, si applica un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualità creditizia del sottostante.

Alle posizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) presenti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si applica il requisito patrimoniale previsto dalla seguente tabella:

---

(1) Il valore attuale netto deve essere calcolato utilizzando il tasso a pronti degli zero coupon bond.

Ponderazione dell'emittente (1)	Durata residua inferiore o pari a 6 mesi	Durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi	Durata residua superiore a 24 mesi
Dal 20 al 100 %	0,25 %	1 %	1,6 %
150%	8 %		

Ai titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, in valuta locale a fronte di raccolta in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

### 2.2.2 Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, con riferimento alle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. A tal fine si distingue tra: 1) protezione riconosciuta integralmente; 2) protezione con compensazione fino all'80%; 3) protezione riconosciuta parzialmente; 4) protezione non riconosciuta.

Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina una segmentazione del rischio (*"operazioni tranced"*) (2).

Relativamente ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"first-to-default"* si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"n<sup>th</sup>-to-default"* la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la *(n-1)<sup>th</sup>* protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure siano state dichiarate in default (n-1) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

#### Protezione riconosciuta integralmente

La protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga in portafoglio e della posizione corta di protezione variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

(1) La ponderazione fa riferimento a quelle previste nella disciplina relativa al rischio di credito (cfr. Capitolo 1) per le emissioni di tipo senior non garantite.

(2) Cfr. paragrafo 2.4.

Tale situazione si verifica quando la posizione lunga è protetta da un “*total rate of return swap*” (o viceversa), vi è una esatta corrispondenza tra l’attività di riferimento e la posizione coperta ma c’è un disallineamento di scadenza.

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio specifico.

#### Protezione con compensazione fino all’80%

È consentita una compensazione pari all’80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) varino sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra:

- l’attività di riferimento e la posizione oggetto di copertura;
- la scadenza dell’attività di riferimento e la scadenza del derivato creditizio;
- la valuta dell’attività di riferimento e quella della posizione oggetto di copertura.

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito (ad esempio, la definizione di evento creditizio, le modalità di regolamento del contratto) non determinano oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione oggetto di copertura.

Tale situazione si verifica, ad esempio, in caso di posizioni coperte da un “*credit default swap*” o da una “*credit-linked note*” (o viceversa) ove siano verificate le condizioni sopra riportate.

In tali casi, alla posizione con più alto requisito patrimoniale si applica una riduzione dell’80%, mentre il requisito su rischio specifico per l’altra posizione è pari a zero.

#### Protezione riconosciuta parzialmente.

È consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio:

1) nel caso di una posizione lunga coperta da un “*total rate of return swap*” (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l’attività di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) l’attività di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell’obbligazione coperta;
- ii) l’attività sottostante e l’obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di “*cross-default*” o “*cross-acceleration*” giuridicamente opponibili;

2) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attività in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (1) tra l’attività sottostante e la posizione coperta;

---

(1) I disallineamenti di valuta sono assoggettati al requisito per il rischio di cambio.

3) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attività sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnabili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

#### Protezione non riconosciuta

Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento sia al derivato di credito, sia alla posizione coperta.

### 2.3 *Contratti derivati di credito*

#### 2.3.1 *Regole generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto per un ammontare pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni).

Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del contratto di derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione.

#### 2.3.2 *Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"*

Le posizioni sono determinate come segue:

- (i) il *total rate of return swap* con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio generico, dà origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse (1). La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico;
- (ii) il *credit default swap* (CDS) con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio specifico, dà luogo ad una posizione lunga riferita alla *reference entity*. Nel caso in cui il derivato abbia un rating esterno e soddisfi le condizioni per essere considerato un "titolo qualificato", va

---

(1) La posizione corta nel titolo di Stato va considerata anche nel caso di un TROR su un basket di debitori. La posizione corta nel titolo di Stato ha una ponderazione pari a zero ai sensi della disciplina del rischio specifico.



rilevata una posizione lunga con riferimento al derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

- (iii) la *credit linked note* (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla *reference entity* nonché una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una “posizione qualificata”, è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;
- iv) la *credit linked note* su un basket di debitori che garantisce una protezione proporzionale sui debitori sottostanti comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, essa dà origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna *reference entity*, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla *reference entity*. Per ciascuna *reference entity*, laddove più di una obbligazione può essere scelta, il fattore di ponderazione per il rischio specifico è quello relativo all'obbligazione alla quale è associata la ponderazione più elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una “posizione qualificata”, è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;
- v) un derivato di credito su un basket di debitori del tipo *first-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).  
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.  
Un derivato di credito su un basket di debitori del tipo *n<sup>th</sup>-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ognuna per un ammontare pari al nozionale del derivato, dopo aver escluso le (*n<sup>th</sup>-1*) posizioni lunghe del basket aventi il minore requisito patrimoniale per il rischio specifico. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).  
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.  
Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un'ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il

rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (1);

- vi) l'indice di CDS è scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS;
- vii) i "credit spread derivatives" sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale;
- viii) il derivato su indice di CDS dà origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale.

### 2.3.3 Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione"

Per l'acquirente di protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore di protezione. Se sono di copertura si veda anche il paragrafo 2.2.2.

Fa eccezione la *credit linked note* emessa che dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso di derivati di credito su un basket di debitori, diversi da quelli di copertura, si considera soltanto una posizione corta nell'attività rientrante nel basket cui corrisponde la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico. La *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso dei derivati di credito di copertura si rinvia al paragrafo 2.2.2, fermo restando che la *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Se il derivato di credito presenta opzioni *call* con clausole di "step-up", la scadenza della posizione corta è posta pari alla scadenza dell'opzione.

## 2.4 Posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni

Per le posizioni nette allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali (metodo standardizzato o metodi basati sui rating

---

(1) In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel portafoglio bancario (1).

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle banche che lo utilizzano nel caso di posizioni incluse nel portafoglio bancario. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la banca non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio bancario, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le banche che intendono assumere o assumono posizioni verso cartolarizzazioni o verso ri-cartolarizzazioni rispettano gli obblighi in materia di mantenimento dell'interesse economico netto (2) e i requisiti organizzativi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla Sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 (3), è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe;
- (ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte.

Dal 1° gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

## 2.5 Portafoglio di negoziazione di correlazione

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda.

(2) Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI.

(3) In tale periodo la banca comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

- (ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.

### 3. Rischio di posizione su titoli di capitale

#### 3.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

- a) per rischio generico su titoli di capitale: 8% della posizione generale netta;
- b) per rischio specifico su titoli di capitale: 8% della posizione generale lorda.

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (1).

La somma, in valore assoluto, delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni nette lunghe e le posizioni nette corte, calcolate "mercato per mercato" — cioè distintamente per ciascun Paese nel quale risultano negoziati i singoli titoli detenuti dalle banche — costituisce la posizione generale netta dei titoli negoziati sui mercati regolamentati (2).

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. È richiesto un requisito patrimoniale del 1% di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata è considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

---

(1) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, se esse sono state ricomprese tra i titoli di debito.

(2) Nel caso di titoli di capitale non quotati, il "paese del mercato di quotazione" è convenzionalmente il Paese in cui risiede l'emittente i titoli stessi.

(3) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

I titoli di capitale dedotti dal patrimonio di vigilanza concorrono al calcolo della “posizione netta lunga o corta” (compensazione preventiva).

### 3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati possono non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;
- l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 1%, determinato su una base “mercato per mercato”, finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

## 4. **Rischio di posizione per le quote di OICR**

### 4.1 *Aspetti generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche utilizzano uno dei seguenti metodi: “metodo della scomposizione integrale”; “metodo della scomposizione semplificata”; “metodo della scomposizione parziale”; “metodo residuale” (si veda l'Allegato E). Essi si caratterizzano per il crescente grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio in relazione alle informazioni di cui la banca investitrice dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'OICR.

Le posizioni in quote di OICR devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di OICR. In particolare, tale

compito può essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

In particolare, le banche che intendono incaricare un soggetto terzo per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento dalla banca, mentre per la rinuncia del "soggetto delegato" occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinuncia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

#### *4.2 Le metodologie di calcolo del requisito*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di OICR si considerano le posizioni lunghe e corte.

Fatto salvo quanto disciplinato nel "metodo della scomposizione integrale", non è ammessa la compensazione preventiva tra le attività sottostanti le quote di OICR e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

I metodi della "scomposizione integrale", della "scomposizione semplificata" e della "scomposizione parziale" costituiscono i cosiddetti "metodi specifici". Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel par. 4.3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

In ogni caso, il requisito patrimoniale complessivo per i rischi generico e specifico a fronte di singole quote di OICR calcolato sulla base dei metodi della

“scomposizione semplificata” e della “scomposizione parziale” non può superare il 32% del valore corrente delle medesime quote.

#### 4.3 I requisiti di ammissibilità ai metodi specifici

Sono considerati ammissibili i fondi emessi da società aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

- a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:
  - indicare le tipologie di attività in cui il fondo è autorizzato ad investire;
  - indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo;
  - indicare il limite massimo di leva finanziaria, se ammessa;
  - prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo può esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;
- b) l'attività del fondo è pubblicata nel bilancio e nella relazione semestrale in modo tale da consentire una valutazione delle attività, delle passività e del risultato d'esercizio, nonché dell'operatività del fondo nel periodo di riferimento;
- c) le quote dell'OICR devono poter essere rimborsate in contanti su richiesta del possessore e su base giornaliera;
- d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attività del gestore dell'OICR.

Ulteriore condizione per l'ammissibilità è che la banca investitrice effettui un'adeguata valutazione della rischiosità del fondo.

L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le banche che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che rispettano i requisiti precedentemente elencati.

#### 4.4 Metodo residuale

Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilità per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale – a fronte del rischio generico e specifico – pari al 32% del valore corrente della quota.

## 5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti simili entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— secondo e terzo giorno lavorativo successivo	75%
— quarto giorno lavorativo successivo	50%
— quinto giorno lavorativo successivo	25%

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.



## SEZIONE III

## RISCHIO DI REGOLAMENTO

**1. Premessa**

Le transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongono la banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione.

Tale perdita è connessa:

- per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP) (1) o viceversa, alla differenza fra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare);
- per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP ma per le quali il contante può essere pagato prima di ricevere il sottostante, ovvero il sottostante è ceduto prima di ricevere il contante (cd. operazioni non DVP o a consegna libera), al valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferite alla controparte per i quali non è stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono l'applicazione di requisiti patrimoniali, calcolati secondo quanto previsto ai paragrafi successivi, a fronte dei rischi derivanti da tutte le transazioni non regolate su strumenti finanziari (inclusi i contratti derivati), su valute e su merci.

Sono esclusi dalla presente disciplina i contratti di pronti contro termine attivi e passivi, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito. Sono altresì esclusi i contratti derivati senza scambio di capitale.

La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, può sospendere l'applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finché non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come una esposizione in default ai fini del rischio di credito.

**2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP**

Il requisito patrimoniale è determinato applicando alla differenza tra il prezzo

---

(1) Sono assimilate alle operazioni DVP anche quelle che prevedono il “pagamento contro pagamento” (operazioni PVP).

a termine contrattuale e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute e delle merci da ricevere (consegnare) - quando tale differenza, essendo positiva, comporti una perdita per l'intermediario finanziario - i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali:

<b>Numero giorni lavorativi successivi alla data di regolamento</b>	<b>Fattori di ponderazione (%)</b>
Dal 5° al 15° giorno lavorativo	8
Dal 16° al 30° lavorativo	50
Dal 31° al 45° lavorativo	75
Dal 46° lavorativo	100

### **3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP**

L'intermediario che ha effettuato il pagamento in contanti o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere, del giorno lavorativo successivo, tratta il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte e adotta, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale utilizzata per le esposizioni del portafoglio bancario.

In particolare, nel calcolare l'esposizione verso la controparte una banca autorizzata ad usare un metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, può:

1. attribuire una PD basandosi su un rating esterno attribuito da una ECAI nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario. L'attribuzione della PD deve essere fatta rispettando gli specifici criteri previsti nella disciplina sul rischio di credito nel metodo IRB;
2. applicare una LGD pari al 45% - in luogo della LGD calcolata internamente - a condizione che tale valore sia applicato a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate.

In alternativa a quanto previsto nei punti 1) e 2) la banca può applicare a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate:

- i coefficienti di ponderazione previsti nel metodo standardizzato nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario, ovvero
- un coefficiente di ponderazione del 100 per cento.

Indipendentemente dalla metodologia adottata, nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite

sistemi DVP sia di importo non significativo le banche possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

La banca che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte (1), deve dedurre dal patrimonio di vigilanza l'ammontare trasferito, maggiorato dell'eventuale differenza positiva a proprio favore tra il valore corrente del sottostante da ricevere e il contante trasferito o tra l'importo del contante da ricevere e il valore corrente del sottostante ceduto.

---

(1) Definibile come "seconda data" in una transazione non DVP.

## SEZIONE IV

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE  
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA**1. Premessa**

Le disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1) prevedono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) le esposizioni del portafoglio bancario verso clienti o gruppi di clienti connessi non eccedano i limiti stabiliti dalla normativa sulla concentrazione dei rischi (1), cosicché il superamento del limite origini interamente dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- 2) le banche soddisfino un ulteriore requisito patrimoniale sui superamenti rispetto ai limiti sui grandi fidi;
- 3) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca;
- 4) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca.

Relativamente al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto nel presente Titolo. La posizione di rischio connessa con il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito nel Titolo V, Capitolo 1.

---

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

## 2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

- a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a tutte le altre posizioni di rischio;
- b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;
- c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico, e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento e di controparte; nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

- d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b);
- e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d);
- f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:
  - sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
  - moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1;
  - sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

**Tabella 1 (1)**

<b>Posizione di rischio complessiva</b> <i>(% sul patrimonio di vigilanza)</i>	<b>Eccedenza</b> <i>(% sul patrimonio di vigilanza)</i>	<b>Coefficiente</b>
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)
da 25% a 40%	da 0% a 15%	200%
da 40% a 60%	da 15% a 35%	300%
da 60% a 80%	da 35% a 55%	400%
da 80% a 100%	da 55% a 75%	500%
da 110% a 250%	da 75% a 225%	600%
oltre il 250%	oltre il 225%	900%

(1) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

## SEZIONE V

## RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro;
- 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio o del prezzo per l'oro;
- 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di OICR entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalla banca.

Relativamente alle quote di OICR occorre distinguere tra: a) quote di OICR di cui la banca conosce le correnti sottostanti posizioni in valuta estera; b) altre quote di OICR.

Per gli OICR di cui al punto a) il relativo valore di bilancio va attribuito alle attività in valuta che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuna di esse ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Le posizioni in valuta così determinate concorrono al calcolo della posizione netta in cambi.

Con riferimento alle "altre quote di OICR" si presume che l'OICR investa in attività in valuta sino al limite massimo consentito dal regolamento dell'OICR stesso. A tal fine, per gli OICR classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per i quali il regolamento consenta il ricorso all'indebitamento ("effetto

*leverage*”), occorre tenere conto dell’esposizione indiretta massima che l’OICR può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a questo scopo il valore di bilancio dell’OICR va incrementato in proporzione all’aumento massimo che in base al regolamento dell’OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere (1).

Le posizioni in valuta riferite alle “altre quote di OICR” come sopra determinate vanno trattate come “valute non distinte”, nel caso in cui la banca conosca il segno (attivo o passivo) delle posizioni in valuta sottostanti; tali posizioni lunghe e corte (“altre quote di OICR – valute non distinte”) possono essere sommate, rispettivamente, ai totali delle altre posizioni lunghe e corte in valuta. Negli altri casi le quote di OICR vanno trattate come “valute distinte” (“altre quote di OICR – valute distinte”). Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni lunghe e corte riferite a medesime quote di OICR oppure a quote di OICR differenti.

L’esposizione al rischio di cambio (“posizione netta aperta in cambi”) è rappresentata dalla somma fra:

- il maggior valore fra: a) la somma delle posizioni nette lunghe più le posizioni lunghe relative ad “altre quote di OICR – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è lunga netta; b) la somma delle posizioni nette corte più le posizioni corte relative ad “altre quote di OICR – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è corta netta;
- le posizioni su “altre quote di OICR – valute distinte”.

Con riferimento alle quote di OICR classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza i cui requisiti per il rischio generico e per il rischio specifico sono calcolati sulla base del “metodo della scomposizione semplificata” oppure del “metodo della scomposizione parziale”, la somma di tali requisiti e di quello relativo al rischio di cambio non può essere superiore al 40% del valore corrente delle medesime quote.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un’unica valuta. L’oro è comunque trattato separatamente dalle valute.

---

(1) Si ipotizzi che il regolamento dell’OICR “X” preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l’indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore di bilancio della quota di OICR “X” va incrementato del 10 per cento.



## SEZIONE VI

## RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

**1. Premessa**

Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci.

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte".

La banca può calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato, con il metodo basato sulle fasce di scadenza e con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.

**2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato**

Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

- 1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;
- 2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce.

**3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza**

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

La banca utilizza una struttura di scadenze separata (1) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia.

Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in

---

(1) Le fasce di scadenza considerate sono: fino a 1 mese; oltre 1 fino a 3 mesi; oltre 3 fino a 6 mesi; oltre 6 fino a 12 mesi; oltre 1 anno fino a 2; oltre 2 anni fino a 3; oltre 3 anni.

contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (1):

- 1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (2) e per il prezzo a pronti della merce;
- 3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra.

#### 4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato può essere utilizzato dalle banche che 1) svolgono una rilevante attività nel settore delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

Le banche utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tabella seguente:

(1) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono:

— *"posizione compensata nella stessa fascia"*, la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo;

— *"posizione non compensata nella stessa fascia"*, la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza;

— *"posizione compensata tra due fasce di scadenza"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che è compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione non compensata"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non può essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione netta in ciascuna merce"*, la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (*future*, *swap*, contratti a premio o *warrant*) nell'identica merce.

(2) In pratica, se la posizione non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto è pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce è pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto è dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe  $0,6\% \times 2 = 1,2\%$ ).

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (leggeri (1))	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto %	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi %	8	10	12	15

La metodologia di calcolo del requisito è identica a quella del “metodo basato sulla scadenza”.

(1) Con il termine “prodotti agricoli leggeri” s’intendono il cacao, lo zucchero, il frumento, il caffè, la gomma e le patate.

## SEZIONE VII

## TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

**1. Premessa**

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) approccio semplificato;
- 2) metodo *delta-plus*;
- 3) approccio di scenario.

**2. Approccio semplificato**

Le banche che hanno una operatività limitata ed esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato.

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

- per le posizioni lunghe sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *put* oppure per le posizioni corte sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
- per gli acquisti di opzioni *call* oppure per gli acquisti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:
  - 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento;
  - 2) valore di mercato dell'opzione (1).

---

(1) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, si può considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato.

### 3. Metodo delta-plus

#### 3.1 Aspetti generali

Il metodo *delta-plus* impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il *fattore delta* (posizione ponderata per il *delta*) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci.

Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II.

#### 3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta"

Le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Sezione II, par. 2, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in OICR è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* sulla base del metodo per il calcolo del requisito a cui il fondo è ammesso in base a quanto indicato nella Sezione II, par. 4.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Sezione II, par. 3.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Sezione V, quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Sezione VI.

Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a

scadenza (1). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (2).

### 3.3 Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e "vega"

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

1. per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (3) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (4), anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'Allegato B, Tabella 1;
2. per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (5) (6) è moltiplicato per 0,08;
3. per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (7);
4. per le opzioni su quote di OICR con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di

(1) Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

(2) Le "opzioni di tipo europeo" sono le opzioni in cui il titolare può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto. Tale giorno è fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto è stipulato in un mercato regolamentato. Diversamente, le "opzioni di tipo americano", sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(3) Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla scadenza") e Tabella 3 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla durata finanziaria").

(4) Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.

(5) Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

(6) Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

(7) Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, definizione di "posizione nella stessa merce").

posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, il valore corrente dello strumento sottostante (1) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1;

5. per le opzioni su quote di OICR che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, il valore corrente dello strumento sottostante (2) è moltiplicato per 0,08;
6. per le opzioni su quote di OICR il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo residuale” il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (3);
7. per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (4) nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
8. per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15.

I singoli “impatti *gamma*” di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'“impatto *gamma*” netto (positivo o negativo).

Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli “impatti *gamma*” netti negativi.

I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a  $\pm 25\%$ . Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

---

(1) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito (“metodo della scomposizione semplificata”), sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del “metodo basato sulla scadenza”) e Tabella 3 (in caso di applicazione del “metodo basato sulla durata finanziaria”). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo della scomposizione parziale” relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

(2) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale (“metodo della scomposizione semplificata”), sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo della scomposizione parziale” relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

(3) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo residuale” sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se riferite al medesimo OICR.

(4) Nel caso la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione (mediante posizioni di sensibilità) di cui alla Sezione III.

## 4. Approccio di scenario

### 4.1 Aspetti generali

L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima.

Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalità indicate nella Parte Terza ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato.

### 4.2 Calcolo dei requisiti patrimoniali

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verrà costruita una matrice distinta.

Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante.

L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'Allegato B, Tabella 3.

Gli altri intervalli sono  $\pm 8\%$  per i titoli di capitale, per le valute e l'oro;  $\pm 15\%$  per le merci. In caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (1) gli intervalli considerati sono quelli relativi ai fattori di rischio rilevanti.

Per tutte le categorie di rischio devono essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

Per la definizione della seconda dimensione della matrice — relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante — ci si riferisce a una variazione nella misura di  $\pm 25\%$ . La Banca d'Italia può chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazioni della volatilità.

All'interno della matrice così costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale è pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

---

(1) Nel caso in cui la banca scelga il tipo di rappresentazione basato su fattori di sensibilità, di cui alla Sezione III.



I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, par. 2.2, 3 e 4.

\* \* \*

Le banche con rilevante operatività in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

## SEZIONE VIII

## DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo.

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale nozionale, ad eccezione del caso in cui si applichi uno dei metodi finanziari o di sensibilità descritti nella Sezione II.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Sezione VII.

Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione.

---

(1) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

**PARTE TERZA****METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le banche possono calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di posizione in merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa o in combinazione alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri, organizzativi e quantitativi, e siano autorizzati dalla Banca d'Italia.

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico può essere autorizzato un modello basato sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). In tal caso le banche devono ricomprendere nel perimetro di applicazione del modello interno sia le posizioni in titoli di debito che quelle in titoli di capitale. Il modello può essere esteso al fine di ricomprendere il rischio di posizione in merci e/o il rischio di cambio (cfr. Sezione III, paragrafo 2).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito può essere utilizzato un modello di tipo VaR in grado di ricomprendere almeno il rischio idiosincratco (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1); in tal caso a fronte delle componenti di rischio di migrazione e default, incrementali rispetto a quelle considerate nel VaR, deve essere autorizzato un modello che presenti standard qualitativi e quantitativi coerenti con la metodologia IRB (IRC – cfr. Sezione III, paragrafo 3.1) (1).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di capitale può essere utilizzato un modello di tipo VaR che consideri i rischi specifici propri di tali strumenti (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1).

Con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione è possibile utilizzare un modello interno al fine di considerare il rischio specifico nel suo complesso (APR). Tali esposizioni sono comprese anche nel calcolo del VaR, ma sono escluse dal calcolo dell'IRC (cfr. Sezione III, paragrafo 3.2).

Un requisito patrimoniale aggiuntivo è determinato in base al valore al rischio determinato in condizioni avverse di mercato (VaR in condizioni di stress). Il perimetro di applicazione del VaR in condizioni di stress include tutte le componenti di rischio comprese nel VaR (ivi incluso il rischio specifico, cfr. Sezione III, paragrafo 2).

---

(1) Il modello IRC non si applica a posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default*.

Le banche determinano il requisito patrimoniale secondo la metodologia standardizzata (cfr. Parte Seconda) per le componenti di rischio per le quali non dispongano di modelli interni il cui utilizzo per finalità prudenziali sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia.

## SEZIONE II

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

**1. Governo societario**

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo del rischio di mercato, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le politiche generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti dei modelli.

Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta.

**2. Organizzazione e sistema dei controlli**

La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio progettato in maniera corretta e coerente ed applicato in maniera esaustiva.

**2.1 Controlli di linea**

I controlli di linea sono effettuati dalle strutture deputate ad operare sui mercati (*front office*) e da quelle responsabili della gestione delle transazioni (*back-office*); essi possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi, ad esempio controlli di tipo gerarchico.

In ogni caso, il sistema dei controlli di linea deve essere adeguatamente documentato e conosciuto dai responsabili delle singole unità operative.

I controlli sono finalizzati alla verifica della correttezza, completezza e coerenza interna delle informazioni sulle transazioni ed al rispetto dei limiti operativi (ad es. espressi in termini di sensibilità, di valore nozionale etc.) assegnati alle diverse unità operative.

## 2.2 Controlli di secondo livello: l'unità di controllo dei rischi

La banca deve disporre di un'unità di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione, che risponde direttamente all'organo con funzione di gestione.

L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio.

In particolare, i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

La banca stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi.

È opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato.

Il modello deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio e deve essere in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio della banca.

In particolare, è necessario che:

1) il calcolo dei requisiti patrimoniali si basi sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente alla determinazione dei medesimi;

2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dagli organi aziendali;

3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca.

Inoltre, la banca deve porre in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di *stress*, il cui esito sia utilizzato nella valutazione interna della adeguatezza del capitale, venga valutato dagli organi aziendali e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti.

## 2.3 La convalida del modello

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato e quando vengono apportate delle modifiche significative. La convalida deve anche essere condotta su base continuativa.

L'attività di convalida deve essere svolta da parte di soggetti qualificati e indipendenti dal processo di sviluppo del modello stesso, ancorché collocati funzionalmente nella stessa unità operativa di gestione del rischio. In ogni caso le attività di convalida devono essere svolte da soggetti non coinvolti nella funzione di revisione interna.

Qualora sia incluso nel modello il trattamento del rischio specifico, la convalida interna deve riguardare anche il rispetto degli ulteriori requisiti normativi relativi al trattamento dei rischi specifici.

In particolare, con riferimento all'IRC, è oggetto di convalida interna anche l'approccio per la determinazione delle correlazioni (1).

La convalida interna del modello deve prevedere almeno:

- (a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio. A titolo di esempio le assunzioni sottoposte a verifica possono includere l'ipotesi della normalità della distribuzione, l'uso della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad uno decadale, l'utilizzo di tecniche di interpolazione o di estrapolazione nella costruzione delle curve e/o delle serie storiche, la robustezza dei modelli di valutazione;
- (b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali che possono includere, ad esempio:
  - test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
  - test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
  - test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
  - test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca.
- (c) con riferimento al modello IRC, per il quale non sono previsti test retrospettivi regolamentari, un'ampia gamma di prove di stress includendo anche analisi di sensitività e di scenario, in modo da valutare la robustezza quantitativa dell'approccio scelto con particolare attenzione al rischio di concentrazione.

I risultati delle attività di convalida devono essere adeguatamente documentati e sottoposti alle valutazioni della funzione di controllo interno e degli organi aziendali; nell'ambito di questa informativa specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti di criticità.

---

(1) Ove rilevante ciò include l'identificazione e la scelta dei pesi dei fattori di rischio sistemici.

## 2.4 *La revisione interna*

La funzione di revisione interna procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:

- l'adeguatezza rispetto alle prescrizioni della normativa del sistema di gestione del rischio, inclusa la relativa documentazione, e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
- l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio;
- l'attendibilità complessiva del sistema informativo;
- i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
- l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;
- il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
- il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi;
- il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attività svolta dall'unità di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unità di negoziazione.

Al fine di preservarne l'indipendenza, la funzione di revisione interna non deve essere direttamente coinvolta nella progettazione e nello sviluppo del sistema di gestione del rischio.

La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali deve predisporre - con cadenza almeno annuale - un documento conclusivo che illustri le attività svolte nell'anno e i relativi esiti, dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli interventi correttivi.



## SEZIONE III

## REQUISITI QUANTITATIVI

**1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio**

Il modello interno deve rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinché:

- relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse. La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari;
- per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca;
- per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative;
- per il rischio di posizione in merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni;
- il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio: il rischio di correlazione, di base e gli specifici rischi connessi con opzioni e con altri prodotti non lineari.

Il modello interno incorpora tutti i fattori di rischio utilizzati dall'intermediario per finalità di *pricing*. Qualora un fattore di rischio sia approssimato, la banca dimostra che la qualità dell'approssimazione è accettabile e la sottopone a convalida interna.

Le banche possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della

rischiosità del portafoglio (1), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

## 2. Criteri per il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress

Il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress prevede un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni. La banca può calcolare il VaR con un periodo di detenzione più breve ed applicare delle regole di estrapolazione a 10 giorni (2). Tali regole sono sottoposte a convalida da parte della banca.

Inoltre, con riferimento al VaR, il periodo storico di osservazione si riferisce ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il ritardo medio ponderato delle osservazioni non può essere inferiore a sei mesi. Le serie di dati utilizzate sono aggiornate con frequenza almeno mensile. Le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

Il calcolo del VaR viene effettuato su base giornaliera. In aggiunta è calcolata, con frequenza almeno settimanale, una misura di VaR in condizioni di stress calibrata rispetto ai dati registrati in un periodo storico ininterrotto di 12 mesi significativamente avverso per il portafoglio della banca. La scelta di tale periodo è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno e sottoposta a convalida interna da parte della banca con frequenza almeno annuale.

### 2.1 *Rischio specifico: VaR e VaR in condizioni di stress*

Per poter calcolare, tramite il modello VaR e VaR in condizioni di stress, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale le banche devono dimostrare che i modelli siano anche in grado di:

- spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (3);
- riflettere la concentrazione del portafoglio (4);

---

(1) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

(2) Ad esempio applicando un fattore moltiplicativo pari alla radice quadrata di 10 al VaR calcolato con un periodo di detenzione di un giorno.

(3) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi è il valore della  $R^2$  di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilità dei residui non catturati nei fattori della regressione.

(4) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti all'aumentare della concentrazione del portafoglio.

- resistere a una situazione sfavorevole (1);
- valutare adeguatamente il rischio base con riferimento ai singoli nomi (2);
- valutare adeguatamente il rischio di evento.

Nel misurare il rischio specifico tramite questi modelli interni, la banca valuta in maniera prudenziale il rischio relativo a posizioni poco liquide e quello relativo a posizioni il cui prezzo sia poco trasparente. Nell'identificazione dei fattori di rischio, possono essere utilizzate approssimazioni conservative solo se i dati disponibili sono insufficienti o non riflettono la reale volatilità di una posizione o di un portafoglio.

### 3. Criteri per il calcolo del rischio specifico: IRC e APR

#### 3.1 *Incremental Risk Charge (IRC)*

Il trattamento del rischio specifico su titoli di debito richiede che il calcolo del requisito patrimoniale per rischi di mercato tenga conto dei rischi di *default* e di migrazione, incrementali rispetto alle componenti di rischio specifico considerate nel calcolo del VaR.

La banca dimostra che l'IRC soddisfa standard quantitativi coerenti con la metodologia IRB (Capitolo 1, Parte Seconda) sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto – ove del caso – degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni.

L'eventuale inclusione di titoli di capitale quotati e dei relativi strumenti finanziari derivati è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno.

Il calcolo dell'IRC, effettuato con frequenza almeno settimanale e basato su dati oggettivi e aggiornati, misura i rischi incrementali riconducibili al *default* e alla migrazione dei *rating* interni oppure esterni, con un intervallo di confidenza del 99,9 % e un orizzonte temporale di un anno e tiene conto della correlazione tra eventi di *default* e di migrazione. Le ipotesi circa le correlazioni devono essere corroborate da un'accurata analisi di dati obiettivi. L'effetto di diversificazione tra eventi di *default* e migrazione con gli altri rischi di mercato non è considerato.

Il modello tiene in debita considerazione i possibili rischi derivanti da una concentrazione degli emittenti e il rischio di concentrazione all'interno delle singole categorie di prodotti e tra categorie di prodotti dello stesso tipo che possono emergere in situazioni avverse di mercato.

---

(1) Il modello interno della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato può essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Alternativamente, il risultato può essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (*worst-case*).

(2) Per base si intende la differenza di valore tra la copertura e il titolo coperto. In particolare, per quanto riguarda il rischio specifico, il rischio base è dato da differenze idiosincratice tra posizioni simili ma non identiche, ad esempio titoli di debito con diverso grado di subordinazione, discordanza tra le scadenze, o derivati di credito relativi a differenti eventi di *default*.

L'approccio si basa sull'ipotesi di un livello costante di rischio lungo un orizzonte temporale di misurazione pari a un anno. Ciò significa che, al termine dei singoli orizzonti di liquidità, le posizioni oppure l'insieme di posizioni che hanno subito il *default* o la migrazione di *rating* sono ribilanciate in modo da ottenere il medesimo livello iniziale di rischio. In alternativa la banca può scegliere di usare un periodo di detenzione pari a un anno per tutte le posizioni.

I singoli orizzonti di liquidità (periodi di detenzione) sono fissati in base al periodo necessario per cedere la posizione oppure coprire tutti i rischi di mercato rilevanti in una situazione avversa di mercato, ponendo particolare riguardo all'ammontare della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive di mercato e le esperienze registrate in periodi di stress sistemici o del singolo emittente, sono determinati prudenzialmente e sono sufficientemente lunghi da non incidere significativamente sui prezzi di mercato nel caso di cessione oppure di copertura della posizione. In ogni caso non possono essere inferiori a un periodo di tre mesi. La determinazione degli orizzonti di liquidità per una posizione, oppure un insieme di posizioni, deve tenere conto anche delle procedure interne relative alle rettifiche di valore e alla gestione delle posizioni scarsamente liquide (1). Se la banca determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni anziché per singole posizioni, i criteri per l'identificazione di tali insiemi sono definiti in modo da riflettere le loro differenze in termini di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono, infine, commisurati al grado di concentrazione delle posizioni al fine di tener conto del tempo necessario per la loro liquidazione.

Gli effetti di copertura e di diversificazione relativi a strumenti diversi emessi da uno stesso soggetto, oppure da differenti soggetti, possono essere riconosciuti solamente attraverso variazioni di prezzo delle posizioni lorde lunghe e corte opportunamente considerate nel modello (2). Per le posizioni soggette a copertura dinamica è possibile che il modello preveda il ribilanciamento della copertura anche all'interno dell'orizzonte di liquidità se la banca rispetta tutte le seguenti condizioni:

- i) applichi lo stesso modello di ribilanciamento alle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- ii) abbia dimostrato che l'inclusione del ribilanciamento nel modello determina una più accurata misurazione del rischio;
- iii) abbia dimostrato che il mercato dello strumento di copertura è sufficientemente liquido da permettere tale ribilanciamento anche in periodi avversi di mercato.

Gli eventuali rischi residuali derivanti da coperture dinamiche vanno adeguatamente considerati nel requisito patrimoniale.

L'IRC, inoltre, tiene conto dell'impatto non lineare di opzioni, derivati strutturati e, in generale, di tutte le posizioni caratterizzate da non linearità rispetto

---

(1) Cfr. Allegato A, parte B, paragrafo B.3.

(2) Tale approccio tiene anche in considerazione i rischi: i) che potrebbero concretizzarsi nel periodo intercorrente tra la scadenza della copertura e quella dell'orizzonte di liquidità; ii) di base che caratterizzano le strategie di copertura che coinvolgono differenti categorie di strumenti, come – per esempio – quelli riconducibili alle differenze tra le categorie di prodotto, di *seniority* all'interno della struttura di capitale, di rating interno oppure esterno, di scadenza, di vintage.

a variazioni del prezzo del sottostante. Inoltre va considerato il rischio modello relativo alla valutazione di tali prodotti, coerentemente con l'Allegato A, Parte B, paragrafo B.3.

### 3.2 All price risks (APR)

Il calcolo dell'APR è effettuato con frequenza almeno settimanale e misura i rischi con un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni coerentemente con quanto previsto per il metodo IRC (cfr. paragrafo 3.1).

Il requisito patrimoniale risultante dall'approccio APR non può essere inferiore all'8% del requisito patrimoniale risultante dall'applicazione della metodologia standardizzata – “APR floor” – (cfr. Parte Seconda, Sezione II, paragrafo 2.5).

L'APR deve coprire, in aggiunta ai rischi idiosincratico, di migrazione di rating e di default, anche i rischi:

- i) cumulativi risultanti da default multipli nel caso di prodotti soggetti a *tranching*, ivi compreso l'ordinamento degli eventi di default;
- ii) di *credit spread*, comprendendo i rischi *gamma* e *cross-gamma*;
- iii) di volatilità delle correlazioni implicite, inclusa l'interrelazione tra *spread* e correlazioni;
- iv) di base, ivi incluso quello tra:
  - a. lo *spread* di un indice e quello dei singoli nomi che lo compongono,
  - b. la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli *bespoke*;
- v) di volatilità dei tassi di recupero nella misura in cui essi influenzano i prezzi delle singole *tranches*;
- vi) connessi alle strategie di copertura utilizzate (coperture dinamiche, minor efficacia e costo di ribilanciamento delle coperture).

La banca dispone di un ammontare sufficiente di dati di mercato tale da:

- i) assicurare che i rischi delle esposizioni siano compresi nell'APR in conformità con i criteri stabiliti in questo paragrafo;
- ii) dimostrare attraverso prove retrospettive oppure altri opportuni strumenti che la propria misura di rischio è in grado di spiegare le variazioni storiche dei prezzi delle esposizioni;
- iii) essere in grado di identificare e separare le posizioni che possono essere incluse nell'APR dalle altre assunte nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

L'APR è periodicamente sottoposto a un insieme predefinito di prove di stress riguardanti i tassi di *default*, i tassi di recupero, i *credit spread* e le correlazioni. Esse sono effettuate con frequenza almeno settimanale e i relativi risultati vengono comunicati alla Banca d'Italia con frequenza almeno trimestrale. Qualora i risultati delle prove di stress indichino una sottostima dei rischi da parte del modello interno, essi sono tempestivamente comunicati alla Banca d'Italia che può disporre un requisito aggiuntivo, come previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta, Sezione II, paragrafo 2.4.

## SEZIONE IV

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI  
RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN  
MERCÌ**1. Premessa**

Le banche possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale e su quote di OICR (cfr. Parte Seconda, Sezione II), di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e di posizione in merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI).

Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali sono una combinazione tra quelli calcolati con il modello interno e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte Seconda per i rischi non valutati dal modello.

La banca autorizzata ad utilizzare i modelli interni a fini del rischio di cambio, deve essere in grado di computare le quote di OICR in base alle posizioni attuali in valuta estera. Se la banca non è in grado di conoscere le posizioni effettive in valuta estera dell'OICR, tali posizioni devono essere trattate sulla base del metodo standardizzato per il requisito sul rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V).

**2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante i modelli interni**

Le banche che utilizzano i modelli interni rispettano su base giornaliera un requisito patrimoniale corrispondente alla somma degli importi indicati nei 5 punti seguenti:

- 1) il maggiore tra
  - i) la misura del “valore a rischio” (VaR) del giorno precedente;
  - ii) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par. 4);
- 2) il maggiore tra
  - i) l'ultima misura disponibile del “VaR in condizioni di stress”;
  - ii) la media delle misure del “VaR in condizioni di stress” nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par. 4);
- 3) nei casi di utilizzo dell'IRC, il maggiore tra

- i) l'ultima misura disponibile per l'IRC;
  - ii) la media delle misure IRC relativa alle 12 settimane precedenti;
- 4) nei casi di utilizzo dell'APR, il maggiore tra
- i) l'ultima misura disponibile per l'APR;
  - ii) la media delle misure APR relativa alle 12 settimane precedenti;
  - iii) l'APR *floor* di cui alla Sezione III, paragrafo 3.2;
- 5) il requisito patrimoniale relativo a posizioni verso cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default*, calcolato secondo la metodologia standardizzata per le posizioni non riconducibili nell'APR.

Le banche che hanno ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico entro il 31/12/2006 possono continuare ad utilizzare tale modello ai fini del calcolo del requisito patrimoniale fino al 30/12/2011.

\* \* \*

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è determinato secondo la seguente formula:

$$C_t = \max[\text{VaR}_{t-1}; \beta_c \overline{\text{VaR}}] + \max[\text{sVaR}_t; \beta_s \overline{\text{sVaR}}] \\ + \max[\text{IRC}_t; \overline{\text{IRC}}] + \max[\text{APR}_t; \overline{\text{APR}}; \text{APR Floor}] \\ + \text{RC}$$

dove:

$C_t$  è il requisito patrimoniale al giorno  $t$ ;

$\text{VaR}_{t-i}$  è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno  $t-i$ , mentre  $\overline{\text{VaR}}$  rappresenta la media delle misure di VaR calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\text{sVaR}_t$  è l'ultimo valore disponibile per il "VaR in condizioni di stress" mentre  $\overline{\text{sVaR}}$  rappresenta la media delle misure di "VaR in condizioni di stress" calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\beta_c$  e  $\beta_s$  rappresentano rispettivamente i fattori moltiplicativi per il VaR e quello per il "VaR in condizioni di stress" pari a 3 eventualmente maggiorati in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte della Banca d'Italia a fronte di inadeguatezze del modello;

$\text{IRC}_t$  è il più recente valore disponibile dell'IRC mentre  $\overline{\text{IRC}}$  rappresenta la media delle misure IRC calcolate nelle ultime 12 settimane;

$\text{APR}_t$  è il più recente valore disponibile dell'APR sul portafoglio di negoziazione di correlazione mentre  $\overline{\text{APR}}$  rappresenta la media delle misure APR calcolate nelle ultime 12 settimane;

**APR Floor** è il limite inferiore pari all'8% del requisito patrimoniale che si otterrebbe applicando la metodologia standardizzata sulle posizioni trattate con il metodo APR.



**RC** rappresenta il requisito patrimoniale relativo alle posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default* calcolato secondo la metodologia standardizzata per le esposizioni non riconducibili nell'APR.

### 3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata

Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che tutte le componenti del rischio di mercato siano presidiate dal rispettivo requisito patrimoniale.

La banca che abbia adottato uno o più modelli interni non può tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi misurati mediante tali modelli. Le banche possono modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno.

### 4. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, ovvero quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni e il contributo relativo ai ratei di interesse (1). In aggiunta le prove retrospettive sono condotte anche in base alla variazione ipotetica di portafoglio, ottenuta rivalutando le quantità presenti in portafoglio al giorno t-1 con i prezzi del giorno t (data di test).

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti, ai fattori moltiplicativi  $\beta_c$  e  $\beta_s$  (cfr. paragrafi 2 e 3), si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1. A tali fini, il numero di scostamenti è il maggiore tra quelli ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni effettive di portafoglio e quelli basati su variazioni ipotetiche di portafoglio.

---

(1) Nel calcolo della variazione effettiva netta non devono essere considerate le "perdite operative di confine con i rischi di mercato" che concorrono alla stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Tabella 1

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione.

La banca può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 60 giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento a fini prudenziali del modello interno.

## SEZIONE V

## PROVE DI STRESS

**1. Programma di prove di stress**

Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione di una banca.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, del rischio di concentrazione, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "deep out-of-the-money", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

- a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali;
- b) l'individuazione delle misure che la banca può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

**2. Tipologia di scenari**

Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi (1).

---

(1) A titolo di esempio, il crollo del mercato azionario del 1987, la crisi dello SME del 1992, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre 1997.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli (“*reverse stress testing*”).

Con riferimento ai modelli IRC sono anche effettuate analisi di sensitività e di scenario per valutare il rischio di concentrazione.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca.

*SEZIONE VI*

## AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di mercato (Sezione III, paragrafi 2 e 3), subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi, in conformità con quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all'Allegato C.

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione da parte della Banca d'Italia vengono approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento a fini prudenziali del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi di natura organizzativa e/o patrimoniale (aumento del fattore di maggiorazione – cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5).

## ALLEGATO A

## REQUISITI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

**Parte A - Intento di negoziazione**

L'intento di negoziazione richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la strategia di negoziazione deve essere chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'organo con funzione di gestione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;
- b) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni che tengano conto dei seguenti aspetti:
  - i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione ("*trading desk*");
  - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
  - iii) i "*dealers*" possono aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti prefissati e nel rispetto delle strategie stabilite;
  - iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'organo con funzione di gestione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
  - v) le posizioni sono attivamente controllate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene operata una valutazione in ordine alla loro negoziabilità o alla possibilità di porre in essere operazioni di copertura, delle posizioni stesse oppure dei rischi che le compongono, verificando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato utilizzati nel processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
- c) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per controllare le posizioni alla luce delle strategie di negoziazione della banca, inclusa la sorveglianza sul tasso di rotazione e sulle posizioni scadute del portafoglio di negoziazione della banca.

Tali politiche e procedure devono stabilire almeno:

- le attività che la banca include nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;

- le modalità di valutazione al mercato (*marked-to-market*) su base giornaliera con riferimento a un mercato attivo e liquido sia in acquisto che in vendita;
- per le esposizioni valutate per il tramite di un apposito modello (*marked-to-model*), le modalità attraverso le quali la banca è in grado di:
  - i) identificare tutti i rischi rilevanti dell'esposizione;
  - ii) coprire tutti i rischi rilevanti dell'esposizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
  - iii) ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
  - iv) produrre valutazioni delle posizioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
  - v) gestire attivamente il rischio di una posizione nell'ambito della sua operatività di *trading*;
  - vi) trasferire il rischio o le posizioni fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto a verifiche periodiche da parte della funzione di revisione interna.

### **Parte B - Sistemi e controlli per la valutazione prudente delle posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

Le banche istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.

#### **B.1 - Sistemi e controlli**

Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- a) responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e *ad hoc*;
- b) linee guida per l'utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della banca con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;
- c) flussi informativi (*reporting*) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

I flussi informativi devono pervenire fino ad almeno uno dei componenti dell'organo con funzione di gestione.

#### **B.2 Metodi di valutazione prudenti**

Le banche valutano le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzata la quotazione più prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la banca non sia essa stessa un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le banche valutano prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (*mark-to-model*), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (*benchmark*) di



mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.

Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'organo con funzione di gestione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell'incertezza che ciò crea sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;
- b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, rappresentativa dei prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;
- c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato;
- d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla banca, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso. In particolare, il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
- e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;
- g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere operata dai *dealers*, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello è condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* con una periodicità

almeno mensile (o più frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione svolta).

Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore.

### B.3 Rettifiche di valore di vigilanza

Le banche istituiscono e mantengono procedure concernenti eventuali rettifiche di valore di vigilanza.

#### B.3.1 Regole generali

Le banche valutano l'opportunità di operare rettifiche di valore di vigilanza a fronte dei seguenti fattori: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, "rischio modello".

#### B.3.2 Regole per le posizioni scarsamente liquide

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della banca; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le banche istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le banche verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le banche considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l'anzianità delle posizioni di rischio, l'eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

Qualora la banca utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le banche considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le banche valutano la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a limiti delle metodologie valutative, oppure all'utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

## ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO**1. Metodo basato sulla scadenza**

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate.

*I FASE:* *Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione*

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

**I.1 Titoli di proprietà**

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.2 Operazioni fuori bilancio**

*I.2.1* Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe  
posizioni corte

*I.2.2* Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe  
posizioni corte

*I.2.3* Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.3 Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

posizioni lunghe  
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

- a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;
- b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto a), sussistano all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;
- c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

**II FASE:** *Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione*

**II.1** In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

**II.2** All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

**II.3** Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

---

(1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

**Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione**

Zone	Fasce temporali di scadenza						Fattori di ponderazione
	cedola pari o superiore al 3%			cedola inferiore al 3%			
Zona 1	fino a 1 mese			fino a 1 mese			0 %
	da oltre	1 mese	fino a 3 mesi	da oltre	1 mese	fino a 3 mesi	0,20 %
	da oltre	3 mesi	fino a 6 mesi	da oltre	3 mesi	fino a 6 mesi	0,40 %
	da oltre	6 mesi	fino a 1 anno	da oltre	6 mesi	fino a 1 anno	0,70 %
Zona 2	da oltre	1 anno	fino a 2 anni	da oltre	1 anno	fino a 1,9 anni	1,25 %
	da oltre	2 anni	fino a 3 anni	da oltre	1,9 anni	fino a 2,8 anni	1,75 %
	da oltre	3 anni	fino a 4 anni	da oltre	2,8 anni	fino a 3,6 anni	2,25 %
Zona 3	da oltre	4 anni	fino a 5 anni	da oltre	3,6 anni	fino a 4,3 anni	2,75 %
	da oltre	5 anni	fino a 7 anni	da oltre	4,3 anni	fino a 5,7 anni	3,25 %
	da oltre	7 anni	fino a 10 anni	da oltre	5,7 anni	fino a 7,3 anni	3,75 %
	da oltre	10 anni	fino a 15 anni	da oltre	7,3 anni	fino a 9,3 anni	4,50 %
	da oltre	15 anni	fino a 20 anni	da oltre	9,3 anni	fino a 10,6 anni	5,25 %
			oltre 20 anni	da oltre	10,6 anni	fino a 12 anni	6,00 %
				da oltre	12 anni	fino a 20 anni	8,00 %
					oltre 20 anni	12,50 %	

### **III FASE:** *Compensazione all'interno di una stessa fascia*

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

### **IV FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia*

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle

posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (1).

**V FASE:** *Compensazione all'interno di una stessa zona*

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

**VI FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona*

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — cfr. Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

**VII FASE:** *Compensazione tra zone diverse*

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;
- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

**VII.1** Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

---

(1) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di 100 milioni e la somma delle posizioni ponderate corte è di 90 milioni, la quota di non compensabilità verticale per quella fascia è pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

- siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

*VII.2* Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

- qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

- a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";
- b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

**VIII FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse*

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — riportati nella Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

**IX FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate*

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

**X FASE:** *Calcolo del requisito patrimoniale complessivo*

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

**Tabella 2:** *Fattori di non compensabilità orizzontale*

Zone (1)	Fascia temporale	Entro la zona	Fra zone adiacenti	Fra le zone 1 e 3
Zona 1	da 0 a 1 mese	40%	40%	150%
	da 1 a 3 mesi			
	da 3 a 6 mesi			
	da 6 a 12 mesi			
Zona 2	da 1 a 2 Anni	30%	40%	150%
	da 2 a 3 anni			
	da 3 a 4 anni			
Zona 3	da 4 a 5 anni	30%	40%	150%
	da 5 a 7 Anni			
	da 7 a 10 Anni			
	da 10 a 15 anni			
	da 15 a 20 anni oltre 20 anni			

**2. Metodo basato sulla durata finanziaria (duration)**

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della *duration* occorre procedere secondo i seguenti punti:

- 1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenziario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato;

(1) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.



- 2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata;
- 3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base;
- 4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato;
- 5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto 3).

**Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse**

Zone	Fasce temporali di scadenza	Variazioni ipotizzate di tasso %
Zona 1	fino a 1 mese	1,00
	da 1 a 3 mesi	1,00
	da 3 a 6 mesi	1,00
	da 6 a 12 mesi	1,00
Zona 2	da 1,0 a 1,9 anni	0,90
	da 1,9 a 2,8 anni	0,80
	da 2,8 a 3,6 anni	0,75
Zona 3	da 3,6 a 4,3 anni	0,75
	da 4,3 a 5,7 anni	0,70
	da 5,7 a 7,3 anni	0,65
	da 7,3 a 9,3 anni	0,60
	da 9,3 a 10,6 anni	0,60
	da 10,6 a 12 anni	0,60
	da 12 a 20 anni	0,60

## ALLEGATO C

## QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI

**1. Premessa**

Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai requisiti organizzativi, indicati alla Parte Terza, Sezione II e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte Terza, Sezione III.

Le indicazioni fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

**2. Aspetti organizzativi***I. Le strutture***A. Organi aziendali**

- 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.
- 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
- 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.
- 4) Indicare il tipo di informazioni fornite all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione e alle altre strutture e funzioni aziendali interessate e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei *reports* prodotti.
- 5) Indicare se l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di gestione prendono in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

**B. Unità di controllo del rischio**

- 1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.
- 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.
- 3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:
  - a) progettazione del processo di controllo del rischio;
  - b) progettazione del modello;
  - c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;
  - d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;
  - e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;
  - f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;
  - g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;
  - h) effettuazione di test retrospettivi;
  - i) effettuazione di prove di stress.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

**C. Internal Auditing**

- 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.
- 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.
- 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.
- 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.
- 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.

**D. Dealing Room**

- 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.

- 2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.
- 3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.
- 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.
- 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

## II) *Il processo di controllo*

### A. **Deleghe e limiti**

- 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.
- 2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.
- 3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.
- 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri.
- 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.
- 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.
- 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca.
- 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

### B. **Prove di stress**

- 1) Descrivere il programma di prove di stress.
- 2) Descrivere quali scenari di stress sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio.
- 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.

- 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.
- 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

### *III) I sistemi informatici*

#### **A. Misure di sicurezza**

- 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.
- 2) Indicare se sono previste procedure di recovery.
- 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

#### **B. Affidabilità del sistema**

- 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.
- 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.
- 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.
- 4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.
- 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.
- 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unità in Italia e all'estero. Descrivere le modalità e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero.
- 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.
- 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.
- 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.
- 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.
- 11) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.
- 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

### 3. Aspetti quantitativi

#### I) *Informazioni sulla performance del modello*

##### A. Informazioni generali sul VaR

Fornire le seguenti informazioni:

- 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;
- 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;
- 3) numero degli scostamenti tra risultati: i) effettivi di negoziazione e valore a rischio; ii) ipotetici di negoziazione e valore a rischio;
- 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

##### B. Prove di stress

- 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;
- 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati;
- 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca;
- 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

#### II) *Trattamento dei fattori di rischio.*

##### A. Rischio di tasso di interesse

- 1) indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della *duration*);
- 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al *clumping*);

- 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello;
- 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli *spread* tra strumenti finanziari diversi;
- 5) indicare il numero delle valute considerate;
- 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
- 7) descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

#### **B. Rischio di cambio**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;
- 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

#### **C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni**

- 1) descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

#### **D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

#### **E. Rischi non lineari e volatilità delle opzioni**

Descrivere i seguenti punti:

- 1) modelli di *pricing* adottati per le principali tipologie di opzioni;
- 2) metodologie per il calcolo dei rischi.
- 3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: *maturity* e *volatility ladder*);
- 4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;
- 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;
- 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile);

**F. Fattori di rischio approssimati oppure omessi**

Indicare gli eventuali casi di:

- 1) fattori di rischio approssimati;
- 2) fattori di rischio omessi cioè presenti nel modello di misurazione del rischio utilizzato dall'unità di negoziazione ma non presenti nel modello utilizzato a fini regolamentari.

*III) Rischio specifico*

Descrivere:

- 1) la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti;
- 2) la modalità di calcolo del modello IRC e dell'eventuale modello APR.

*IV) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio*

Fornire informazioni sui seguenti punti:

- 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);
- 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato, eventuali regole di estrapolazione dell'intervallo temporale, se inferiore a 10 giorni;
- 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, *fat tails*, ecc.);
- 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;
- 5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);
- 6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;
- 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);
- 8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;
- 9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.



## ALLEGATO D

## REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO SPECIFICO SUI TITOLI DI DEBITO

TABELLA 1

Categorie di posizioni (1)	Requisito patrimoniale per il rischio specifico
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)  1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)
c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	
e) Altre posizioni qualificate secondo la definizione che segue la presente tabella. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	

(1) Per le banche che applicano il metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la attribuzione delle posizioni ad una certa classe di merito creditizio deve essere effettuata associando alle probabilità di default (PD) assegnate nell'ambito del metodo IRB le corrispondenti classi di merito creditizio del metodo standardizzato.

<p>f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.</p>	8%
<p>j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	12%

Ai fini della tabella 1, le “altre posizioni qualificate” comprendono:

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;
- b) posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata

- (*investment grade*) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
- c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:
    - i) sono considerate dalla banca sufficientemente liquide;
    - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
    - iii) sono negoziate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro;
  - d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria;
    - i) che sono considerate dalla banca come sufficientemente liquide;
    - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
  - e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali è attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabile a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

## ALLEGATO E

METODI SPECIFICI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
DELLE QUOTE DI OICR

La scelta tra i tre metodi specifici di seguito indicati dipende dalla natura delle quote di OICR negoziate e dal tipo di informazioni a disposizione della banca in merito agli investimenti effettuati dalla società di gestione in base al regolamento dell'OICR.

**F.1 Metodo della scomposizione integrale**

Il presente metodo può essere utilizzato quando la banca è pienamente consapevole su base giornaliera degli investimenti effettuati dall'OICR.

Le posizioni lunghe o corte nelle quote di OICR sono considerate come posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti agli OICR stessi. In particolare, il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Ogni posizione sugli strumenti finanziari sottostanti così determinata va assoggettata ai requisiti patrimoniali per il rischio generico, il rischio specifico, il rischio di posizione dei certificati di partecipazione a OICR e il rischio sulle posizioni in merci previsti nella presente sezione.

È consentita la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe o corte negli strumenti finanziari in cui investe l'OICR e le altre posizioni detenute dalla banca, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentire il rimborso ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

**F.2 Metodo della scomposizione semplificata**

L'approccio della scomposizione semplificata si applica alle quote riferite ad OICR che, in base alle previsioni del loro regolamento, replicano la composizione e la performance di indici esternamente determinati, oppure di panieri prestabiliti di titoli di debito o di capitale.

Per l'adozione del presente metodo deve esserci una correlazione (1) minima dello 0,9 tra la dinamica dei prezzi giornalieri delle quote di OICR e quella dell'indice esterno o del paniere prestabilito di titoli di debito o di capitale che l'OICR replica; tale correlazione deve essere rispettata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi.

---

(1) Per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OICR e i rendimenti dell'indice o del paniere fisso di titoli di debito o di capitale.

In base al presente metodo i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle posizioni in quote di OICR si calcolano facendo riferimento a “posizioni ipotetiche” in titoli di debito o di capitale, a seconda della tipologia di attività sottostanti all’indice esterno oppure al paniere prestabilito oggetto di replica.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle “posizioni sintetiche” lunghe o corte così determinate vanno calcolati sulla base di metodologie analoghe a quelle di cui al rischio di posizione dei titoli di debito o di capitale (si veda il Titolo II, Capitolo 4, Sezione II).

In particolare, nel caso di replica di un indice di titoli di capitale, al valore corrente della quota di OICR si applicano i requisiti di pertinenza dell’indice sottostante, ipotizzando che non si ricorra alla facoltà di scomposizione dell’indice stesso.

Nel caso di replica di un paniere prestabilito di titoli di capitale, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nel paniere stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano le regole di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio generico e specifico previste dalla disciplina sul rischio di posizione dei titoli di capitale.

Nel caso di replica di un indice di titoli di debito o di un paniere prestabilito di titoli di debito, ai fini del calcolo del requisito per il rischio generico si applica una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del “metodo basato sulla scadenza” come durata residua dell’OICR si considera la “*duration*” dell’indice o del paniere. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono l’indice o il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nell’indice o nel paniere stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano i fattori di ponderazione previsti dalla disciplina sul rischio specifico.

### **F.3. Metodo della scomposizione parziale**

Questo metodo si applica quando la banca non è pienamente consapevole, su base giornaliera, degli investimenti effettivi dell’OICR, ma conosce la tipologia di attività sottostanti prevista dal regolamento dell’OICR stesso.

In base al “metodo della scomposizione parziale” le posizioni lunghe o corte relative alle quote di OICR sono determinate secondo le seguenti modalità:

a) si ipotizza che l’OICR investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle tipologie di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attività in ordine di rischiosità decrescente finché non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti;

b) il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari in cui l’OICR può investire, determinati secondo quanto indicato al

punto a), in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti che l'OICR può effettuare;

c) qualora il regolamento dell'OICR consenta il ricorso all'indebitamento (cd. *effetto leva*) occorre tenere conto dell'esposizione indiretta massima che l'OICR può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a tal fine il valore corrente della quota di OICR va incrementato in proporzione all'aumento massimo che in base al regolamento dell'OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico su titoli di capitale e per il rischio specifico su titoli di debito e di capitale relativi alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcolano sulla base di regole analoghe a quelle previste per il "metodo della scomposizione semplificata".

Il requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito relativo alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcola applicando una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del "metodo basato sulla scadenza" come durata residua dell'OICR si considera, convenzionalmente, la vita residua maggiore tra quelle relative ai titoli in cui può investire l'OICR.

Nel caso in cui il regolamento dell'OICR non definisca la vita residua dei titoli, ma preveda soltanto che si debba investire in titoli a "breve termine", "medio termine", "lungo termine" come fascia di durata residua si considera convenzionalmente: a) per la quota da investire in titoli a "breve termine" la fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno"; b) per la quota da investire in titoli a "medio termine" la fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (1); per la quota da investire in titoli a "lungo termine" la fascia "oltre 20 anni". Nel caso in cui il regolamento non preveda alcuna ripartizione obbligatoria tra "breve termine", "medio termine", "lungo termine", l'intero valore della quota di OICR imputabile ai titoli di debito va allocato, convenzionalmente: a) nella fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno", se l'OICR può investire soltanto in titoli a "breve termine"; b) nella fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (2), se l'OICR può investire soltanto in titoli a "medio termine", oppure in titoli a "breve termine" e a "medio termine"; nella fascia "oltre 20 anni", se l'OICR può investire solo o anche in titoli a "lungo termine".

---

(1) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

(2) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.



## TITOLO II

### Capitolo 5

#### **RISCHIO OPERATIVO**





## TITOLO II - Capitolo 5

**RISCHIO OPERATIVO****PARTE PRIMA****DISPOSIZIONI GENERALI***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il presente capitolo disciplina i metodi utilizzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo e i connessi presidi organizzativi e di controllo.

L'esigenza di una specifica disciplina in materia è da ricondurre all'accresciuta esposizione delle banche a tale categoria di rischio determinata, tra l'altro, dall'incremento delle dimensioni aziendali, dalla complessità delle strutture organizzative e distributive, dall'innovazione finanziaria, dal ricorso a schemi giuridici complessi nell'attività operativa.

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Le banche prestano attenzione ai nessi esistenti tra le diverse tipologie di rischio, individuando le possibili ricadute in termini di rischi operativi. Un puntuale rispetto delle disposizioni in tema di conformità alle norme (*compliance*) assume rilievo anche per la prevenzione e il contenimento dei rischi operativi.

Sono previsti tre metodi di calcolo del requisito patrimoniale, caratterizzati da livelli crescenti di complessità nella misurazione dell'esposizione al rischio e da più stringenti presidi organizzativi in termini di meccanismi di governo societario e di processi per l'identificazione, la gestione e il controllo del rischio:

- metodo Base (BIA – *Basic Indicator Approach*);
- metodo Standardizzato (TSA – *Traditional Standardised Approach*);

— metodi Avanzati (AMA – *Advanced Measurement Approaches*).

E' anche ammesso, nei casi e alle condizioni previste dalla presente disciplina, l'uso combinato, a livello individuale e consolidato, dei tre metodi.

Nel metodo Base, il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione.

Nel metodo Standardizzato, il requisito si determina applicando al margine di intermediazione coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle linee di *business* in cui è suddivisa l'attività aziendale.

Nei metodi Avanzati, l'ammontare del requisito patrimoniale è misurato dalla banca attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione dalla stessa raccolti ed elaborati.

Le banche e i gruppi bancari adottano il metodo più rispondente alle proprie caratteristiche e capacità di gestione, dimensioni e complessità operativa.

A fini prudenziali sono peraltro previste soglie di accesso per i metodi diversi da quello Base. In particolare, l'accesso a tali metodi è riservato alle banche di maggiore dimensione, considerato che esse di norma presentano una significativa diversificazione delle attività aziendali e dispongono di risorse idonee a realizzare gli interventi di carattere organizzativo necessari per il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina. L'accesso è inoltre consentito alle banche, ancorché non aventi dimensione rilevante, che svolgono attività specializzate più esposte al rischio operativo, laddove esse possano trarre beneficio dall'adozione dei suddetti metodi, soprattutto in termini di prevenzione e contenimento del rischio.

Oltre ai principi di governo e gestione dei rischi operativi a cui tutte le banche devono conformarsi, indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, specifici requisiti di idoneità sono previsti per l'utilizzo dei metodi Standardizzato e Avanzati.

In particolare, le banche che adottano il metodo Standardizzato devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi operativi e di un processo di auto-valutazione volto a verificare la qualità di tale sistema e la sua rispondenza alle prescrizioni normative.

Nei metodi Avanzati i presidi gestionali e di controllo sui rischi operativi sono ulteriormente rafforzati. Specifici requisiti sono previsti, oltre che per il sistema di gestione, anche per quello di misurazione dei rischi operativi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei dati, al processo di raccolta ed elaborazione degli stessi, al modello di calcolo del requisito patrimoniale. Le banche che utilizzano metodi Avanzati devono inoltre disporre di una funzione di controllo sui rischi operativi deputata, tra l'altro, alla progettazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi e alla determinazione del requisito patrimoniale. Un processo di convalida interna è volto a verificare la qualità complessiva di tali sistemi e la loro

rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle esigenze aziendali e all'evoluzione del mercato di riferimento. Si richiede, inoltre, che il sistema di misurazione sia strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione del rischio.

A fronte dei maggiori oneri connessi con il loro utilizzo, i metodi Avanzati offrono il vantaggio di una più puntuale misurazione dell'esposizione al rischio operativo e ammettono il riconoscimento a fini prudenziali di tecniche di trasferimento dei rischi operativi.

L'utilizzo dei metodi Avanzati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi è subordinato ad autorizzazione della Banca d'Italia. Il procedimento di autorizzazione ha finalità esclusivamente prudenziali e non configura in alcun modo una più generale valutazione sull'idoneità della banca ad osservare e applicare correttamente le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano le attività da essa svolte, anche nei confronti della clientela.

La previsione di una pluralità di metodologie è volta ad assicurare proporzionalità tra il grado di precisione del metodo e il livello di esposizione al rischio di ciascuna banca; a contenere l'onere della regolamentazione, in particolare per le banche di minori dimensioni; a recepire a livello prudenziale i miglioramenti nelle prassi di gestione dei rischi operativi.

Si richiama infine, l'obbligo per le banche di pubblicare le informazioni sui rischi operativi, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di informativa al pubblico; in particolare, costituisce condizione per il riconoscimento a fini prudenziali dei metodi Avanzati il rispetto dei requisiti informativi di idoneità di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate

- operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee-guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1) il 22 dicembre 2009 in materia di tecniche di attenuazione del rischio operativo (*Guidelines on operational risk mitigation techniques*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

---

(1) Il Comitato è stato istituito con la Decisione 2004/5/CE della Commissione europea del 5 novembre 2003 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:003:0028:0029:IT:PDF>).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

- “*indicatore rilevante*”, il margine di intermediazione, come definito nella Circolare della Banca d’Italia “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” (1);
- “*linee di business*”, le aree di affari in cui vanno suddivise le attività aziendali, in conformità ai criteri indicati nella Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2;
- “*perdita operativa*”, gli effetti economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico;
- “*rischio legale*”, il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
- “*rischio operativo*”, il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; è compreso il rischio legale;
- “*segmento di operatività*”, un qualsiasi ambito di attività quale una linea di *business*, un’unità organizzativa, un’entità giuridica, un’area territoriale;
- “*uso combinato a livello individuale*”, l’utilizzo congiunto, nell’ambito di una banca, di più metodi di calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi, applicati a differenti segmenti di operatività;
- “*uso combinato a livello consolidato*”, l’utilizzo congiunto, nell’ambito di un gruppo bancario, di più metodi di calcolo del requisito patrimoniale per i rischi operativi, applicati a differenti segmenti di operatività.

Con riferimento ai metodi Avanzati si definiscono inoltre:

- “*classe di rischio operativo*”, una categoria di rischi operativi omogenei in termini di natura, caratteristiche o manifestazioni. Ad esempio, possono appartenere ad una stessa classe i rischi relativi ad un tipo di evento, ad una linea di *business*, ad un’entità giuridica, ad un’area geografica o a una combinazione delle categorie precedenti;
- “*correlazione*”, qualsiasi forma di dipendenza (lineare, non lineare, riferita alla totalità delle perdite o a parte di esse) tra due o più classi di rischio operativo, determinata da fattori interni o esterni alla banca;

---

(1) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (1° agg. del 18 novembre 2009): voce 120, su base individuale (pag. A.2.1.) e voce 120 su base consolidata (pag. B.2.1.) con riferimento alle componenti “di pertinenza del gruppo bancario” (par. 5.6 a pag. 1.5.2). Si precisa che qualora l’area del consolidamento rilevante ai fini del bilancio sia più ampia di quella valida per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo, ai fini della determinazione di quest’ultimo occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario o consolidate proporzionalmente. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi di conto economico verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elisione (cfr. Circolare n. 155, paragrafo 1.3 “Metodologie di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo”).

- “*data set di calcolo*”, il sottoinsieme dei dati sui rischi operativi rilevati o stimati, di fonte interna o esterna alla banca, utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi;
- “*distribuzione di rischio operativo*”, la distribuzione statistica delle perdite sui rischi operativi relativa ad una classe o all’intera banca;
- “*evento di perdita prontamente recuperata*” (*rapidly recovered loss event*), un evento di rischio operativo che dà luogo ad una perdita completamente o parzialmente recuperata entro cinque giorni dalla data di accadimento dell’evento;
- “*evento di rischio operativo profittevole*” (*operational risk gain event*), un evento di rischio operativo che dà luogo a componenti di profitto;
- “*misura di rischio operativo*”, un determinato valore o parametro estratto dalla distribuzione di rischio operativo; ad esempio, la *Expected Loss*, il *Value at Risk*, la *Expected Shortfall* o il *Median Shortfall*;
- “*perdita attesa*”, la perdita operativa in valore assoluto, riferita ad una classe o all’intera banca, che si manifesta mediamente su un orizzonte temporale di un anno;
- “*perdita inattesa*”, la perdita eccedente la perdita attesa, riferita ad una classe o all’intera banca, calcolata sulla distribuzione di rischio con un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno;
- “*perdite multi-effetto*” (*multiple-effect losses*), un insieme di perdite riferibili allo stesso evento che colpiscono differenti segmenti di operatività. Ad esempio, le perdite originate da eventi che si verificano presso funzioni centrali di supporto a più linee di *business* (quali la funzione sistemi informativi) ovvero quelle connesse con eventi esterni di particolare entità (ad esempio, disastri naturali);
- “*perdite operative di confine con i rischi di credito*” (*credit risk boundary losses*) e “*perdite operative di confine con i rischi di mercato*” (*market risk boundary losses*), rispettivamente le perdite su crediti e di mercato, derivanti da eventi di rischio operativo. Ad esempio, per il primo tipo, le perdite derivanti da errori o frodi nel processo di concessione e gestione del credito, per il secondo, le perdite conseguenti a errori di inserimento dei prezzi o delle quantità nelle procedure di negoziazione dei titoli o a violazioni dei limiti operativi;
- “*perdite sequenziali*” (*multiple-time losses*), un insieme di perdite riferibili allo stesso evento che si verificano in momenti successivi. Ad esempio, le perdite derivanti da transazioni successive effettuate sulla base di informazioni errate contenute nel database di riferimento o da frodi protratte nel tempo riconducibili ad un unico schema;
- “*quasi perdita*” (*near miss event*), un evento di rischio operativo che non determina una perdita.



#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Prima, Sezione II e Parte Terza, Sezione V):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'adozione dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Terza, Sezione V):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (Parte Quarta, Sezione I):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

*SEZIONE II*

## GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo dei rischi operativi, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le linee generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

Le banche prestano particolare attenzione agli eventi di maggiore gravità e scarsa frequenza e individuano le varie forme e modalità con cui possono manifestarsi i rischi operativi, in relazione alle specifiche caratteristiche organizzative ed operative. Le banche valutano i rischi operativi connessi con l'introduzione di nuovi prodotti, attività, processi e sistemi rilevanti.

Le banche si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurano la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Le banche che adottano il metodo Standardizzato non possono passare al metodo Base e quelle che adottano i metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base a meno che non dimostrino la sussistenza di adeguati motivi e previa, in ogni caso, autorizzazione della Banca d'Italia.

**PARTE SECONDA****METODI BASE E STANDARDIZZATO***SEZIONE I***METODO BASE****1. Metodo di calcolo del requisito patrimoniale**

Nel metodo Base il requisito patrimoniale è pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre) (1).

Le osservazioni negative o nulle non vengono prese in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili.

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di banche neo costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile (2).

---

(1) Nel caso in cui una banca chiuda il bilancio d'esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre (ad esempio, 30 giugno), la media dell'indicatore rilevante deve essere calcolata con riferimento ai valori degli ultimi tre anni riferiti a tale data (ad esempio, 30 giugno). Laddove una banca modifichi la propria data di chiusura bilancio e ad esempio si trovi ad aver una chiusura al 31 dicembre T ed un'altra al 30 giugno T+1, il requisito patrimoniale alla segnalazione relativa al 30 giugno T+1 deve essere calcolato considerando l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre T-1, 31 dicembre T e 30 giugno T+1. Tale dato deve essere ripetuto nelle segnalazioni relative al 30 settembre e 31 dicembre T+1 e al 31 marzo T+2, mentre al 30 giugno T+2 il requisito deve essere determinato utilizzando l'indicatore rilevante osservato alle date 31 dicembre T, 30 giugno T+1 e 30 giugno T+2. Analogamente ci si comporterà per le successive segnalazioni.

(2) A titolo esemplificativo, qualora la banca A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio).

### 1.1 *Operazioni di finanza straordinaria e banche o gruppi bancari neo costituiti.*

In caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i 3 indicatori rilevanti utilizzati ai fini della determinazione del requisito patrimoniale tengono conto delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso dell'anno, i valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi devono essere considerati nella determinazione dell'indicatore rilevante (1).

Nel caso di banche neo-costituite, o che comunque non dispongano di 3 osservazioni dell'indicatore rilevante, il requisito patrimoniale deve essere calcolato utilizzando i soli dati di bilancio disponibili.

In caso di gruppi bancari neo costituiti (2), il requisito patrimoniale deve essere determinato considerando: i) l'indicatore rilevante su base consolidata per l'anno in cui è stato costituito il gruppo; ii) l'indicatore rilevante determinato, in via convenzionale, come somma degli indicatori rilevanti delle singole società che costituiscono il gruppo (con elisione dei rapporti reciproci), per i 2 esercizi precedenti.

---

(1) In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento incide sul calcolo del requisito patrimoniale riferito al 31 dicembre di tale anno e comporta modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori annualizzati delle componenti di conto economico relative ai segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione;
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2 dovrà tener conto delle componenti di conto economico di pertinenza dei segmenti di operatività oggetto di acquisizione/fusione.

In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operatività nel corso del periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno T, tale evento non incide sul calcolo del requisito patrimoniale del requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto:

- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno T dovrà tener conto dei valori delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi;
- il valore delle componenti di conto economico dei segmenti di operatività ceduti/scissi contribuirà anche al calcolo del requisito patrimoniale riferito agli anni T+1 e T+2 essendo parte dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T (per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).

(2) Questi criteri si applicano anche nel caso in cui una società già costituita entri a far parte di un gruppo bancario anch'esso già costituito.

## SEZIONE II

## METODO STANDARDIZZATO

**1. Soglie di accesso**

Possono accedere al metodo Standardizzato le banche individuali e i gruppi bancari che rispettano almeno una delle seguenti soglie (1):

- patrimonio di vigilanza pari o superiore a 200 milioni di euro (“soglia dimensionale”);
- patrimonio di vigilanza pari o superiore a 25 milioni di euro e ammontare complessivo dell’indicatore rilevante delle linee di *business* diverse da *Retail Banking* e *Commercial Banking* pari ad almeno il 60 per cento dell’indicatore rilevante totale (“soglia specialistica”).

**2. Requisiti per l’utilizzo del metodo Standardizzato**

Per l’utilizzo del metodo Standardizzato, la banca deve disporre, oltre ai meccanismi di governo societario indicati nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Terza, di adeguati controlli interni (par. 2.1) e di un efficace sistema di gestione dei rischi operativi (par. 2.2).

**2.1 Controlli interni****a) Il processo di auto-valutazione**

Il processo di auto-valutazione è costituito da un insieme formalizzato di procedure e attività volte a valutare la qualità del sistema di gestione dei rischi operativi, nonché la sua rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle esigenze operative aziendali e all’evoluzione del mercato di riferimento.

Le modalità di conduzione dell’auto-valutazione e i relativi esiti devono essere adeguatamente documentati e periodicamente sottoposti alla funzione di revisione interna, ad altre strutture o funzioni interessate e agli organi aziendali. Nell’ambito di questa informativa specifico rilievo

---

(1) Tali soglie non si applicano alle singole banche facenti parte di un gruppo bancario che utilizza il metodo Standardizzato su base consolidata. L’uso a livello individuale di tale metodo è comunque subordinato al rispetto dei requisiti di cui al par. 2.

va dato agli aspetti del sistema di gestione dei rischi operativi suscettibili di miglioramento, anche in relazione a modifiche nella struttura e nell'operatività della banca, e alle valutazioni in merito al rispetto dei requisiti di idoneità.

b) La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna effettua verifiche periodiche sul sistema di gestione dei rischi operativi e sul processo di auto-valutazione, al fine di valutarne l'efficacia e la conformità con i requisiti di idoneità.

Tale funzione deve tenere informati gli organi aziendali sulle attività svolte in materia di rischi operativi e sui relativi esiti.

Con cadenza almeno annuale, la funzione di revisione interna effettua un'autonoma valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi operativi e del processo di auto-valutazione. I risultati di tale verifica sono compendati in una relazione contenente anche le proposte sugli interventi correttivi da attuare.

## 2.2 Sistema di gestione dei rischi operativi

Il sistema di gestione dei rischi operativi è un insieme strutturato di processi, funzioni e risorse per l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi operativi.

Elementi caratterizzanti del sistema di gestione sono:

- la classificazione delle attività nelle linee di *business* regolamentari;
- il sistema di raccolta e conservazione dei dati;
- la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi;
- il sistema di *reporting*.

Il sistema di gestione deve essere documentato e con responsabilità chiaramente assegnate.

a) La classificazione delle attività nelle linee di business regolamentari

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, la banca classifica le attività aziendali nelle otto linee di *business* regolamentari elencate nella Tavola 1 del par. 3, nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- tutte le attività devono essere classificate nelle linee di *business* in modo esclusivo ed esaustivo;

- ogni attività che è parte integrante di un'altra o ne è componente ancillare segue i criteri di assegnazione previsti per l'attività principale;
- un'attività che fa capo a più di una linea di *business* va assegnata alla linea di *business* prevalente;
- qualora un'attività non possa essere attribuita anche in via prevalente a una specifica linea di *business* essa deve essere imputata alla linea di *business* esercitata avente il coefficiente regolamentare più elevato. La stessa regola si applica anche alle sue attività ancillari;
- un'attività multipla va suddivisa nelle sue componenti rilevanti. Queste ultime vengono attribuite alle linee di *business* più appropriate, in base alla loro natura e alle relative caratteristiche;
- la banca può utilizzare metodi basati sui prezzi interni di trasferimento per attribuire l'indicatore rilevante alle varie linee di *business* (1);
- l'attribuzione delle attività alle differenti linee di *business* deve essere coerente con le classificazioni adottate per il rischio di credito e per il rischio di mercato.

Per la concreta classificazione delle attività aziendali nelle specifiche linee di *business* va tenuto conto dello schema di raccordo di cui all'Allegato A.

I criteri di classificazione devono essere rivisti e adattati in funzione dell'evoluzione delle attività aziendali e dei profili di rischio della banca.

Il processo di classificazione delle attività nelle linee di *business* deve essere sottoposto a revisione interna.

b) Il sistema di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi

La banca predispone un sistema di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi, comprendente almeno le perdite significative e i relativi recuperi, idoneo a conferire efficacia al sistema di gestione.

Il suddetto sistema deve garantire nel tempo che i dati raccolti siano rilevanti, affidabili e aggiornati.

A tal fine la banca:

- sviluppa sistemi informativi adeguati ad assicurare nel tempo l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni raccolte;
- effettua periodiche verifiche sul sistema di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi.

---

(1) Ad esempio, la linea di *business retail* può effettuare operazioni di impiego avvalendosi di risorse raccolte con attività tipiche di altre linee di *business* quale la raccolta interbancaria compresa nella linea *trading and sales*. In questo caso l'utilizzo dei prezzi interni di trasferimento può essere funzionale alla riattribuzione delle componenti di costo dal *trading* al *retail*.

c) La valutazione dell'esposizione ai rischi operativi

La banca effettua con cadenza almeno annuale una valutazione complessiva e per i segmenti di operatività rilevanti del livello di esposizione ai rischi operativi.

Gli esiti di tale valutazione costituiscono parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della banca e vanno posti a conoscenza degli organi aziendali e, per quanto di competenza, dei responsabili dei segmenti di operatività interessati.

I risultati della valutazione sono utilizzati a fini gestionali per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi operativi.

d) Il sistema di reporting

La banca predispone un sistema di *reporting* che assicuri la disponibilità di informazioni appropriate in materia di rischi operativi agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative interessate.

Particolare rilevanza assumono le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- risultati della valutazione dell'esposizione ai rischi operativi;
- perdite significative e relativi recuperi;
- descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi operativi e indicazione dell'efficacia delle stesse.

### 3. Determinazione del requisito patrimoniale

Nel metodo Standardizzato il requisito patrimoniale è pari alla media delle ultime tre osservazioni del contributo TSA riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre) (1).

Il contributo TSA è calcolato, per ciascun anno, come somma degli indicatori rilevanti delle linee di *business* ponderati in base ai coefficienti regolamentari indicati nella Tavola 1.

---

(1) Nel caso in cui una banca chiuda il bilancio d'esercizio ad una data diversa dal 31 dicembre (ad esempio, 30 giugno), la media del contributo TSA deve essere calcolata con riferimento ai valori degli ultimi tre anni riferiti a tale data (ad esempio, 30 giugno). Qualora una banca modifichi la propria data di chiusura bilancio, e ad esempio si trovi ad aver una chiusura al 31 dicembre T ed un'altra al 30 giugno T+1, il requisito patrimoniale alla segnalazione del 30 giugno T+1 deve essere calcolato considerando il contributo TSA riferito al 31 dicembre T-1, 31 dicembre T e 30 giugno T+1. Tale dato deve essere ripetuto nelle segnalazioni relative al 30 settembre e 31 dicembre T+1 e al 31 marzo T+2, mentre al 30 giugno T+2 il requisito deve essere determinato utilizzando il contributo TSA osservato alle date 31 dicembre T, 30 giugno T+1 e 30 giugno T+2. Analogamente ci si comporterà per le successive segnalazioni.



**Tavola 1: coefficienti regolamentari delle linee di attività**

Linea di <i>business</i>	Coefficiente regolamentare
Servizi finanziari per l'impresa ( <i>Corporate finance</i> )	18 %
Negoziazione e vendita ( <i>Trading and sales</i> )	18 %
Servizi bancari al dettaglio ( <i>Retail banking</i> )	12 %
Servizi bancari a carattere commerciale ( <i>Commercial banking</i> )	15 %
Servizi di pagamento e regolamento ( <i>Payment and settlement</i> )	18 %
Gestioni fiduciarie ( <i>Agency services</i> )	15 %
Gestioni patrimoniali ( <i>Asset management</i> )	12 %
Intermediazione al dettaglio ( <i>Retail brokerage</i> )	12 %

Qualora l'indicatore rilevante ponderato di una linea di *business* risulti negativo, esso va incluso nel calcolo del contributo TSA. Qualora il contributo TSA per un anno risulti negativo, il risultato deve essere posto pari a zero e partecipa al calcolo della media triennale.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili (1).

Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di banche neo costituite, operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve essere annualizzato linearmente su base mensile (2).

Nel caso in cui una banca, o gruppo bancario, passi dall'applicazione del metodo base a quello standardizzato nel corso dell'anno, il requisito patrimoniale è calcolato in base al nuovo metodo a partire dalla prima data di segnalazione utile.

In Allegato B si riporta un esempio del metodo di calcolo del requisito patrimoniale per il metodo Standardizzato.

(1) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS.

(2) A titolo esemplificativo, qualora la banca A abbia iniziato la sua attività il 1 marzo dell'anno T, l'indicatore rilevante riportato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre dello stesso anno deve essere moltiplicato per un coefficiente di annualizzazione pari a 12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attività cui si riferiscono i dati in bilancio). Il valore così ottenuto sarà utilizzato per determinare il contributo TSA.

### 3.1 *Operazioni di finanza straordinaria e banche o gruppi bancari neo costituiti*

L'indicatore rilevante utilizzato ai fini della determinazione del contributo TSA è calcolato in base a quanto previsto per il metodo base (cfr. Sezione I, paragrafo 1.1).

## **4. Comunicazioni alla Banca d'Italia**

La banca individuale o la capogruppo che intende adottare il metodo Standardizzato deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere corredata da:

- gli organigrammi che individuano i compiti e le responsabilità delle funzioni di gestione e di controllo dei rischi operativi;
- il verbale della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, con l'attestazione del rispetto della soglia di accesso (par. 1);
- un documento che descrive il processo di auto-valutazione e i relativi esiti;
- la relazione della revisione interna.

Con cadenza annuale va inviata alla Banca d'Italia l'attestazione formale dell'organo con funzione di supervisione strategica sul rispetto dei requisiti di idoneità e la relazione della revisione interna sull'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi operativi.

<b>PARTE TERZA</b>
--------------------

**METODI AVANZATI (AMA)***SEZIONE I***SOGLIE DI ACCESSO**

Possono richiedere l'autorizzazione ad utilizzare i metodi AMA le banche individuali o i gruppi bancari che rispettano, al momento della domanda, almeno una delle seguenti soglie (1):

- patrimonio di vigilanza pari o superiore a 200 milioni di euro (“soglia dimensionale”);
- patrimonio di vigilanza pari o superiore a 25 milioni di euro e ammontare complessivo dell'indicatore rilevante delle linee di *business* diverse da *Retail Banking* e *Commercial Banking* pari ad almeno il 60 per cento del totale (“soglia specialistica”).

---

(1) Tali soglie non si applicano alle singole banche facenti parte di un gruppo bancario che utilizza i metodi AMA su base consolidata. L'uso a livello individuale dei metodi avanzati è comunque subordinato al rispetto dei requisiti previsti nelle successive sezioni.

## SEZIONE II

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

Per l'utilizzo dei metodi Avanzati, la banca deve rispettare, oltre ai meccanismi di governo societario indicati nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Terza, i requisiti di seguito riportati in materia di controlli interni (par. 1) e sistema di gestione dei rischi operativi (par. 2).

**1. Controlli interni**

## a) Funzione di controllo dei rischi operativi

La banca istituisce una funzione di controllo dei rischi operativi.

I compiti che spettano a tale funzione attengono:

- alla progettazione, sviluppo e manutenzione dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi; tali attività riguardano, tra l'altro, il sistema di raccolta e conservazione dei dati, il sistema di *reporting* nonché la valutazione del profilo di rischio operativo;
- alla determinazione del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Ai fini di un efficace svolgimento di tale funzione, la banca individua le soluzioni organizzative ritenute più idonee.

La funzione di controllo sui rischi operativi può coinvolgere varie strutture della banca ferma la necessità che la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle varie attività sia univocamente assegnata.

Per lo svolgimento di tale funzione, la banca utilizza risorse con adeguata professionalità nella gestione e nelle metodologie di misurazione dei rischi operativi e con approfondita conoscenza dei processi aziendali.

La funzione di controllo sui rischi operativi deve tenere informati gli organi aziendali sulle attività svolte e sui risultati di queste.

## b) Processo di convalida interna

Il processo di convalida interna è costituito da un insieme strutturato di procedure e attività volte a valutare su base continuativa la qualità dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi e la loro rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle esigenze aziendali e all'evoluzione del mercato di riferimento. In tali attività è compresa la verifica dell'affidabilità del calcolo del requisito patrimoniale nonché l'accertamento dell'utilizzo del sistema di misurazione nell'ambito dei processi decisionali e nella gestione dei rischi operativi.

La responsabilità del processo di convalida interna deve essere univocamente attribuita.

Il processo di convalida interna deve avvalersi di risorse caratterizzate da idonee competenze specialistiche e prevalentemente indipendenti dai responsabili delle attività che generano o subiscono le perdite operative.

Il processo di convalida è indipendente dalla funzione di revisione interna, che sottopone a verifica il processo e l'esito della convalida. Nel caso in cui la convalida interna venga svolta da soggetti o unità coinvolti nello sviluppo dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi, l'attività di revisione deve accertare, in particolare, il grado di oggettività del processo e dei suoi risultati.

I risultati del processo di convalida devono essere adeguatamente documentati e periodicamente sottoposti alla funzione di revisione interna, ad altre strutture o funzioni interessate e agli organi aziendali. Nell'ambito di questa informativa specifico rilievo va dato agli aspetti del sistema di gestione e misurazione dei rischi operativi suscettibili di miglioramento, anche in relazione a modifiche nella struttura e nell'operatività della banca, e alle valutazioni in merito al rispetto dei requisiti di idoneità.

c) La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna effettua verifiche periodiche sui sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi al fine di valutarne l'efficacia e la conformità con i requisiti di idoneità.

In tale ambito sono comprese le verifiche sul processo di convalida interna - al fine di accertarne l'adeguatezza, la completezza, l'oggettività e la coerenza dei risultati - e sull'effettivo utilizzo a fini gestionali del sistema di misurazione dei rischi operativi.

Particolare attenzione va, altresì, rivolta alle componenti del sistema di misurazione finalizzate al calcolo del requisito, tra cui la qualità dei dati e dei sistemi informativi.

La revisione interna deve tenere informati gli organi aziendali in ordine all'attività svolta e ai relativi esiti.

Con cadenza annuale, la funzione di revisione interna predispone una relazione che illustra le attività svolte in materia di revisione dei sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi, dando specifica evidenza alle criticità rilevate e agli interventi correttivi proposti.

## **2. Sistema di gestione dei rischi operativi**

Il sistema di gestione dei rischi operativi è costituito da un insieme strutturato di processi, funzioni e risorse per l'identificazione, la

valutazione e il controllo dei rischi operativi, con particolare riguardo all'obiettivo di assicurare un'efficace azione di prevenzione ed attenuazione dei rischi stessi.

Elementi caratterizzanti del sistema di gestione dei rischi operativi sono:

- il sistema di raccolta e conservazione dei dati;
- il sistema di *reporting*;
- l'utilizzo gestionale del sistema di misurazione.

Il sistema di gestione dei rischi operativi deve essere documentato e con responsabilità chiaramente definite.

a) Il sistema di raccolta e conservazione dei dati

La banca predispone un sistema di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi idoneo ad assicurare efficacia ai sistemi di gestione e di misurazione di tali rischi.

I dati sui rischi operativi comprendono sia i dati riferiti alle quattro componenti di cui si è tenuto conto nel sistema di misurazione (cfr. par. 1, Sezione III), sia altri dati utilizzati per finalità gestionali.

Tale sistema deve garantire il raggiungimento e il mantenimento dei requisiti di completezza, affidabilità e aggiornamento dei dati.

A tale fine la banca:

- sviluppa sistemi informativi adeguati ad assicurare nel tempo l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni raccolte (1);
- effettua periodiche verifiche sul sistema di raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi.

b) Il sistema di reporting

La banca predispone un sistema di *reporting* che assicuri informazioni tempestive in materia di rischi operativi agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni organizzative interessate.

La frequenza e il contenuto del *reporting* devono essere coerenti con il livello di rischio e possono variare in base al destinatario e all'utilizzo dell'informazione. Particolare rilevanza assumono le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

---

(1) Un elevato livello di automazione del processo di raccolta può essere funzionale ad ottenere informazioni più controllate e di maggiore qualità.

- informazioni articolate sulle quattro componenti di cui al par. 1, Sezione III (ad esempio, maggiori perdite e relativi recuperi; evoluzione dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni tali da modificare significativamente il profilo di rischio operativo);
- identificazione delle aree di vulnerabilità, descrizione delle azioni per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi operativi e indicazione dell'efficacia delle stesse;
- valutazioni sui rischi operativi connessi con l'introduzione di nuovi prodotti, attività, processi e sistemi rilevanti;
- stima del contributo dei rischi operativi alla determinazione del capitale economico;
- indicazioni sulle modalità di trasferimento del rischio.

c) L'utilizzo gestionale del sistema di misurazione (*use test*)

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve risultare strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dei rischi.

Esso non deve essere limitato alla determinazione del requisito regolamentare, ma deve essere funzionale a rafforzare il sistema di gestione dei rischi operativi, ai fini del miglioramento dei processi aziendali e del sistema dei controlli interni.

La banca può adottare i metodi AMA per il calcolo del requisito patrimoniale solo a condizione che il sistema di misurazione dei rischi operativi risulti essere utilizzato a fini gestionali. Tale condizione deve sussistere dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

*SEZIONE III*

## REQUISITI QUANTITATIVI

**1. Sistema di misurazione dei rischi operativi - requisiti generali**

Il sistema di misurazione dei rischi operativi rappresenta l'insieme strutturato dei processi, delle funzioni e delle risorse per la determinazione del requisito patrimoniale.

Il sistema di misurazione tiene conto delle quattro componenti di seguito elencate:

- dati interni di perdita operativa;
- dati esterni di perdita operativa;
- analisi di scenario;
- fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni.

La banca verifica l'accuratezza e l'adeguatezza del sistema di misurazione dei rischi operativi e dei suoi risultati, con particolare riguardo alla capacità di cogliere le principali determinanti di rischio operativo, specie quelle che influiscono sulla coda delle distribuzioni, e di incorporare i cambiamenti intervenuti nel profilo di rischio. La banca assicura inoltre la replicabilità delle stime e dei risultati del modello di calcolo del requisito patrimoniale.

E' richiesta la conservazione dei dati riferiti alle quattro componenti di cui si è tenuto conto per la determinazione del requisito patrimoniale relativo agli ultimi tre anni.

**2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti**

La banca definisce i criteri e i processi per la raccolta e la conservazione dei dati riferiti alle quattro componenti e stabilisce uno standard aziendale di qualità dei dati relativi a ciascuna componente, in termini di accuratezza, rilevanza e completezza. Adeguati controlli devono essere effettuati sul rispetto di tale standard (1).

La banca documenta i criteri e i processi con i quali valuta su base continuativa la rilevanza dei dati, tenuto conto dei segmenti di operatività attuali e programmati, dell'assetto organizzativo e del sistema di gestione dei rischi operativi.

---

(1) Esempi di attività funzionali ad accrescere la qualità dei dati sono l'utilizzo di alberi decisionali per l'assegnazione delle perdite ai tipi di evento e alle linee di business e la verifica a campione tra i dati interni di perdita operativa e le relative evidenze contabili.



La banca definisce formalmente i criteri e i processi per le modifiche ai dati e identifica i soggetti responsabili di tali interventi. Le eventuali rettifiche apportate ai dati devono essere adeguatamente documentate, motivate e risultare funzionali a conseguire una più accurata rappresentazione del profilo di rischio operativo.

La banca documenta ruoli e responsabilità in merito all'acquisizione, alla gestione e all'aggiornamento dei dati, alle procedure e agli archivi utilizzati, al flusso delle informazioni con l'indicazione delle fonti e dei processi di stralcio, ai controlli automatici e manuali.

Il piano di continuità operativa deve assicurare, in caso di disastro, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione dei rischi operativi. Va stabilita una politica di sicurezza per prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati.

La banca può includere metriche di natura qualitativa per alcune componenti ove non risultino disponibili sufficienti informazioni di natura quantitativa. Al fine di conseguire misure attendibili dell'esposizione ai rischi operativi, tali metriche devono risultare coerenti con l'obiettivo di ottenere un'efficace e non distorta rappresentazione dei fenomeni a cui si riferiscono.

## 2.1 *Dati interni di perdita operativa*

I dati interni di perdita operativa costituiscono la componente primaria per la costruzione di un affidabile e accurato sistema di misurazione dei rischi operativi.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, la banca individua opportune soglie minime di perdita, tenuto conto delle caratteristiche delle classi di rischio operativo.

Le soglie individuate per le classi non devono comportare l'esclusione di significativi dati di perdita e non devono condizionare l'affidabilità e l'accuratezza delle distribuzioni e delle misure di rischio operativo. Al fine di correggere l'effetto dell'utilizzo di soglie sulle misure di rischio operativo, la banca deve avvalersi di particolari tecniche idonee a fronteggiare l'incompletezza dei dati della classe (1).

La banca deve includere nel data set di calcolo tutti i dati di perdita operativa al di sopra delle soglie individuate. In casi eccezionali, è possibile escludere dati che determinerebbero una rappresentazione del tutto distorta e incoerente del profilo di rischio operativo della banca; in ogni caso, tali esclusioni devono essere limitate nel numero, opportunamente documentate e giustificate, prontamente segnalate alla funzione di revisione interna e trovare completa evidenza nella reportistica agli organi aziendali.

---

(1) Ad esempio, distribuzioni troncate o idonee procedure di stima dei parametri.

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve essere basato su un periodo storico di osservazione dei dati interni avente una durata minima di cinque anni. Tale periodo è ridotto a tre anni in fase di avvio dell'utilizzo dei metodi Avanzati.

Una classe di rischio operativo caratterizzata da bassa frequenza di eventi di perdita può richiedere un periodo storico maggiore di cinque anni per garantire un'adeguata numerosità di osservazioni. Nel caso in cui le informazioni raccolte non risultino comunque sufficienti a garantire l'affidabilità delle distribuzioni e delle misure di rischio operativo, la banca può utilizzare opportune tecniche per aumentare la numerosità della classe (ad esempio, la generazione di dati attraverso analisi di scenario ovvero l'utilizzo di dati esterni relativi a segmenti di operatività simili).

La banca definisce opportuni criteri di classificazione dei dati interni. In ogni caso, tali dati devono essere attribuiti alle linee di business e agli eventi di perdita riportati rispettivamente negli Allegati A e C; gli eventi di perdita che interessano l'intera banca e che sono dovuti a circostanze eccezionali possono essere attribuiti ad una linea di business addizionale denominata "Elementi d'impresa".

Nel data set di calcolo deve essere incluso l'importo delle perdite al lordo dei recuperi e i relativi recuperi. Nelle basi dati interne sui rischi operativi deve essere tenuta traccia della data di accadimento dell'evento, ove disponibile, della data di rilevazione, della data di contabilizzazione, nonché di ulteriori informazioni descrittive degli eventi di perdita.

La banca può non includere nel data set di calcolo le perdite prontamente recuperate. In caso di recupero parziale va incluso nel data set di calcolo l'importo della perdita al netto del recupero.

Le perdite sequenziali sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite ai successivi periodi temporali.

Le perdite multi-effetto sono incluse nel data set di calcolo come dato cumulato pari alla somma dei valori delle perdite riferite ai diversi segmenti di operatività; ove possibile, va mantenuta traccia dei segmenti interessati da tali perdite.

La banca documenta i criteri per l'identificazione delle perdite operative di confine rispettivamente con i rischi di credito e di mercato.

Le perdite operative di confine con i rischi di credito non sono incluse nel data set di calcolo dei rischi operativi nel caso in cui vengano utilizzate nel processo di calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito.

La banca provvede in ogni caso:

- a censire tali rischi nell'ambito delle basi dati interne dei rischi operativi;
- a porre in essere le conseguenti azioni di prevenzione e di attenuazione del relativo profilo di rischio operativo.

Le perdite operative di confine con i rischi di mercato vanno incluse nel data set di calcolo dei rischi operativi e concorrono quindi alla stima del relativo requisito patrimoniale.

Il trattamento prudenziale dei rischi di confine deve garantire l'inclusione di tutti gli eventi di perdita in una categoria di rischio e non deve essere volto a conseguire improprie riduzioni del requisito patrimoniale complessivo.

I dati relativi agli eventi di perdita rapidamente recuperati, le quasi perdite e gli eventi di rischio operativo profittevoli sono utili per accrescere la consapevolezza della banca sul proprio profilo di rischio operativo e per migliorare i processi di gestione dei rischi operativi. Le banche sono incoraggiate a raccogliere siffatte tipologie di dati per finalità gestionali.

## 2.2 *Dati esterni di perdita operativa*

Il sistema di misurazione deve tenere conto dei dati esterni di perdita operativa, in particolare per le perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché poco frequenti, per le quali non sussiste una sufficiente disponibilità di dati interni, e per la valutazione dei nuovi segmenti di operatività.

Nell'incorporare i dati esterni nel sistema di misurazione dei rischi operativi vanno tenute in debita considerazione la dimensione e la specificità della banca. A tal fine è necessario che questa disponga di un processo atto ad individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e a valutarne l'accuratezza e la rilevanza; i dati vanno incorporati nel sistema di misurazione con adeguate metodologie (ad esempio, procedure di *scaling*).

Le principali fonti di dati esterni sono di natura consortile (informazioni fornite da un insieme di banche e altri intermediari finanziari), di mercato (archivi acquisiti da fornitori del settore) o elaborati internamente sulla base delle informazioni raccolte da giornali e riviste specializzati.

I dati raccolti con iniziative di natura consortile e caratterizzati da elevati livelli di affidabilità possono costituire un'utile fonte informativa. Nel caso dell'utilizzo di altri dati esterni, la banca deve prestare particolare attenzione alla selezione delle fonti utilizzate.

## 2.3 *Analisi di scenario*

Il sistema di misurazione dei rischi operativi deve tener conto delle analisi di scenario, in particolare quando la banca è esposta a perdite ad impatto potenzialmente elevato, ancorché poco frequenti.

Al fine di generare informazioni affidabili e coerenti con il profilo di rischio, la banca stabilisce un processo strutturato per la generazione dei dati di scenario. Margini di soggettività nel processo e distorsioni nei dati vanno il più possibile ridotti attraverso, tra l'altro, le seguenti tecniche:

- la fissazione di criteri per la scelta delle classi di rischio operativo a cui vanno applicati gli scenari, per l'individuazione delle fonti informative utilizzate e per la definizione delle ipotesi sottostanti al processo di costruzione degli stessi;
- il coinvolgimento di una pluralità di esperti, interni o esterni alla banca, nel processo di definizione degli scenari;
- ove siano disponibili adeguati dati di perdita interni ed esterni, il confronto tra questi e i risultati delle analisi di scenario al fine di accertarne la capacità di cogliere l'effettivo profilo di rischio operativo.

#### 2.4 Fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni

Il sistema di misurazione deve tener conto dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni che assumono rilievo per la determinazione del profilo di rischio della banca.

I fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni sono principalmente finalizzati a incorporare nella stima del requisito patrimoniale una componente prospettica (*forward-looking*), che rifletta con tempestività il miglioramento o il peggioramento del profilo di rischio della banca a seguito delle variazioni intervenute nei segmenti di operatività, nelle risorse umane, tecnologiche ed organizzative nonché nel sistema dei controlli interni.

La scelta di ciascun fattore deve essere giustificata dalla sua capacità predittiva dell'esposizione ai rischi operativi.

La banca deve verificare che i fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni mantengano un'adeguata capacità rappresentativa dell'esposizione al rischio (1).

### 3. Caratteristiche del modello di calcolo

La banca documenta le metodologie impiegate per il modello di calcolo, tenendo evidenza delle modifiche apportate nel tempo, e individua ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle fasi di sviluppo ed esecuzione del modello.

---

(1) Ad esempio, tramite analisi di correlazione o regressione con i dati di perdita interni ed esterni.

Il modello di calcolo deve rappresentare adeguatamente il profilo di rischio operativo della banca, garantendo un sufficiente livello di stabilità dei risultati.

La banca definisce metodi e processi attraverso cui le quattro componenti (cfr. par. 1 e 2) sono trattate, combinate e ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

In particolare, vanno evitate duplicazioni degli elementi che concorrono alla riduzione del requisito patrimoniale. Va effettuata periodicamente una valutazione sull'appropriatezza delle combinazioni e delle ponderazioni utilizzate nell'ambito del calcolo.

Tenuto conto che i rischi operativi tendono ad essere caratterizzati da molteplici cause e a manifestarsi con vari effetti, il modello deve essere sufficientemente granulare al fine di cogliere le caratteristiche del complessivo profilo di rischio operativo della banca. La granularità del modello è identificabile nel numero delle classi di rischio operativo.

Le classi devono essere caratterizzate da dati che, oltre a rispettare la condizione di omogeneità, soddisfino, per quanto possibile, le proprietà statistiche di indipendenza e identica distribuzione (1).

In corrispondenza di ciascuna classe, la banca determina pertinenti distribuzioni o misure di esposizione ai rischi operativi sulla base di un processo che tenga conto almeno delle seguenti fasi:

- preliminare identificazione di un insieme di distribuzioni da utilizzare per la stima della frequenza e dell'impatto degli eventi;
- utilizzo di tecniche per la determinazione delle strutture di probabilità dei dati *outlier* al fine di ridurre la loro influenza sul requisito complessivo (ad esempio, tecniche di *Maximum Likelihood Estimation Constrained*; funzioni di *smoothing* delle code);
- utilizzo di adeguati metodi per la stima dei parametri delle distribuzioni ovvero per l'identificazione delle classi di valori degli scenari;
- idonei test per valutare la scelta delle distribuzioni (*fitting*) o delle misure adottate.

Laddove alcune classi di rischio operativo presentino similarità statistiche in termini di distribuzioni di frequenza e di impatto degli eventi di perdita, la banca può procedere ad una loro aggregazione, utilizzando appropriate tecniche per incorporare nella classe aggregata eventuali forme di dipendenze tra i dati (cfr. Sezione IV, par. 1.2).

---

(1) Le seguenti tecniche possono risultare funzionali a conseguire classi aventi le richiamate proprietà di indipendenza e identica distribuzione: *time plots* o apposite funzioni statistiche per assicurare condizioni di indipendenza e stazionarietà dei dati in termini di frequenza ed impatto; funzioni statistiche per tenere conto dell'accentramento dei dati in un determinato periodo temporale, della stagionalità e dell'inflazione.

Il modello deve calcolare un requisito patrimoniale sui rischi operativi basato su un livello di confidenza pari o comparabile al 99,9 per cento su un periodo di un anno.

Ove il requisito stimato direttamente a tale livello di confidenza risulti caratterizzato da un significativo grado di distorsione e volatilità, la banca può stimare una misura iniziale ad un livello di confidenza comunque non inferiore al 90 per cento e da questa ottenere il requisito patrimoniale al 99,9 per cento attraverso un'opportuna tecnica di estrapolazione.

In tal caso, la banca deve dimostrare che la tecnica di estrapolazione è robusta ed accurata e produce risultati affidabili (1).

Il modello deve produrre, oltre al valore puntuale del requisito, anche una stima attendibile del suo grado di variabilità.

---

(1) Le seguenti tecniche possono risultare funzionali all'estrapolazione della misura regolamentare: utilizzo di distribuzioni per le code determinate in base alle informazioni derivanti da intermediari aventi segmenti di operatività similari ovvero in base ad analisi di scenario; qualora venga utilizzato un modello EVT – *Peaks Over Threshold*, utilizzo della proprietà di stabilità del modello in base alla quale è possibile determinare analiticamente le misure in corrispondenza del percentile regolamentare (99,9 per cento) partendo da quelle stimate ad un livello di confidenza inferiore.

## SEZIONE IV

## DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE

**1. Determinazione del requisito patrimoniale**

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi è dato dalla somma delle perdite attese e di quelle inattese (par. 1.1), stimate dal modello di calcolo.

La banca calcola il requisito come somma delle misure riferite alle singole classi di rischio operativo. Qualora il modello includa stime sulla correlazione (par. 1.2), la banca ne tiene conto ai fini del calcolo del requisito.

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi può essere ridotto per effetto di polizze assicurative e di altri meccanismi di trasferimento dei rischi (par. 1.3) entro un limite del 20 per cento del requisito lordo.

*1.1 Perdite in detrazione del requisito patrimoniale*

Il modello di calcolo utilizza una definizione di perdita attesa che risponda a requisiti di stabilità e robustezza (1).

Le perdite operative che rispettano simultaneamente le seguenti condizioni possono essere portate in detrazione del requisito patrimoniale:

- devono essere state coperte da accantonamenti specifici a conto economico;
- devono essere individuate sulla base di criteri documentati e censite nel data set di calcolo.

La detrazione non può in ogni caso eccedere il valore della perdita attesa complessiva stimata nell'ambito del modello di calcolo.

*1.2 Correlazione*

La presenza di fattori comuni di differente natura, idiosincratici alla banca (ad esempio, processi, sistemi e persone) o di contesto esterno, che coinvolgono congiuntamente diverse classi di rischio operativo può determinare fenomeni di correlazione tra le perdite, in termini di frequenza di accadimento, di impatto o di entrambi.

---

(1) La media aritmetica dei dati campionari fornisce elevate garanzie di stabilità e robustezza nel caso in cui la distribuzione di riferimento è normale o quasi-normale. Tuttavia, in presenza di distribuzioni a code spesse, come accade in genere nel caso dei rischi operativi, la media aritmetica può assumere valori molto elevati, in quanto molto sensibile ai dati estremi. Versioni troncate (*trimmed mean*) o ponderate (*winsorised mean*) della media aritmetica ovvero statistiche ordinali, quali la mediana, consentono di ottenere una maggiore stabilità e robustezza delle perdite attese.

La banca può utilizzare stime della correlazione nel calcolo del requisito patrimoniale, a condizione che siano documentati i criteri alla base delle ipotesi sulle correlazioni, che le tecniche utilizzate siano robuste, applicate con correttezza e che tengano conto dell'incertezza associata alle stime.

Particolare attenzione va prestata alle modalità di individuazione e di calcolo delle correlazioni tra le code delle distribuzioni delle perdite e ai relativi effetti sulle misure di rischio operativo.

Ove possibile, va tenuto conto della correlazione in maniera implicita attraverso un opportuno trattamento dei dati.

La banca verifica nel tempo la validità delle ipotesi sulle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.

### 1.3 *Trasferimento dei rischi operativi*

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi può essere ridotto per effetto di polizze di assicurazione o di altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi, secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo.

L'utilizzo delle polizze di assicurazione e degli altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi è sottoposto a revisione periodica anche al fine di tenere conto di cambiamenti della natura o della copertura fornita dalle polizze di assicurazione o dagli altri meccanismi di trasferimento.

La banca comunica alla Banca d'Italia le variazioni significative occorse.

#### Polizze di assicurazione

La banca deve identificare le polizze assicurative di cui intende avvalersi ai fini della riduzione del requisito patrimoniale.

A tale fine, le polizze assicurative devono rispettare le seguenti condizioni:

- l'impresa di assicurazione deve essere autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione o di riassicurazione ed avere un rating di una ECAI pari o superiore alla terza classe di merito del credito (1);
- la polizza deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua, rispetto alla data di riferimento del requisito patrimoniale, inferiore a un anno la banca deve adottare

---

(1) La banca può ricorrere a polizze fornite da imprese di assicurazione autorizzate da autorità di Stati extracomunitari, a condizione che tali imprese siano assoggettate ad un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle imprese comunitarie e dispongano del rating di una ECAI pari o superiore alla terza classe del merito di credito.



appropriati coefficienti di scarto (*hair-cuts*) rappresentativi della decrescente vita residua della polizza; non è riconosciuto alcun effetto di riduzione del requisito per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni. Se tuttavia la banca ha già stipulato un contratto in sostituzione del precedente che assicuri copertura assicurativa a condizioni equivalenti ovvero il contratto prevede una clausola di rinnovo automatico a termini e condizioni simili a quelli correnti ed è previsto un preavviso di mancato rinnovo da parte dell'assicuratore di almeno 90 giorni, la polizza è riconosciuta ai fini della riduzione del requisito senza applicare alcun *hair-cut* (1);

- la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso di 90 giorni per la disdetta del contratto;
- la polizza non deve prevedere esclusioni o limitazioni connesse ad interventi di autorità di vigilanza ovvero, nel caso di una banca insolvente, che precludano alla banca o al commissario liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dalla banca stessa, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'apertura della procedura di liquidazione della banca; la polizza assicurativa può tuttavia escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dalle autorità competenti;
- l'assicurazione deve essere fornita da un soggetto terzo. Nel caso di assicurazione fornita tramite controllate o affiliate, l'esposizione deve essere trasferita a un terzo, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che soddisfi i criteri di idoneità. Nel caso di un assicuratore "fronting" (2), il soggetto terzo cui viene trasferita l'esposizione - per intero o in parte - deve soddisfare i criteri di idoneità (3).

La metodologia per il trattamento delle polizze assicurative deve:

- essere adeguatamente documentata;
- tener conto in modo trasparente, coerente e ad un sufficiente livello di granularità della relazione tra la copertura assicurativa e la probabilità e impatto attuale e potenziale delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito patrimoniale; a tal fine, la banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione, inclusi dati di perdita interni ed esterni e dati di scenario;

---

(1) La banca tiene comunque conto della possibilità che l'impresa di assicurazione possa disdettare la polizza in corso di vigenza o alla data di rinnovo ovvero che la polizza stessa non sia rinnovata per tutti i rischi precedentemente coperti o ai medesimi termini e condizioni (ad esempio, l'impresa di assicurazione potrebbe riservarsi la facoltà di innalzare il premio a livelli tali che rendono non più conveniente per la banca rinnovare il contratto).

(2) L'impresa cd "fronting" ha di solito il compito di definire le condizioni e le caratteristiche della copertura assicurativa che viene poi trasferita ad un terzo soggetto.

(3) Nel caso in cui l'esposizione al rischio operativo rimanga parzialmente in capo all'impresa "fronting", l'eventuale beneficio da assicurazione potrà essere incluso nel calcolo del requisito patrimoniale solo qualora anche l'impresa "fronting" soddisfi i criteri di idoneità.

- tenere conto dei fattori che possono determinare incertezza nell'efficacia della copertura assicurativa, mediante l'adozione di adeguati coefficienti di scarto (1); in particolare, vanno considerati:
  - i. la durata residua del contratto, se inferiore ad un anno, come sopra specificato;
  - ii. il termine per la disdetta del contratto, se inferiore ad un anno;
  - iii. il grado di incertezza associato ai rimborsi e i disallineamenti di copertura delle polizze assicurative. In particolare, deve essere considerata l'incertezza nei rimborsi derivante da controversie in materia di interpretazione delle clausole contrattuali, dal rischio di default della controparte, da ritardi imprevisti negli indennizzi; a tal fine la banca valuta e documenta dettagliatamente le informazioni sui rimborsi assicurativi, distinguendoli per tipo di perdita, e le utilizza per la determinazione dei coefficienti di scarto. Gli *hair-cuts* relativi al rischio di default della controparte sono calcolati esclusivamente sulla base del merito di credito dell'impresa che ha fornito l'assicurazione (2).

La metodologia deve adeguatamente cogliere i disallineamenti di copertura su perdite di importo medio-alto, derivanti, ad esempio, da franchigie e massimali relativi a singoli eventi ovvero all'insieme degli eventi di rischio operativo; a tal fine, sono effettuate apposite analisi dei dati ed esercizi di simulazione, impiegando tutte le informazioni disponibili (dati di perdita e ipotesi di scenario).

#### Altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi

E' riconosciuta l'attenuazione derivante da altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi a condizione che questi presentino elevati standard di qualità, comparabili a quelli previsti per le coperture assicurative, e che la banca sia in grado di dimostrare il conseguimento di un significativo effetto di riduzione del rischio.

L'utilizzo di altri meccanismi di trasferimento dei rischi operativi ai fini della riduzione del requisito patrimoniale è consentito a condizione che la banca abbia già maturato esperienza nell'uso di tali meccanismi, ad esempio attraverso l'acquisizione di dati interni ed esterni sulla probabilità di copertura e sulla tempestività dei pagamenti di analoghe fattispecie.

In ogni caso non sono ammessi strumenti allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

---

(1) I coefficienti di scarto solo calcolati sulla base di ipotesi conservative.

(2) Non rilevano, pertanto, il merito di credito della capogruppo né la circostanza che l'impresa di assicurazione abbia trasferito il rischio a terzi.

## **2. Comunicazioni alla Banca d'Italia**

Con cadenza annuale va inviata alla Banca d'Italia la relazione della revisione interna sull'adeguatezza del sistema di gestione e misurazione dei rischi operativi.

*SEZIONE V*

## AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei metodi avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi subordinatamente al rispetto dei requisiti di idoneità contenuti nel presente capitolo, in conformità con quanto previsto dal Titolo I, Capitolo I, Parte Quinta.

In relazione a determinati aspetti dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi operativi, non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, ove ciò non infici la validità e l'affidabilità complessive dei suddetti sistemi, l'autorizzazione può essere accompagnata dalla richiesta di interventi di natura organizzativa e dall'adozione di misure di natura patrimoniale.

La formale domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nell'Allegato D, riferita alla banca individuale ovvero al gruppo nel suo complesso e alla capogruppo.

Le banche o i gruppi bancari che intendono adottare i metodi AMA devono effettuare un calcolo parallelo sui rischi operativi, confrontando il risultato dei metodi Avanzati con quello riveniente dal metodo Standardizzato per l'anno precedente la data di presentazione della domanda; tale calcolo parallelo va poi effettuato anche nei tre anni successivi all'autorizzazione.

Fatte salve le ipotesi di uso combinato previste nella Sezione I, Parte Quarta del presente Capitolo, le banche autorizzate all'utilizzo dei metodi AMA non possono tornare ad utilizzare i metodi Base o Standardizzato ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, eccetto qualora sia dimostrata la sussistenza di adeguate motivazioni e comunque previa autorizzazione della Banca d'Italia.

**PARTE QUARTA****USO COMBINATO E MODALITA' DI CALCOLO DEL  
REQUISITO PATRIMONIALE***SEZIONE I***USO COMBINATO DI PIÙ METODI**

In linea generale, la banca adotta un unico metodo per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

E' tuttavia consentito l'uso combinato di più metodi, a livello individuale e consolidato, nei casi e alle condizioni previste dalla presente Sezione.

L'insieme dei metodi utilizzati deve, in ogni caso, coprire tutti i segmenti di operatività.

Anche in caso di uso combinato, resta fermo l'obbligo di rispettare gli specifici requisiti di idoneità previsti per il metodo Standardizzato (parte Seconda, Sezione II, par. 2) e per quelli Avanzati (parte Terza, Sezioni II e III) in relazione a ciascun segmento di operatività interessato dall'utilizzo di tali metodi. Nell'Allegato E si riporta uno schema riepilogativo delle varie possibilità di uso combinato, a livello consolidato e individuale.

**1. Metodo Base**

La capogruppo di un gruppo bancario che adotta il metodo Base a livello consolidato non può, in linea generale, includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati derivanti dall'utilizzo di altri metodi da parte di uno o più segmenti di operatività del gruppo.

E' tuttavia consentito, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'uso combinato con i metodi AMA già utilizzati da società che entrano a far parte del gruppo bancario ("uso parziale permanente BIA").

L'uso combinato del metodo Base con altri metodi non è ammesso a livello individuale.

**2. Metodo Standardizzato**

La capogruppo di un gruppo bancario che adotta un metodo Standardizzato a livello consolidato può includere nel calcolo del requisito patrimoniale consolidato sui rischi operativi i risultati derivanti

dall'utilizzo dei metodi Avanzati e Base (“uso parziale permanente TSA”) nei seguenti casi:

- l'uso combinato con i metodi AMA già utilizzati da società che entrano a far parte del gruppo bancario è consentito, previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- l'uso combinato con il metodo Base è consentito a condizione che il complesso dei segmenti di operatività da coprire con tale metodo, non sia superiore al 10 per cento della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'indicatore rilevante a livello consolidato; il limite del 10 per cento può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente motivati (ad esempio, operazioni di concentrazione), e comunque per un limitato periodo di tempo. La capogruppo verifica con cadenza annuale il rispetto della soglia. In caso di superamento della soglia, la capogruppo comunica alla Banca d'Italia modalità e tempi dell'applicazione del metodo Standardizzato ai segmenti di operatività eccedenti tale soglia.

L'uso combinato del metodo Standardizzato con altri metodi non è ammesso a livello individuale.

### 3. Metodi Avanzati

#### 3.1 *Uso combinato*

Il gruppo bancario o la banca individuale che adotta i metodi Avanzati può includere nel calcolo del requisito patrimoniale sui rischi operativi i risultati derivanti dall'utilizzo di metodi diversi da quelli Avanzati da parte di uno o più segmenti di operatività, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i metodi Avanzati siano estesi a segmenti di operatività rappresentativi almeno del 50 per cento dell'indicatore rilevante a livello consolidato per i gruppi bancari ovvero su base individuale per le banche non incluse in gruppi (1) (“soglia di significatività AMA”); in casi eccezionali, caratterizzati dalla presenza di strutture di gruppo particolarmente complesse, la Banca d'Italia può consentire l'uso combinato anche in presenza di una soglia inferiore;
- sia presentato un piano di estensione (cfr. par. 3.2) dei metodi Avanzati che specifichi tempi e modalità di applicazione ai segmenti di operatività inizialmente non coperti da tali metodi.

E' ammesso l'uso combinato in via permanente a condizione che il contributo all'indicatore rilevante consolidato o della banca individuale riferito al complesso dei segmenti di operatività da coprire con i metodi

---

(1) Si fa riferimento al dato disponibile al momento della presentazione della domanda.

diversi da quelli Avanzati si collochi al di sotto del 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'indicatore rilevante a livello consolidato per i gruppi bancari ovvero su base individuale per le banche non incluse nei gruppi ("uso parziale permanente AMA"). Le capogruppo o le banche individuali verificano con cadenza annuale il rispetto di tale soglia. In caso di superamento della soglia, esse comunicano alla Banca d'Italia modalità e tempi dell'applicazione dei metodi AMA ai segmenti di operatività eccedenti tale soglia. Nel caso delle banche individuali, l'uso combinato con il metodo Base è consentito esclusivamente per i segmenti di operatività rappresentati dalle succursali estere.

### 3.2 Estensione progressiva dei metodi AMA

Il piano di estensione dei metodi AMA (*roll-out*) deve essere approvato dall'organo con funzioni di indirizzo strategico, con le osservazioni dell'organo di controllo, e presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione.

Il piano di estensione deve fornire dettagliate informazioni in ordine a:

- i criteri, la sequenza e i tempi dell'applicazione dei metodi AMA ai singoli segmenti di operatività;
- i presidi predisposti per la sua puntuale realizzazione (strutture e risorse per la gestione del progetto, procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

L'arco di tempo entro cui completare il piano di estensione non può risultare superiore a sette anni, a partire dal momento in cui la banca ottiene l'autorizzazione all'utilizzo dei metodi AMA. Eventuali deroghe a tale limite potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva dei metodi avanzati non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre il requisito patrimoniale.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali riferimenti in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute ad eventi aziendali di rilievo (fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami d'azienda, rilevanti modifiche ai sistemi informativi) o a fattori esterni.

*SEZIONE II***MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE**

La presente Sezione fornisce indicazioni sulle modalità di calcolo del requisito sui rischi operativi nei casi di uso combinato (par. 1) e di banche che fanno parte di un gruppo bancario (par. 2).

**1. Modalità di calcolo in uso combinato**

Nel caso in cui un gruppo adotti un uso combinato a livello consolidato, il requisito consolidato sui rischi operativi è determinato dalla somma dei requisiti rivenienti dai metodi utilizzati:

- componente Base, riferita al complesso dei segmenti di operatività del gruppo cui si applicano tali metodi, calcolata in base al relativo contributo all'indicatore rilevante consolidato, utilizzando la metodologia di calcolo prevista per tale metodo;
- componente Standardizzato, riferita al complesso dei segmenti di operatività del gruppo cui si applicano tali metodi, calcolata in base al relativo contributo all'indicatore rilevante consolidato, utilizzando la metodologia di calcolo prevista per tale metodo;
- componente AMA, riferita al complesso dei segmenti di operatività del gruppo cui si applicano tali metodi, calcolata a partire dai dati di perdita e da altre informazioni relativi a tali segmenti di operatività.

Negli Allegati F e G sono riportate indicazioni sul calcolo del requisito a livello consolidato ed individuale per alcune combinazioni di metodi.

Nel caso di banche individuali, per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio operativo con l'uso combinato di metodi si applicano criteri analoghi a quanto sopra descritto per l'uso combinato consolidato.

**2. Requisito su base individuale per le banche incluse in gruppi bancari**

Le banche che appartengono a gruppi bancari rispettano un requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo pari alla somma di:

- requisito del metodo Base relativo ai segmenti di operatività della banca cui si applica tale metodo, calcolato in base all'indicatore rilevante riferito a tali segmenti di operatività, al lordo delle rettifiche infragruppo;
- requisito del metodo Standardizzato relativo ai segmenti di operatività della banca cui si applica tale metodo, calcolato in base all'indicatore



rilevante riferito a tali segmenti di operatività, al lordo delle rettifiche infragruppo;

- ammontare della componente AMA allocato dalla capogruppo ai segmenti di operatività della banca cui si applicano tali metodi. La capogruppo documenta la metodologia utilizzata per l’allocazione della componente AMA. Tale metodologia deve essere coerente e riflettere adeguatamente la rischiosità dei vari segmenti di operatività.

All’ammontare del requisito patrimoniale individuale, come sopra determinato, si applica una riduzione pari al 25 per cento secondo quanto stabilito nel Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

## ALLEGATO A

**Metodo Standardizzato e metodi Avanzati - schema di raccordo tra  
linee di *business* e attività aziendali**

Linee di <i>business</i>	Elenco delle attività
<b>Corporate finance</b>	Fusioni, Acquisizioni, Attività di collocamento (OPA, OPV, collocamenti privati – c.d. blocchi, emissioni obbligazionarie). <i>Investment Banking</i> in azioni e capitale di debito (IPO, privatizzazioni, <i>syndications</i> , piazzamenti privati secondari, sottoscrizioni, etc.). Valutazioni d'azienda. Cartolarizzazioni per conto terzi. Gestione straordinaria di finanza d'impresa. Aumenti di capitale (solo come <i>lead manager</i> ). Servizi di consulenza e ricerca (struttura di capitale, strategia industriale, <i>undertakings</i> , ristrutturazione, etc.). Consulenza d'investimento come <i>business</i> specifico.
<b>Trading and sales</b>	Negoziazione in conto proprio del portafoglio di trading. Gestione della tesoreria e <i>funding</i> in conto proprio ( <i>Asset &amp; Liability Management</i> , etc.). Cartolarizzazioni in conto proprio. Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti <i>corporate</i> e professionali (1). Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi ( <i>bancassurance</i> , fondi, GPM, GPF, azioni, obbligazioni, derivati, etc) verso clienti <i>corporate</i> e professionali.
<b>Retail banking</b>	Prestiti e Depositi. Garanzie e impegni finanziari. Credito al consumo per clienti retail. Leasing e Factoring. Altri tipi di transazioni con controparti <i>retail</i> non allocati in altre linee di <i>business</i> . Servizi ancillari ad attività <i>retail</i> come servizi di incasso e pagamento (collocamento di carte di debito e di credito, trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli.
<b>Commercial banking</b>	Prestiti e Depositi. Garanzie e impegni finanziari. Leasing e Factoring. Finanziamenti all'esportazione e al commercio. Altri tipi di transazioni con controparti <i>corporate</i> non allocati in altre linee di <i>business</i> . Servizi ancillari ad attività <i>corporate</i> come servizi di incasso e pagamento (trasferimento fondi ed altri pagamenti per conto di clienti, cambio valuta, etc.) e custodia ed amministrazione titoli. Reddito netto (ad esempio cedole e dividendi) su portafogli non di trading.
<b>Payment and settlement</b>	Servizi e sistemi di pagamento, regolamento e compensazione (EBA, BIREL, TARGET, CLS, SWIFT, MASTERCARD, VISA, AMEX, etc.). Emissione e gestione di strumenti di pagamento e trasferimento fondi come <i>business</i> specifico. Banca corrispondente.
<b>Agency services</b>	Banca depositaria. Custodia e servizi correlati (gestione contante e garanzie reali, depositi presso terzi, etc.) come <i>business</i> specifico. Servizi di esattoria. Servizi di tesoreria Enti. Banca Fiduciaria.
<b>Asset management</b>	Gestione Portafogli ed altre forme di gestione del risparmio (fondi comuni di investimento, fondi di pensione, GPM, GPF, <i>hedge fund</i> , etc.). Si intende solo la produzione e non la distribuzione di prodotti di risparmio gestito; fa eccezione l'attività di collocamento a clienti professionali effettuata da società dedicate.
<b>Retail brokerage</b>	Ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini verso clienti <i>retail</i> . Attività di consulenza, assunzione a fermo, collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi ( <i>bancassurance</i> , fondi, GPM, GPF, azioni, obbligazioni, derivati, etc.) verso clienti <i>retail</i> .
<b>Corporate Items (solo banche AMA)</b>	Attività che riguardano la banca nella sua interezza, quali dichiarazione annuale delle tasse, azioni o responsabilità degli esponenti aziendali, ecc.

(1) Cfr. definizione di "clienti professionali" prevista dall'Allegato II della Direttiva comunitaria 39/2004 (cd. MIFID).

## ALLEGATO B

**Metodo Standardizzato - esempio di calcolo del requisito patrimoniale**

Linea di business	Step 1			Coeff. regolam.	Step 2		
	Calcolo dell'indicatore rilevante per linee di business				Calcolo dell'indicatore rilevante ponderato per linee di business		
	T-2	T-1	T		T-2	T-1	T
<i>Corporate finance</i>	10	10	10	18%	1,80	1,80	1,80
<i>Trading &amp; sales</i>	20	- 60	30	18%	3,60	- 10,80	5,40
<i>Retail banking Commercial banking</i>	20	20	30	12%	2,40	2,40	3,60
<i>Payment and settlement</i>	20	15	10	15%	3,00	2,25	1,50
<i>Agency services</i>	10	- 40	10	18%	1,80	- 7,20	1,80
<i>Asset management</i>	20	15	0	15%	3,00	2,25	0,00
<i>Retail brokerage</i>	0	20	30	12%	0,00	2,40	3,60
	-10	10	20	12%	-1,20	1,20	2,40
<b>Step 3</b>							
Somma algebrica per anno							
14,40					- 5,70		20,10
<b>Step 4</b>							
Calcolo del contributo TSA							
14,40					0,00		20,10
<b>Step 5</b>							
Requisito patrimoniale TSA							
11,50							

1. Calcolare l'indicatore rilevante su base annuale di ciascuna linea di business (il risultato può essere positivo o negativo).
2. Moltiplicare l'indicatore rilevante di ciascuna linea di business per il corrispondente coefficiente regolamentare (il risultato può essere positivo o negativo).
3. Sommare gli indicatori rilevanti ponderati delle otto linee di business, compensando i valori positivi con quelli negativi. Se il risultato complessivo dell'anno è negativo, assegnare un valore pari a zero.
4. Calcolare il contributo TSA per ciascuno dei tre anni (il risultato può essere positivo o pari a zero).
5. Calcolare il requisito patrimoniale complessivo come media semplice dei contributi TSA dei tre anni.

## ALLEGATO C

**Tipologie di eventi di perdita**

Categoria di eventi	Definizione
Frode interna	Perdite dovute ad attività non autorizzata, frode, appropriazione indebita o violazione di leggi, regolamenti o direttive aziendali che coinvolgano almeno una risorsa interna della banca.
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione di leggi da parte di soggetti esterni alla banca.
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie.
Clientela, prodotti e prassi professionali	Perdite derivanti da inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto o del servizio prestato.
Danni da eventi esterni	Perdite derivanti da eventi esterni, quali catastrofi naturali, terrorismo, atti vandalici.
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività, a disfunzioni o a indisponibilità dei sistemi.
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, venditori e fornitori.

## ALLEGATO D

**Documentazione obbligatoria per i metodi Avanzati***1. Documentazione di carattere generale*

Delibere quadro di approvazione del progetto sui metodi Avanzati e verbali di comitati o di altri organi di governo del progetto.

Descrizione del perimetro di convalida, indicando le società del gruppo interessate all'estensione dei metodi AMA, le aree soggette ad uso parziale permanente, i segmenti di operatività interessati dalla prima applicazione ed i tempi e le modalità di estensione dei metodi AMA.

Elenco della normativa interna rilevante per il progetto.

Stato di attuazione del progetto e successive fasi di realizzazione.

Attestazione del rispetto delle soglie di accesso e dell'ammontare dell'indicatore rilevante coperto dai metodi Avanzati ("soglia di significatività AMA").

Rendiconto delle spese (preferibilmente suddivise per tipologie, ad esempio risorse umane, sistemi, etc.) sostenute e previste per le iniziative connesse con la gestione e la misurazione dei rischi operativi per il triennio precedente la data di presentazione della domanda.

*2. Documentazione specifica su aspetti di natura organizzativa (1)*

Delibere di approvazione delle politiche di gestione e di misurazione dei rischi operativi, nonché della relativa struttura organizzativa.

Organizzazione e ruoli della funzione di controllo dei rischi operativi e del processo di convalida interna.

Normativa aziendale sui criteri e sui processi per la raccolta e conservazione dei dati sui rischi operativi.

Descrizione del sistema di *reporting* sui rischi operativi. *Report* trasmessi agli organi aziendali nel corso del biennio precedente alla data di presentazione della domanda.

Architettura del sottosistema informativo dedicato e descrizione delle principali procedure elettroniche di supporto al sistema di gestione e di misurazione dei rischi operativi, con particolare riferimento alla raccolta e alla archiviazione dei dati. Evidenza dell'utilizzo di risorse esterne (ad esempio, *outsourcing*, pacchetti applicativi).

---

(1) Ove non sia già stata inclusa in quella di carattere generale.

Stralcio del piano di continuità operativa relativo al recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione dei rischi operativi e delle relative *policy* di sicurezza informatica.

Normativa aziendale in tema di procedure ed attività per la convalida interna, con l'indicazione dei ruoli e delle responsabilità delle unità, delle figure professionali e delle funzioni coinvolte.

Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto ai requisiti organizzativi e quantitativi.

Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti sul sistema di gestione e misurazione dei rischi operativi, sul loro utilizzo gestionale e sul processo di convalida interna.

Evidenze di eventuali ulteriori analisi e verifiche, di fonte interna e/o esterna, condotte sui sistemi di gestione e di misurazione dei rischi operativi e relative risultanze.

### 3. Documentazione specifica su aspetti di natura quantitativa (1)

Standard di qualità riferiti alle quattro componenti (cfr. Sezione III, par. 1 e 2), con particolare riferimento ai criteri adottati:

- per l'identificazione e la classificazione dei dati interni di perdita, con particolare riguardo al trattamento di aspetti specifici (soglie minime di perdita, perdite prontamente recuperate, perdite sequenziali, perdite multi-effetto, perdite operative di confine, etc.);
- per la selezione delle fonti di dati esterni di perdita e per l'incorporazione di tali dati nel sistema di misurazione;
- per la generazione degli scenari;
- per la selezione dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni.

Informazioni sul modello di calcolo del requisito sui rischi operativi con indicazione:

- dei criteri di determinazione delle classi di rischio operativo;
- delle modalità di integrazione delle quattro componenti (cfr. Sezione III, par. 1 e 2) e delle ponderazioni ad esse assegnate;
- delle metodologie, dei parametri e delle assunzioni per la stima delle distribuzioni o delle misure di esposizione ai rischi operativi;
- ove effettuate, delle modalità di calcolo delle componenti di mitigazione del requisito (perdite attese, correlazioni, meccanismi di trasferimento dei rischi operativi);

---

(1) Ove non sia già stata inclusa in quella di carattere generale o in quella specifica su aspetti di natura qualitativa.

— dei criteri di allocazione del requisito ai segmenti di operatività.

Dati sulle quattro componenti (cfr. Sezione III, par. 1 e 2) di cui si è tenuto conto per la determinazione delle stime di requisito patrimoniale.

Stime del requisito complessivo e per segmenti di operatività, determinate al lordo e al netto delle componenti di mitigazione.

Risultati del calcolo parallelo sui rischi operativi per l'anno precedente la presentazione della domanda, ottenuti con il confronto tra il metodo Standardizzato e i metodi Avanzati.

## ALLEGATO E

## Uso combinato di metodi

Uso combinato a livello consolidato	Metodo adottato a livello consolidato		
Metodo adottato per segmento di operatività	BIA	TSA	AMA
BIA	///	Consentito entro il 10 per cento	Consentito entro il 15 per cento
TSA	Non consentito	///	Consentito entro il 15 cento
AMA	Consentito in caso di ingresso nel gruppo	Consentito in caso di ingresso nel gruppo	///

Uso combinato a livello individuale	Metodo adottato a livello individuale		
Metodo adottato per segmento di operatività	BIA	TSA	AMA
BIA	///	Non consentito	Consentito solo per succursali estere
TSA	Non consentito	///	Consentito entro il 15 per cento
AMA	Non consentito	Non consentito	///



## ALLEGATO F

**Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale del metodo  
Standardizzato**

Tipologia di società		Rispetto <b>integrale</b> a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del TSA (cfr. Parte Seconda – Sezione II – par. 2)			Rispetto <b>parziale</b> a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del TSA (cfr. Parte Seconda – Sezione II – par. 2)		
		Rispetto, per i relativi segmenti di operatività, dei criteri di idoneità TSA	Requisito su base individuale	Contributo al consolidato (al netto delle poste infra-gruppo)	Rispetto, per i relativi segmenti di operatività, dei criteri di idoneità TSA	Requisito su base individuale	Contributo al consolidato (al netto delle poste infra-gruppo)
Società soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	Banca capogruppo	SI	TSA al lordo poste infra-gruppo	TSA	SI	TSA al lordo poste infra-gruppo	TSA
	Altre banche	SI	TSA al lordo poste infra-gruppo	TSA	NO	BIA al lordo poste infra-gruppo	BIA
	SIM ex art. 20, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE e intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., ad eccezione delle società per la cartolarizzazione dei crediti	SI	TSA al lordo poste infra-gruppo	TSA	NO	BIA al lordo poste infra-gruppo	BIA
Società non soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	SGR	SI	Requisito "altri rischi" (cfr. circ. 189)	TSA	NO	Requisito "altri rischi" (cfr. circ. 189)	BIA
	Intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B., società strumentali	SI	NO	TSA	NO	NO	BIA

## ALLEGATO G

**Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale dei metodi  
AMA**

Tipologia di società		Rispetto <b>integrale</b> a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del AMA (cfr. Parte Terza – Sezione II e III)			Rispetto <b>parziale</b> a livello di gruppo dei requisiti di idoneità stabiliti per l'uso del AMA (cfr. Parte Terza – Sezione II e III)		
		Rispetto, per i relativi segmenti di operatività, dei criteri di idoneità AMA	Requisito su base individuale	Contributo al consolidato	Rispetto, per i relativi segmenti di operatività, dei criteri di idoneità AMA	Requisito su base individuale	Contributo al consolidato
Società soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	Banca capogruppo	SI	AMA allocato	Dati e informazioni a fini AMA	SI	AMA allocato	Dati e informazioni a fini AMA
	Altre banche	SI	AMA allocato	Dati e informazioni a fini AMA	NO	BIA o TSA al lordo poste infra-gruppo	BIA o TSA al netto delle poste infra-gruppo
	SIM ex art. 20, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE e intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B., ad eccezione delle società per la cartolarizzazione dei crediti	SI	AMA allocato	Dati e informazioni a fini AMA	NO	BIA o TSA al lordo poste infra-gruppo	BIA o TSA al netto delle poste infra-gruppo
Società non soggette ai requisiti individuali sui rischi operativi	SGR	SI	Requisito "altri rischi" (cfr. circ. 189)	Dati e informazioni a fini AMA	NO	Requisito "altri rischi" (cfr. circ. 189)	BIA o TSA al netto delle poste infra-gruppo
	Intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, società strumentali	SI	NO	Dati e informazioni a fini AMA	NO	NO	BIA o TSA al netto delle poste infra-gruppo



## TITOLO II

### Capitolo 6

#### **DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO**



## TITOLO II - Capitolo 6

**DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
COMPLESSIVO***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di credito, di controparte, di mercato, operativo) sono previsti specifici requisiti patrimoniali (cfr. Sezione II, paragrafi 1-3). Altri requisiti patrimoniali sono stabiliti per gli investimenti in partecipazioni e in immobili per recupero crediti (cfr. Sezione II, paragrafo 4).

Allo scopo di evitare che l'applicazione della nuova disciplina prudenziale possa dare luogo a una riduzione eccessiva degli attuali livelli patrimoniali, per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB ed AMA, nel periodo 2007-2011, la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinati importi (cfr. Sezione II, paragrafo 6).

Al ricorrere di determinate condizioni, il requisito patrimoniale complessivo che le banche appartenenti a gruppi bancari, incluse le capogruppo, devono rispettare è ridotto del 25 per cento (cfr. Sezione II, paragrafo 5).

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti patrimoniali che concorrono alla determinazione del requisito complessivo.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
  - art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene, inoltre, in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

### 3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;

- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative agli immobili ed alle partecipazioni assunti per recupero crediti, non si applicano alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia.



## SEZIONE II

## REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Le banche e i gruppi bancari detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza (incluso il patrimonio di 3° livello) non inferiore al requisito patrimoniale complessivo, che è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti. Si riportano di seguito le disposizioni per il calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

**1. Rischi di credito e di controparte***1.1 Requisito individuale*

Il requisito patrimoniale individuale a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3).

*1.2 Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3).

Tale requisito è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali individuali (1) delle entità rientranti nell'area di consolidamento, previa elisione dei rapporti infragruppo.

I requisiti individuali sono calcolati:

- secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle presenti disposizioni, nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci.

---

(1) Nel calcolo del requisito consolidato i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto (cfr. paragrafo 5).

## 2. Rischi di mercato

### 2.1 *Requisito individuale*

Il requisito patrimoniale individuale è pari alla somma di quelli calcolati per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci determinati secondo le modalità stabilite nel Capitolo 4.

### 2.2 *Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci è pari alla somma dei requisiti su base individuale (1) delle banche, delle imprese di investimento e delle società finanziarie rientranti nell'area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo.

I requisiti su base individuale sono calcolati (2):

- secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle presenti disposizioni nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci. Nella determinazione di tali requisiti individuali vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza abbia un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza del gruppo.

Le banche esentate dalla disciplina (cfr. Capitolo 4, Parte prima, Sezione I, paragrafo 4) non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato.

## 3. Rischio operativo

### 3.1 *Requisito individuale*

Le banche determinano il requisito patrimoniale individuale secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5.

In particolare, del predetto Capitolo, si applicano: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di

---

(1) Nel calcolo del requisito consolidato, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto.

(2) Limitatamente al rischio di regolamento, le banche hanno la facoltà di procedere all'elisione dei rapporti infragruppo.

utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito nei casi di uso combinato di più metodi e di banche incluse in gruppi bancari si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II.

### 3.2 *Requisito consolidato*

I gruppi bancari determinano il requisito patrimoniale consolidato secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5.

In particolare, del predetto capitolo, si applica: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito patrimoniale nei casi di uso combinato di più metodi si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II, paragrafo 1.

## 4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti

Le acquisizioni di immobili e di partecipazioni per recupero crediti oltre i limiti previsti dalle apposite disposizioni (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione V, paragrafo 2 e Capitolo 10, Sezione II) determinano, per la parte eccedente, l'applicazione di requisiti patrimoniali che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

## 5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale

Nei gruppi bancari, per le banche italiane (1), i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

## 6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA

Per le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, nei tre anni 2007, 2008 e 2009 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore, rispettivamente, al 95%, 90% e 80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2),

---

(1) Le presenti disposizioni non si applicano alle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario escluse dal consolidamento ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 1.

requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Per le banche e i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, negli anni 2010, 2011 e 2012 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore all'80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2), requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Agli intermediari che ottenessero l'autorizzazione all'utilizzo a fini prudenziali dei metodi IRB o AMA nel corso del 2011 o 2012, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

A titolo esemplificativo, per il 2007 occorre effettuare il confronto tra le seguenti grandezze:

- a)  $0,95 * ARP_{Basilea1} * 8\%$
- b)  $ARP_{Basilea2} * 8\% + (EL - RN)$  se  $EL > RN$
- c)  $ARP_{Basilea2} * 8\% - \text{MIN}[(RN - EL); ARP_{Basilea2} * 0,6\%]$  se  $RN > EL$

dove:

$ARP_{Basilea1}$  = attività di rischio ponderate calcolate in base alla metodologia vigente sino alla fine del 2006 (1);

$ARP_{Basilea2}$  = attività di rischio ponderate calcolate in base alle metodologie vigenti a partire dall'1/1/2007 (2);

EL = perdite attese;

RN = rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive.

Se la differenza tra gli importi di cui ai punti a) e b) oppure a) e c) è positiva essa va moltiplicata per 12,5 e sommata ad  $ARP_{Basilea2}$ .

La Banca d'Italia si riserva di prorogare tali *floor* anche dopo il 2012 in coerenza con gli sviluppi a livello internazionale.

---

(1) Per i rischi di mercato va riportato sia in  $ARP_{Basilea1}$  sia in  $ARP_{Basilea2}$  lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in  $ARP_{Basilea1}$  non va rilevato alcun importo.

(2) Per i rischi di mercato va riportato sia in  $ARP_{Basilea1}$  sia in  $ARP_{Basilea2}$  lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in  $ARP_{Basilea1}$  non va rilevato alcun importo.

## SEZIONE III

METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA  
D'ITALIA**1. Perimetro e metodi di consolidamento**

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario;
- il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- il metodo del patrimonio netto:
  - a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (2) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
  - b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata".

**2. Segnalazioni alla Banca d'Italia**

Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

---

(1) Cfr. la Circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

(2) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari a superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base individuale si effettua quattro volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre ed al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo ed al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 aprile ed il 25 ottobre).

\* \* \*

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".



**TITOLO III**  
**(processo di controllo prudenziale)**





## TITOLO III

### Capitolo 1

#### **PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE**



## TITOLO III - Capitolo 1

**PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process - SRP*) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) e fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*) ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza, che riesamina l'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

La revisione dell'ICAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e le banche; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e alle banche di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cfr. Titolo II, Capitolo 6).

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.

Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Le banche illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione

dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza il profilo di rischio della banca; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle banche (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare i rischi rilevanti assunti dalle banche e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi si commisurano alla rilevanza delle carenze riscontrate: l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca;
- la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità delle banche.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato: in caso di gruppi bancari la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello rispettivamente individuale ovvero sub-consolidato per le componenti italiane.

\* \* \*

Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

- si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;

- si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa delle banche in tre gruppi, caratterizzati da livelli di complessità operativa decrescente, per i quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;
- si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;
- si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività bancaria.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle

società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene, inoltre, in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (1).

### 3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
- ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti sub-consolidanti del gruppo.

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### **4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti (Sezione III, par. 5): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati, Filiale territorialmente competente, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale.*



*SEZIONE II***LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE  
(ICAAP)****1. Disposizioni di carattere generale**

Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui le banche sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di cui al Titolo II, Capitolo 6, sia di quelli in esso non contemplati.

Le banche definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono condurre alla determinazione di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dal requisito patrimoniale di cui al Titolo II, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

**2. La proporzionalità nell'ICAAP**

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;

---

(1) Ai fini delle disposizioni del presente titolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza).

Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, banche di diverse dimensioni e complessità operativa.

#### Classe 1

Banche e gruppi bancari autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, ovvero di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

#### Classe 2

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliardi di euro (1).

#### Classe 3

Gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per le banche appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (2).

Le banche operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

### 3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno

---

(1) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento rispettivamente all'aggregato 1401000 e all'aggregato 309001217 del Dizionario Dati. Per attivo consolidato si intende l'attivo riferito al gruppo bancario.

(2) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le banche nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

### 3.1 *L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione*

Le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni banca l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

Le banche e i gruppi bancari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa ovvero di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

### 3.2 *La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi*

Ai fini della determinazione del capitale interno, le banche misurano ovvero – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario le banche utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati B e C.

Relativamente al rischio di tasso di interesse, tutte le banche (indipendentemente dalla classe di appartenenza, dalla metodologia utilizzata e dalle variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno in condizioni ordinarie/di stress) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, la Banca d'Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Per quanto concerne il rischio di liquidità, le banche fanno riferimento a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo 2.

\* \* \*

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, le banche fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

### Classe 3

Le banche utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, le banche possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi le banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

### Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, le banche possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Analogamente le banche di questa classe, relativamente ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (1). Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposte le banche predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

### Classe 1

Le banche definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio.

La Banca d'Italia si attende che le banche appartenenti a questa classe sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate proposte negli Allegati B (2) e C (1). Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili le banche di questa classe predispongono sistemi di

---

(1) Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, con riferimento alle modalità di ripartizione dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano l'opportunità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C relative alla stima della quota stabile (c.d. "componente *core*") e alla sua ripartizione nelle fasce fino ad un massimo di 5 anni. Inoltre, con riferimento alla facoltà di rimborso anticipato (c.d. "*prepayment risk*") valutano l'opportunità di rappresentare tale rischio secondo modalità alternative rispetto alla normativa segnaletica ("*delta equivalent value*").

(2) Con riferimento alle modalità di calcolo dell'aggiustamento per la granularità di cui all'Allegato B, le banche di tale classe tengono conto dei valori di PD e LGD specifici di ogni creditore.

controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi.

\* \* \*

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

### 3.2.1 *Lo stress testing*

Le banche effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente alle banche di:

- utilizzare analisi di tipo “*what if*” per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In linea di principio le banche dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

\* \* \*

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

#### Classe 3

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio

crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi le banche possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (1);

#### Classe 2

Le banche effettuano analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

#### Classe 1

Le banche utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche.

Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 tengono conto – nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario – anche degli spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze e alle diverse valute. Le banche appartenenti alla classe 3, in relazione alla propria operatività, possono considerare analoghi scenari addizionali, motivando le scelte compiute.

\* \* \*

Particolare cura deve essere posta da tutte le banche caratterizzate da una significativa operatività nelle attività rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza nel predisporre procedure di *stress testing* idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

### 3.3 *La determinazione del capitale interno complessivo*

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, le banche fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

#### Classi 2 e 3

Le banche determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi

---

(1) Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dall'intermediario nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

#### Classe 1

Le banche applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni più avanzate. Le banche di questo gruppo devono documentare e spiegare con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stime, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso le banche che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo da parte delle banche della Classe 1, la Banca d'Italia - in linea con quanto si rileva a livello comunitario - valuta sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, le banche dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero di mantenere un adeguato *standing* sui mercati.

#### 3.4 *Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con il patrimonio di vigilanza*

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione del patrimonio di vigilanza: in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nel patrimonio di vigilanza.

#### 4. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia le banche determinano con cadenza annuale:

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

## **5. Governo societario dell'ICAAP**

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente delle banche. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, etc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (1).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle banche, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

---

(1) Qualora le banche esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le banche adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.



## 6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

### 6.1 *Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP*

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo; esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali la banca ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione della banca in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

- 1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- 2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;
- 3) metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;
- 4) stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;
- 5) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
- 6) auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle banche.

Qualora la banca disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per le banche del gruppo 3 il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

Le banche e i gruppi bancari controllati da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea.

## 6.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (1), la rendicontazione ICAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

---

(1) Per le banche la cui la data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

*SEZIONE III***PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)****1. Disposizioni di carattere generale**

Lo SREP viene condotto annualmente allo scopo di accertare che le banche e i gruppi bancari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presidi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di banche autorizzate ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca (revisione dell'ICAAP);
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere (cfr. par. 5)

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi delle banche ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dalle banche, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di banca.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le banche, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla banca i conseguenti interventi.

## 2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con le banche rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con le banche sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative e al grado di problematicità delle stesse.

## 3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presidi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

Il sistema di analisi aziendale disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dalle banche in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sezione II), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione le aree di rischio - strategico, credito, mercato, controparte, liquidità, tasso d'interesse, operativo e reputazionale - e i profili trasversali - sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale. Il giudizio di profilo scaturisce: per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate all'esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all'adeguatezza degli specifici presidi organizzativi (aspetto qualitativo); per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per i sistemi di governo e controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

- la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione dell'area del rischio strategico e del profilo dei sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia

del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di “*what-if analysis*”. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l’ampiezza e l’approfondimento dell’analisi da condurre sulle singole banche;

- il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
- la tracciabilità: il sistema di valutazione è documentato nella Circolare 269 *Guida per l’attività di vigilanza*; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell’attività di vigilanza – prevedono l’accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le banche.

L’ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all’analisi della complessiva situazione aziendale, ovvero natura “mirata/tematica”, se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell’attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l’esito di azioni correttive promosse d’iniziativa dalla banca ovvero sollecitate dalla Banca d’Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l’importanza delle visite ispettive nell’ambito del complessivo processo di valutazione di una banca è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuato con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l’acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l’attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

#### **4. Il confronto con le banche**

Il confronto con le banche costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l’analisi dell’esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale condotto dalle banche e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

---

(1) Nel caso dei gruppi bancari, l’accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP (cfr. Sezione II), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

## 5. Gli interventi correttivi

La Banca d'Italia può richiedere alle banche gli interventi correttivi di seguito indicati (1), aventi diverso grado di incisività, in relazione alla rilevanza delle carenze riscontrate:

- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale;
- limitazione alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
- detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (2), anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicitare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di requisiti specifici quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi di credito, controparte, mercato e operativi (requisiti specifici sui rischi di Primo Pilastro);
- si riscontrino elementi di debolezza patrimoniale attinenti all'adeguatezza del patrimonio di vigilanza (requisiti specifici di adeguatezza patrimoniale).

---

(1) Restano fermi i poteri di intervento previsti da norme diverse dall'art. 53 e dall'art. 67 TUB (cui si fa riferimento nel presente paragrafo) e, segnatamente, quelli di cui al Titolo IV del medesimo TUB.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 6.

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

La Banca d'Italia, inoltre, può richiedere alla banca un rafforzamento del capitale complessivo, quando, per dimensione e/o composizione, esso non risulti pienamente idoneo alla copertura del capitale interno complessivo.

## 6. Cooperazione di vigilanza

Al fine di svolgere in modo agevole ed efficace il processo di revisione e valutazione prudenziale sulle banche e sui gruppi bancari operanti sia in Italia sia in altri Paesi europei, la Banca d'Italia collabora con le autorità competenti degli altri Stati comunitari scambiando informazioni e stipulando accordi per il coordinamento delle rispettive attività e funzioni istituzionali (1).

In tale contesto la Banca d'Italia, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti vigilati, istituisce e promuove il funzionamento di Collegi dei Supervisor per i gruppi bancari non controllati da un'impresa madre europea ed operanti in altri Stati comunitari attraverso filiazioni nonché per le banche italiane con succursali significative in Stati comunitari (2).

Inoltre, per i gruppi bancari e per le banche italiane controllati da un'impresa madre europea nonché per le succursali italiane significative di banche comunitarie, la Banca d'Italia partecipa ai Collegi dei Supervisor istituiti dalle autorità competenti degli altri Stati comunitari.

\* \* \*

Per una illustrazione più analitica del sistema di analisi aziendale, e più in generale del processo di revisione e valutazione prudenziale, si rimanda all'estratto della Circolare 269 *Guida per l'attività di vigilanza* presente nel sito informatico della Banca d'Italia (3).

---

(1) Le modalità con cui la Banca d'Italia coopera con le altre autorità sono descritte nella Circolare n. 269 (Parte Prima, Sezione I, Capitolo IV).

(2) La direttiva 2006/48/CE (art. 42-*bis*, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE) prevede che una succursale possa essere considerata significativa tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- la sua quota del mercato dei depositi dello Stato membro ospitante supera il 2%;
- la sospensione o cessazione delle attività della banca cui la succursale appartiene può incidere sulla liquidità del mercato e sulla funzionalità dei sistemi di pagamento, regolamento e compensazione del Paese ospitante;
- le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario e finanziario del Paese ospitante.

(3) <http://www.bancaditalia.it/vigilanza/disclosure/review>.

## ALLEGATO A

## I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

**Rischi del Primo Pilastro**

- rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- rischio di mercato;
- rischio operativo.

**Altri Rischi**

- Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);
- rischio di liquidità: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) (cfr. Titolo V, Capitolo 2);
- rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;
- rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;
- rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
- rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza.



## ALLEGATO B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O  
GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito previsto dalla direttiva 2006/48 si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo ai sensi del Primo Pilastro determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso requisito per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Infatti, il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

$$\text{Requisito patrimoniale} = 8 \% \times RWA$$

Dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio

Nel quadro del metodo IRB si ha:

$$RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^n K_i \times EAD_i \quad [1]$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^n \text{Ponderazio } n e_i \times \text{Esposizion } e_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

- portafoglio (A):  $K_i = 8\%$ ,  $EAD_i = 10$ , per  $i = 1, \dots, 100 \rightarrow RWA = 1000$ ;
- portafoglio (B):  $K_i = 8\%$ ,  $EAD_i = 1$ , per  $i = 1, \dots, 1000 \rightarrow RWA = 1000$ .

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari ( $PD$ ,  $LGD$ ), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*,  $GA$ ):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^n EAD_i \quad [2]$$

Nell'equazione [2]  $H$  rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione. III, par. 7) nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione. III, par. 9) e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione. VI, par. 1) e garantite da immobili (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione. IV) e alle "altre esposizioni" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione. VI, par. 3, terzo alinea). Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione. II, par. 4) e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale" (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione. II, par. 6).

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i^2\right)}{\left(\sum_{i=1}^n EAD_i\right)^2} \quad [3]$$

Il valore della costante di proporzionalità  $C$  dipende dai valori dei parametri regolamentari ( $\rho$ ,  $PD$ ,  $LGD$ ). Si presenta di seguito una calibrazione di  $C$  coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare  $\rho = 18\%$  e  $LGD = 45\%$ , per i quali, a seconda del valore di  $PD$  corrisponde la seguente costante:

$PD$	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
$C$	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di  $PD$  il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio della banca.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli di cui in premessa e calibrando la costante  $C$  sulla base di una  $PD$  pari all'1%, (ossia  $C = 0,764$ ), si ottiene, per il portafoglio A (ovvero per il più concentrato, con  $H$  pari a 0,01)  $GA = 7,64$  (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con  $H$  pari a 0,001)  $GA = 0,764$ . In generale, mantenendo costante l'esposizione totale,  $GA$  tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e a assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, ovvero caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di  $PD$  e  $LGD$ , è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

- la calibrazione del parametro  $C$  fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";
- nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*,

mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

## ALLEGATO C

## RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

Le banche si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. Si forniscono linee guida metodologiche - coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (1) - per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario (2) in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività - delle unità operanti in Italia e all'estero - comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (4).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 272 *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* e nella Circolare 115 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi*.

---

(1) *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*, Basel Committee on Banking Supervision, July 2004.

(2) Si tratta delle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

(3) Di conseguenza per le sole "valute non rilevanti" si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" e nelle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (1) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. "componente *non core*");
- per il rimanente importo (c.d. "componente *core*") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (2).

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato (Titolo II, Capitolo 4).

### 3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (3) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (4). A titolo esemplificativo, nella tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

### 4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (5). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

### 5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (6). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (7) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

---

(1) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(2) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" va inserito 1/60 dell'importo residuo, nella fascia "6 mesi - 1 anno" 6/60.

(3) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dalla banca, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

(4) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia avessero un rendimento del 5%.

(5) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(6) Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

(7) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

**Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base**

<b>Fascia temporale</b>	<b>Scadenza mediana per fascia</b>	<b>Duration modificata approssimata (A)</b>	<b>Shock di tasso ipotizzato (B)</b>	<b>Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)</b>
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

## ALLEGATO D

## SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

- 1) **Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato**
  - a) piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione;
  - b) riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale;
  - c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.
  
- 2) **Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP**
  - a) descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP;
  - b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP;
  - c) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali;
  - d) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: internal auditing; compliance; pianificazione; risk management; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile);
  - e) descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing;
  - f) indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.
  
- 3) **Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing**
  - a) mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della banca rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro;
  - b) mappatura dei rischi per unità operative della banca e/o per entità giuridiche del gruppo;
  - c) tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*;



- d) descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti;
- e) descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

**4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno**

- a) quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo;
- b) eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

**5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza**

- a) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari;
- b) elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno;
- c) computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili;
- d) stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

**6) Autovalutazione dell'ICAAP**

- a) identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento;
- b) pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale ed organizzativo.

**TITOLO IV**  
**(informativa al pubblico)**



## TITOLO IV

### Capitolo 1

#### **INFORMATIVA AL PUBBLICO**



## TITOLO IV - Capitolo 1

**INFORMATIVA AL PUBBLICO***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Nei casi di utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ed operativo e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Le banche devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l'adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni. E' responsabilità delle banche assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate.

Le banche devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l'informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le banche comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell'Allegato A. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate ai sensi del par. 3.

La Banca d'Italia verifica l'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

- dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 53, comma 1, lett. *d-bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma *2-bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. *e*), *2-ter* e *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma *2-bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, n. 676 del 27 luglio 2011.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*informazione rilevante*”, l’informazione la cui omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l’adozione di decisioni economiche;
- “*informazione esclusiva*”, l’informazione che, se resa nota al pubblico, inciderebbe negativamente sulla posizione competitiva della banca. Può essere considerata tale un’informazione su prodotti o sistemi che, se resa nota alla concorrenza, diminuirebbe il valore di investimenti in essi effettuati dalla banca;
- “*informazione riservata*”, l’informazione soggetta a un vincolo legale di riservatezza concernente i rapporti della banca con propria clientela o con altre controparti.



#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione:
  - a) delle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
  - b) delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario, se sono imprese di riferimento oppure sono controllate da un'impresa madre europea ed hanno un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro;
- su base consolidata,
  - a) ai gruppi bancari, ad eccezione di quelli controllati da un'impresa madre europea quando il loro attivo totale di bilancio è inferiore a 10 miliardi di euro;
  - b) alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

---

(1) L'eccezione non riguarda le banche italiane escluse dal consolidamento (cfr. Titolo I, Capitolo I, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

## SEZIONE II

## REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO

**1. Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi**

Le informazioni la cui pubblicazione è oggetto della presente disciplina sono elencate nell'Allegato A. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in quadri sinottici ("tavole"), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa.

Ove controllate da un'impresa madre europea e dotate di un attivo totale di bilancio non inferiore a 10 miliardi di euro, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario e le capogruppo pubblicano soltanto le informazioni sulla composizione del patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale (tavole 3 e 4).

Le informazioni vanno pubblicate rispettando l'ordine stabilito nelle tavole dell'Allegato.

**2. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni**

Le banche pubblicano le informazioni riguardanti le attività svolte, i rischi assunti e le metodologie utilizzate; la pubblicazione di tavole prive di informazioni va, pertanto, evitata (1).

Le informazioni eventualmente già pubblicate in altri documenti diffusi dalla banca (ad esempio, nel bilancio) vanno incluse nell'informativa prevista dalla presente disciplina; pertanto, al fine di salvaguardare l'organicità e l'accessibilità alle informazioni, non è consentito il rinvio ad altre fonti.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta, tenendo conto dei sistemi adottati internamente per predisporre le informative agli organi aziendali.

**3. Requisiti informativi di idoneità**

Per le banche che utilizzano sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito od operativi e per quelle che si avvalgono di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto di determinati obblighi informativi ("requisiti informativi di idoneità") costituisce condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei suddetti sistemi e degli effetti di dette

---

(1) Ad esempio, le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito soltanto in base al metodo standardizzato (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Prima) non pubblicano le informazioni relative al metodo dei rating interni (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Seconda).

tecniche. Nelle tavole allegate, i requisiti informativi in questione sono contraddistinti da un asterisco.

#### **4. Deroche agli obblighi di informativa**

Le banche hanno la facoltà di omettere la pubblicazione di informazioni che reputino non rilevanti, ad eccezione di quelle che costituiscono requisiti informativi d'idoneità.

Le banche possono omettere, in casi eccezionali, la pubblicazione di informazioni esclusive o riservate (comprese quelle che sono requisiti informativi di idoneità), a condizione che indichino le informazioni non pubblicate, le motivazioni dell'omissione e pubblichino informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento.

#### **5. Modalità e frequenza della pubblicazione**

Le informazioni sono pubblicate attraverso il sito internet della banca. Le banche per le quali tale modalità di diffusione risulti difficoltosa o onerosa pubblicano le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Le banche rendono noto nel bilancio (Nota integrativa, Parte E) il mezzo utilizzato per pubblicare le informazioni.

Le informazioni sono pubblicate almeno una volta l'anno, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio.

Le banche autorizzate ad utilizzare i sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi pubblicano, almeno semestralmente, le informazioni di carattere quantitativo contenute nelle tavole allegate (fatta eccezione per la Tavola 15) e, almeno trimestralmente, le informazioni di carattere quantitativo delle tavole 3 e 4, relative al patrimonio di vigilanza ed all'adeguatezza patrimoniale. La pubblicazione ha luogo rispettivamente entro 60 giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio ed entro quarantacinque giorni dalla fine del primo e terzo trimestre dell'esercizio.

Le banche possono pubblicare le informazioni con maggiore frequenza, in considerazione della rilevanza delle attività svolte, della propria presenza in diversi Paesi e settori finanziari, della partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, regolamento e compensazione, della volatilità del valore delle esposizioni.

#### **6. Organizzazione e controlli**

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni della banca.

In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che hanno già formato oggetto di specifici controlli da parte di revisori esterni o dell'organo di controllo, le banche pongono in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

## ALLEGATO A

## INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

## Tavola 1

Requisito informativo generale

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Per ciascuna categoria di rischio (comprese quelle considerate nelle tavole seguenti), le banche pubblicano obiettivi e politiche di gestione del rischio soffermandosi, in particolare:  a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi;  b) sulla struttura e sull'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio;  c) sull'ambito di applicazione e sulle caratteristiche dei sistemi di misurazione e di <i>reporting</i> del rischio;  d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la verifica continuativa della loro efficacia.

**Tavola 2**  
**Ambito di applicazione**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.
	(b)	<p>Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio, con una breve descrizione delle entità all'interno del gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono consolidate integralmente;</li> <li>ii) sono consolidate proporzionalmente;</li> <li>iii) sono dedotte dal patrimonio di vigilanza;</li> <li>iv) non sono né consolidate né dedotte.</li> </ul>
	(c)	Eventuali impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all'interno del gruppo.
	(d)	Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali individuali applicati alla capogruppo ed alle controllate italiane.
<b>Informativa quantitativa</b>	(e)	Denominazione di tutte le controllate non incluse nel consolidamento e ammontare aggregato delle loro deficienze patrimoniali rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori.

**Tavola 3**  
**Composizione del patrimonio di vigilanza**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i> ).
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. <i>grandfathering</i> ).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio – per le banche che adottano uno dei sistemi IRB – delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

**Tavola 4**  
**Adeguatezza patrimoniale**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.
	(c)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.</p> <p>Per le esposizioni al dettaglio, l'informazione va resa separatamente per ciascuna delle categorie "esposizioni garantite da immobili", "esposizioni rotative qualificate" e "altre esposizioni al dettaglio".</p> <p>Per gli strumenti di capitale, l'informazione va resa per:</p> <p>i) ciascuno dei metodi previsti (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni); nel caso del metodo della ponderazione semplice il requisito patrimoniale va distinto in: a) esposizioni negoziate in mercati ufficiali; b) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; c) altre esposizioni;</p> <p>ii) le esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;</p> <p>iii) le esposizioni soggette a clausole di salvaguardia (<i>grandfathering</i>) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali.</p>
	(d)	Requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte.



	(e)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) rischio di posizione, con evidenza di quello specifico relativo a posizioni verso cartolarizzazioni;</li> <li>ii) rischio di concentrazione;</li> </ul> </li> <li>- l'intero bilancio: <ul style="list-style-type: none"> <li>iii) rischio di regolamento;</li> <li>iv) rischio di cambio;</li> <li>v) rischio di posizione in merci.</li> </ul> </li> </ul>
	(f)	<p>Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.</p>
	(g)	<p>Coefficienti patrimoniali totale e di base (<i>Tier-1 ratio</i>).</p>

## Tavola 5

**Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	In aggiunta all'informativa generale riportata nella Tavola 1, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione (1), occorre fornire le seguenti informazioni: i) le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili (2); ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore (3).
	(b)	Esposizioni creditizie lorde totali e medie (4) relative al periodo di riferimento (5), distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte (6). L'ammontare è al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
<b>Informativa quantitativa</b>	(c)	Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(d)	Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(e)	Distribuzione per vita residua contrattuale (7) dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(f)	Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.

(1) Per rischio di diluizione sui crediti commerciali acquistati si intende il rischio che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(2) Le banche indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza.

(3) Le rettifiche di valore comprendono le svalutazioni specifiche e di portafoglio nonché gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni assunti nei confronti di terzi.

(4) Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della banca durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

(5) Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che la banca utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

(6) Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili.

(7) Si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza previsti dalla disciplina contabile.

	(g)	Per aree geografiche significative, l'ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica (1), laddove possibile.
	(h)	<p>Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore;</li> <li>ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali;</li> <li>iii) le cancellazioni effettuate nel periodo;</li> <li>iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo;</li> <li>v) le riprese di valore effettuate nel periodo;</li> <li>vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore;</li> <li>vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali.</li> </ul> <p>Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.</p>

(1) La quota delle rettifiche di valore di portafoglio non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

## Tavola 6

**Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell'ambito dei metodi IRB**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato, occorre fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe regolamentare di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) la denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;</li> <li>ii) le classi regolamentari di attività per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;</li> <li>iii) la descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.</li> </ul>
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato occorre fornire, per ciascuna classe regolamentare di attività, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza.</p>
	(c)	<p>Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni regolamentari per il rischio (finanziamenti specializzati - <i>specialised lending</i>, esposizioni in strumenti di capitale assoggettate al metodo della ponderazione semplice), occorre fornire le esposizioni assegnate a ciascuna classe di rischio creditizio.</p>

## Tavola 7

**Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB (\*)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'uso del metodo prescelto e/o all'applicazione del processo di estensione ("roll-out").
	(b)	<p>Illustrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni;</li> <li>ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente agli approcci IRB;</li> <li>iii) del processo di gestione e di riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;</li> <li>iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità.</li> </ul>
	(c)	<p>Descrizione del sistema di rating interno, separatamente per le seguenti classi regolamentari di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) amministrazioni centrali e banche centrali;</li> <li>ii) intermediari vigilati;</li> <li>iii) imprese (comprese le PMI, i finanziamenti specializzati e i crediti commerciali acquistati verso imprese);</li> <li>iv) esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste (esposizioni garantite da immobili; esposizioni rotative qualificate; altre esposizioni al dettaglio);</li> <li>v) strumenti di capitale (1).</li> </ul> <p>La descrizione include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le tipologie di esposizioni ricomprese nelle classi regolamentari di attività;</li> <li>- le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la convalida della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione del credito, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili (2);</li> </ul>

(1) Gli strumenti di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per gli strumenti di capitale detenuti nel portafoglio bancario.

(2) La banca deve fornire una panoramica generale sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei portafogli indicati nel testo. Le banche devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

		- la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempienza (default) prevista dalla disciplina prudenziale, laddove essi siano ritenuti rilevanti; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le principali classi di esposizioni interessate da tali scostamenti (1).
<b>Informativa quantitativa: valutazione del rischio</b>	(d)	Valori delle esposizioni per ciascuna classe regolamentare di attività.  Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, laddove le banche utilizzano il metodo IRB avanzato, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali le banche non utilizzano tale metodo.
	(e)	Per ciascuna classe di attività – amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; imprese; strumenti di capitale – con un’articolazione per classi di PD (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (2), occorre fornire: i) le esposizioni totali (per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, la somma delle esposizioni per cassa e dei margini inutilizzati; per gli strumenti di capitale, l’ammontare delle esposizioni in essere); ii) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, la LGD media ponderata per l’esposizione (in termini percentuali); iii) il fattore medio di ponderazione del rischio ponderato per l’esposizione; iv) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, l’importo dei margini inutilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni (3).
	(f)	Per le esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste, occorre fornire: i) le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di pool) o ii) un’analisi delle esposizioni con un numero di gradi di perdita attesa sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di pool).

(1) Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di esposizioni in default prevista dalla disciplina prudenziale, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

(2) Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le PD medie ponderate per le esposizioni. Qualora le banche a fini informativi aggregino i vari livelli di PD, l’aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

(3) Le banche dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio essi possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

<b>Informativa quantitativa: risultati storici</b>	(g)	Rettifiche di valore effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) nel periodo precedente per ciascuna classe regolamentare di attività (con indicazione separata per ciascuna delle categorie delle esposizioni al dettaglio) e le differenze rispetto agli anni precedenti.
	(h)	Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive del periodo precedente (ad esempio, la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione del credito superiori alla media).
	(i)	Raffronto tra le stime effettuate dalla banca e i risultati effettivi con riferimento ad un più lungo periodo di tempo. Tale raffronto dovrebbe quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe regolamentare di attività, su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe regolamentare di attività (per le esposizioni al dettaglio, le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle categorie previste). Ove necessario, le banche disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi delle PD e, per quelli che adottano il metodo IRB avanzato, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione del credito a fronte delle stime fornite.

(\*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.*

**Tavola 8**  
**Tecniche di attenuazione del rischio (\*) (1)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio” con l’indicazione della misura in cui la banca ricorre alla compensazione.
	(b)	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.
	(c)	Descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.
	(d)	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.
	(e)	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
<b>Informativa quantitativa</b>	(f)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, il valore dell’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l’applicazione delle rettifiche per volatilità (2).
	(g)	Per le banche che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, l’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per gli strumenti di capitale tale requisito informativo si applica a ciascuno dei metodi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni).

(\*) *Requisiti di informativa per le banche che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito.*

(1) I derivati su crediti che sono trattati nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l’esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all’esposizione.



**Tavola 9**  
**Rischio di controparte (1)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<p>Descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;</li> <li>ii) delle politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte;</li> <li>iii) delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (<i>wrong-way risk</i>);</li> <li>iv) dell'impatto, in termini di garanzie che la banca dovrebbe fornire, in caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (<i>downgrading</i>).</li> </ul>
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Il <i>fair value</i> lordo positivo dei contratti;</li> <li>ii) la riduzione del <i>fair value</i> lordo positivo dovuto a compensazione;</li> <li>iii) il <i>fair value</i> positivo al netto degli accordi di compensazione;</li> <li>iv) le garanzie reali detenute;</li> <li>v) il <i>fair value</i> positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di garanzia;</li> <li>vi) le misure dell'EAD, o di valore dell'esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente);</li> <li>vii) il valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte;</li> <li>viii) la distribuzione del <i>fair value</i> positivo dei contratti per tipo di sottostante (2);</li> </ul>

(1) Applicabile agli strumenti derivati negoziati *over-the-counter* (inclusi i derivati su crediti) nonché alle operazioni *Securities Financing Transactions* (operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini).

(2) Ad esempio: contratti sui tassi di interesse, contratti FX, contratti su titoli di capitale, derivati su crediti, contratti su merci/altri contratti.

		<p>ix) valore nozionale dei derivati su crediti del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, suddiviso per tipologie di prodotti (1), ulteriormente dettagliato in funzione del ruolo svolto dalla banca (acquirente o venditore di protezione) nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;</p> <p>x) stima di <math>\alpha</math> se la banca ha ricevuto l'autorizzazione della Banca d'Italia ad effettuare tale stima.</p>
--	--	--

---

(1) Ad esempio: *credit default swap, total rate of return swap*.

**Tavola 10**  
**Operazioni di cartolarizzazione (1) (2) (3)**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Descrizione degli obiettivi della banca relativamente all'attività di cartolarizzazione;</li> <li>ii) natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;</li> <li>iii) per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie e di terzi, il tipo di rischi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti;</li> <li>o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione;</li> </ul> </li> <li>iv) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione (4) e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della banca;</li> <li>v) descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e verso la ri-cartolarizzazione;</li> <li>vi) descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicazione dei principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio;</li> <li>vii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la banca applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza, approccio della valutazione interna), ivi comprese le tipologie (5) di posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica ogni approccio;</li> <li>viii) le tipologie di società veicolo che la banca, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in che misura la banca detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio;</li> <li>ix) un elenco dei soggetti (6) che la banca istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che la banca ha originato o in società veicolo di cartolarizzazioni di cui la banca è promotrice.</li> </ul>

(1) Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio bancario.

(2) Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

(3) I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(4) Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

(5) Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc. .

(6) Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

	(b)	<p>Sintesi delle politiche contabili che la banca segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti;</li> <li>ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione;</li> <li>iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni;</li> <li>iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati);</li> <li>v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno;</li> <li>vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla banca di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es. rilevazione in bilancio di passività).</li> </ul>
	(c)	<p>Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.</p>
	(d)	<p>La descrizione dell'“approccio della valutazione interna”(1), ivi compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la procedura di valutazione interna;</li> <li>- la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni;</li> <li>- l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali;</li> <li>- i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna;</li> <li>- i tipi di esposizioni (2) ai quali viene applicata la procedura di valutazione interna;</li> <li>- i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizione (3).</li> </ul>
	(e)	<p>La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.</p>

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III.

(2) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

(3) Cfr. nota precedente.

<b>Informativa quantitativa</b>	(f)	<p>Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla banca in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la banca interviene unicamente come promotrice (2);</li> <li>ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio;</li> <li>iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione;</li> <li>iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali a carico della banca per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della banca per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata;</li> <li>v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%;</li> <li>vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.</li> </ul>
	(g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.);</li> <li>ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte;</li> <li>- per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.</li> </ul> </li> </ul>
	(h)	Per le sole posizioni allocate nel portafoglio bancario e per le attività cartolarizzate dalla banca, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla banca nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione (3).

(1) Cfr. nota precedente.

(2) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'“*originator*” non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

(3) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

## Tavola 11

**Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR (1) considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla banca per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello; iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
<b>Informativa quantitativa</b>	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a).ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a).ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione IV, par. 4); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3.

**Tavola 12**  
**Rischio operativo**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dalle banche, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato.  In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative e di altri strumenti per il trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

(\*) *Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.*

## Tavola 13

**Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario**

		Descrizione dell'informazione	
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<p>i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche);</p> <p>ii) descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi.</p>	
	(b)	Valore di bilancio e <i>fair value</i> e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo <i>fair value</i> .	
<b>Informativa quantitativa</b>	(c)	<p>Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra:</p> <p>i) esposizioni negoziate sul mercato;</p> <p>ii) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;</p> <p>iii) altre esposizioni.</p>	
	(d)	Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni.	
	(e)	i)	Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico);
		ii)	ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare.



## Tavola 14

**Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	i) Natura del rischio di tasso di interesse; ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati; iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal <i>management</i> , l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) – ripartito per principali valute (1) – nell'ipotesi di uno <i>shock</i> dei tassi verso l'alto o verso il basso.

---

(1) Quelle non significative vanno raggruppate come se fossero un'unica valuta.

**Tavola 15**  
**Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione (1)**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<p>Informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione comprese, se del caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del "Comitato remunerazioni", su eventuali consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate;</li> <li>ii) alle modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati;</li> <li>iii) alle caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati, l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con particolare riferimento ai meccanismi di correzione <i>ex post</i> per i rischi;</li> <li>iv) agli indicatori di <i>performance</i> presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;</li> <li>v) alle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati.</li> </ul>

(1) Nella predisposizione della presente Tavola occorre fare riferimento alle "[Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari](#)" emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011 (pubblicate nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011, pag. 22).

<b>Informativa quantitativa</b>	<p>(b) Informazioni aggregate sulle remunerazioni, ripartite per:</p> <p>i) le aree di attività;</p> <p>ii) le varie categorie del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il numero dei beneficiari;</li><li>- gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie;</li><li>- gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non;</li><li>- gli importi delle remunerazioni differite riconosciute durante l’esercizio, pagate e ridotte attraverso meccanismi di correzione dei risultati;</li><li>- i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l’esercizio e il numero dei relativi beneficiari;</li><li>- gli importi dei pagamenti per il trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, il numero dei beneficiari e l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona.</li></ul>
---------------------------------	---

**TITOLO V**  
**(altre disposizioni)**



## TITOLO V

### Capitolo 1

#### **CONCENTRAZIONE DEI RISCHI**



## TITOLO V - Capitolo 1

## CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità derivanti dall'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una banca è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa infatti – accogliendo i principi e le disposizioni della direttiva 2006/48/CE e successive modificazioni nonché le linee guida emanate dal CEBS – pone un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratICO, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo (1).

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca fornisce al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la banca sia ai rischi propri dello "schema" sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non fa venir meno l'esigenza che le banche procedano con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

---

(1) Il rischio idiosincratICO si distingue dal rischio "settoriale e geografico". Quest'ultimo rappresenta il rischio derivante dall'esposizione nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso settore economico ovvero localizzati nella medesima area geografica. Tale tipologia di rischio fa parte di quelle da prendere in considerazione nell'ambito del processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).



## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2010;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;

Vengono in rilievo, inoltre, le linee guida del CEBS dell'11 dicembre 2009 *Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime* e del 28 luglio 2010 *Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast*.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.
- "*gruppo di clienti connessi*", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:
  - a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1);

ovvero:

- b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 1 (2).

- "*esposizione*", la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (3), senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza. Le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I par. 3.1) sono assoggettate alla disciplina di cui al paragrafo 3 della Sezione II;
- "*grandi rischi*", le esposizioni di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III calcolato:
  - 1) al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio

---

(1) Per il concetto di controllo cfr. Sezione II, par. 2.1.

(2) L'esenzione vale anche nel caso di società controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai rapporti tra una società controllata dall'amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la società controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione.

(3) Cfr. Titolo II, Capitoli 1, 2 e 3.

- nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11, lett. *f*);
- 2) al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11, lett. *e*);
  - 3) al netto dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 1.2, lett. *a5*).
- "*posizione di rischio*", l'esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite.
- La posizione di rischio è determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III;
- "*schema di investimento*", gli OICR, le società per la cartolarizzazione (1), gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la banca e gli investimenti sottostanti.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.

*SEZIONE II*

## LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

**1. Limiti prudenziali**

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio (1) entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento, che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) la banca valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza (2) purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

**2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento***2.1 Gruppi di clienti connessi*

Ai fini del rispetto dei limiti di cui al paragrafo precedente, le esposizioni nei confronti di singoli clienti sono considerate unitariamente quando essi siano legati da rapporti di connessione giuridica o economica.

Si ha connessione giuridica in caso di controllo, il quale sussiste – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;

---

(1) La posizione di rischio è calcolata secondo i criteri di cui alla Sezione III.

(2) La deroga non è applicabile, pertanto, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che siano imprese di riferimento.

- 2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

- 1) tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
- 2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
- 3) tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;
- 4) la banca sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
- 5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8), si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

Una connessione economica può sussistere anche quando due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere

clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

## 2.2 Schemi di investimento

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento, la banca considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli asset sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (1) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:

- le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (2);
- in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto nel par. 1.

In caso contrario, la banca applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:

- a) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (cfr. nota 1) solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lettera b) (*partial look-through*) (cfr. nota 2);
- b) se la banca non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (3), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);
- c) se la banca, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni

---

(1) In presenza di portafogli "dinamici" le banche devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'appropriate conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(2) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione della banca nello schema di investimento. Ad esempio, se la banca assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a  $20\% \times 20\% = 4\%$ , verso B:  $20\% \times 30\% = 6\%$ , verso C:  $20\% \times 50\% = 10\%$ .

(3) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

verso altri schemi) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza, essa può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti della banca (*structure-based approach*).

In ogni caso, la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

### **3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

Le esposizioni che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1) delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che eccede i suddetti limiti (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV).

### **4. Attività non soggette ai limiti**

I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati oppure i cui contratti non siano comunque ancora efficaci.

Non sono soggette ai limiti, altresì, le esposizioni derivanti dal mancato regolamento dopo la scadenza delle seguenti transazioni DVP e non DVP:

- contratti a pronti o a termine su valute, nei due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- compravendite a pronti o a termine di valori mobiliari, nei cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data più prossima tra quella di effettuazione del pagamento e quella prevista per la consegna dei valori mobiliari.

#### *4.1. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.*

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

- 1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:
  - a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;
  - b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.
- 2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:
  - a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;
  - b) altre esposizioni:
    - i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;
    - ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), ovvero altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);
  - c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché: (i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti; (ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze; (iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato) (1).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.



L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti di concentrazione dei rischi al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.

## **5. Succursali italiane di banche extracomunitarie**

Alle succursali italiane di banche extracomunitarie diverse da quelle escluse dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione I, par. 4, primo alinea) si applica un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (1).

## **6. Provvedimenti della Banca d'Italia**

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La Banca d'Italia può, inoltre, fissare limiti individuali più restrittivi nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

---

(1) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

## SEZIONE III

## CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

**1. Sistema delle ponderazioni**

Le esposizioni sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) (1) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito (2).

Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A.

In presenza di forme di protezione del credito di tipo personale o reale, le banche e i gruppi bancari - indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte - hanno la facoltà di considerare l'esposizione, per la parte garantita, in capo al soggetto garante o riferita alla garanzia, a condizione che:

- a) tali forme rientrino fra quelle di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III;
- b) siano rispettati i requisiti generali e specifici previsti dalla richiamata normativa;
- c) alle esposizioni non garantite nei confronti del fornitore di protezione, ovvero all'esposizione assistita da garanzia reale finanziaria, si applichi un fattore di ponderazione uguale o inferiore a quello delle esposizioni non garantite verso il cliente, secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima.

Nei casi in cui tale facoltà viene esercitata e il credito è assistito da protezione di tipo personale:

- a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo di quest'ultima è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per le garanzie personali (3);

---

(1) In particolare, il fattore di ponderazione pari al 100 per cento si applica ai certificati di partecipazione a organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) con la sola eccezione delle quote di OICR rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate al "metodo della scomposizione integrale", per le quali agli investimenti sottostanti agli OICR si applicano le regole generali previste per gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(2) Le tecniche di CRM devono essere conformi ai requisiti generali e specifici previsti dal Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima; indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, non si tiene conto delle tecniche di protezione del credito di tipo reale diverse da quelle previste dalla Sezione III del medesimo capitolo. Delle garanzie immobiliari si tiene conto quando ricorrono le condizioni di cui all'Allegato A, lett. F, del presente Capitolo.

(3) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato D.

- b) il disallineamento tra la durata dell'esposizione e quella della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di scadenza (1).

Nel caso di garanzie finanziarie, la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 2, paragrafo 8.

*SEZIONE IV*

## APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle società facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (1).

Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle società controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Ai fini del consolidamento, si applicano in ogni caso le regole previste dalla normativa italiana.

---

(1) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle società partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

## SEZIONE V

## REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI

**1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi**

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione dei grandi rischi si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni

necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del patrimonio di vigilanza.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

## **2. Segnalazioni alla Banca d'Italia**

Le banche segnalano i grandi rischi alla Banca d'Italia in base alle modalità e ai criteri indicati nella Circolare 155 del 18 dicembre 1991 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* (Sezioni 5 e 6).

*Allegato A***FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ESPOSIZIONI**A) *Esposizioni a ponderazione 0:*

- A.1) le esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali (1), organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali ponderate allo zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo personale degli stessi soggetti;
- A.2) le esposizioni assistite da protezione del credito di tipo reale (2) da parte di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali quando tale protezione comporta l'applicazione di un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6;
- A.3) le esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario (ivi incluse, ai fini della presente disciplina, le partecipazioni e gli altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza); al medesimo sistema di tutela istituzionale, qualora si applichi a esse un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.1; alle esposizioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- A.4) i margini iniziali, di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 70 TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (3);
- A.5) le esposizioni fuori bilancio derivanti da aperture di credito non utilizzate classificate, nelle disposizioni sul rischio di credito (4), come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti disposizioni. Ciò può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto;
- A.6) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche, imprese d'investimento, IMEL e istituti di pagamento;
- A.7) le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi ed i prestiti subordinati nei confronti di banche, imprese d'investimento, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e società di assicurazione, ove dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario;

---

(1) Sono comprese le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali.

(2) Le tecniche di mitigazione del rischio sono riconosciute in conformità della sezione III.

(3) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto dal TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

- A.8) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nel patrimonio di vigilanza, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo.
- B) *Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale:*
- B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- C) *Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale:*
- C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 4, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;
- C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- D) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale:*
- D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate nelle disposizioni sul rischio di credito (1) come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso";
- D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.
- E) *Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale:*
- E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.
- F) *Esposizioni garantite da immobili*
- Sono ridotte di un ammontare non superiore al 50% del valore dell'immobile posto a garanzia:
- F.1) le esposizioni per cassa rappresentate da crediti ipotecari su immobili residenziali e non residenziali (2) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;
- F.2) le esposizioni fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, garantite da immobili residenziali e non residenziali (3) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;
- F.3) le esposizioni relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili residenziali e non residenziali (4) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

(2) L'immobile non residenziale deve essere completamente costruito, dato in locazione o concesso in leasing e produrre un reddito adeguato.

(3) Cfr. nota 2.

(4) Cfr. nota 2.



Le disposizioni di cui alla lettera F) si applicano: limitatamente alle esposizioni che rispettano le condizioni e i requisiti per la classificazione nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili”; e purché il valore dell’immobile sia determinato secondo le procedure e le modalità previste nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

\* \* \*

Per l'individuazione delle voci contenute nella *Matrice dei conti* (Circolare 272 del 30 luglio 2008) corrispondenti alle attività di rischio sopra elencate si fa rinvio alle *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* (Circolare 155 del 18 dicembre 1991).

## TITOLO V

### Capitolo 2

## **GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ**



## TITOLO V - Capitolo 2

**GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità - ossia al rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*) - a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze.

La predisposizione di un adeguato sistema di governo e gestione di questo rischio assume un ruolo fondamentale per il mantenimento della stabilità non solo della singola banca, ma anche del mercato, considerato che gli squilibri di una singola istituzione finanziaria possono avere ripercussioni sistemiche. Tale sistema deve essere integrato in quello complessivo per la gestione dei rischi ed includere controlli incisivi e coerenti con l'evoluzione del contesto di riferimento. Per gli intermediari di notevoli dimensioni, in particolare se articolati su base internazionale, assumono rilievo eventuali limitazioni di carattere operativo o legale al trasferimento di fondi o di strumenti utilizzabili come garanzie reali.

In linea con gli orientamenti maturati in sede internazionale, vengono previste regole in materia di organizzazione e controlli interni con specifico riferimento al governo e alla gestione del rischio di liquidità. Queste disposizioni esplicitano il ruolo degli organi e delle funzioni aziendali con riferimento a questo specifico rischio (Sez. II e V). La Sezione III disciplina il processo di gestione del rischio di liquidità, delineandone l'articolazione fondamentale. Vengono inoltre previsti l'adozione di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi (Sez. IV) e obblighi di informativa al pubblico (Sez. VI). Nella Sezione VII sono specificate le disposizioni applicabili alle succursali di banche extra-comunitarie in Italia.

Nell'esercizio della propria attività le banche si conformano ai principi di governo e gestione del rischio di liquidità dettati nel presente Capitolo.

Le banche applicano le disposizioni secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 e successive modificazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

- dai seguenti articoli del TUB:
  - artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- dalle seguenti delibere del CICR:
  - delibera del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla delibera del 23 marzo 2004;
  - decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR del 5 agosto 2004, in materia di organizzazione e governo societario delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

Vengono inoltre in rilievo:

- il documento del Comitato di Basilea “*Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*”, pubblicato nel settembre 2008;
- il documento “*Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Management*”, del 18 settembre 2008;
- il documento del CEBS “*Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods*”, del 9 dicembre 2009;

- il documento del CEBS “*Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation*”, del 27 ottobre 2010.

### **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale:
  - alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata:
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d’Italia può richiedere l’applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

## SEZIONE II

## IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

**1. Premessa**

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, le banche formalizzano le politiche di governo del rischio di liquidità e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte, nonché della rilevanza della banca nel mercato di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea in cui è attiva.

La responsabilità primaria è rimessa, secondo le rispettive competenze, agli organi aziendali i quali devono essere pienamente consapevoli del livello di esposizione della banca al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi, le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di liquidità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, tengono conto della complessiva struttura del gruppo e dei rischi a cui esso è esposto.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di gestione dei rischi e di organizzazione e controlli interni (1).

**2. Compiti degli organi aziendali****2.1 Organo con funzione di supervisione strategica**

L'organo con funzione di supervisione strategica è responsabile:

- del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all'esposizione al rischio;
- della definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta accettabile, secondo i criteri dettati dal successivo paragrafo 3;
- approva:
  - a) le metodologie utilizzate dalla banca per determinare l'esposizione al rischio di liquidità;
  - b) le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress;

---

(1) Cfr.: Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta; Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, Capitolo 11; disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008.

- c) gli indicatori di attenzione utilizzati per l'attivazione dei piani di emergenza;
  - d) il piano di emergenza da attivare in caso di crisi dei mercati ovvero di situazioni specifiche della banca (*Contingency Funding Plan – CFP*);
  - e) i principi relativi alla definizione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi, nel rispetto dei criteri di cui alla successiva Sezione IV;
- si assicura che la funzione incaricata dell'elaborazione del sistema di cui al punto e) sia indipendente dalle funzioni operative.

## 2.2 *Organo con funzione di gestione*

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce le linee guida del processo di gestione del rischio di liquidità, nel rispetto della soglia di tolleranza al rischio approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- alloca le funzioni relative alla gestione del rischio di liquidità all'interno della struttura organizzativa, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'esposizione della banca a tale rischio. In particolare, nella definizione della struttura e delle responsabilità dell'unità incaricata della gestione della tesoreria quale fornitore o prestatore di fondi per le diverse unità di business, tiene conto della circostanza che essa opera prevalentemente come funzione di servizio;
- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori che incidono sul rischio di liquidità; in particolare, è destinatario della reportistica periodica proveniente dalle funzioni operative e informa a sua volta l'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno trimestrale; rende inoltre all'organo con funzione di supervisione strategica informazioni tempestive in caso di peggioramento della situazione di liquidità della banca o del gruppo;
- approva il complessivo sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi e lo rivede con cadenza almeno annuale.

## 2.3 *Organo con funzione di controllo*

Nell'ambito della generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, l'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa.



### 3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli affari” (*going concern*) integrato da “situazioni di stress” (*stress scenario*). Le banche la definiscono tenendo conto delle regole prudenziali in essere, nonché delle linee strategiche, del modello di business, della complessità operativa e delle capacità di approvvigionamento dei fondi.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve essere coerente con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità sia a breve termine, di norma fino a 1 anno (es. giorni di sopravvivenza (1), ammontare cumulato degli “sbilanci di fascia”, gap riferiti a particolari scadenze della “*maturity ladder*”) sia per scadenze maggiori (disavanzi massimi accettabili con riferimento a determinate scadenze benchmark, ad esempio fino a 5 o 10 anni).

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è portata a conoscenza delle strutture operative.

---

(1) Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nella determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, l'orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni. Cfr. al riguardo le *Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods* cit.

## SEZIONE III

## PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

**1. Premessa**

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende: le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio, la misurazione dell'esposizione al rischio, l'effettuazione di prove di stress, la individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio, la predisposizione di piani d'emergenza, il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti, il reporting agli organi aziendali.

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la banca sia il mercato.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del processo deve essere chiaramente definita. Il processo deve essere altresì soggetto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

**2. Identificazione e misurazione del rischio**

Le banche identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica.

La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (es. esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione) (1).

Punto di partenza per il processo è la ricognizione dei flussi (*inflows*) e deflussi (*outflows*) di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la *maturity ladder*.

La granularità delle scadenze prese in considerazione è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sulla esposizione al rischio di liquidità. Con riferimento alla liquidità a breve, la banca adotta tutte le misure che consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, la banca identifica e misura il rischio con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misurazione del rischio di tasso di interesse.

Nella individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari resta ferma la possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali (2).

---

(1) Le banche devono tenere conto anche degli eventuali impegni – non soltanto di natura contrattuale – assunti verso veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, per i riflessi che ne possono derivare sul profilo di rischio considerato.

(2) A tale riguardo, le banche possono fare riferimento a quanto previsto dal documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.

Nel caso di utilizzo di metodologie interne per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi, le banche adottano ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Tali metodologie devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un processo di valutazione interna da parte di una funzione appositamente incaricata, che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.

Il processo di valutazione, da condurre nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, comprende almeno:

- la revisione dei principi, del processo di sviluppo delle metodologie utilizzate e degli algoritmi per la misurazione del rischio di liquidità, da condursi e condividere con le unità operative interessate;
- l'analisi dei risultati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di validazione retrospettiva (c.d. *backtesting*) ed il ricorso ad analisi di sensitività e stress test che dimostrino la tenuta delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo che incorpori almeno una situazione di crisi;
- la verifica della coerenza delle metodologie utilizzate per la stima dell'esposizione al rischio di liquidità con il modello di business della banca.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Accanto alla ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, è necessario che le banche calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di *early warning*). Una lista di indicatori cui fare riferimento è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1). La valutazione dell'esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica va infine integrata con le indicazioni contenute nei piani di emergenza (CFP).

### 3. Prove di stress

Le banche effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Deve essere stimato l'impatto in termini di modifica dei surplus/sbilanci in ciascuna fascia di scadenza attraverso varie analisi di scenario.

L'identificazione di appropriati fattori di rischio è aspetto critico da considerare nell'assicurare l'adeguatezza dell'intero processo relativo alle prove di stress. La selezione dei fattori rilevanti è connessa con l'identificazione dei punti di vulnerabilità che possono minare la liquidità della banca e può essere effettuata con riferimento a ciascun prodotto, divisa o controparte. In tale contesto le banche possono fare riferimento alle ipotesi definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2).

---

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit.

(2) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 103.

Le banche di minore dimensione - riconducibili, di norma, alla classe 3 a fini ICAAP - possono limitarsi ad effettuare semplici analisi di sensitività.

Le banche adottano un processo che consente la pronta conoscibilità da parte degli organi aziendali dei risultati delle prove di stress in modo da evidenziare particolari vulnerabilità ovvero l'inadeguatezza delle riserve di liquidità detenute, al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive.

In particolare, deve essere assicurato che:

- il processo relativo alle prove di stress sia adeguatamente definito e formalizzato e siano chiaramente individuati: la frequenza di conduzione, le tecniche impiegate, i fattori di rischio considerati, gli scenari rilevanti e l'orizzonte temporale;
- le ipotesi sottostanti agli scenari siano realistiche ma, al tempo stesso, adeguatamente conservative con riferimento a severità e durata dello shock simulato, ed aggiornate con adeguata frequenza, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli;
- gli scenari riflettano le eventuali interconnessioni e le dipendenze esistenti tra rischio di liquidità e altre tipologie di rischio cui la banca è esposta oltre a eventuali effetti di contagio;
- le tecniche di simulazione siano sottoposte a periodica revisione al fine di consentire l'individuazione delle potenziali debolezze e vulnerabilità;
- sia verificata la robustezza delle ipotesi alla base della costruzione degli scenari con particolare riferimento alla plausibilità dell'esistenza di fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di cassa potenziali;
- i risultati delle prove di stress siano utilizzati per accrescere l'efficacia della gestione in caso di crisi, per pianificare le operazioni di funding al fine di bilanciare potenziali fabbisogni finanziari netti, nonché per rivedere i limiti operativi al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate su base sia consolidata che individuale. Nell'ambito di gruppi caratterizzati da una gestione accentrata del rischio di liquidità, è consentito lo svolgimento di prove di stress solo a livello accentrato a condizione che ciò sia coerente con il modello organizzativo e gestionale adottato, siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente del gruppo (inclusa l'eventuale operatività all'estero), sia consentito anche agli organi aziendali di tali componenti di conoscerne prontamente i risultati, si tenga conto, nell'esercizio di stress, di eventuali ostacoli al trasferimento della liquidità all'interno del gruppo.

#### **4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità**

##### *4.1 Riserve di liquidità*

Le banche detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta.

A tal fine, le riserve di liquidità possono comprendere:

- cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali (1);
- attività prontamente liquidabili (cd. “riserve di prima linea”) idonee a fronteggiare situazioni di stress nell’orizzonte temporale di breve periodo (di regola, fino a sette giorni) quali, ad esempio, strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali che soddisfino tale caratteristica (2);
- altre attività finanziarie (cd. “riserve di seconda linea”) caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per l’orizzonte temporale fino a un mese, senza incorrere in significative perdite rispetto al valore contabile (*fire sales*).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività:

- quote di OICR;
- attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino alla scadenza”, se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali;
- partecipazioni;
- titoli strutturati.

Le banche evitano di detenere tra le riserve di liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità siano correlati con l’andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress (*wrong way risk*).

La disponibilità di attività utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti di banche centrali sia di altre banche, costituisce uno dei più importanti presidi a fronte del rischio di liquidità. Le banche verificano frequentemente l’adeguatezza delle attività prontamente liquidabili, specialmente al manifestarsi di cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato, e si dotano di adeguate procedure per la gestione di tali garanzie. Queste procedure consentono di apprezzare in ciascun momento e in particolari situazioni di stress l’ammontare e la qualità delle riserve di liquidità per ciascuna componente del gruppo, giurisdizione e valuta nelle quali operano (3).

Limitazioni o incertezze di qualunque genere relativamente all’uso di uno strumento finanziario nell’ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità e alla determinazione del suo valore devono condurre anche alla quantificazione di adeguate decurtazioni del fair value utilizzato nel calcolo di tale aggregato. La valutazione delle attività che, pur essendo stanziabili, non sono ritenute agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate situazioni deve essere effettuata con estrema prudenza.

---

(1) Tale aggregato non comprende i depositi a vista detenuti presso altre banche.

(2) In tale aggregato possono essere incluse le obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) che non siano state emesse dalla banca stessa o da altro componente del gruppo di appartenenza e che assicurino elevata liquidabilità anche in condizioni di stress.

(3) Particolare attenzione dovrà essere prestata agli strumenti finanziari in portafoglio espressi in valute poco liquide.

Per i gruppi con articolazione internazionale, assume inoltre rilevanza cruciale la disponibilità di risorse e competenze adeguate a gestire le limitazioni – di tipo legale, regolamentare ed operativo – all’uso delle riserve di liquidità.

I sistemi informativi devono consentire infine un accesso tempestivo agli strumenti disponibili come garanzia finanziaria ovunque siano detenuti (es. presso la banca depositaria, presso Monte Titoli, ecc.).

Le banche possono continuare a includere tra le riserve liquide gli strumenti finanziari stanziabili detenuti al 31 dicembre 2010 anche se non pienamente conformi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, sulla base di percentuali decrescenti nel tempo tali da garantirne la completa esclusione alla data di entrata in vigore delle regole prudenziali internazionali (1). La Banca d'Italia potrà eventualmente dettare disposizioni specifiche in materia.

#### 4.2 *Sistema di limiti operativi*

I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (di norma fino ad un anno) sia strutturale (di regola oltre un anno). Essi sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dall’organo con funzione di supervisione strategica, nonché commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa della banca.

Il processo di determinazione e revisione dei limiti deve essere ricordato ai risultati delle prove di stress. I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell’operatività della banca.

Le banche che operano in più giurisdizioni definiscono limiti operativi anche su ciascuna delle principali esposizioni valutarie diverse dall’euro.

Con riferimento alla liquidità strutturale, le banche adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Esse si dotano altresì di limiti volti a contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze.

Le banche definiscono procedure atte a consentire il pronto riferimento agli organi aziendali del superamento dei limiti fissati. Tali procedure devono essere coerenti col piano d’emergenza (CFP).

Il sistema dei limiti a breve e strutturali adottato dalle banche appartenenti al gruppo bancario deve essere coerente con quello del gruppo nel suo complesso; in particolare deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del modello di business delle controllate e dei vincoli legali e regolamentari al libero trasferimento delle risorse infragruppo.

#### 4.3 *Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo*

Le banche devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento.

---

(1) Cfr. il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.

In generale, la provvista di una banca è concentrata se il ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per fronteggiare il rischio di liquidità.

Le banche adottano strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta retail, e delle controparti con cui operano, ed assicurare un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.

L'identificazione della concentrazione delle fonti di finanziamento richiede che le banche abbiano adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che possono influenzarla nel corso del tempo.

Nel valutare il grado di concentrazione della raccolta le banche considerano, quanto meno, i seguenti elementi:

- grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti (ad es. interbancario, emissioni obbligazionarie, depositi di investitori istituzionali o grandi aziende);
- concentrazione su particolari forme tecniche (ad es. cartolarizzazioni);
- rilevanza dell'operatività in valute diverse dall'euro;
- ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Il ricorso a fonti maggiormente instabili il cui andamento può variare in funzione della situazione dei mercati e di quella, reale o percepita, della banca può comportare sensibili incrementi del rischio di liquidità. Le banche che adottano modelli di business che comportano un ricorso non trascurabile a tali tipologie di provvista individuano pertanto iniziative appropriate a limitare il grado di concentrazione nei confronti delle fonti suddette.

Le procedure per la gestione del rischio di concentrazione sono documentate e riviste periodicamente, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dell'operatività della banca.

## **5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera**

Le banche che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione si dotano di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di essere in grado di adempiere continuativamente alle proprie obbligazioni, sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazione di stress. Tale condizione deve essere garantita indipendentemente dal tipo di regolamento (lordo o netto) utilizzato nei sistemi di pagamento e regolamento dove opera in prevalenza la banca. Particolari presidi devono essere predisposti con riferimento al momento (cut-off) in cui è previsto l'adempimento delle proprie obbligazioni nei sistemi di pagamento (multivalutari e non), nei sistemi di regolamento titoli nonché nei confronti delle controparti centrali.

La gestione infragiornaliera della liquidità comporta quanto meno:

- il monitoraggio continuativo e il relativo controllo dei flussi di cassa, disponendo di affidabili e tempestive previsioni della successione degli stessi all'interno del singolo giorno lavorativo;
- la predisposizione di riserve di liquidità specifiche per l'operatività infragiornaliera, utilizzabili a fronte del manifestarsi di situazioni di stress;
- la definizione, nell'ambito dei piani di emergenza (CFP), di specifiche azioni da intraprendere in ipotesi di illiquidità improvvisa dei mercati, con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative coinvolte;
- la definizione di scenari di stress che prevedano almeno il default di un importante operatore partecipante ai sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli sui quali la banca è esposta.

## **6. Contingency Funding Plan**

Le banche predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi.

Il CFP definisce le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. In particolare il piano contiene almeno le seguenti informazioni:

- catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratICA);
- individuazione delle competenze e delle responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza; tali previsioni sono soggette periodicamente a revisione e portate a conoscenza di tutte le strutture potenzialmente coinvolte;
- stime di “*back-up liquidity*” che, in presenza di scenari avversi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento.

Nel caso dei gruppi bancari, il CFP indica i meccanismi di interazione tra le diverse entità e gli interventi attivabili; esso individua, in particolare, le azioni da intraprendere in presenza di limitazioni alla circolazione dei fondi.

Il CFP contempla procedure che – in presenza di risultati di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di tolleranza – impongono l'immediato riferimento agli organi deputati a deliberare e/o adottare le conseguenti azioni correttive.

Le banche assicurano che le procedure indicate nel CFP siano verificate regolarmente e aggiornate sulla base delle risultanze delle prove di stress. La funzione incaricata dell'aggiornamento informa gli organi competenti delle risultanze dell'attività svolta, per consentire il tempestivo adeguamento delle strategie e delle procedure in essere.



## **7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari**

Nel caso dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati nei paragrafi precedenti. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo.

In tale ambito, agli organi aziendali della capogruppo è rimessa la responsabilità, a livello consolidato, per le materie indicate alla Sezione II, par. 2. In particolare, competono ad essi:

- le decisioni strategiche su governo e gestione del rischio di liquidità;
- la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità e la periodica verifica della coerenza del sistema di articolazione delle soglie di tolleranza eventualmente stabilite per le controllate con quella complessiva;
- la verifica dell'affidabilità complessiva del sistema di gestione del rischio di liquidità.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere allocata presso la società che accentra la tesoreria di gruppo ovvero essere diffusa fra più entità del gruppo stesso con un coordinamento a livello di capogruppo. In questo ultimo caso vanno regolati i rapporti reciproci in termini di tempestiva comunicazione di dati e informazioni.

Indipendentemente dall'adozione di un modello di gestione accentrata o di gestione decentrata del rischio di liquidità, il gruppo deve assicurare il mantenimento nel tempo di riserve adeguate (comprese le attività utilizzabili come garanzia) presso tutte le unità, in modo da tenere conto di eventuali vincoli di natura normativa. A tale scopo la capogruppo e le singole controllate, in particolare quelle estere, si dotano di procedure finalizzate a minimizzare eventuali difficoltà di carattere legale od operativo che possano limitare la pronta trasferibilità infragruppo di fondi o di "collateral". Particolare attenzione, nel caso dei gruppi con articolazione internazionale, va dedicata al dimensionamento delle riserve di liquidità delle componenti del gruppo aventi importanza sistemica per le economie nazionali ospitanti, soprattutto nel caso in cui queste presentino elementi di fragilità.

Ai fini del mantenimento di un livello di liquidità adeguato, i gruppi adottano strumenti e metriche coerenti per monitorare l'esposizione al rischio di liquidità a livello consolidato che consentano di controllare l'evoluzione degli aggregati patrimoniali su orizzonti di breve, medio e lungo periodo.

## SEZIONE IV

## SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI

La determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi è un aspetto critico nella gestione complessiva della banca poiché, incidendo sulle modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità, è in grado di determinare incentivi all'assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali.

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell'azienda; esso tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché degli altri strumenti di gestione e attenuazione del rischio di liquidità adottati, ed è rivisto con cadenza almeno annuale.

Le banche individuano una funzione incaricata della determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, separata dalle unità operative. L'attività svolta da tale funzione si configura come mero servizio e non come fonte di profitto (1).

Il sistema fornisce alle unità operative indicazioni chiare e comprensibili per gli addetti a tali unità. A tal fine, deve essere assicurato un costante ed efficace scambio di informazioni tra le unità di business e l'unità incaricata della gestione della tesoreria. I prezzi sono resi noti alle unità operative e devono presentare un livello di granularità adeguato alla natura e alla complessità della banca.

Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento le banche devono tenere conto della componente connessa con il rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi all'interno di tali unità con l'esposizione al rischio di liquidità che si genera per la banca nel suo complesso.

Il sistema determina i prezzi sulla base dei benefici e dei costi direttamente e indirettamente (2) riferibili a tutte le poste attive e passive rilevanti, anche fuori bilancio (3).

---

(1) I costi e benefici direttamente riferibili alla funzione incaricata della gestione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi devono essere misurati e portati a conoscenza dei competenti organi aziendali.

(2) Tra i costi indiretti, rientrano ad esempio i costi legati al *mismatch* delle scadenze e alla detenzione di attività prontamente liquidabili per far fronte a fabbisogni inattesi di liquidità oppure al rischio di mancato *roll-over*. Un esempio di calcolo dei costi indiretti connessi alla detenzione di un buffer di liquidità è fornito nelle *Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation* cit., p. 14.

(3) In particolare, per i depositi a vista va considerata la tendenziale stabilità di tale forma di *funding*, allocando i relativi benefici in capo alle unità operative che li acquisiscono; è, tuttavia, essenziale che il costo incorpori il rischio di un ritiro parziale da parte dei depositanti. Per le attività di trading, il prezzo applicato alle unità di business che le detengono tiene conto del periodo stimato di permanenza dello strumento nel portafoglio della banca e della sua negoziabilità, mediante l'adozione di appropriati coefficienti di scarto. Per le aperture di credito irrevocabili, il costo allocato in capo all'unità che le accorda tiene conto della necessità di trattenere liquidità per far fronte ad una eventuale richiesta di utilizzo da parte del cliente. Agli utilizzi si applica un prezzo analogo a quello di *funding* avente la medesima scadenza. Un trattamento coerente è applicato all'apertura di linee di credito revocabili, nonché alla prestazione di forme di supporto di natura non contrattuale.

Fra gli altri devono essere assicurati:

- un sufficiente livello di granularità dei tassi di trasferimento (1);
- meccanismi per dirimere possibili conflitti di interesse tra la funzione incaricata della determinazione del sistema interno dei prezzi di trasferimento e le altre unità di business in caso di divergenze sul livello dei tassi applicati ai trasferimenti di risorse liquide.

Nella determinazione dei prezzi le banche considerano anche le situazioni di stress idiosincratico e di mercato, allocando i costi per il mantenimento di corrispondenti adeguate riserve di liquidità in capo all'unità operativa che genera il rischio.

La valutazione dei costi-benefici e del rischio di liquidità apportato deve essere effettuata anche nell'ambito del processo di introduzione di nuovi prodotti.

In attuazione del principio di proporzionalità, le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operativa. Il sistema è fondato su metodologie robuste in grado di tenere conto dei vari fattori che incidono sull'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario ed è sottoposto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo (2).

Le banche di classe 3 ICAAP possono limitarsi ad adottare sistemi che consentano di identificare quanto meno le componenti dirette di costo della liquidità, in modo che queste ultime possano essere adeguatamente tenute in considerazione nei propri meccanismi di *pricing*.

Nell'adozione di un sistema di prezzi a livello consolidato, i gruppi con articolazione internazionale tengono conto, nella formazione dei prezzi, dei costi legati all'esistenza di vincoli – di tipo legale, regolamentare ed operativo – al trasferimento dei fondi.

Il sistema di prezzi di trasferimento a livello consolidato deve inoltre essere coerente con il sistema di prezzi delle controllate; a tal fine, in caso di svolgimento delle funzioni di tesoreria su base decentrata, la tesoreria della capogruppo ha accesso alle informazioni necessarie detenute presso le tesorerie delle controllate.

---

(1) Benché la liquidità sia spesso gestita su base aggregata, dovrebbe essere associato un prezzo ad ogni operazione di *finding*; ove possibile i prezzi interni dovrebbero essere allineati con i prezzi praticati sul mercato *wholesale*.

(2) Particolare attenzione deve essere prestata alle assunzioni alla base delle stime sui flussi e deflussi di cassa di attività, anche fuori bilancio, e passività, nonché alla curva dei rendimenti interni adottata.

## SEZIONE V

## SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

**1. Premessa**

Nel rispetto dei principi generali dettati dalle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, le banche si attengono anche alle indicazioni di seguito fornite con specifico riferimento al rischio di liquidità.

**2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni**

Ai fini della gestione del rischio nell'orizzonte del breve termine (di norma fino a 1 anno) è necessario raccogliere informazioni sull'andamento dei flussi finanziari provenienti da tutte le unità aziendali/di gruppo e sull'andamento e composizione delle attività utilizzabili per far fronte alle esigenze di fondi.

Ai fini della gestione della liquidità strutturale (di norma oltre l'anno) è necessario conoscere le operazioni di raccolta e finanziamento a medio/lungo termine e monitorare periodicamente le grandezze di bilancio nell'ambito della gestione dell'*Asset & Liability Management* (ALM) della banca.

Le banche si dotano di procedure formalizzate di raccolta ed elaborazione dei dati che prevedano una adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile del processo di generazione dei dati e degli applicativi utilizzati dalle controllate. A tal fine, deve:

- elaborare le linee guida per la raccolta delle informazioni necessarie;
- verificare i dati ricevuti dalle controllate;
- effettuare periodicamente verifiche sulla coerenza del processo di raccolta dati delle controllate con le linee guida emanate.

Le banche si dotano di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell'adeguatezza dello scarto di garanzia (*haircut*) sulle attività stanziabili.

**3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità**

Nell'allocatione delle funzioni di risk management della liquidità nell'ambito della struttura aziendale, le banche tengono conto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo fissato dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni (1).

---

(1) Cfr. Circolare 229/1999, Titolo IV, Capitolo 11, Sez. II, par. 1. In particolare, la funzione di risk management (che include, tra l'altro, la misurazione e il controllo dell'esposizione della banca al rischio di liquidità) deve essere indipendente dalle funzioni di "gestione operativa" del rischio di liquidità, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio della banca.

Nelle banche più complesse la funzione di risk management della liquidità può essere attribuita ad uno specifico comitato. In tal caso, sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza di tale funzione dal processo di assunzione del rischio.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere articolata secondo uno schema di accentramento (presso la capogruppo) o di decentramento in coerenza con l'articolazione delle unità di business che assumono il rischio di liquidità e con i vincoli legali e/o regolamentari esistenti nei paesi di insediamento delle singole componenti. In ogni caso, la capogruppo, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, predispone i raccordi gerarchici e funzionali per assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione della funzione di risk management per l'intero gruppo.

La funzione di risk management concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il rispetto dei limiti imposti alle varie funzioni aziendali e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di attenuazione del rischio.

A titolo esemplificativo, la funzione di risk management:

- concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui la banca è esposta. In tale ambito, è chiamata a fornire valutazioni sui punti di forza e di debolezza ed il grado di prudenza dei parametri di eventuali modelli utilizzati per stimare i cash flow attesi (es. depositi a vista, estinzione anticipata di mutui a clientela, ecc.) (1);
- concorre a definire ed effettuare gli stress test;
- propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all'assunzione dei rischi di liquidità;
- concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l'esposizione al rischio di liquidità, determinata anche sulla base delle prove di stress;
- verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;
- valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l'adeguatezza degli scarti di garanzia (*haircut*) applicati.

La funzione di risk management assicura che le prove di stress siano complete: a tal fine, verifica che siano:

- estese a tutto il gruppo e ai singoli centri di approvvigionamento e utilizzo della liquidità;
- effettuate con periodicità adeguata (almeno trimestrale);

---

(1) L'attività di valutazione interna del sistema di misurazione deve essere svolta da soggetti qualificati e indipendenti dall'attività di sviluppo del sistema stesso, anche se è ammissibile che queste due funzioni siano collocate all'interno della stessa unità.

- plausibili, in modo da tenere conto della struttura dei flussi di cassa della banca e delle fonti di rischio ad essa relative.

Il monitoraggio del rischio di liquidità, fondato sulla valutazione di indicatori e sul rispetto di limiti operativi, prevede un costante confronto tra la funzione di risk management e quella di tesoreria. A tal fine, è opportuno che rappresentanti della funzione di risk management partecipino ai comitati la cui attività è in grado di incidere sull'esposizione al rischio di liquidità della banca (ad esempio, comitati per l'introduzione di nuovi prodotti o l'avvio di nuove attività).

L'efficacia del monitoraggio sul rispetto dei limiti è funzionale alla tempestiva attivazione dei piani di emergenza. La funzione di risk management verifica giornalmente il rispetto dei limiti e attiva le procedure di reporting nei confronti dei competenti organi aziendali in caso di superamento degli stessi.

Nell'ambito dei gruppi bancari, il monitoraggio sul rispetto dei limiti a livello consolidato è affidato alla funzione di risk management della capogruppo; al fine di consentire un controllo efficace, le banche adottano procedure che consentano il controllo delle condizioni macroeconomiche e dei mercati dei Paesi in cui è insediato il gruppo, tenuto conto della possibilità che si verifichino, a livello locale, crisi di liquidità tali da generare riflessi rilevanti sul gruppo nel suo complesso.

#### **4. Revisione interna**

La funzione di revisione interna:

- effettua verifiche periodiche su:
  - a) l'adeguatezza del sistema di rilevazione e verifica delle informazioni;
  - b) il sistema di misurazione del rischio di liquidità e il connesso processo di valutazione interna nonché il processo relativo alle prove di stress;
  - c) il processo di revisione e aggiornamento del CFP;
  - d) il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.
- valuta la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità;
- verifica il pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

La funzione di revisione interna sottopone agli organi aziendali, con cadenza almeno annuale, l'esito dei controlli svolti.

*SEZIONE VI*  
INFORMATIVA PUBBLICA

Le banche forniscono, su base annuale, un'informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio al fine di consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità della banca.

Le banche possono fare riferimento alla lista delle informazioni definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1).

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa del bilancio (2).

---

(1) Cfr. *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* cit., par. 130-131.

(2) Cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, Appendice A, Nota integrativa parte E e Appendice B, Nota integrativa consolidata parte E.

*SEZIONE VII*

## SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie devono disporre di una posizione di liquidità atta ad assicurarne il costante equilibrio. A tal fine, esse sono provviste di assetti organizzativi che assicurino il controllo nel continuo del rischio di liquidità. Ad esse si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, le disposizioni contenute nelle Sezioni II, par. 3, III, IV, V e VIII.

Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia può tenere conto delle politiche di governo e dei processi di gestione del rischio di liquidità adottati dalla casa madre.



*SEZIONE VIII*  
INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Ai sensi degli articoli 51 e 66 TUB, le banche autorizzate in Italia e i gruppi bancari forniscono alla Banca d'Italia le informazioni da quest'ultima richieste al fine di monitorare il rischio di liquidità.

Per garantire la sana e prudente gestione in relazione anche a particolari andamenti dei mercati finanziari, la Banca d'Italia può chiedere alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità.

## TITOLO V

### Capitolo 3

# **OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE**



## TITOLO V - Capitolo 3

**OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

L'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività.

Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all'esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.

In base alla nuova disciplina, che si innesta su quella delle cartolarizzazioni dei crediti di cui alla citata legge n. 130/99, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede:

i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili;

ii) l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività;

iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato (1).

In base al comma 5 del richiamato articolo *7-bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti:

(a) il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute;

---

(1) La legge consente l'emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all'istituto dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-bis del codice civile. A tal fine, in base all'art. 7-ter della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7-bis della stessa legge.

(b) l'individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione;

(c) le caratteristiche della garanzia.

Ai sensi del comma 6 della ripetuta disposizione e dell'articolo 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei *covered bonds* e dell'esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, *in primis* dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite.

Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente patrimoniale complessivo calcolato sul patrimonio di vigilanza e sul patrimonio di base).

Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.

In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte.

I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'articolo 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione);
- dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e successive modificazioni;

- dall'articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
  - dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  - dai seguenti articoli del TUB:
    - art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;
    - art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
    - art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
    - art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
    - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
    - art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
    - art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
    - art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- e inoltre:
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;
  - dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato;
  - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;
  - dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213;

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*legge*”, la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
- “*regolamento*”, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;
- “*obbligazioni garantite*”, le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell’articolo 7-bis della legge;
- “*banca emittente*”, la banca che emette le obbligazioni garantite;
- “*banca cedente*”, la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell’articolo 7-bis della legge;
- “*banca finanziatrice*”, la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;
- “*finanziamento subordinato*”, il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all’acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione;
- “*società cessionaria*”, la società che, ai sensi dell’art. 7-bis della legge, ha per oggetto esclusivo l’acquisto di crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
- “*attivi idonei*”, le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);
- “*attivi idonei integrativi*”, le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, comma 3, punti 2 e 3, e comma 4, del regolamento);
- “*titoli di cartolarizzazione*”, i titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e quelli aventi analoghe caratteristiche emessi secondo la legislazione di uno Stato ammesso, che siano conformi ai requisiti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento;

- “*coefficiente patrimoniale complessivo*”, il rapporto tra il patrimonio di vigilanza (1) e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario (2) moltiplicato per 12,5 (3);
- “*Tier 1 ratio*”, il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5 (4).

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

---

(1) Cfr. Titolo I, Cap. 2.

(2) Cfr. Titolo II, Cap. 6. Il requisito patrimoniale complessivo va considerato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello computabili.

(3) Patrimonio di vigilanza / (requisito patrimoniale complessivo \* 12,5).

(4) Patrimonio di base / (requisito patrimoniale complessivo \* 12,5).



## SEZIONE II

## DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

**1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti**

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell'emissione, i seguenti requisiti:

- un patrimonio di vigilanza consolidato (1) non inferiore a 500 milioni di euro; e
- un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario (2).

Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

**2. Limiti alla cessione**

La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del *Tier 1 ratio* a livello consolidato (3):

Situazione patrimoniale		Limiti alla cessione
<i>fascia "a"</i>	coeff. pat. compl. $\geq 11\%$ e <i>Tier 1 ratio</i> $\geq 7\%$	Nessun limite
<i>fascia "b"</i>	coeff. pat. compl. $\geq 10\%$ e $< 11\%$ e <i>Tier 1 ratio</i> $\geq 6,5\%$	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
<i>fascia "c"</i>	coeff. pat. compl. $\geq 9\%$ e $< 10\%$ e <i>Tier 1 ratio</i> $\geq 6\%$	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Le soglie di patrimonializzazione (coefficiente patrimoniale complessivo e *Tier 1 ratio*) indicate per ciascuna "fascia" devono essere rispettate

(1) Cfr. Titolo I, Cap. 2.

(2) Al riguardo si rammenta che il venir meno dei requisiti inibisce l'ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche in attuazione di un programma già deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile).

(3) Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, il coefficiente patrimoniale complessivo e il *Tier 1 ratio* sono calcolati a livello individuale.

congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore (1).

I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario (2).

Qualora componenti estere del gruppo bancario abbiano emesso strumenti di tipo covered bond secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, abbiano destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, i limiti di cui al presente paragrafo andranno applicati agli attivi idonei detenuti dalle componenti italiane del gruppo bancario della banca cedente.

### 3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi (3).

L'integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.

L'integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute (4) nel limite massimo fissato dal regolamento (5) ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization*, nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato (6). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

---

(1) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" per coefficiente patrimoniale complessivo (quindi, pari o superiore al 10 e inferiore all'11 per cento) e in fascia "c" per *Tier 1 ratio* (quindi, pari o superiore al 6 ma inferiore al 6,5 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia "c". Un gruppo bancario che si collochi, per uno o entrambi i coefficienti, sotto le soglie minime della fascia c non può effettuare ulteriori cessioni.

(2) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.

(3) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione di obbligazioni garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(4) Ad esempio, qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi.

(5) Cfr. art. 3 del regolamento.

(6) Cfr. art. 2, comma 4, del regolamento, secondo il quale l'integrazione con attivi idonei integrativi è consentita entro il limite specifico del 15% del valore delle attività presenti nel patrimonio separato della società cessionaria.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

#### 4. Trattamento prudenziale

Le obbligazioni garantite acquisite rientrano nel portafoglio delle "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite" previsto nell'ambito della metodologia "standardizzata"; a esse si applicano, quindi, le ponderazioni ridotte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (1), nonché i fattori di ponderazione a fini della disciplina della concentrazione dei rischi (2). Alle stesse condizioni, le banche che adottano il metodo IRB di base applicano nella pertinente funzione regolamentare i valori di LGD previsti per le obbligazioni garantite (3).

Nell'ambito dei rischi di mercato, si applicano alle stesse obbligazioni garantite le particolari modalità di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito (4).

Le obbligazioni emesse da banche italiane e garantite da titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali sono ammesse al trattamento di cui ai capoversi precedenti ove siano conformi alle presenti disposizioni e ricorrano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- a) le attività sottostanti tali titoli siano composte, in ogni momento durante la loro inclusione nel *cover pool*, per almeno il 95% da crediti ipotecari residenziali o commerciali idonei secondo le previsioni del regolamento (5);
- b) i titoli siano classificati nella classe di merito di credito 1 ai fini del rischio di credito metodo standardizzato.

Qualora le obbligazioni siano garantite per oltre il 10% dell'ammontare nominale dell'emissione, dai titoli di cartolarizzazione, devono essere rispettate anche le ulteriori seguenti condizioni:

- c) i crediti ipotecari residenziali o commerciali sono stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l'emittente; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;

---

(1) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sezione V.

(2) Cfr. Titolo V, Cap. 1, Sez. III e relativo Allegato A.

(3) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1.2.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2.1.

(5) In base all'articolo 2 del regolamento, i crediti ipotecari residenziali e commerciali sono idonei ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile non ecceda l'80 e il 60% del valore dell'immobile, rispettivamente.

- d) l'emittente o una società del gruppo bancario dell'emittente trattiene per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le prime perdite (1) della cartolarizzazione;
- e) la banca emittente e la società cessionaria siano in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell'emissione, l'idoneità e l'ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all'asset monitor i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (cfr. par. 5).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute").

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

## 5. Responsabilità e controlli (2)

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell'Organo di vigilanza.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione (3) – in qualità sia di emittente le

---

(1) Per la definizione di prima perdita cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.

(2) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Titolo I, Cap. 1, Parte Quarta.

(3) A tali fini sono "programmi di emissione" i programmi di attività relativi all'emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell'attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle

obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall'individuazione e dall'attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell'organo con funzione di gestione.

Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione (1) l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione.

Non è necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

- la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare, la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (2);

---

diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma.

(1) La società di revisione deve essere iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F. e può essere la stessa società che effettua la revisione contabile sul bilancio della banca emittente.

(2) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV.

- il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia (1);
- l'osservanza dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione di cui ai precedenti parr. 2 e 3 (2);
- l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione.

I controlli sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia in favore degli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno ("asset monitor") incaricato dalla banca emittente; l'asset monitor deve essere una società di revisione (3) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del monitoring e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'asset monitor svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

Qualora gli attivi ceduti alla società cessionaria includano titoli di cartolarizzazione, la banca emittente, la società cessionaria se non appartenente al gruppo dell'emittente e l'asset monitor assicurano il rispetto delle condizioni a) e b) richiamate al par. 4. Ove la soglia del 10% sia superata, l'asset monitor assicura il rispetto anche delle ulteriori condizioni da c) ad e) richiamate nello stesso paragrafo.

I soggetti partecipanti all'emissione assicurano, anche mediante appositi accordi e clausole contrattuali, lo scambio delle informazioni necessarie per i controlli sull'idoneità dei titoli di cartolarizzazione, ivi compresi i controlli sulla qualità e quantità dei crediti cartolarizzati.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società di revisione sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures*).

L'asset monitor, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni e sull'integrità della garanzia), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di

---

(1) Cfr. art. 3 del regolamento.

(2) I controlli sull'osservanza dei limiti alla cessione sono effettuati anche dalle strutture preposte ai controlli interni della banca cedente ovvero del relativo gruppo bancario, se diversi dalla banca o dal gruppo bancario emittente.

(3) Cfr. art. 7-bis, comma 6, della legge. Deve trattarsi di società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F., indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.

incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli articoli 52 e 61, comma 5, del T.U. in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo (1).

La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dall'*asset monitor*. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell'operazione (2).

In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli

---

(1) Cfr. Titolo IV, Cap. 11, Sezione IV della Circolare n. 229 del 21.4.1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche".

(2) Al riguardo, si fa presente che in base all'articolo 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).





## TITOLO V

### Capitolo 4

#### **PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI**



## TITOLO V - Capitolo 4

**PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI  
BANCARI**

## SEZIONE I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza a livello consolidato.

Limiti specifici in linea con la disciplina comunitaria sono previsti, inoltre, per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (limite di concentrazione) sia al complesso degli investimenti della specie (limite complessivo). Tali limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di *private equity*, veicoli societari etc). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, e successive modifiche, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, e successive modifiche, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - articolo 1, comma 2, lett. *h-quater*, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
  - articolo 53, comma 1, lett. *a), b), c), d)* e *d-bis*), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
  - articolo 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - articolo 67, comma 1, lett. *a), b), c), d)* ed *e)*, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
  - articolo 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 276, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Viene, inoltre, in rilievo:

- l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi").

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*partecipazione*”, il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della banca si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

(i) la banca (il gruppo bancario) è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che le consente di sviluppare attività comuni con essa (es. cooperazione nel campo della produzione, ricerca e sviluppo; contratti di fornitura a lungo termine e/o accordi commerciali; finanziamenti congiunti);

(ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la banca (il gruppo bancario) è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;

(iii) la banca (il gruppo bancario) è legata all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;

(iv) un prolungato periodo di possesso dell’interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l’intenzione della banca (del gruppo bancario) di contribuire alle attività dell’impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

- a. il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell’attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell’impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;
- b. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto a., comportino per la banca o il gruppo bancario l’impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un’influenza notevole su un’impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;
- c. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la banca o per il gruppo bancario l’assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui una banca, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui

diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

- le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);
  - il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;
  - le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
- “*partecipazione qualificata*”, il possesso, diretto o indiretto, di azioni o quote pari o superiori al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente di un'impresa oppure che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa stessa. A tali fini non si tiene conto delle azioni e dei diritti rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, purché non superiori al 2 per cento del capitale dell'impresa partecipata.

Rientrano tra le partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti sopra indicati, le fattispecie *a.*, *b.* e *c.* sub *partecipazione*;

- “*controllo*”, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (1);
  - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;
- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della

---

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - (ii) la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1);
  - (iii) tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (2), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- "*partecipazione indiretta*", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "*impresa assicurativa*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- "*impresa finanziaria*", un'impresa, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

---

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(2) Cfr. Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 3.



Sono imprese finanziarie altresì le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

- “*impresa strumentale*”, un'impresa, diversa da un'impresa finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di una o più banche o gruppi bancari. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale della banca, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento, i servizi di intestazione fiduciaria e di *trustee*;
- “*impresa non finanziaria*”, un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale.

Rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria” le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.

Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria;

- “*patrimonio di vigilanza*”, l'aggregato definito dal Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti).

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle banche appartenenti a un gruppo bancario e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - alle componenti sub-consolidanti del gruppo (1).

---

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

## **5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, come individuati nei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

*SEZIONE II***LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI****1. Limite generale**

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

**2. Modalità di calcolo**

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche:

- le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati;
- gli immobili detenuti per finalità di recupero dei crediti mediante società il cui passivo è costituito da debiti verso la banca e l'attivo dagli immobili medesimi; in tali casi, non si computa nel limite la partecipazione eventualmente detenuta nella società. Si applicano le pertinenti previsioni del Titolo IV, Capitolo 10, delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229).

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

## SEZIONE III

## LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

**1. Limiti prudenziali (1)**

Limite di concentrazione Non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una impresa non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del patrimonio di vigilanza.

Limite complessivo Il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza.

**2. Casi di superamento**

I destinatari della presente disciplina sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della banca o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio per perdite, fusione tra soggetti partecipati, etc.), le partecipazioni detenute superino uno o entrambi i limiti, queste devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

Fino a quando le partecipazioni detenute non siano ricondotte nei limiti, un ammontare eguale all'eccedenza deve essere dedotto per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare.

Se entrambi i limiti di concentrazione e complessivo sono superati, deve essere dedotta l'eccedenza di ammontare più elevato.

---

(1) Cfr. tavola 1 in allegato.

## SEZIONE IV

## PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI

**1. Attività di collocamento e garanzia**

Non si computano nei limiti di concentrazione, complessivo e generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso (1).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, devono essere computati nei suddetti limiti.

**2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria**

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni.

In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti (2):

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da un numero di banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione complessiva nei confronti dell'impresa in difficoltà;
- acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione;

(1) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

(2) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane possono aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella prevista nelle presenti disposizioni.

- in caso di pluralità delle banche interessate, individuazione di una banca capofila con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso;
- approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di gestione delle banche interessate e delle relative banche o società finanziarie capogruppo. In particolare, tale organo deve valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità con le presenti disposizioni, non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

### **3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti**

L'acquisizione di partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. L'organo con funzione di gestione può delegare le operazioni della specie a un comitato specializzato, fissando limiti e criteri di esercizio del potere delegato diretti ad assicurare un attento scrutinio delle singole operazioni e il pieno rispetto delle presenti disposizioni.

Le operazioni deliberate dall'organo con funzione di gestione, direttamente o tramite il comitato delegato, sono riportate tempestivamente agli organi con funzione di supervisione strategica della banca interessata e della capogruppo del gruppo bancario.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, ad esempio a seguito dell'attivazione di garanzie ricevute, le partecipazioni devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.

## SEZIONE V

## PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

**1. Autorizzazioni**

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti – la partecipazione (1):

- a. superi il 10% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (2); oppure
- b. comporti il controllo o l'influenza notevole (3) e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in Paese diverso da quelli appartenenti all'Unione Europea e al Gruppo dei Dieci ovvero da quelli inclusi nell'apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda ("Ambito di applicazione").

L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati *sub b*.

Le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni (4).

Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. del TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione ovvero del controllo in una banca o capogruppo.

**2. Criteri di autorizzazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

---

(1) Cfr. tavola 2 in allegato.

(2) Nel caso di acquisizione da parte di una banca non appartenente a un gruppo bancario, si fa riferimento al patrimonio di vigilanza a livello individuale.

(3) Ivi compreso il caso del possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) Si applicano le disposizioni in tema di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, ove ricorra un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

L'autorizzazione è negata qualora per effetto della deduzione della partecipazione dal patrimonio di vigilanza o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo (1).

L'autorizzazione di cui al punto *b.* del par. 1. è negata, oltre che nei casi di cui sopra, anche se, avendo riguardo alla legislazione e ai controlli di vigilanza del Paese di insediamento del soggetto partecipato, dall'acquisizione possono derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

### 3. Procedimento e comunicazioni

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, ovvero dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate.

Essa è corredata dal verbale dell'organo societario della banca o della capogruppo che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (2) nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

Le decisioni relative all'acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione ma comportanti modifiche della composizione del gruppo bancario sono comunicate alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del gruppo bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento del patrimonio di vigilanza sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul margine disponibile previste nel presente paragrafo con riferimento ai casi di autorizzazione.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 6.

(2) Non è necessario l'invio dello statuto ove il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.



## SEZIONE VI

INVESTIMENTI INDIRETTI IN *EQUITY***1. Premessa**

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni dirette o indirette ai sensi della Sezione I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra la banca e l'impresa oggetto di investimento finale (cd. investimenti indiretti in *equity*).

A tal fine sono presi in considerazione gli investimenti comportanti l'assunzione di rischi di *equity* in imprese non finanziarie effettuati attraverso società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, quando la banca o il gruppo abbia la possibilità di esercitare il potere di controllare o influenzare le decisioni di tali società o organismi relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti. Detti investimenti sono assimilati a partecipazioni e ad essi si applicano i limiti prudenziali e le regole organizzative dettati dalla presente disciplina.

Considerata l'eterogeneità e la costante evoluzione di tali forme di investimento, la normativa di vigilanza indica criteri generali in base ai quali gli intermediari definiscono politiche interne di classificazione degli investimenti a fini di vigilanza. Le scelte di classificazione dei singoli investimenti della specie operate dagli intermediari devono essere motivate alla luce delle politiche aziendali approvate. La Banca d'Italia può richiedere, ove occorra, un trattamento prudenziale diverso da quello autonomamente determinato dall'intermediario.

**2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti**

Ai fini della presente Sezione si intende:

- “*organismo interposto*”: una società, un OICR o altro organismo che si interpone tra la banca o il gruppo bancario e l'impresa oggetto dell'investimento finale, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. Rientrano nella definizione: le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come “imprese finanziarie” ai sensi delle presenti disposizioni; i fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di *limited partnerships* in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di *general partner* (o altre strutture equivalenti); i veicoli societari istituiti al solo scopo di

detenere una o più interessenze partecipative nell'interesse della banca o del gruppo bancario (1);

- “*controllo*”: la capacità di determinare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto – anche congiuntamente con altri soggetti – relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti; il potere di controllo sugli investimenti si presume in capo al soggetto che effettua l'investimento maggioritario in termini assoluti (oltre il 50 per cento) o relativi (maggior singolo investitore);
- “*influenza notevole*”: la capacità di condizionare le strategie finanziarie e operative dell'organismo interposto relativamente alla scelta e alla gestione degli investimenti, in quanto si detenga una quota rilevante di tali investimenti e si disponga della possibilità di partecipare alle relative decisioni; si presume la detenzione di una quota rilevante in presenza di un investimento pari almeno al 20 per cento;
- “*indipendenza*”: l'assenza di una relazione di controllo o influenza, come sopra definiti.

### 3. Politiche aziendali

Le banche e le società capogruppo adottano politiche per la classificazione degli investimenti indiretti in *equity* a fini di vigilanza, in conformità dei criteri specificati nel presente paragrafo. Le politiche aziendali sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo di controllo. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I criteri di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*, da porre a base delle politiche aziendali, devono far riferimento:

- i) alle relazioni che intercorrono tra la banca partecipante o il gruppo bancario e l'organismo interposto; le relazioni rilevanti sono qualificate come “controllo”, “influenza” e “indipendenza”, secondo le definizioni contenute nella presente Sezione;
- ii) alle finalità dell'investimento, con particolare riguardo alla sua stabilità ovvero temporaneità e alla circostanza che lo stesso sia, o meno, effettuato esclusivamente a fini di *trading*, alla luce anche della presenza, o meno, di significative restrizioni alla capacità della banca di valutare e liquidare l'investimento;
- iii) alla diversificazione e liquidità dell'investimento, ove si tratti di investimenti effettuati attraverso organismi indipendenti dalla banca.

---

(1) Vi rientrano anche gli investimenti in fondi gestiti da SGR controllate dalla banca o dal gruppo bancario, ancorchè tali società siano ricomprese nel perimetro di consolidamento.

## 4. Trattamento prudenziale

### 4.1. Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a “partecipazioni” e a “partecipazioni qualificate” ai fini dell’applicazione del limite generale (Sezione II), dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sezione III), delle regole organizzative e di governo societario (Sezione VII).

Per l’applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

- a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l’organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (*full look-through*) (1);
- b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lettera c) (*partial look-through*) (1);
- c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza – in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell’organismo interposto in imprese non finanziarie – le informazioni circa i limiti massimi dell’investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell’organismo interposto (*structure-based approach*): Ai fini del limite generale occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese finanziarie (1);
- d) se nessuna delle condizioni *sub a), b) e c)* risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (*unknown exposure*).

---

(1) Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l’*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell’investimento nell’organismo interposto e di quella nell’impresa oggetto dell’investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell’impresa partecipata) e a 20 euro (pari al 20% degli investimenti complessivi del fondo e al 30% del capitale dell’impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40x0.60) e a 8 euro (40x0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al 40%x10%=4% e al 40%x30%=12% (partecipazione qualificata). Ai fini del limite generale l’importo complessivo da considerare è pari a 40 euro.

Non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite organismi interposti indipendenti dalla banca, a condizione che detti investimenti siano:

- improntati a criteri di adeguata diversificazione del portafoglio; ai fini della presente disciplina, un portafoglio di investimenti partecipativi può ritenersi adeguatamente diversificato qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la misura del 5 per cento del portafoglio medesimo (1) e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente (2);
- sufficientemente liquidi, avendo riguardo all'assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile.

Qualora i requisiti di diversificazione e liquidità degli investimenti non risultino verificati, l'investimento è computato nei limiti quantitativi nei modi sopra indicati *sub a), b), c) e d)*.

#### 4.2. Casi di esclusione

Sono esclusi dall'applicazione dei limiti quantitativi di cui alla presente disciplina gli investimenti indiretti effettuati in concomitanza con una situazione temporanea di controllo o influenza sull'organismo interposto, a condizione che:

- la banca possa dimostrare di essere alla ricerca attiva di un compratore o nell'attesa di ricollocare l'investimento sul mercato;
- non sussistano significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni;
- l'investimento sia detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale la situazione di temporaneità cessa e le partecipazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'intera disciplina sulle partecipazioni detenibili.

---

(1) Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

(2) I criteri di connessione giuridica ed economica sono quelli indicati nella disciplina della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1).

## SEZIONE VII

## REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO

In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare le politiche interne:

- determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio.

Deve altresì essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca.

- Individuano, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Nell'individuare le attività in potenziale conflitto assumono particolare rilievo, per le finalità di stabilità e sana e prudente gestione degli intermediari, i conflitti di interesse inerenti, da un lato, all'acquisto di partecipazioni qualificate in imprese a cui la banca o il gruppo bancario abbiano già concesso altre forme di finanziamento, dall'altro alla concessione di crediti o effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la banca o il gruppo bancario detengono una partecipazione qualificata.

Le soluzioni organizzative individuate devono conseguentemente essere orientate al duplice obiettivo di evitare che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni

creditizie esistenti o prospettiche e, nel contempo, salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento e la rispondenza a condizioni di mercato delle relazioni creditizie con le imprese partecipate. In relazione a ciò le politiche interne:

- individuano e disciplinano livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi. Gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza, individuabili nelle partecipazioni qualificate di importo significativo rispetto al patrimonio di vigilanza, sono sottoposti alla decisione e approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo (1);
- definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell'operazione con le strategie definite, l'approfondita valutazione della convenienza economica al netto del rischio, la correttezza sostanziale dell'operazione. La documentazione dell'operazione consente di riscontrare, sulla base di elementi oggettivi, la rispondenza a condizioni di mercato o alle condizioni standard definite dalla banca;
- regolano i flussi di comunicazione tra le strutture della banca e all'interno del gruppo bancario in modo da prevenire un'indebita circolazione di informazioni tra soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi;
- nei casi in cui il rischio di conflitti di interesse appaia particolarmente elevato – avuto riguardo alla propensione al rischio, all'operatività e alle strategie nel comparto – prevedono soluzioni organizzative finalizzate a garantire livelli adeguati di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività, ivi inclusa la possibilità di avvalersi di intermediari o organismi dedicati (banche e intermediari specializzati nell'attività di investimento partecipativo, fondi di *private equity*) (2);
- definiscono criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, finalizzati a limitare i conflitti di interesse. La scelta di tali soggetti deve essere basata sulla professionalità ed esperienza in relazione all'incarico e sull'indipendenza rispetto alle funzioni aziendali potenzialmente in conflitto. Nel caso di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, deve essere evitata la designazione negli organi e nelle funzioni direttive delle imprese di esponenti aziendali della banca partecipante e della capogruppo nonché di altri soggetti che, all'interno della banca o del gruppo bancario, svolgono funzioni o ricoprono responsabilità in potenziale conflitto d'interessi. Particolare attenzione deve essere prestata al corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in modo da attenuare i rischi derivanti dai connessi profili di responsabilità.

---

(1) Sono fatte salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza eventualmente previste dallo statuto della banca ai sensi dell'articolo 2409-*terdecies*, primo comma, lettera f-bis, del codice civile.

(2) In linea con il criterio generale della proporzionalità, soluzioni organizzative basate su forme di separazione operativa o societaria risultano particolarmente idonee per banche e gruppi bancari di dimensioni relativamente grandi e con significative opportunità di sviluppo dell'attività di investimento partecipativo.

- Istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale contesto:
  - la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
  - la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;
  - i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali; nelle banche di minore dimensione e complessità operativa tali compiti possono essere assolti dall'organo con funzione di controllo.

## SEZIONE VIII

## BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA

Le banche di credito cooperativo e le banche di garanzia collettiva possono assumere:

- a) partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo;
- b) partecipazioni in imprese strumentali;
- c) partecipazioni in imprese non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (limite di concentrazione); tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria. L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite del 15% del patrimonio di vigilanza (limite complessivo).

Il divieto di detenere partecipazioni di controllo, anche congiunto, di cui alla lettera a) non si applica alle partecipazioni delle banche di garanzia collettiva in società cooperative o consortili che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi, nonché i servizi connessi e strumentali, a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi (confidi di secondo grado).

Per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili (Sezione II), partecipazioni in imprese non finanziarie (Sezione III), partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti (Sezione IV), partecipazioni in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative (Sezione V), regole organizzative e di governo societario (Sezione VII). L'acquisizione e la detenzione di investimenti indiretti in *equity*, come definiti nella Sezione VI, sono consentiti alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva limitatamente a investimenti in categorie di imprese e in settori economici coerenti con le finalità mutualistiche (es. imprese cooperative e PMI). Tali investimenti sono effettuati alle condizioni di cui alla Sezione VI ed entro i limiti specifici previsti nella presente Sezione nonché nel rispetto della regola di operatività prevalente con soci e del limite all'operatività fuori zona.



Allegati

## PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

Tavola 1

	LIMITI PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	
	<i>Limite "di concentrazione"</i>	<i>Limite "complessivo"</i>
<b>Gruppi bancari e singole banche non appartenenti a un gruppo bancario</b>	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza

## PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI NATURA FINANZIARIA E IN IMPRESE STRUMENTALI

Tavola 2

	SOGGETTI PARTECIPATI	
	<i>Banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione</i>	<i>Imprese strumentali</i>
<b>Soglie di autorizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante</li> <li>• Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in Stati <i>non-UE</i> e <i>non-G10</i> o non inclusi in un apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia</li> </ul>	Controllo o influenza notevole su soggetti aventi sede in Stati <i>non-UE</i> e <i>non-G10</i> o non inclusi in un apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia

## TITOLO V

### Capitolo 5

#### **ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**



## TITOLO V - Capitolo 5

**ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse,

nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
  - articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
  - articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
  - articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo

- bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
  - l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
  - l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
  - l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la “Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”, e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (“banche di garanzia collettiva dei fidi”);
  - il documento denominato “*Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria*”, originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell’ottobre 2006, con particolare riferimento al “*Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate*” in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*parte correlata*”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
  1. l’esponente aziendale;
  2. il partecipante;
  3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
  4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;

- “*parte correlata non finanziaria*”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (1). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (2). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- “*soggetti connessi*”:
  1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;
- “*controllo*”, ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

  - a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (3);
  - b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

---

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 4.

(2) Va fatto riferimento:

– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

– per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

(3) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1);
- (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- “*partecipante*”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

---

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l’azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.



- “*stretti familiari*”, i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- “*intermediari vigilati*”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- “*attività di rischio*”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (3);
- “*garanzia collettiva*”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- “*patrimonio di vigilanza*”, l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (4);
- “*amministratore indipendente*”, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario (5);
- “*operazione con soggetti collegati*”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato (6);

---

(1) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia.

(2) Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo Testo Unico.

(3) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

(4) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

(5) In relazione all’obbligo – indicato nella “Nota di chiarimenti” della Banca d’Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario – di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un’unica definizione ai fini della presente disciplina e di quella sul governo societario.

(6) Cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, par. 7.

iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

- “operazione di maggiore rilevanza”, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” (cfr. Allegato B).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- “operazione di minore rilevanza”, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- “operazione ordinaria”, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- “disposizioni sul governo societario”, le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19 febbraio 2009;
- “disposizioni Consob”, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
  - ai gruppi bancari;

- alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

La Sezione V, par. 2, delle presenti disposizioni, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione nei confronti delle banche, si applica a tutti i soggetti qualificabili come parte correlata.

## **5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *Identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati ovvero determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del TUB: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero Filiale territorialmente competente e Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale, come individuati nei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

---

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda.

## SEZIONE II

## LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

**1. Limiti prudenziali***1.1. Limiti consolidati*

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, al patrimonio di vigilanza individuale (cfr. Allegato A).

(1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

a. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un esponente aziendale;
- un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

b. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli *sub a.*;
- un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

c. 15 per cento negli altri casi.

(2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

d. 5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;

e. 7,5 per cento nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;

f. 10 per cento nel caso di una parte correlata che sia:

- un partecipante diverso da quelli *sub e.*
- un soggetto, diverso dal

partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

g. 20 per cento negli altri casi.

### *1.2. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario*

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento del patrimonio di vigilanza individuale (cfr. Allegato A).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

## **2. Modalità di calcolo**

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi (1). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi (2).

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

---

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione III e Allegato A. Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

(2) Cfr. Titolo V, Capitolo 1.

### 3. Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

### 4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino a concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1 (1).

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza.

Nel caso delle banche di garanzia collettiva, le attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali per

---

(1) Ad es. ove lo statuto stabilisca un limite riferito al socio esponente superiore al 5% del PdV, la franchigia statutaria è ridotta al 5%; pertanto, la banca potrà assumere verso un esponente e relativi soggetti connessi posizioni complessive pari a 5% PdV (ammontare esente) + 5% PdV (ammontare incluso nel limite) = 10% PdV. Le banche che non hanno in statuto un limite per gli affidamenti a soci esponenti non beneficiano di alcuna franchigia.

l'ammontare nominale eccedente la misura massima del fido concedibile al socio della banca di garanzia, determinata con le modalità sopra indicate.

In entrambi i casi, il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro un mese dalla deliberazione.

## SEZIONE III

## PROCEDURE DELIBERATIVE

**1. Premessa e criteri generali**

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. A tal fine è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. E' anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla presente disciplina, le banche costituiscono un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti (1). Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica possono assegnare questi compiti a singoli o più amministratori indipendenti.

Nelle banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri indipendenti presenti nel consiglio di sorveglianza; se a quest'organo non sono state assegnate funzioni di supervisione strategica (ex 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione indipendenti.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Per le banche che adottano il modello dualistico, i pareri richiesti all'organo con funzione di controllo sono rilasciati dal consiglio di sorveglianza.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di

---

(1) Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di rimettere agli amministratori indipendenti presenti nell'organo con funzione di supervisione strategica la nomina dei componenti di tale comitato.



compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Restano, inoltre, fermi i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo; si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo unico bancario).

Le presenti disposizioni stabiliscono un set di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell'opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).

Le banche individuano e formalizzano adeguatamente i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valutano l'efficacia e l'efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività dell'intermediario.

Ciascuna banca individuale appartenente a un gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza, secondo quanto previsto nella Sezione I, par. 3 (Definizioni).

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse (la capogruppo stessa, quando non sia una banca, applica tali presidi alle operazioni dalla medesima compiute con soggetti collegati). Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

## **2. Iter di definizione delle procedure**

2.1 Ciascuna banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati; le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate (ad esempio, nei regolamenti interni o nel progetto di governo societario o in statuto). In ogni caso le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della banca (in mancanza, in quello dell'associazione di categoria di appartenenza o a mezzo stampa).

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

2.2 Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;

- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni.

2.3 Le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Sezione e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza" (1);

- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;

- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del gruppo, secondo quanto previsto dal par. 3.6;

- i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati ai fini di quanto previsto nel par. 3.7.3.

Le procedure devono inoltre identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di

---

(1) Nel definire eventuali operazioni "di maggiore rilevanza" ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle presenti disposizioni, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (es. condizioni non di mercato, tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.); operazioni statutariamente previste come non delegabili. Le banche che adottano il modello dualistico tengono altresì conto delle operazioni qualificate come strategiche ai fini dell'attribuzione della competenza deliberativa al consiglio di sorveglianza ai sensi delle disposizioni civilistiche e di quelle di vigilanza sulla governance.

possibili “condizionamenti”, le procedure devono assicurare l’integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei paragrafi seguenti.

### **3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati**

#### *3.1. Fase pre-deliberativa*

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Agli amministratori indipendenti deve essere altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La banca può fissare limiti all’ammontare, anche complessivo, di tali spese (1), previo parere favorevole dell’organo con funzione di controllo.

Gli amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (A.D., comitato esecutivo, D.G., etc.).

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure - in aggiunta a quanto sopra - prevedono che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

#### *3.2. Deliberazione*

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che:

a) gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all’organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;

b) la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:

b1) l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la banca;

---

(1) Per le operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza (come definite ai sensi della disciplina Consob).

b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono almeno che:

d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea (1);

e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni dettate per il parere degli indipendenti ai punti a) e c);

f) le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

### 3.3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

Le procedure possono prevedere che, in caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non sia necessario anche il parere dell'organo con funzione di controllo. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex art. 2391-bis c.c.

---

(1) Nel caso di adozione del modello dualistico, la deliberazione è assunta dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'assemblea. In particolare, le procedure devono almeno prevedere che, nel caso in cui la competenza a deliberare sia del: 1) Consiglio di gestione e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, sia richiesto il parere preventivo del Consiglio di sorveglianza; 2) Consiglio di sorveglianza e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti.

Per il modello monistico, le procedure devono almeno prevedere che, qualora il comitato chiamato ad esprimere il parere sull'operazione coincida con il comitato per il controllo sulla gestione e il parere reso sia negativo, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le procedure possono prevedere che i quorum deliberativi rafforzati non si applichino nei casi in cui l'operazione viene sottoposta al voto dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-bis c.c.

### *3.4. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB*

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le banche applicano:

- i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 3.1;
- ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste al punto b) del par. 3.2.

### *3.5. Delibere-quadro*

Le procedure possono prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano effettuate sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; ai fini in particolare, della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

### *3.6. Gruppi bancari*

Al fine di consentire alla capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul plafond determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la capogruppo esami o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La capogruppo fornisce altresì gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole banche del gruppo che intendano avvalersi della possibilità di deroga prevista al par. 3.7.3, con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi. Gli indirizzi devono essere preventivamente definiti e

formalizzati dalla capogruppo e risultare dalle procedure adottate da ciascuna banca del gruppo.

### 3.7. Esenzioni e deroghe

#### 3.7.1 Operazioni di importo esiguo

Le procedure di cui al par. 2 possono identificare le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni della presente Sezione. Il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso eccedere:

- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro;
- per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

#### 3.7.2. Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere che:

a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla banca o dalla capogruppo;

b) vi siano flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### 3.7.3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a influenza notevole, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b) quando nell’operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati nelle procedure stesse, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla capogruppo ai sensi del par. 3.6 (1).

#### 3.7.4. Operazioni urgenti

Se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute dal par. 3.1 al par. 3.4.

---

(1) Il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I (cfr. definizione di “operazione con soggetti collegati”).

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le procedure possono limitarsi a prevedere quanto richiesto dal par. 3.7.2, lettera b).

## SEZIONE IV

## CONTROLLI

**1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal par. 2.2 della Sezione III; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

In particolare, le politiche dei controlli interni:

- Individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, TUF.

- Stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.



In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario.

— Istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:

- Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi (1).

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi (cfr. Sezione V).

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

- Sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

— Istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a

---

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 1.

verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- la funzione di gestione dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Le regole previste dalle presenti disposizioni si indirizzano – tra le altre parti correlate – agli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le banche e i gruppi bancari dovranno opportunamente presidiare le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. “personale più rilevante” identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (1), in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. I criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l'impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. Ciascuna banca o gruppo bancario definisce gli strumenti (previsioni statutarie, regolamenti interni,

---

(1) Cfr. par. 3.2 delle disposizioni del 30.03.2011.

codici di condotta etc.), i destinatari e i contenuti specifici di tale regolamentazione.

## SEZIONE V

## COMUNICAZIONI E INTERVENTI

**1. Segnalazioni di vigilanza**

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

**2. Censimento dei soggetti collegati**

Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo censiscono le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individuano i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche e le capogruppo censiscono come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia (1).

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. *ex art. 137 del Testo unico bancario*).

**3. Provvedimenti della Banca d'Italia**

In base all'art. 53, comma 4, del TUB, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti d'interesse, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

---

(1) Valgono le esenzioni previste nella Sezione I, par. 3, per le banche e gli altri intermediari esteri appartenenti al gruppo bancario.

In particolare, in relazione a ciascun insieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire – per i gruppi bancari, per le singole banche del gruppo e per le banche non appartenenti a un gruppo – limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l’acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele procedurali.

Inoltre, in casi particolari la Banca d’Italia può richiedere che le presenti disposizioni (limiti e procedure) trovino applicazione nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati, in ragione dei conflitti di interesse ravvisati in concreto.

Nell’esercizio dei propri poteri la Banca d’Italia tiene conto della capacità dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario di garantire il rispetto della presente disciplina e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse specifici inerenti ai rapporti con le controparti, anche diverse dai soggetti collegati. In tale contesto, assume particolare riguardo la capacità di rispettare gli obblighi di identificazione dei soggetti collegati e di monitoraggio dell’andamento delle relazioni.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto previsto nella Sezione II, par. 3.

*Allegato A*

**Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati**

*(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)*

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
<b>Limiti consolidati</b>	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
<b>Limite individuale</b>	20%			

*Allegato B***Metodologie di calcolo per l'identificazione delle  
"Operazioni di maggiore rilevanza"**

**a) "Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (1).

**b) "Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

---

(1) Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

(2) Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.





## TITOLO V

### Capitolo 6

#### **BANCA DEPOSITARIA DI OICR E DI FONDI PENSIONE**



## TITOLO V - Capitolo 6

**BANCA DEPOSITARIA DI OICR E DI FONDI PENSIONE***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Il Testo unico della finanza (artt. 36, 38 e 50) affida alla banca depositaria compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, la banca depositaria provvede: alla custodia dei beni dell'OICR; all'accertamento della legittimità dell'emissione e del rimborso delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico della SGR o della SICAV, provvede essa stessa a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza; alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICR; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni della SGR o della SICAV se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, la banca depositaria è responsabile nei confronti dell'OICR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle parti degli OICR al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per la banca depositaria di OICR si applica anche alle depositarie dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore <sup>(1)</sup>.

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezione II); le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di OICR (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità della banca depositaria (Sezione V). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle relative quote di fondi pensione.

---

(1) In particolare, l'art. 7 del d. lgs. n. 252/05 prevede che la depositaria delle risorse dei fondi pensione possieda i requisiti e svolga i compiti previsti dall'art. 38 del TUF per le banche depositarie di OICR.

## 2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche, a livello individuale;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie.

## 3. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
  - 36, comma 2, ai sensi del quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria;
  - 36, comma 4, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, la banca depositaria agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo;
  - 38, che definisce i compiti e le responsabilità della banca depositaria e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria;
  - 39, commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione della banca depositaria nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo da parte della Banca d'Italia (1);
  - 50, che estende alle SICAV la disciplina di cui agli artt. 36, comma 2 e 38.
- dall'art. 17 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- dall'art. 7 del d. lgs. n. 252/05, ai sensi del quale alla depositaria delle risorse dei fondi pensione si applica l'art. 38 del TUF in materia di requisiti e compiti delle banche depositarie di OICR;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

---

(1) Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b-bis del TUF, i regolamenti dei fondi individuati dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999 n. 228 (fondi riservati e fondi speculativi) non sono soggetti all'approvazione della Banca d'Italia.

#### **4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione ad assumere l'incarico di calcolare il valore delle quote degli OICR o di fondi pensione (Sezioni III e IV):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

## SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI BANCA  
DEPOSITARIA DI OICR**1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria**

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di banca depositaria è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

La banca depositaria:

1. è una banca italiana;
2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
3. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
4. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;
5. ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a essa affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositaria. In particolare:
  - la funzione di depositaria è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi;
  - i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR o con la SICAV, con elevato grado di automazione e in via continuativa <sup>(1)</sup>; in quest'ambito, rilevano tra l'altro:
    - i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da *provider* esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR o della SICAV, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto,

---

(1) Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR o la SICAV;

- per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR o della SICAV, la depositaria si avvale di strutture e procedure adeguate per la determinazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità;
- sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- la continuità operativa del servizio di banca depositaria è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
- gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'autonomia della funzione di depositaria, tenuto conto dell'obbligo della banca depositaria di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (36, comma 4, del TUF).

## 2. Autorizzazione

### 2.1 *Decisione della banca di svolgere le funzioni di banca depositaria*

Le banche valutano attentamente la decisione di svolgere la funzione di banca depositaria, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a essa affidati.

La decisione di esercitare la funzione è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica (“autovalutazione”) della adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di banca depositaria e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento della funzione, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerla (cfr. par. 1). L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli della funzione di banca depositaria;
- un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, della funzione di banca depositaria, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori



servizi forniti alla SGR o alla SICAV (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento della funzione di banca depositaria sulla situazione patrimoniale della banca.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'"autovalutazione" e al "piano di sviluppo" della stessa.

## 2.2 Domanda di autorizzazione

La banca che intende svolgere le funzioni di banca depositaria presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione <sup>(1)</sup>.

La domanda indica le categorie di OICR – fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi – per i quali la banca intende svolgere le funzioni di banca depositaria nonché ogni elemento utile per valutare l'idoneità della banca a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di banca depositaria, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1);
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1).

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, la banca può assumere incarichi di banca depositaria con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stata autorizzata.

## 2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR

---

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.

La banca che intende svolgere i compiti di depositaria con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti <sup>(1)</sup>.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operatività della funzione di depositaria;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività (cfr. par. 2.1).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di banca depositaria a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

#### *2.4 Elenco delle banche autorizzate*

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco delle banche autorizzate a svolgere le funzioni di banca depositaria ovvero di calcolo del NAV (cfr. Sezione IV) indicando, per ciascuna banca, le categorie di OICR per le quali sono state autorizzate a svolgere tali funzioni.

---

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

*SEZIONE III*

## FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI FONDI PENSIONE

Alle banche che intendono svolgere le funzioni di banca depositaria di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II, IV e V, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi.

## SEZIONE IV

## AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L'INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DEGLI OICR

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella Sezione II, la banca depositaria adotta specifiche misure organizzative e presidi di controllo qualora intenda ottenere l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR ("calcolo del NAV"), ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *a-bis*), del TUF.

In particolare, la banca:

- istituisce un'unità operativa dedicata al calcolo del NAV dotata di risorse adeguate (sul piano quantitativo, delle competenze professionali e delle risorse organizzative e informatiche); tale unità può essere inserita anche all'interno della struttura preposta all'attività di depositaria purché venga mantenuta separata dall'unità operativa incaricata dei controlli di depositaria;
- è dotata di un processo di valutazione delle attività del fondo adeguato;
- dispone di un sistema informativo-contabile in grado di assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione della quota; a tal fine - oltre a valutare l'adeguatezza dei sistemi della funzione di depositaria già in uso (in particolare per quanto attiene all'integrazione e all'automazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con la SGR) - la banca adotta applicativi di calcolo della quota idonei rispetto alla numerosità degli OICR per i quali viene effettuato il calcolo e alla tipologia di attività in cui gli stessi sono investiti;
- è dotata di un sistema di controlli interni adeguato ad assicurare, nel continuo, l'accuratezza del complessivo processo di calcolo del NAV; in tale ambito, devono essere formalizzati i controlli:
  - di linea, preventivi o successivi alla definitiva valorizzazione della quota, a cura della stessa unità deputata al calcolo del NAV;
  - di secondo livello, che comprendono, oltre alle verifiche di *compliance* di spettanza della funzione aziendale di controllo di conformità alle norme, le seguenti attività: i) il riscontro della congruità dei valori assegnati alle grandezze rientranti nel calcolo della quota, attraverso verifiche di tipo campionario, svolte in via continuativa, ex post rispetto alla valorizzazione definitiva del NAV; ii) l'esame della congruità delle metodologie e delle procedure di valutazione utilizzate. Tali compiti possono essere affidati alla stessa unità preposta ai controlli sull'attività di banca depositaria ovvero ad altra entità, purché indipendente dall'unità responsabile del calcolo del NAV;
  - di terzo livello da parte della funzione di revisione interna. In particolare, la revisione interna valuta la funzionalità e l'affidabilità del complessivo impianto operativo e di controllo; sottopone a verifiche periodiche, nell'ambito della consueta attività di revisione interna, il complessivo processo di calcolo, le procedure utilizzate, il sistema informativo e i presidi di controllo.

Alla decisione di assumere l'incarico di calcolo del NAV si applica la procedura indicata nel par. 2.1 della Sezione II.

La banca depositaria che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di calcolo del NAV presenta domanda alla Banca d'Italia <sup>(1)</sup>.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera di approvazione dell'assunzione dell'incarico adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende calcolare il valore del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante i requisiti di cui al presente paragrafo;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di "calcolo del NAV";
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di calcolo del NAV.

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La banca che intende successivamente svolgere le funzioni di calcolo del NAV con riguardo a categorie di OICR non indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti <sup>(2)</sup>.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di calcolo del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca ad estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, nella quale sono descritte le modifiche organizzative previste in relazione all'estensione dell'operatività;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività.

---

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel secondo capoverso della presente Sezione. Alla domanda si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

(2) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni a nuove categorie di OICR per mancanza dei requisiti prescritti. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

## SEZIONE V

PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLA BANCA  
DEPOSITARIA

La banca depositaria deve assicurare costantemente che gli incarichi di depositaria e di calcolo del NAV siano svolti secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a essa affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l'incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, le banche depositarie conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operatività - un'autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) (1).

Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell'anno in esecuzione degli incarichi di banca depositaria e di calcolo del NAV;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositaria e di calcolo del NAV;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di banca depositaria e di calcolo del NAV, con l'indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del NAV.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle suddette funzioni. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'avvio.

---

(1) Cfr. il Titolo III della presente Circolare.